

Cattedra

---

RELATORE

---

CORRELATORE

---

CANDIDATO

Anno Accademico

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>CAPITOLO I</b> .....	11
1. MODELLI FAMILIARI, OBBLIGHI GIURIDICI E SFIDE DELL'ATTUAZIONE: OLTRE IL PARADIGMA ESECUTIVO.....	11
1.1. DALL'ISOLA ALL'ARCIPELAGO: LE RELAZIONI GIURIDICHE ATTRAVERSO LA PLURALITÀ DEI MODELLI FAMILIARI.....	11
1.2. GLI OBBLIGHI FAMILIARI: NATURA GIURIDICA, FONDAMENTO E TASSONOMIA.....	18
1.2.1. LA SISTEMATICA DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI.....	21
1.3. L'ESECUZIONE FORZATA IN AMBITO FAMILIARE: PECULIARITÀ E LIMITI APPLICATIVI .....	24
<b>CAPITOLO II</b> .....	29
2. GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE: L'EVOLUZIONE FINO ALLA RIFORMA CARTABIA .....	29
2.1. GLI STRUMENTI PRIVILEGIATI DI TUTELA DEL CREDITO FAMILIARE.....	29
2.1.1. LA DISCIPLINA PREVIGENTE: STRUMENTI DIVERSI PER SITUAZIONI OMOGENEE.....	30
2.1.2. LA RIFORMA CARTABIA E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ECONOMICI.....	38
2.2. LE SOLUZIONI PROPOSTE NEL TEMPO ALLA <i>VEXATA QUAESTIO</i> DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI MINORI: UN ITINERARIO RICOSTRUTTIVO.....	48
2.2.1. LA FASE PRELEGISLATIVA: TRA IL VUOTO NORMATIVO E LA CREATIVITÀ DEGLI INTERPRETI.....	48
2.2.2. L'ART.709-TER C.P.C.: UNA RISPOSTA PARZIALE AL PROBLEMA.....	55
2.2.3. LA RIFORMA CARTABIA E LA CONSACRAZIONE DELL' " <i>ESECUZIONE IN VIA BREVE</i> ".....	59
2.3. L'ESECUZIONE INDIRETTA NELLE CONTROVERSIE FAMILIARI.....	68

2.3.1. CENNI SULL'INTRODUZIONE DELL'ART. 614-BIS C.P.C. E SULLA SUA EVOLUZIONE FINO ALLA RIFORMA CARTABIA.....	70
2.3.2. I RAPPORTI TRA L'ART. 614-BIS C.P.C. E LE MISURE COERCITIVE SPECIALI: DALL'ART. 709-TER AL 473-BIS.39 C.P.C.....	74
2.3.3. L'INCOERCIBILITÀ DEL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL FIGLIO MINORE SPETTANTE AL GENITORE NON COLLOCATARIO.....	77
<b>CAPITOLO III.....</b>	<b>81</b>
3. L'EFFICACIA ESECUTIVA DEL CAPO SULLE SPESE STRAORDINARIE NEI PROVVEDIMENTI FAMILIARI.....	81
3.1. LA DELICATA DISTINZIONE FRA SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE.....	81
3.2. IL RECUPERO FORZOSO DELLE SPESE STRAORDINARIE ALLA PROVA DELLA GIURISPRUDENZA.....	89
3.2.1. L'ORIENTAMENTO RESTRITTIVO: LA NECESSITÀ DI UN NUOVO TITOLO ESECUTIVO.....	89
3.2.2. LA SVOLTA GIURISPRUDENZIALE: IL SUPERAMENTO DEL DOGMA DELL'AUTOSUFFICIENZA DEL TITOLO ESECUTIVO E L'APERTURA ALL'ETEROINTEGRAZIONE.....	93
3.2.3. L'ORIENTAMENTO INTERMEDIO: IL RECENTE COMPROMESSO GIURISPRUDENZIALE.....	99
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>104</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>110</b>
<b>GIURISPRUDENZA CITATA.....</b>	<b>124</b>

## INTRODUZIONE

L'itinerario di ricerca si iscrive nel solco di una trasformazione profonda del diritto di famiglia: dalla tradizionale "isola"<sup>1</sup> coniugale, di jemoliana memoria, all'odierno "arcipelago"<sup>2</sup> relazionale, e, soprattutto, dalla storica egemonia del vincolo di coppia alla centralità della filiazione. L'odierno baricentro paidocentrico si riflette tanto nelle regole sostanziali, le quali presidiano con l'inderogabilità i doveri genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione, quanto nelle scelte processuali che, allontanandosi dal modello dispositivo puro, riconoscono al giudice poteri officiosi orientati al preminente interesse del minore e ne legittimano l'intervento anche al di là dell'iniziativa di parte quando si tratti di garantire la tutela di diritti indisponibili. Ne risulta una grammatica istituzionale che privilegia la responsabilità genitoriale rispetto alla stabilità del legame di coppia, traslando sul rapporto verticale genitori-figli i baluardi pubblicistici un tempo concentrati sul vincolo matrimoniale: il primo si allenta, il secondo viene più intensamente presidiato. Entro tale cornice si colloca il tema della presente trattazione: l'attuazione degli obblighi familiari e la loro compatibilità con il paradigma esecutivo, ove le peculiari caratteristiche delle situazioni "sensibili"<sup>3</sup> che connotano la materia- dai doveri patrimoniali e, *a fortiori*, da quelli personali- impongono più di un ripensamento e, talora, vere e proprie deroghe ai tradizionali cardini che governano l'esecuzione forzata.

La linea d'indagine non si esaurisce in un repertorio di strumenti, ma intende mostrare come il passaggio dall'esecuzione forzata in senso stretto all'attuazione, quale modello esecutivo necessariamente adattato alle specificità familiari, incarni una consapevole opzione sistematica: il giudice della cognizione diviene protagonista assoluto dell'intero ciclo di tutela senza soluzioni di continuità: definisce il contenuto degli obblighi, ne conforma le modalità di realizzazione, interviene per rimuovere ostacoli e prevenire inadempienze, conserva la possibilità di correggere le statuizioni alla luce delle sopravvenienze, secondo la logica propria delle statuizioni familiari, ontologicamente munite della clausola *rebus sic stantibus*. In una materia quale il diritto di famiglia, dominata da provvedimenti che "anche quando hanno ad oggetto la sola pecunia incidono nella viva carne dei protagonisti della vicenda"<sup>4</sup>, consapevolezza recepita dal legislatore della Riforma Cartabia, l'effettività non può restare obiettivo programmatico, ma assurge a componente intrinseca della decisione, che deve già recare in sé le misure idonee a garantirne la realizzazione, combinando, ove

---

<sup>1</sup> A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, III-1949, pag. 22 (anche in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano 1957, pag. 241).

<sup>2</sup> F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, pag. 509 e in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Atti del convegno svoltosi a Messina, 4-7 giugno 2002, Milano 2004.

<sup>3</sup> A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, pag. 881.

<sup>4</sup> L. QUERZOLA, *L'attuazione dei provvedimenti nella crisi familiare*, in *Riv. trim. dir.proc. civ.*, pag. 672.

occorra, strumenti di garanzia patrimoniale, tecniche di diversione del flusso di reddito e misure coercitive indirette capaci di indurre l'adempimento senza tradursi in interventi traumatici, atteso che sullo sfondo aleggia sempre sovrano il preminente interesse del figlio.

Lo scopo della presente trattazione consiste nel ricostruire, entro una cornice unitaria, il sistema degli obblighi familiari e delle relative tecniche di attuazione, mostrando come la commistione fra dimensione personale e dimensione patrimoniale, cifra strutturale delle relazioni che caratterizzano la famiglia contemporanea, imponga l'adattamento del modello esecutivo comune, talora sino alla sua elisione a favore di modelli più duttili, rapidi e teleologicamente ritagliati sulla protezione dei diritti dei figli. L'intera dissertazione si articola metodologicamente su due livelli, unificati dal baricentro paidocentrico attorno a cui gravita l'intera disciplina: sul piano sostanziale, essa mira a chiarire natura, fondamento e tassonomia dei doveri che scaturiscono dalle relazioni familiari, con particolare attenzione alla verticalità del rapporto genitori-figli e al peculiare affiorare, per lo più differito, delle tecniche di tutela al sopraggiungere della crisi dei rapporti; sul piano processuale, intende misurare la residua tenuta del tradizionale diaframma tra cognizione ed esecuzione alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, esaminando la concentrazione dei poteri in capo al giudice della cognizione, il rafforzamento dell'impulso officioso e la predisposizione di rimedi idonei a prevenire l'inadempimento o a contenerne gli effetti, in un'ottica di anticipazione della tutela in un contesto in cui *“la fragilità del figlio”*<sup>5</sup> rischia altrimenti di tradursi nella *“fragilità dell'adulto”*<sup>6</sup>.

A tale scopo, la trattazione si articola in tre capitoli principali. Il primo capitolo delinea l'orizzonte teorico entro cui prende forma l'intera indagine. Prende le mosse dalla pluralità dei modelli familiari e dalla progressiva valorizzazione dell'autonomia privata nei rapporti di coppia, cui fa da contraltare il rafforzamento dei presidi di tutela della filiazione, che assorbe la più intensa carica pubblicistica della materia e indirizza le regole sostanziali e processuali verso la salvaguardia dei diritti del figlio. L'analisi iniziale restituisce due osservazioni di fondo. Da un lato, la tradizionale dicotomia tra doveri personali e doveri patrimoniali non descrive adeguatamente i legami familiari, nei quali profili patrimoniali e personali sono inestricabilmente legati, al punto da imporre modelli di tutela che non si arrestino di fronte alla pretesa incoercibilità dei doveri personali, ma si spingano a trovare tecniche di tutela peculiarmente adattate alla *“sensibilità”*<sup>7</sup> degli interessi coinvolti; dall'altro, la transizione dall'adempimento spontaneo, cui i doveri familiari sono affidati nella fase fisiologica della vita domestica, all'intervento coattivo che si rende necessario con la disgregazione della comunità familiare.

---

<sup>5</sup> R. DONZELLI, *I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art. 709-ter c.p.c.*, Torino, 2018, pag. XI.

<sup>6</sup> R. DONZELLI, *ibidem*.

<sup>7</sup> A. GRAZIOSI, *op.cit.*, pag. 881.

La riflessione del primo capitolo, tracciate le coordinate sostanziali, si concentra quindi sulle ricadute processuali di questa trasformazione. La riforma ha scolpito, già in apertura del nuovo rito, il rilievo dei poteri officiosi del giudice, giustificati dall'indisponibilità degli interessi dei minori e dalla fisiologica asimmetria del contenzioso familiare. Lo "scrupolo"<sup>8</sup> terminologico di impiegare il termine "attuazione" in luogo dell'istituzionale "esecuzione" in senso tecnico cristallizza l'inversione di paradigma: non si tratta più di replicare nella materia familiare gli schemi del libro terzo, come si è tentato inutilmente di fare, ma di costruire un modello inedito, in cui il medesimo giudice che conosce del merito, ne cura altresì la realizzazione, accedendo a procedure snelle, duttili, idonee a prevenire l'inadempimento o a minimizzarne le conseguenze pregiudizievoli. Lo scopo operativo del primo capitolo è dunque quello di rendere coerente la fisionomia degli obblighi con la forma della loro tutela, superando le rigidità della tassonomia tradizionale e prospettando la costruzione di un modello idoneo a comporre le peculiarità delle situazioni familiari con le esigenze esecutive.

Il secondo capitolo si propone, muovendo dall'orizzonte teorico delineato in apertura, di affrontare la disciplina positiva degli strumenti posti a presidio dell'attuazione degli obblighi familiari, recuperando a tal fine la tradizionale *summa divisio* tra provvedimenti economici e provvedimenti personali. In tale prospettiva, viene anzitutto ripercorsa l'evoluzione normativa degli strumenti privilegiati di tutela del credito familiare e l'itinerario che conduce dalla stratificazione disorganica delle soluzioni previgenti all'attuale intervento di razionalizzazione. Il quadro anteriore alla Riforma Cartabia si presentava come un mosaico eterogeneo di sequestri e ordini di pagamento, differenziati per fase e per tipo di rapporto: misure ritagliate sul matrimonio, sulla separazione o sul divorzio; previsioni dedicate ai figli nati fuori dal matrimonio; rimedi parcellizzati, con presupposti variabili e rinvii a procedure di volta in volta diverse. La ricognizione delle varie forme di sequestro, così come degli ordini di distrazione del reddito originariamente previste, mette in luce le aporie di un sistema che, nel dichiarato intento di rafforzare la tutela, aveva finito per introdurre disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, demandando all'interprete il delicato compito di districarsi in un *mare magnum* di rimedi, alimentando incertezze sulla natura delle misure, sui riti applicabili e sulla loro concreta effettività.

In quest'ottica, si apprezza la portata armonizzatrice dell'intervento riformatore, che, raccogliendo le critiche mosse alla disciplina previgente, ha ricondotto a unità il sistema degli strumenti di attuazione dei provvedimenti economici in materia familiare attraverso la tanto auspicata introduzione di una figura generale di sequestro, affrancata dal rapporto familiare sottostante e l'elezione dell'azione diretta contro il *debitor debitoris* come modello tipico, mutuato dall'archetipo divorzile. Il nuovo

---

<sup>8</sup> F. TOMMASEO, *Sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare*, in *Fam. dir.*, 2023, nota 29.

paradigma procedimentale solleva il creditore dall'onere di dotarsi di un nuovo titolo esecutivo, promuovendo effettività e celerità di tutela: obiettivi di imprescindibile rilevanza in una materia tanto delicata quale il diritto di famiglia. Le istanze di rafforzamento della tutela del credito familiare risultano così concentrate in due sole disposizioni: gli artt. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c. e , sotto questo profilo, la Riforma Cartabia merita di essere salutata con favore. Non mancano, tuttavia, zone d'ombra: permangono dubbi sulla legittimità costituzionale dell'azione diretta contro il terzo, che l'estensione delle garanzie del libro III potrebbe non essere sufficiente a fugare, così come desta perplessità l'assenza di limiti alle somme aggredibili. Si conferma, in tal modo, la svolta pubblicistica impressa al diritto di famiglia in nome del superiore interesse del minore, uno dei fil rouge della presente trattazione, che concorre a rendere ormai anacronistica la celebre immagine proposta da Jemolo della famiglia come un' "*isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto*"<sup>9</sup>, oggi sempre più distante dalla realtà sociale e normativa.

Esaurita la disamina degli strumenti di tutela del credito familiare, il secondo capitolo affronta la *vexata quaestio* dell'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori, passando prima in rassegna la "*babele*"<sup>10</sup> di soluzioni prospettate dagli interpreti nel tentativo di ricondurle entro gli schemi esecutivi ordinari, quindi constatando l'inadeguatezza di tali categorie a fronte di situazioni intrinsecamente "*sensibili*"<sup>11</sup>. Da qui l'esigenza di un modello attuativo inedito, irriducibile agli schemi codicistici: quello dell' "*esecuzione in via breve*", in cui il giudice della cognizione avoca a sé la direzione anche della fase attuativa, determinandone modalità, tempi e cautele.

Il capitolo propone un'analisi diacronica delle fasi che si sono succedute nella ricerca di una soluzione all'annoso problema. A una fase embrionale, segnata da gravi lacune normative e affidata all'elaborazione dottrinale, è seguito un primo timido tentativo del legislatore con l'introduzione dell'apparato sanzionatorio previsto dal previgente art. 709-ter c.p.c., che confinava la questione a rimedi riconducibili al paradigma dell'esecuzione indiretta. La Riforma Cartabia ha compiuto un passo ulteriore con l'art. 473-bis.39 c.p.c., recependo sostanzialmente l'art. 709-ter c.p.c. e il suo apparato di strumenti sanzionatori, combinandoli con l'espressa possibilità di irrogare la misura coercitiva indiretta generale di cui all'art 614-bis c.p.c. L'intervento riformatore, tuttavia, non si è limitato a recepire la disciplina previgente, ma ha avuto il merito di consacrare definitivamente la competenza attuativa del giudice della cognizione in seno all'art. 473-bis.38 c.p.c., e, soprattutto, di ammettere il ricorso alla forza pubblica, circondandolo tuttavia di garanzie e qualificandolo come

---

<sup>9</sup> A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, cit., pag. 22. (anche in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, cit., pag. 241).

<sup>10</sup> A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia*, in AA.VV., a cura di A.GRAZIOSI, *Diritto processuale di famiglia*, Torino, 2016, pag. 232.

<sup>11</sup> A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, cit., pag. 881.

strumento residuale, in ragione dell'impatto che simili modalità possono avere sull'equilibrio psicofisico del minore.

Il secondo capitolo prosegue con la ricostruzione della genesi e dell'evoluzione dell' art. 614-bis c.p.c., misura generale dell'esecuzione indiretta, che in ambito familiare conserva una rilevanza paradigmatica, nonostante la Riforma Cartabia abbia recuperato spazi all'esecuzione diretta, atteso che resta sempre l'opzione da preferire a tutela del minore.

Il capitolo si chiude con la ricognizione di un recente arresto giurisprudenziale<sup>12</sup> in tema di coercibilità del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, ricostruito come un Giano bifronte: tutelabile con gli strumenti sin qui descritti a fronte di ostacoli frapposti dall'altro genitore, ma rimesso all'autodeterminazione del genitore stesso quando sia lui a rifiutarsi di incontrare il minore.

Il terzo capitolo volge lo sguardo a uno dei settori in cui la conflittualità genitoriale raggiunge le sue vette più aspre: il terreno incerto della ripetibilità delle spese straordinarie sostenute in favore della prole e, attraverso un excursus progressivo degli sviluppi giurisprudenziali, indaga l'efficacia esecutiva del provvedimento che ripartisce gli oneri tra i genitori. La premessa sostanziale è affidata alla ricostruzione del dovere di mantenimento, ancorato al principio di proporzionalità e destinato a sopravvivere immutato alla disgregazione della comunità familiare. Con l'insorgere della crisi, la proporzionalità può tuttavia subire squilibri: ciò accade quando, pur in regime di affidamento condiviso, il figlio trascorre materialmente più tempo presso uno dei due genitori ovvero nell'ipotesi, oggi del tutto residuale, di affidamento esclusivo. In tali situazioni interviene l'assegno di mantenimento, funzionale a ripristinare il principio di proporzionalità. Tale contributo periodico, tuttavia, può coprire soltanto le spese ordinarie, ma non quelle straordinarie, che, per definizione imprevedibili e imponderabili ex ante, devono essere documentate in un momento successivo mediante i relativi giustificativi.

La presente trattazione esclude, in coerenza con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, l'inclusione forfettaria delle voci straordinarie nell'assegno, evidenziando i rischi di sovra- o sotto-compensazione che ne deriverebbero. Si chiarisce, inoltre, che l'onere di previa informazione e concertazione tra i genitori non costituisce condizione di ripetibilità, salvo che per le decisioni di maggior interesse, per le quali la legge richiede comunque l'accordo.

---

<sup>12</sup> Cass., **Ordinanza n. 6471** del 6 marzo 2020, in *Corr. giur.*, 2020, pagg. 1394 ss., con nota di D. NOVIELLO, *Un criticabile regime di attuazione a "doppio binario" per l'obbligo di visita del genitore non collocatario*; in *Fam. dir.*, 2020, pagg. 792 ss., con nota di E. VULLO, *Non coercibilità del diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario*; ivi, pagg. 332 ss., con nota di B. FICCARELLI, *Misure coercitive e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario*; in *NGCC*, 2020, pagg. 775 ss., con nota di A. NASCOSI, *Il dovere di visita del genitore, secondo la corte, non è coercibile*.

Il metodo del capitolo riflette l'impostazione adottata nei precedenti: definito il quadro sostanziale, l'attenzione si concentra sui profili processuali, attraverso una rassegna degli indirizzi giurisprudenziali che si sono avvicendati in tema di ripetibilità delle spese straordinarie. La ricostruzione prende le mosse dall'orientamento restrittivo, che, ancorato a una lettura rigorosa dei requisiti contemplati dall'art. 474 c.p.c., nega l'idoneità esecutiva immediata del capo di riparto delle spese straordinarie per difetto di certezza e di liquidità, reputando necessario, di volta in volta, un nuovo accertamento sull'*an* e sul *quantum*, quale presupposto imprescindibile per l'accesso all'esecuzione.

L'analisi prosegue con le conseguenze della svolta impressa dalle Sezioni unite<sup>13</sup> al concetto stesso di titolo esecutivo, non più circoscritto al documento che lo incorpora, ma suscettibile di essere integrato, attraverso il precetto, con atti e documenti attinti dal giudizio che ha condotto alla sua formazione. Di tale approdo si colgono luci e ombre: da un lato si evita un nuovo ricorso alla cognizione, attribuendo al precetto la funzione di specificare ciò che non poteva essere logicamente determinato al tempo della fissazione dell'assegno di mantenimento; dall'altro, si paventa il pericolo di trascinare in sede esecutiva accertamenti propri della cognizione, con il rischio di snaturare la nozione istituzionale di titolo esecutivo, che dal diritto romano ai giorni nostri ha garantito l'esercizio astratto dell'azione esecutiva.

Da qui l'ultimo approdo della giurisprudenza che ha elaborato un approccio intermedio, di compromesso. L'orientamento oggi prevalente, oggetto del paragrafo conclusivo del terzo capitolo, individua una soluzione mediana, che distingue all'interno delle spese straordinarie tra voci di prevedibile ricorrenza, tipicamente scolastiche e sanitarie, e spese realmente eccezionali per natura o rilevanza economica. Nel primo caso l'*an* è certo, la liquidità si ottiene mediante un calcolo aritmetico fondato sui documenti giustificativi della spesa sostenuta, sicché il genitore antistatario può procedere con la notifica del titolo e del precetto, allegando la documentazione e calcolando la quota secondo i criteri di riparto stabiliti dal giudice. Spetterà al genitore obbligato contestare l'utilità, la congruità e la proporzionalità della spesa, proponendo opposizione. Nel secondo caso, invece, quando la spesa per ammontare o per natura ecceda la normalità statistica, si da atteggiarsi come realmente straordinaria, si impone la necessità di un titolo specifico, anche nelle forme sommarie, idoneo a ripristinare i fondamentali requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. per l'esercizio dell'azione esecutiva.

---

<sup>13</sup> Cass., *Sentenza n. 11067* del 2 luglio 2012, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 73 ss., con nota di B. SASSANI-E. ZUCCONI GALLI FONSECA-E. FABIANI-C. DELLE DONNE-M. PILLONI-R. BELLE', *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012.*

La presente trattazione, al di là dei temi specifici affrontati nei singoli capitoli, può essere ricondotta a un disegno unitario, sorretto da un filo conduttore che permea l'intera ricerca: la realizzazione del superiore interesse del minore. La prospettiva "*paidocentrica*"<sup>14</sup> assurge a criterio interpretativo degli istituti esaminati, filtro attraverso cui coglierne la portata e misura della loro evoluzione normativa. Essa costituisce insieme il punto di partenza e l'approdo ultimo, la quadratura del cerchio che conferisce coerenza sistematica all'intera dissertazione. Tutte le soluzioni elaborate dagli interpreti e progressivamente accolte dal legislatore, in particolare con l'ultimo intervento riformatore, convergono verso l'obiettivo di garantire la tutela del preminente interesse del minore, confermando e consolidando le coordinate del nuovo baricentro del diritto di famiglia: il rafforzamento dei poteri officiosi e il corrispettivo allentamento del principio dispositivo; la razionalizzazione degli strumenti privilegiati di tutela del credito familiare; l'adattamento e la rimediazione dei modelli esecutivi, la continuità funzionale fra giudizio di merito e attuazione, affidata a un unico giudice che conosce la vicenda e ne segue gli sviluppi; la preferenza per le misure coercitive indirette, capaci di indurre l'adempimento, neutralizzando esiti traumatici; l'arresto dell'esecuzione di fronte all'impossibilità di piegare la volontà del genitore non collocatario, per proteggere, in definitiva, il minore; e, da ultimo, l'apertura, ove possibile, all'eterointegrazione del titolo esecutivo, per snellire e accelerare il recupero forzoso delle spese straordinarie, negata soltanto quando la natura eccezionale della spesa impedisca di raggiungere quel nucleo minimo di certezza necessario ad agire direttamente in sede esecutiva. Il lavoro, in definitiva, si propone di comporre la tensione tra il formalismo esecutivo e la flessibilità imposta dalle specificità che connotano il diritto di famiglia, offrendo una ricostruzione critica delle soluzioni elaborate dagli interpreti e consacrate dall'ultimo intervento riformatore.

---

<sup>14</sup> M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, pag. 763; ID, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, in *NLCC*, 2023, pag. 1054; ma v. anche con riferimento al profilo specifico dell'attuazione dei doveri genitoriali G. CARAPEZZA FIGLIA, *Prospettiva "paidocentrica" e attuazione dei doveri nella nuova giustizia familiare*, in *Fam. dir.*, 2024, pag. 103.

## CAPITOLO I

### MODELLI FAMILIARI, OBBLIGHI GIURIDICI E SFIDE DELL'ATTUAZIONE: OLTRE IL PARADIGMA ESECUTIVO

**Sommario:** 1.1. Dall'isola all'arcipelago: le relazioni giuridiche attraverso la pluralità dei modelli familiari; 1.2. Gli obblighi familiari: natura giuridica, fondamento e tassonomia; 1.2.1. La sistematica degli obblighi familiari; 1.3. L'esecuzione forzata in ambito familiare: peculiarità e limiti applicativi.

#### 1.1. DALL'ISOLA ALL'ARCIPELAGO: LE RELAZIONI GIURIDICHE ATTRAVERSO LA PLURALITÀ DEI MODELLI FAMILIARI

Nel 1949, Carlo Arturo Jemolo coniò una celebre immagine destinata a imprimersi nella storia del diritto di famiglia: la famiglia come “*un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto*”<sup>15</sup>. Queste parole, contenute nelle battute finali del saggio “*La famiglia e il diritto*”, pubblicato negli Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania, aprono a due ordini di riflessioni di straordinaria attualità e centrali per l'indagine che qui ci occupa. Da un lato, esse evocano la tradizionale impermeabilità della sfera familiare all'intervento giuridico; dall'altro, sottendono l'idea di un modello familiare monolitico, esclusivamente fondato sul matrimonio<sup>16</sup>. Idea, quest'ultima, che, nonostante i profondi mutamenti registratisi a livello sociale e normativo, continua a trovare eco nel dettato costituzionale. L'art 29 Cost., infatti, accorda rilevanza alla sola famiglia fondata sul matrimonio, ignorando di fatto l'evoluzione che ha condotto a superare l'esclusività del modello coniugale<sup>17</sup>. Se tale impostazione poteva forse apparire giustificata all'epoca in cui Jemolo scriveva, in un contesto che disconosceva o addirittura stigmatizzava altre forme di convivenza affettiva, oggi appare chiaramente inadeguata a rappresentare la complessità della famiglia contemporanea. Parte della dottrina ha icasticamente definito il dettato costituzionale “*un fossile, cioè il resto pietrificato di un organismo un tempo vivente*”<sup>18</sup>, in evidente dissonanza con la fluidità della società odierna. Accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, si sono progressivamente affermate nuove configurazioni relazionali: unioni civili tra persone dello stesso sesso, convivenze registrate, convivenze di fatto, famiglie ricomposte, monogenitoriali e persino omogenitoriali. Così, alla domanda che un lungimirante studioso si poneva in un noto saggio “*l'isola si frantumerà in tante*

<sup>15</sup> A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, cit., pag. 22 (anche in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, cit., pag. 241).

<sup>16</sup> Così, S. PATTI, *La famiglia: dall'isola all'arcipelago?* in *Riv. dir. civ.*, 2022, pag. 508.

<sup>17</sup> Così, G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2023, pag. 5.

<sup>18</sup> M. SESTA, *Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi*, in *Fam. dir.*, 2019, pag. 1050.

*isolette?*"<sup>19</sup>, dobbiamo oggi dare inevitabilmente risposta affermativa, prendendo atto del passaggio dall'isola di Jemoliana memoria all' "*arcipelago familiare*", secondo la suggestiva terminologia dello stesso autore<sup>20</sup>. Non è agevole descrivere la conformazione dell'"*arcipelago familiare*", popolato com'è da una congerie eterogenea di coppie e famiglie variamente assortite. Se l'analisi delle relazioni giuridiche sottese a ciascuno di questi modelli sarà oggetto dei paragrafi successivi<sup>21</sup>, giova sin d'ora richiamare un dato ormai acquisito in dottrina<sup>22</sup>: queste nuove "isole" non presentano caratteri così radicalmente distinti dal matrimonio e tali da giustificare il persistente rifiuto del legislatore di ricondurle sotto l'egida della famiglia tradizionalmente intesa e riconosciuta. Eppure, il legislatore preferisce ricorrere alla neutra espressione di formazioni sociali di cui all'art 2 Cost., riservando la qualifica di famiglia alla sola unione fondata sul matrimonio. Una simile impostazione, che risente ancora dell'anacronistica formula costituzionale, non potrebbe essere più distante dalla realtà sociale. Tanto più se si condivide la riflessione di Pietro Rescigno<sup>23</sup>, secondo cui "*l'unione di fatto integra una comunione di vita non diversa da quella creata dal matrimonio, anzi talvolta più sentita e intensa*". Da qui la suggestione, accolta da una parte autorevole della dottrina di superare la visione atomistica dell'arcipelago e "*ritornare ad un'unica isola, quella della famiglia, che in quanto comunità di amore e di affetti presenta un comune denominatore*"<sup>24</sup>.

Proseguendo nella metafora geografica, alcuni autori<sup>25</sup> che si sono addentrati nella navigazione dell'arcipelago familiare, hanno rilevato l'emergere di un nuovo fenomeno, frutto delle riforme che hanno interessato il diritto di famiglia negli ultimi decenni. Se un tempo la famiglia fondata sul matrimonio rappresentava il baricentro normativo ed istituzionale, oggi è la filiazione a imporsi come nuova "*isola principale*"<sup>26</sup>, attorno alla quale gravitano le relazioni disparate in cui gli adulti si riuniscono. A conferma di tale mutamento, possono richiamarsi due emblematici filoni riformatori: da un lato, la progressiva moltiplicazione dei modelli familiari, culminata nella L. 76/2016; dall'altro, il percorso normativo, compiutosi con la legge 219/2012 e il d.lgs. 154/2013<sup>27</sup>. In passato, l'ordinamento riconosceva un unico modello, quello fondato sul matrimonio, affiancato da una

---

<sup>19</sup> F.D. BUSNELLI, *op.cit.*, pag. 509. L'idea della frantumazione dell'isola è stata ripresa da V. SCALISI, "*Famiglia*" e "*Famiglie*" in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 2013, pag. 7 e da P. ZATTI, *Famiglia, Familiae- Declinazione di un'idea. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in *Famiglia*, 2002, pag. 13.

<sup>20</sup> F.D. BUSNELLI, *ibidem*.

<sup>21</sup> V. *infra* par. 1.2. e 1.2.1.

<sup>22</sup> S. PATTI, *op.cit.*, pag. 511; P. ZATTI, *op.cit.*, pag. 17 che osserva "*è possibile leggere nelle norme costituzionali un modello di famiglia più vasto o versatile di quello coniugale*". Sul problema v. anche N. LIPARI, *Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, in E. FREZZA (a cura di) *Trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 2005, pag. 17; A. SCALISI, *La famiglia nella cultura del nostro tempo*, in *Dir. fam. pers.*, 2002, pag. 708; L. BALESTRA, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le diverse realtà affettive* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pag. 1105.

<sup>23</sup> P. RESCIGNO, *Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche*, in *Famiglia*, 2002, pag. 5.

<sup>24</sup> S. PATTI, *op.cit.*, pag. 512.

<sup>25</sup> Tra i molti v. M. PARADISO, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, pag. 1306; S. PATTI, *op.cit.*, pag. 511; M. SESTA, *op.ult.cit.*, pag. 1049.

<sup>26</sup> M. PARADISO, *op.cit.*, pag. 1314.

<sup>27</sup> In seguito, Riforma Bianca.

pluralità di status filiali: legittimi e illegittimi secondo la terminologia originaria del codice del 1942, poi sostituita nel 1975 dalla contrapposizione figli legittimi-figli naturali, sino all'abolizione di ogni distinzione nel 2012. Oggi, quindi, la prospettiva risulta rovesciata: un unico status di figlio a fronte della pluralità dei modelli familiari<sup>28</sup>. Se si allarga lo sguardo all'orizzonte europeo<sup>29</sup>, ci si avvede di come la centralità della filiazione, un tempo subordinata al vincolo coniugale, sia diventata un tratto comune alle esperienze legislative del continente. L'inversione di paradigma è stata efficacemente sintetizzata con la formula “*dal legame matrimoniale al legame genitoriale*”<sup>30</sup>. È dunque da questa rinnovata prospettiva, significativamente definita “*paidocentrica*”<sup>31</sup>, che deve essere letta l'intera disciplina del diritto di famiglia, e, per quanto qui rileva, gli strumenti destinati a garantire l'attuazione degli obblighi familiari: strumenti tutti assiologicamente orientati alla tutela del preminente interesse del minore.

In questo quadro, merita ora di essere ripresa la seconda suggestione offerta dalla celebre immagine jemoliana<sup>32</sup>: quella relativa al grado di permeabilità dell'isola al mare del diritto. L'idea che la famiglia debba restare soltanto “*lambita*” dal diritto trovava eco anche nel pensiero di Pietro Rescigno<sup>33</sup> secondo cui “*La famiglia, tra le formazioni sociali, è senza dubbio quella contrassegnata dal massimo di immunità, e cioè di impenetrabilità all'invadenza della regolamentazione giuridica*”. Tale affermazione deve oggi misurarsi con l'attuale fisionomia della famiglia moderna. In un contesto segnato da legami affettivi sempre più fluidi e instabili e, pertanto, transeunti, si assiste a un'espansione significativa dell'autonomia privata. Le coppie possono oggi autodeterminarsi nella costituzione, nella disciplina e nello scioglimento della propria unione, conquistando inediti spazi di libertà<sup>34</sup>. La portata dirompente di questa tendenza alla contrattualizzazione e alla privatizzazione dei rapporti si coglie con particolare evidenza proprio in ambito matrimoniale, ove il ricorso a strumenti alternativi al contenzioso e a riti processuali semplificati rende più agevole e snello l'iter che conduce alla dissoluzione del vincolo coniugale. Alla progressiva rarefazione delle regole nei rapporti di coppia, fa da contraltare un deciso consolidamento della tutela della filiazione, oggi garantita da norme imperative e principi di ordine pubblico<sup>35</sup>. Quelle istanze di istituzionalizzazione che un tempo

---

<sup>28</sup> Così, M. PARADISO, *op.cit.*, pag. 1307, ma v. anche M. SESTA, *La crisi genitoriale tra pluralità di modelli di coppia e di regole processuali*, in *Fam. dir.*, 2017, pag. 1146.

<sup>29</sup> Così, M. SESTA, *Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi*, *cit.*, pag. 1049.

<sup>30</sup> M. SESTA, *ibidem*.

<sup>31</sup> M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, *cit.*, pag. 763; ID, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, *cit.*, pag. 1054; ma v. anche con riferimento al profilo specifico dell'attuazione dei doveri genitoriali G. CARAPEZZA FIGLIA, *op.cit.*, pag. 103.

<sup>32</sup> V. *supra* pag. 11.

<sup>33</sup> P. RESCIGNO, *op.cit.*, pag. 1.

<sup>34</sup> Così, M. PARADISO, *op.cit.*, pag. 1307; ma v. anche M. SESTA, *La crisi genitoriale tra pluralità di modelli di coppia e regole processuali*, *cit.*, pag. 1145.

<sup>35</sup> M. PARADISO, *op.cit.*, pag. 1309; M. SESTA, *op.ult.cit.*, pag. 1147; ID, *La riforma e il diritto di famiglia*, *cit.*, pag. 1054.

gravavano sul vincolo coniugale, sembrano essersi trasferite interamente sul rapporto genitoriale<sup>36</sup>. Il legislatore, ormai poco interessato alla stabilità della coppia, concentra l'intervento pubblico sulla tutela dei diritti dei minori. “*Marriage isn't really the important issue, children are*” - si è significativamente affermato<sup>37</sup>. Il figlio assurge così a nuovo protagonista assoluto del diritto di famiglia, tanto che parte della dottrina ha proposto di identificare il diritto di famiglia contemporaneo con un vero e proprio diritto della filiazione<sup>38</sup>.

Riprendendo ancora una volta la metafora, ormai ampiamente rielaborata, da cui ha preso le mosse il nostro discorso sembra che il legislatore, consapevole della riluttanza delle coppie moderne a imbrigliare il loro legame entro rigidi schemi normativi, si stia progressivamente ritirando dalle “isolette” dei rapporti di coppia per approdare sull'isola principale della filiazione, elevandola a roccaforte normativa, presidiata da regole inderogabili e intrise di valori pubblicistici. È proprio la filiazione a costituire “*il fil rouge*”<sup>39</sup> dell'attuale legislazione in materia familiare, ereditando quel sistema di garanzie un tempo riservato al matrimonio, oggi profondamente ridimensionato nella sua centralità.

Alla luce di questa evoluzione, non sorprende che un recente trattato di diritto di famiglia<sup>40</sup> abbia invertito la sistematica tradizionale, dedicando la parte iniziale non più al matrimonio, bensì alla filiazione. Come osserva efficacemente il suo autore, Leonardo Lenti, “*è nato prima l'uovo della gallina*”: un'asserzione eloquente del nuovo assetto sistematico, che suggerisce come il diritto di famiglia vada oggi ricostruito a partire dalla posizione dei figli<sup>41</sup>.

È in questo solco che si inserisce la più recente riforma del processo civile. A ben vedere, i principi ispiratori della Riforma Cartabia<sup>42</sup>, nella parte dedicata al diritto di famiglia, riflettono con coerenza le direttrici già tracciate dal legislatore negli ultimi decenni: da un lato, la crescente valorizzazione dell'autonomia privata nei rapporti di coppia; dall'altro l'affermazione dell'interesse del minore quale criterio ordinatore dell'intero sistema<sup>43</sup>.

---

<sup>36</sup> Com'è stato acutamente osservato da A. DE BENOIST, *I demoni del bene. Dal nuovo ordine morale all'ideologia del genere*, Napoli, 2015, pag. 162. “*la famiglia non è più un' istituzione, nella misura in cui riposa sempre più su un legame di tipo puramente individuale e contrattuale*”.

<sup>37</sup> H.D. KRAUSE, *Marriage for the New Millenium: Heterosexual, Same sex or Not at all?*, in *Family Law Quarterly*, 2000, pag. 271; ma v. anche G. DOUGLAS, *Marriage, Cohabitation and Parenthood - from Contract to Status?*, in *Cross Currents: family law and policy in the Us and England*, Oxford, 2000, pag. 230.

<sup>38</sup> M. PARADISO, *op.cit.*, pag. 1313.

<sup>39</sup> M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge della dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, *cit.*, pag. 763.

<sup>40</sup> L. LENTI, *Diritto della famiglia*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. IUDICA-P. ZATTI, Milano, 2021, pag. XIX.

<sup>41</sup> Così, M. SESTA, *La riforma e il diritto di famiglia*, *cit.*, pag. 1056, che riporta un'osservazione già consolidata nella dottrina francese per cui rinvia a P. MALAURIE -H. FULCHRON, *Droit de la famille*, in P. MALAURIE e L. AYNES, *Droit Civil*, Paris, 2018, pag. 382.

<sup>42</sup> Intervenuta con D.lgs. 149/2022.

<sup>43</sup> Così, M. SESTA, *op.ult.cit.*, pag. 1056.

La Riforma ha infatti portato a compimento, anche sul piano processuale, quel percorso di progressivo rafforzamento della tutela dei figli già avviato con la Riforma Bianca sul piano sostanziale.<sup>44</sup>

In tal senso, l'art. 473-bis.2 c.p.c., rubricato *Poteri del giudice*, rappresenta un'espressione paradigmatica della rilevanza pubblicistica assunta dall'interesse del minore.

Com'è noto, il processo civile è governato dal principio dispositivo, che attribuisce alle parti il potere di iniziativa e di direzione della lite. Sul piano sostanziale, è codificato all'art. 2907 c.c., mentre sul piano processuale trova espressione nell'art. 99 c.p.c.<sup>45</sup>, che rimette alla volontà delle parti la promozione, la prosecuzione e l'estinzione del giudizio (*ne procedat iudex ex officio*)<sup>46</sup>. Ne costituiscono corollari l'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di non eccedere i limiti della domanda (*ne eat iudex ultra petita partium*) e l'art. 115 c.p.c., che vincola il giudice sul versante istruttorio (*iudex secundum allegata et probata partium decidere debet*). Nondimeno, l'ordinamento ammette deroghe a questo assetto in specifici ambiti- come il diritto del lavoro, la protezione internazionale, il diritto dei consumatori- in cui ravvisa situazioni di squilibrio processuale<sup>47</sup>. Analoga esigenza si manifesta in ambito familiare, ove la posizione di vulnerabilità del minore, titolare di diritti indisponibili<sup>48</sup>, impone un ripensamento del ruolo del giudice. Già in epoca antecedente alla riforma, la giurisprudenza costituzionale<sup>49</sup> aveva avallato l'attribuzione di poteri officiosi al giudice nelle controversie familiari, valorizzando le aperture già presenti nel Codice civile<sup>50</sup> e in analogia direzione

---

<sup>44</sup> Così, F. DANOVI, *Il decreto correttivo e la giustizia familiare: snodi risolti e questioni ancora aperte*, in *Fam. dir.*, 2024, pag. 1148. Per alcuni commenti alla Riforma Bianca v., *ex multis*, V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 225 ss.; M. SESTA, *Unicità dello stato di filiazione e nuovi assetti delle relazioni familiari*, *ivi*, pagg. 231 ss.; M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, *ivi*, pagg. 243 ss.; F. TOMMASEO, *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, *ivi*, pagg. 251ss.; A. GRAZIOSI, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti dinanzi al tribunale ordinario*, *ivi*, pagg. 263 ss.; M. DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al governo*, *ivi*, pagg. 279 ss.; B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, *ivi*, pagg. 291 ss.

<sup>45</sup> Tra i molti, v. P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, 1943, pag. 102; T. CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, Milano, 1951, pag. 742; E.T. LIEBMAN, *Fondamento del principio dispositivo*, in *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962, pag. 11.

<sup>46</sup> Così, M. VELLETTI, *I poteri officiosi del giudice*, in *NLCC*, 2023, pag. 845.

<sup>47</sup> Così, ancora, M. VELLETTI, *op.cit.*, pag. 846.

<sup>48</sup> Sul punto v. C. CECHELLA, *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori, e le famiglie*, Torino, 2022, pagg. 63-66, per cui "sono considerate situazioni indisponibili: i diritti del minore, sia personali che economici, status e capacità delle persone; diritti personalissimi dei coniugi, dei conviventi, del partner, quali libertà, eguaglianza, incolumità fisica e morale".

<sup>49</sup> Corte cost., **Sentenza n. 185** del 14 luglio 1986, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it). Sul punto v. M. VELLETTI, *op.cit.*, pag. 848, per la quale: "Nella citata sentenza, la radice costituzionale della tutela dei diritti dei minori, individuata negli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., ha indotto la Consulta a affermare che nelle "deliberazioni relative ai figli minorenni, il giudice, a differenza delle decisioni da lui assunte nei procedimenti contenziosi, non si pronuncia su quale dei litiganti ha ragione e quale ha torto bensì sceglie la soluzione migliore per un terzo (appunto il figlio minorenne) nell'esclusivo suo interesse".

<sup>50</sup> Per una compiuta ricostruzione dell'esercizio dei poteri del giudice prima della riforma v. L.P. COMOGLIO-R.VACCARELLA, in *Codice di Procedura Civile commentato*, Torino, 2010, che sul punto rinviano al contenuto dell'art. 337-ter, 2° e 6° co. 2 c.c., ove si afferma che "il giudice adotta tutti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, anche se diversi da quelli richiesti dalle parti, e che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi" e alla norma di cui all'art 337-octies c.c., rubricata "Poteri del giudice e ascolto del minore" quale esempio molto rappresentativo del potere d'imperio del giudice sul versante istruttorio.

si era mossa la giurisprudenza di legittimità<sup>51</sup>. La Riforma Cartabia ha cristallizzato tale evoluzione, conferendole dignità positiva. L'art. 473.bis-2 c.p.c., in attuazione al principio di delega previsto dall'art 1, comma 23, lett. t), attribuisce al giudice il potere di adottare provvedimenti in deroga al principio dispositivo e di disporre d'ufficio i mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice civile. La disposizione di nuovo conio ha incontrato il favore di una parte della dottrina<sup>52</sup>, che vi ha ravvisato la formalizzazione di una prassi ormai consolidata e coerente con la natura indisponibile dei diritti coinvolti. Tuttavia, non sono mancate voci critiche<sup>53</sup>. La stessa collocazione della norma, in apertura del nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, è stata interpretata da parte della dottrina come una precisa opzione sistematica volta a imprimere all'intero modello processuale un'impronta marcatamente inquisitoria<sup>54</sup>. Alcuni autori hanno espresso preoccupazione per l'ampiezza dei poteri riconosciuti al giudice, paventando il rischio di un'alterazione dell'equilibrio processuale e di un'erosione del principio di terzietà<sup>55</sup>. In particolare, si è osservato<sup>56</sup> che l'attribuzione di simili poteri risulta difficilmente giustificabile in considerazione del ruolo affidato al curatore speciale, la cui figura è stata significativamente valorizzata dalla Riforma mediante la previsione della sua nomina d'ufficio. Il curatore, infatti, è chiamato a rappresentare nel processo l'interesse del minore in modo pieno ed autonomo, rendendo, in questa prospettiva, superflua e ridondante un'ulteriore ingerenza giudiziale. Il rischio, secondo parte della dottrina<sup>57</sup>, è quello di un'eccessiva dilatazione della funzione giurisdizionale, con pericolosi sconfinamenti verso ambiti di intervento che potrebbero snaturarla, generando confusione tra il ruolo del giudice e quello di parte del processo. Come ammoniva Calamandrei<sup>58</sup>, *“il giudice non è un funzionario che si mette in viaggio alla scoperta dei torti da raddrizzare”*: egli è e deve restare terzo, anche quando chiamato a operare a tutela dei soggetti deboli. Non meno critiche sono state rivolte

---

<sup>51</sup> V. ad es. Cass., **Sentenza n. 21178** del 24 agosto 2018, in *Fam. dir.*, 2019, pagg. 472 ss., con nota di B. POLISENO, *Poteri del giudice, relazioni investigative e tutela della prole*; Cass., **Sentenza n. 30196** del 30 dicembre 2011, *ivi*, 2013, pagg. 174 ss., con nota di M.L. SERRA, *Diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e poteri ufficiosi del giudice*. Di recente, v. sulla medesima linea, in tema di affidamento dei figli, Cass., **Ordinanza n. 4381** del 10 febbraio 2022, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it), che ha sancito in capo al giudice poteri istruttori d'ufficio per finalità di natura pubblicistica.

<sup>52</sup> Così, F. DANOVI, *Criteri ispiratori, principi e caratteri del nuovo procedimento familiare*, in *Fam. dir.*, 2023, pagg. 914-915; ID, *Il nuovo rito delle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2022, pag. 842; ID, *Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, in *Giur. it.*, 2023, pag. 713; C. CECHELLA, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022*, in *QG*, 13 aprile 2023, pag. 3; M. VELLETTI, *op.cit.*, pagg. 846-849; M.A. LUPOLI, *Il processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, pag. 1011.

<sup>53</sup> Così, G.F. RICCI, *Alcune osservazioni sul nuovo processo di famiglia. Errori concettuali e disarmonie del sistema* in *Riv. dir. proc.*, 2024, pagg. 590-596; A. GRAZIOSI, *Luci e ombre del nuovo processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, pagg. 433-441.; B. FICCARELLI, *Riforma del processo di famiglia, minorenni e persone e poteri ufficiosi del giudice*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2023; G. SCARSELLI, *La riforma del processo di famiglia*, in [Giustiziansieme.it](http://Giustiziansieme.it), 2021.

<sup>54</sup> Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 434.

<sup>55</sup> V., in particolare, G.F. RICCI, *op.cit.*, pag. 590.

<sup>56</sup> Così, segnatamente, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 441., ma v. anche G. SCARSELLI, *op.cit.*

<sup>57</sup> Così, G. SCARSELLI, *ibidem*.

<sup>58</sup> V., ancora, G. SCARSELLI, *ibidem*, che richiama P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Padova, 1941, pag. 113.

all'art. 473-bis.3 c.p.c.<sup>59</sup>, che disciplina i poteri del pubblico ministero nel nuovo rito, conferendogli attribuzioni ulteriori, estese, e secondo parte della dottrina, potenzialmente squilibranti e suscettibili di alterare il principio di parità delle armi garantito dall'art. 111 Cost. In definitiva, se è vero che la natura indisponibile dei rapporti genitoriali giustifica un ampliamento dei poteri riconosciuti agli attori istituzionali del processo, è altrettanto necessario che tale intervento si mantenga entro confini rigorosi e sia sorretto da adeguata motivazione, affinché non si traduca in una deroga incontrollata ai canoni del giusto processo.

Questa riflessione sulla prospettiva "*paidocentrica*", intesa quale chiave di lettura del diritto di famiglia contemporaneo e sulla centralità assunta dalla filiazione quale fulcro normativo e assiologico dell'intera materia, era strumentale ad introdurre il vero oggetto di indagine di questa trattazione: l'attuazione degli obblighi familiari. La Riforma Cartabia ha recepito tale rivoluzione copernicana, attribuendo al giudice poteri officiosi in ogni fase del processo, anche- per quanto qui rileva- nella delicata fase di esecuzione-attuazione dei provvedimenti.

Senza anticipare temi che saranno compiutamente sviluppati nel prosieguo della presente disamina<sup>60</sup>, occorre sin d'ora considerare brevemente alcune disposizioni che si muovono emblematicamente in questa direzione.

L'art. 473-bis.38 c.p.c. attribuisce al giudice della cognizione il potere di adottare "*anche d'ufficio*" e "*senza indugio*" i provvedimenti necessari a tutelare l'interesse del minore. Analogo impulso officioso si rinviene nell'art. 473-bis.39 c.p.c., che consente al giudice di intervenire a fronte di "*gravi inadempienze, anche di natura economica*", mediante l'adozione di un articolato apparato di misure sanzionatorie. Tra queste rientra anche l'*astreinte*, ora espressamente inclusa tra i provvedimenti irrogabili d'ufficio, in coerenza con la ridefinizione del ruolo del giudice tracciata dalla Riforma<sup>61</sup>. Si tratta, in ogni caso, di deroghe al principio dispositivo, giustificate, ancora una volta, dalla natura indisponibile dei diritti coinvolti e dalla valenza pubblicistica degli interessi ad essi sottesi.

In conclusione, l'attuale centralità del minore nel diritto di famiglia si impone come chiave sistematica e polo di sintesi dell'intera materia. Essa funge da cerniera tra profili sostanziali e processuali, tra autonomia privata e funzione pubblica, tra cognizione e attuazione. Tutti gli interventi normativi degli ultimi anni convergono verso un obiettivo comune: realizzare in concreto il superiore interesse del minore, quale criterio che informa e giustifica la complessiva evoluzione del diritto delle relazioni familiari nella contemporaneità.

---

<sup>59</sup> Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 441; G.F. RICCI, *op.cit.*, pagg. 594-595.

<sup>60</sup> V. *infra*, cap. 2, in particolare par. 2.2.3.

<sup>61</sup> Così, B. FICCARELLI, *op.cit.*, ma v. anche G. CARAPEZZA FIGLIA, *op. cit.*, *passim*, per una ricostruzione globale degli strumenti di attuazione dei doveri genitoriali nella nuova giustizia familiare in prospettiva "*paidocentrica*".

## 1.2 GLI OBBLIGHI FAMILIARI: NATURA, FONDAMENTO E TASSONOMIA

La riflessione sulla natura giuridica degli obblighi familiari costituisce premessa imprescindibile per una corretta impostazione del tema della loro attuazione. La famiglia – o l’arcipelago di strutture che a essa si rapportano, di cui si è detto nel precedente paragrafo - si configura come una formazione sociale composita<sup>62</sup>, articolata in una dimensione orizzontale, espressiva dei rapporti tra coniugi, uniti civilmente e conviventi e in una dimensione verticale, radicata nel rapporto tra genitori e figli.

È ormai acquisito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza<sup>63</sup>, che gli obblighi derivanti dalle relazioni familiari non si esauriscono in meri imperativi etici, ma si configurano come veri e propri doveri giuridici. In tale prospettiva, si è costantemente attestata anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “*i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale, ma hanno natura giuridica*”<sup>64</sup>. Il carattere di giuridicità, ormai riconosciuto alla panoplia degli obblighi familiari, si manifesta con particolare intensità nella relazione genitoriale. Ciò si desume chiaramente dalla lettura dell’art. 30 Cost., che consacra in termini espliciti il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli<sup>65</sup>.

Alla questione della giuridicità degli obblighi familiari si affianca quella, strettamente connessa, della loro inderogabilità, sulla quale incide la già richiamata tendenza alla progressiva privatizzazione delle relazioni familiari<sup>66</sup>. Se nei rapporti orizzontali l’autonomia privata incontra un limite meramente codicistico, sancito dall’art. 160 c.c., la dimensione verticale si sottrae invece radicalmente a logiche dispositive, in virtù del fondamento costituzionale che presiede ai doveri genitoriali<sup>67</sup>.

L’attribuzione di rilevanza giuridica agli obblighi familiari impone, altresì, di confrontarsi con il tema, largamente dibattuto in dottrina, della loro strutturale incoercibilità.<sup>68</sup> A tal fine, la dogmatica tradizionale è solita operare la *summa divisio* tra doveri a contenuto personale e doveri a contenuto patrimoniale<sup>69</sup>, ritenendo solo questi ultimi potenzialmente riconducibili all’alveo delle obbligazioni in senso tecnico e, come tali, suscettibili di costituire oggetto di pretese coercibili. I primi, invece,

---

<sup>62</sup> Così, R. PASQUILI, *Le linee evolutive della responsabilità nelle relazioni familiari*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, pag. 1081, ma v. anche M.F. TOMMASINI, *I rapporti familiari tra tradizione e attualità*, in *Dir. fam. pers.*, 2018, pag. 264: “*La situazione giuridica del singolo, all’interno della famiglia fondata sul matrimonio, è una situazione “complessa”, in quanto comporta tanto diritti quanto doveri verso gli appartenenti al nucleo familiare, gli uni e gli altri fondati sugli obblighi che giuridicamente derivano dai singoli rapporti (coniugio o filiazione)*”.

<sup>63</sup> E v., per tutti, P. RESCIGNO, voce “*Obbligazioni*”(diritto privato), in *Enc. dir.*, Milano, 1979, pag. 138; in giurisprudenza v. Cass., **Sentenza n. 9801** del 10 maggio 2005, in *Fam. dir.*, 2005, pag. 365, con nota di G. FACCI, *L’illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione*.

<sup>64</sup> Cass., **Sentenza n. 9801** del 10 maggio 2005, cit.

<sup>65</sup> Così, E. QUADRI, *Obbligazione, obblighi e doveri nelle relazioni familiari*, in *NGCC*, 2024, pag. 227.

<sup>66</sup> V. *supra*, par. 1.1.

<sup>67</sup> Così, E. QUADRI, *op.cit.*, pag. 231; In tale ottica, v. anche quanto rileva F. BOCCHINI, *Gli stati familiari*, Milano, 2020, pag. 129.

<sup>68</sup> V. P. RESCIGNO, *op.ult.cit.*, pag.138; C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1, La famiglia*, a cura di M. BIANCA-P. SIRENA, Milano, 2023, pag. 54; A. NICOLUSSI, *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, pag. 945.

<sup>69</sup> Così, P. RESCIGNO, *op.ult.cit.*, pag. 140, ma v. anche A. SCOTTI, *Obbligo e obbligazione nel diritto di famiglia*, Torino, 2010, pag. 39.

ancorché ontologicamente sottratti all'adempimento coattivo, non restano privi di effetti: la loro violazione può infatti dar luogo a conseguenze giuridicamente rilevanti, come dimostrano la disciplina dell'addebito della separazione (art. 151, comma secondo, c.c.) e i suoi riflessi in ambito patrimoniale e successorio (artt. 156 comma primo, 548, comma secondo, 585, comma secondo, c.c.). Tuttavia, tale distinzione, se utile sul piano classificatorio, appare inadeguata a cogliere la complessità strutturale degli obblighi familiari, i quali si connotano per un'intrinseca natura ibrida. Parte della dottrina<sup>70</sup> ha lucidamente proposto di superare la rigida dicotomia tra doveri personali e patrimoniali e di recuperare una visione olistica delle relazioni familiari. Non esistono doveri personali o patrimoniali tout court, ma piuttosto obblighi che compendiano, simultaneamente, profili affettivi e materiali. Così, a titolo di esempio, il dovere di assistenza morale non può realizzarsi compiutamente senza implicare prestazioni patrimoniali; l'obbligo di contribuzione, archetipo dei doveri a contenuto economico, trova pur sempre fondamento *nell'affectio coniugalis* o, più in generale, nella solidarietà familiare. Ne discende che ogni dovere familiare si iscrive in un contesto di reciprocità e interdipendenza funzionale, in cui il contenuto e la funzione di ciascun obbligo si plasmano in relazione agli altri<sup>71</sup>.

Questa originale ricostruzione degli obblighi familiari non si riduce a un mero esercizio esegetico, ma assume concreta rilevanza pratica, segnatamente sul piano dell'attuazione.

La commistione di aspetti personali e patrimoniali impone di riconsiderare criticamente il tradizionale binomio coercibilità-patrimonialità, e, conseguentemente, di concepire tecniche esecutive ritagliate sulla specificità delle dinamiche familiari. In particolare, nell'ambito dei rapporti genitoriali – là dove l'esigenza di protezione del minore che, come già rilevato, orienta *funditus* l'evoluzione della materia, raggiunge la sua massima intensità<sup>72</sup> – la natura personale dei doveri non può giustificare il confinamento in un'area di sostanziale inattuabilità.

Si pensi, ad esempio, ai provvedimenti relativi all'affidamento del minore che, pur afferendo a situazioni di matrice squisitamente personale, esigono strumenti attuativi idonei a garantirne l'effettività, evitando che l'inadempimento si traduca in un vuoto di tutela. In tale prospettiva, si profila la necessità – oggetto di specifica riflessione nel paragrafo successivo<sup>73</sup> – di ripensare le categorie e i modelli propri dell'esecuzione forzata alla luce delle peculiarità che contraddistinguono il diritto di famiglia.

In definitiva, la natura ancipite degli obblighi familiari, connotati da una fitta "interfungibilità" tra dimensione personale e patrimoniale, richiede un adattamento funzionale delle tecniche attuative,

---

<sup>70</sup> Così, M. TRIMARCHI, *Affectio e unitarietà dei doveri di coppia*, in *Fam. dir.*, 2019, pagg. 1055 ss.

<sup>71</sup> Così, M. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, pag. 1060: "I doveri familiari integrano, dunque, una situazione giuridica unitaria, omogenea ed inscindibile".

<sup>72</sup> V., *supra* par 1.1.

<sup>73</sup> V., *infra* par 1.3.; ma v. anche A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, *cit.*, pagg. 880-882.

capace di superare le rigidità proprie del diritto comune e assicurare, comunque, una tutela effettiva, ancorché differenziata, in ragione della “*sensibilità*”<sup>74</sup> dei diritti coinvolti. A completamento della riflessione sulla natura degli obblighi familiari, merita infine attenzione il dato, frequentemente messo in luce dalla dottrina<sup>75</sup>, della loro tendenziale rilevanza differita, destinata a manifestarsi compiutamente nella fase patologica del rapporto. In altri termini, è solo con la dissoluzione della compagine familiare e il sopraggiungere della crisi che gli strumenti predisposti dall’ordinamento a presidio degli obblighi familiari acquistano concreta operatività. Nella fase fisiologica, infatti, i diritti e doveri che vincolano i membri del nucleo trovano attuazione entro la cornice della quotidianità domestica, secondo modalità che l’ordinamento affida alla libera determinazione dei soggetti coinvolti. È la disgregazione della comunità familiare e, con essa, del tessuto solidaristico su cui poggiava l’adempimento spontaneo, ad aprire la strada all’eterodirezione e all’intervento coercitivo<sup>76</sup>. In tale ottica, si comprende la previsione dell’art. 2941, nn. 1 e 2, c.c., che dispone la sospensione della prescrizione nei rapporti familiari, valorizzando la peculiarità del vincolo affettivo che li unisce. La prescrizione riprende a decorrere soltanto nel momento in cui quel vincolo si dissolve e la solidarietà cede il passo a logiche individualistiche<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 881.

<sup>75</sup> V., tra i molti, E. QUADRI, *op.cit.*, pag. 228; ID, *Il principio contributivo tra fisiologia e patologia della vita familiare*, in *NGCC*, 2023, pagg. 659 ss.; A. FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, pagg. 621 ss.; A. FINOCCHIARO, voce “*Assegno alimentare e di mantenimento*”, in *Enc. dir.*, Milano, 2000, pagg. 76-77; A. CECCHERINI, *I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel fallimento*, Milano, 1996, pag. 172; F. ANGELONI, *Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari*, Padova, 1997, pag. 133; B. DE FILIPPIS-G. CASABURI, *Separazione e divorzio nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1998, pag. 353.

<sup>76</sup> Così, E. QUADRI, *Obbligazione, obblighi e doveri nelle relazioni familiari*, *cit.*, pag. 228: “È, insomma, (solo) con il venir meno della coesione della compagine familiare – e, quindi, nel trapasso tra la fase “fisiologica” e quella “patologica” dell’esperienza familiare – che gli strumenti accennati avranno modo di fare avvertire la propria efficacia sanzionatoria dei comportamenti contrari ai “doveri”, nella loro portata conformativa della relazione, secondo i valori costituzionali fondativi dei rapporti tra i protagonisti della esperienza familiare”. Emblematica, in tal senso, è la parabola del dovere di contribuzione sancito dall’art. 143, terzo comma, c.c. Nella fase fisiologica, esso si atteggia quale obbligo reciproco, funzionale alla comunione di vita, intimamente legato alla logica solidaristica del rapporto e, per ciò stesso, refrattario all’adozione di strumenti coercitivi. Con l’insorgere della crisi, tuttavia, quel dovere si converte in obbligo individuale di mantenimento, sorretto da un apparato di rimedi e garanzie rafforzato. È, dunque, sulle “*ceneri del dovere di contribuzione*”, com’è stato icasticamente osservato (ID, *Profili attuali*, *cit.*, pag. 485), che si innesta l’obbligo di mantenimento, destinato a garantire la tutela dei soggetti più vulnerabili, in primo luogo i figli, nel nuovo assetto relazionale scaturito dalla crisi, senza soluzioni di continuità. La dinamica appena descritta, infatti non esaurisce la sua portata nella dimensione orizzontale della relazione coniugale, ma si estende, *mutatis mutandis*, anche a quella verticale, riferita al rapporto genitoriale. In tale ambito, la trasformazione dell’obbligo può intervenire anche in assenza di una crisi, allorché la relazione genitoriale non si sia mai incardinata nell’alveo di una comunità familiare convivente. In definitiva, è la disgregazione del nucleo familiare, o, più radicalmente, la sua mancata costituzione ab origine, a segnare la cesura tra una fase in cui i doveri sono affidati alla spontaneità dell’adempimento e una fase in cui l’ordinamento interviene a tutela dei soggetti più fragili, ristrutturandoli in vere e proprie obbligazioni.

<sup>77</sup> Così, E. QUADRI, *Obbligazione, obblighi e doveri nelle relazioni familiari*, *cit.*, pag. 228, ma v. anche A. NICOLUSSI, *op.cit.*, pag. 946, ripreso da M. PARADISO, *Famiglia e responsabilità civile endofamiliare*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, nota 77 e testo corrispondente.

### 1.2.1. LA SISTEMATICA DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI

Muovendo dalle premesse sin qui svolte, si propone ora una ricognizione degli obblighi familiari, articolata entro le due dimensioni, verticale e orizzontale, in cui sono scomponibili i relativi rapporti, mettendone in luce l'evoluzione nella transizione dalla fase fisiologica a quella patologica.

Nel matrimonio, gli obblighi reciproci tra coniugi trovano la loro fonte primaria nell'art. 143 c.c., che sancisce i doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari<sup>78</sup>.

Volgendo lo sguardo all' "*arcipelago familiare*", per riprendere la nota immagine esaminata precedentemente<sup>79</sup>, si impone altresì un richiamo alla disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto, anche per apprezzare le differenze rispetto al paradigma matrimoniale<sup>80</sup>. La disciplina dei doveri che intercorrono tra le parti dell'unione civile, introdotta con la l. 20 maggio 2016, n. 76, ricalca solo in parte quella coniugale, disponendo che le parti dell'unione assumono gli obblighi di assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione (art. 1, comma 11). Non è stato riprodotto tuttavia l'obbligo di fedeltà né quello di collaborazione nell'interesse della famiglia. La mancata trasposizione di tali doveri appare espressione di una discutibile volontà del legislatore di enfatizzare la distanza tra i due istituti, che tuttavia mal si concilia con la "*sostanza familiare*"<sup>81</sup> che, secondo larga parte della dottrina<sup>82</sup>, accomuna l'unione civile al matrimonio. La stessa logica sembra ispirare la formulazione dell'obbligo di contribuzione che viene riferito ai "*bisogni comuni*" anziché ai "*bisogni della famiglia*". Si tratta di una differenziazione lessicale, che sebbene priva di conseguenze pratiche di rilievo, si iscrive nel solco della riferita tendenza del legislatore di mantenere i due modelli su piani formalmente distinti<sup>83</sup>.

Con riguardo alle convivenze di fatto<sup>84</sup>, anch'esse disciplinate dalla l. 76/2016, si riscontra l'assenza di una previsione generale sui doveri reciproci assimilabile a quella dettata per i coniugi (art 143 c.c.) o per le parti dell'unione civile (art 1, comma 11). Il legislatore neglige di disciplinare gli aspetti

---

<sup>78</sup> Per un'ampia ricostruzione dei rapporti personali tra coniugi v. G. BONILINI, *op.cit.*, pagg. 121-138.

<sup>79</sup> V. *supra* par. 1.1.

<sup>80</sup> In quest'ottica v. E. QUADRI, *Matrimonio, unione civile, convivenze*, in *NGCC*, 2020, pagg. 138 ss.

<sup>81</sup> E. BILOTTI, *La Corte costituzionale e la differenza tra il matrimonio e l'unione civile: rapporti distinti che condividono la "sostanza familiare"?*, in *Fam. dir.*, 2025, pag. 105.

<sup>82</sup> V. *supra* par. 1.1.

<sup>83</sup> Così, G. BONILINI, *op.cit.*, pagg. 496-498; M. TRIMARCHI, *op.ult.cit.*, pag. 1056; M.F. TOMMASINI, *op.cit.*, pag. 272; A. SIMEONE, *La disciplina delle unioni civili*, in *Riv. AIAF*, 2016, pagg. 26 ss.

<sup>84</sup> V. G. BONILINI, *op.cit.*, pag. 529, dove l'a. nota "*il legislatore non ha puntualmente disciplinato i rapporti personali tra conviventi di fatto, evitando di replicare quanto previsto riguardo ai coniugi e alle persone unite civilmente, giacché la peculiarità della convivenza di fatto va rintracciata nella libera esplicazione dell'autonomia delle parti, che scelgano di vincolarsi mediante un legame meno intenso, rispetto al coniugio e a quello discendente dall'unione civile*"; ma v. anche E.A. EMILIOZZI, *I diritti patrimoniali nella crisi della convivenza di fatto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, pagg. 1324-1325.

personali della convivenza, ad eccezione del riferimento, ai fini definitori della fattispecie, “*ai legami affettivi e alla reciproca assistenza morale e materiale*” (comma 36), in coerenza con la flessibilità e la refrattarietà all’eteroregolazione che connota il modello familiare in parola. È invece contemplata la possibilità di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante contratto di convivenza (commi 50 ss.), in cui ai sensi del comma 53 è prevista la possibilità di regolare “*le modalità di contribuzione*”, in analogia con il modello matrimoniale.

Nella fase patologica, il dovere di contribuzione si riconfigura nei diversi modelli familiari e, nella prospettiva già delineata<sup>85</sup>, si converte in un obbligo individuale di mantenimento. Nel contesto matrimoniale, l’art. 156 c.c. disciplina l’assegno di mantenimento in caso di separazione personale dei coniugi, mentre l’art. 5 della l. 1° dicembre 1970, n. 898 regola l’assegno divorzile<sup>86</sup>. Quanto alle unioni civili l’art. 1, comma 25, della l. 76/2016 estende espressamente la disciplina dell’assegno divorzile e le relative garanzie processuali anche alla fase patologica dell’unione. Nelle convivenze di fatto, infine, l’art. 1, comma 65, della medesima legge prevede, alla cessazione della convivenza, un diritto agli alimenti in favore del convivente in stato di bisogno. Si tratta di una tutela di portata più limitata rispetto al mantenimento, proporzionata alla durata della convivenza e determinata secondo i criteri dell’art. 438, comma secondo, c.c.

Nel quadro delle relazioni verticali, la cui disciplina ha ormai superato ogni distinzione legata alla conformazione della relazione orizzontale tra i genitori, e può quindi considerarsi unitaria<sup>87</sup>, l’art. 147 c.c. sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. Tali obblighi sono riprodotti specularmente nella forma di diritti dei figli all’art. 315-bis c.c. nei suoi primi tre commi<sup>88</sup>. Secondo quanto previsto dall’art. 316-bis c.c., l’obbligo di mantenimento deve essere assolto da ciascun genitore in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Di particolare rilievo è, inoltre, l’art. 316-bis c.c., nella parte in cui prevede la responsabilità sussidiaria degli ascendenti, chiamati a concorrere al mantenimento dei minori, qualora i genitori non siano in grado di provvedervi. Identica ratio ispira anche l’art. 148 c.c., che contempla l’obbligo sussidiario degli ascendenti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere

---

<sup>85</sup> V *supra* par. 1.2.

<sup>86</sup> Così, nella dottrina più risalente, F. CARPI, *Doveri coniugali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, pag. 212; ma v. anche per una ricostruzione più recente del quadro normativo sui crediti di mantenimento F. FERRONI, *Recupero coatto del credito di mantenimento. Il sequestro dei beni e l’esecuzione forzata mobiliare-immobiliare e presso terzi. Le opposizioni*, in *Riv. AIAF*, 2020, pagg. 157-162.

<sup>87</sup> Così, A. GRAZIOSI, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, *cit.*, pag. 264, dove l’a. saluta con favore l’introduzione ad opera dell’art. 315-bis c.c. di “*un vero e proprio statuto dei diritti del figlio, in quanto tale*”, eliminando ogni residua distinzione tra figli nati all’interno e figli nati fuori del matrimonio.

<sup>88</sup> Così, G. BONILINI, *op.cit.*, pagg. 389-390.

ai propri obblighi nei confronti dei figli, rafforzando ulteriormente la solidarietà nei rapporti verticali<sup>89</sup>.

Con il venir meno della convivenza genitoriale, la disciplina dei rapporti con i figli è consegnata alle disposizioni degli artt. 337-bis e ss. c.c., introdotti con la Riforma Bianca, che regolano l'affidamento, il mantenimento e l'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, quindi con il sopravvenire della fase patologica del rapporto o in assenza di qualsiasi cornice affettiva entro cui collocare la relazione genitoriale<sup>90</sup>.

In definitiva, l'analisi compiuta conferma la fisionomia articolata e mutevole degli obblighi familiari, la cui configurazione varia sensibilmente nel passaggio dalla fase fisiologica della convivenza a quella patologica della crisi o della cessazione dell'unione. La loro natura intrinsecamente ambivalente, segnata dalla commistione tra dimensione personale e patrimoniale, e la flessuosità dei loro contenuti in relazione allo stadio della relazione in cui emergono, impongono una rivalutazione critica degli strumenti esecutivi tradizionali. È proprio a partire da tale consapevolezza che si sviluppa la riflessione che segue, volta a indagare le peculiarità dell'esecuzione forzata nel diritto di famiglia, nella consapevolezza che essa richiede soluzioni capaci di coniugare l'effettività della tutela con il rispetto della specificità del vincolo familiare.

---

<sup>89</sup> Così, G. BONILINI, *op.cit.*, pagg. 393-394.

<sup>90</sup> Per un'ampia ricostruzione della disciplina della fase patologica riguardo ai figli v., ancora, G. BONILINI, *op.cit.*, pagg. 256-264.

### 1.3.L'ESECUZIONE FORZATA IN AMBITO FAMILIARE: PECULIARITA' E LIMITI APPLICATIVI

Delineata l'introduzione sulla fisionomia della famiglia contemporanea e sui relativi obblighi, si può ora concentrare l'attenzione sull'oggetto principale di questa indagine: l'esecuzione forzata dei provvedimenti della giustizia familiare. In quest'ambito, come segnalato da autorevoli voci dottrinali, si impone una premessa terminologica: è infatti preferibile il termine "attuazione" in luogo del classico "esecuzione"<sup>91</sup>. Tale opzione linguistica riflette una precisa scelta di politica legislativa, tesa a costruire una tutela differenziata per garantire l'effettività degli obblighi familiari. La cifra distintiva dell' "attuazione" rispetto al paradigma esecutivo si rinviene nella predisposizione di procedure esecutive più duttili e celeri e, soprattutto, nell' identità funzionale tra il giudice che ha emesso il provvedimento e quello chiamato a curarne l'esecuzione. In altri termini, l' "attuazione" non realizza quel diaframma tra cognizione ed esecuzione che, nel modello tradizionale, si manifesta nella diversità dei giudici competenti a presiedere le due fasi del giudizio<sup>92</sup>. Svolta questa doverosa premessa terminologica, è possibile ora approfondire il tema dell'attuazione dei provvedimenti riguardanti la vita familiare, un tema, questo, che è da tempo un punto nevralgico del dibattito dottrinale<sup>93</sup>. A tal fine, si suole distinguere tra provvedimenti relativi alla disciplina dei rapporti verticali tra genitori e figli e provvedimenti a contenuto patrimoniale<sup>94</sup>, ma gli sforzi tassonomici della dogmatica tradizionale, come già evidenziato nelle pagine che precedono, devono inevitabilmente misurarsi con la complessità delle dinamiche familiari, refrattarie a rigide contrapposizioni dicotomiche. Va infatti osservato che si tratta di provvedimenti che "anche quando hanno ad oggetto la sola pecunia incidono nella viva carne dei protagonisti della vicenda"<sup>95</sup>. Tale distinzione, tuttavia, può essere utilmente recuperata al limitato fine di valutare l'idoneità delle due *species* di provvedimenti ad essere eseguiti coattivamente. Quanto ai primi, la dottrina ha elaborato una pluralità di soluzioni eterogenee volte a risolvere l'annoso problema dell'obbligo di consegna dei minori, che saranno esaminate nei luoghi opportuni<sup>96</sup>. In questa sede preme soltanto osservare come l'esito di tali sforzi si sia rilevato, nella sostanza, insoddisfacente, e abbia finito per convergere verso un approdo ormai ampiamente condiviso: l'inadeguatezza strutturale degli strumenti previsti dal libro

---

<sup>91</sup> Così, F. DANOVI, *L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento e alla consegna dei minori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Fam. dir.*, 2002, pagg. 531 ss.; A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia, cit.*, pagg. 229 ss., spec. pag. 230; C. CECHELLA, *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, Bologna, 2018, pagg. 223-225.

<sup>92</sup> Così, B. POLISENO, *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Napoli, 2017, pag. 416.

<sup>93</sup> Nella dottrina più risalente v. F. CARPI, *op.cit.*, pagg. 215 ss.; M. ACONE, *La tutela dei crediti di mantenimento*, Napoli, 1985; S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980.

<sup>94</sup> Così, B. POLISENO, *op.cit.*, pag. 339; E. VULLO, *Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2011, pag. 202; A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia, cit.*, pag. 880.

<sup>95</sup> L. QUERZOLA, *op.cit.*, pag. 672.

<sup>96</sup> V. *infra* par. 2.2.1.

terzo del Codice di procedura civile a presidiare efficacemente la loro eseguibilità coattiva. Quanto ai crediti familiari, se è vero che, in questo caso, è possibile affidare la loro tutela agli schemi dell'espropriazione forzata, alcune loro caratteristiche intrinseche pongono non pochi problemi di compatibilità con il paradigma esecutivo. Va rammentato infatti che i cosiddetti assegni di mantenimento, riconducibili tanto ai rapporti tra coniugi quanto a quelli tra genitori e figli, configurano obbligazioni future a carattere periodico, le quali mal si attagliano alle scansioni tipiche dell'espropriazione. L'inadempimento, infatti, si concretizza alla scadenza di ogni mensilità, costringendo il creditore ad agire *in executivis* con cadenza reiterata e, in prospettiva, un numero potenzialmente indefinito di volte<sup>97</sup>. Inoltre, e in ciò si coglie appieno la valenza ancipite degli obblighi familiari<sup>98</sup>, i crediti di mantenimento sono destinati a garantire il soddisfacimento di bisogni fondamentali dell'esistenza del creditore, esigendo *in re ipsa* un adempimento tempestivo, pena la causazione di un grave e irreparabile pregiudizio. Consapevole della ineludibile insufficienza degli strumenti ordinari in un ambito così "sensibile"<sup>99</sup> il legislatore ha introdotto nel tempo strumenti di tutela privilegiata del credito familiare, potenziando i meccanismi del libro III, dapprima con interventi disorganici e frammentari, da ultimo razionalizzandone la disciplina con la riforma Cartabia, come si avrà modo di approfondire nel corso della trattazione.<sup>100</sup>

Nella dissertazione che precede si è tentato di mettere in luce la peculiarità delle situazioni giuridiche soggettive che gravitano nell'orbita dell'arcipelago familiare. In questa sede, le specificità sin qui richiamate verranno analizzate nella prospettiva della loro eseguibilità coattiva. Occorre dunque interrogarsi su quali siano le caratteristiche di questi diritti, unanimemente riconosciute dalla dottrina<sup>101</sup>, che incidono più profondamente sulla conformazione del modello attuativo e che impongono una deviazione dai canoni tipici del processo esecutivo. È stato già ampiamente evidenziato come tali diritti, anche quando hanno contenuto patrimoniale, presentano comunque un'elevata carica di non patrimonialità, in quanto strettamente connessi alla tutela di diritti fondamentali della persona<sup>102</sup>. In ragione della rilevanza degli interessi coinvolti, i diritti esigono una realizzazione immediata e spedita, scevra di gravami procedurali, che mal si concilia con il formalismo e le lungaggini del processo esecutivo, a partire dalla rituale notificazione degli atti prodromici alla sua instaurazione<sup>103</sup>.

---

<sup>97</sup> Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pagg. 894-895; ma v. anche M. ACONE, *op.cit.*, *passim*; F. CARPI, *op.cit.*, pagg. 207 ss.

<sup>98</sup> V. *supra* par. 1.2.

<sup>99</sup> A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 881.

<sup>100</sup> V. *infra* par. 2.1.

<sup>101</sup> Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, *passim*; R. DONZELLI, *Il processo di famiglia nel prisma della tutela giurisdizionale differenziata dei diritti dei figli minori*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, pag. 73; C. CECHELLA, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022*, *cit.*, pagg. 11 ss.;

<sup>102</sup> Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 881; ma v. anche R. DONZELLI, *ibidem*.

<sup>103</sup> Così, F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 539.

Si tratta, infatti, di situazioni soggettive che afferiscono a rapporti di durata, e dunque naturalmente destinate a proiettarsi nel tempo. Ne discende che i provvedimenti della giustizia familiare sono fisiologicamente muniti della clausola *rebus sic stantibus*, corollario necessario della mutevolezza e della prismaticità dei presupposti su cui si fondano<sup>104</sup>. Tale ontologica precarietà emerge in maniera ancora più enfatica nel delicato ambito dei provvedimenti riguardanti la prole, ambito in cui l'evoluzione soggettiva del minore concorre con le sopravvenienze esterne ed oggettive a rendere necessario il periodico adattamento dei *dicta* giudiziali<sup>105</sup>. Inoltre, la matrice esistenziale delle posizioni familiari, la loro più o meno diretta riconducibilità a diritti fondamentali della persona, impone all'ordinamento di non attendere il concreto verificarsi dell'inadempimento, ma di anticipare l'intervento a un momento logicamente anteriore<sup>106</sup>, anche mediante strumenti capaci di incidere sulla volontà dell'obbligato e dissuaderlo dall'inadempimento. Si comprende, dunque, come in questa materia più che mai, assumano rilievo strategico le misure di esecuzione indiretta, come sarà opportunamente approfondito nel capitolo successivo<sup>107</sup>.

E nondimeno, pure a fronte del descritto complesso di situazioni ibride, prevalentemente indisponibili, instabili, deve essere comunque assicurato il valore fondamentale dell'effettività della tutela giurisdizionale, che trova proprio nella fase attuativa il suo banco di prova più impegnativo<sup>108</sup>. Anzi, le sfide che le relazioni familiari (im)pongono al principio di effettività devono essere affrontate con sforzi ancora più intensi da parte del legislatore, se è vero che *“come forse in nessun altro ambito, l'effettiva realizzazione di questi diritti costituisce una condizione imprescindibile per il pieno sviluppo della persona umana, impedendo che la fragilità del figlio diventi in futuro la fragilità dell'adulto”*.<sup>109</sup>

Di questa esigenza si è mostrato ben consapevole il legislatore della Riforma Cartabia che, accogliendo gli auspici di buona parte della dottrina<sup>110</sup>, ha infranto la barriera tra cognizione ed

---

<sup>104</sup> Così, R. DONZELLI, *op.ult.cit.*, pag. 73, ove l'a. nota *“che le sopravvenienze non appaiono essere un accidente statisticamente marginale, bensì appartengono propriamente alla natura delle cose”*; ma v. anche F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pagg. 546-547.

<sup>105</sup> Così, F. DANOVI, *ibidem*.

<sup>106</sup> Così, C. CECHELLA, *op.ult.cit.*, pag. 27.

<sup>107</sup> V. *infra* par. 2.3.

<sup>108</sup> Scrive bene C. CECHELLA, *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili, cit.*, pag. 223: *“nell'esecuzione si misura l'effettività della giurisdizione”*; ma v. anche F. TOMMASEO, *Sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare, cit.*, pag. 970; così, in giurisprudenza, da ultimo v. Corte cost., **Sentenza**, n. 140 del 7 giugno 2022, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Corte cost. **Sentenza** n. 128 del 22 giugno 2021, in *NGCC*, 2022, pagg. 44 ss., con nota di R. MARTINOLI, *Sospensione delle procedure esecutive sulla 'prima casa' del debitore*, là dove si afferma che *“la tutela in sede esecutiva, è componente essenziale del diritto di accesso al giudice: l'azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore”*. Nella dottrina più risalente v. anche M. TARUFFO, *Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, pagg. 650 ss.; per una ricostruzione più recente v. D. DALFINO, *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pagg. 907 ss.

<sup>109</sup> R. DONZELLI, *I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art. 709-ter c.p.c., cit.*, pag. XI.

<sup>110</sup> V. tra i molti v. C. CECHELLA, *op.ult.cit.*, pagg. 225-228; R. DONZELLI, *op.ult.cit.*, spec. pag. 12, dove l'a. parla di *“inestricabile continuum tra attuazione e cognizione strettamente dipendente dalla natura delle situazioni giuridiche”*.

esecuzione, demandando al giudice del merito l'attuazione delle misure in materia familiare, in quanto organo maggiormente edotto della situazione concreta sulla quale il provvedimento è destinato ad incidere. Il riferimento è, segnatamente, agli artt. 473-bis 38 e 473bis-39 c.p.c., che disciplinano l'attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole e che saranno oggetto di specifico approfondimento nel prosieguo della trattazione<sup>111</sup>. In questa sede, è d'uopo concentrare l'attenzione sulla scelta di fondo operata dalla riforma: una scelta che ha recepito la proposta avanzata in dottrina di coniare un modello attuativo, noto come “*esecuzione in via breve*”, più snello, deformalizzato, e attratto nello stesso giudizio di cognizione<sup>112</sup>. Le peculiari caratteristiche delle situazioni soggettive familiari, in altri termini, “*impongono che la tutela esecutiva sia assorbita nelle maglie della tutela dichiarativa*”<sup>113</sup>, dotando il processo di famiglia di un peculiare intreccio inestricabile di momenti cognitivi ed esecutivi, senza soluzione di continuità. Uno stesso giudice conosce il rapporto controverso, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, garantisce la perdurante attualità delle sue statuizioni, intervenendo con le necessarie modifiche al mutare delle circostanze, ne cura l'attuazione, assicurando una tutela omnicomprensiva e pienamente integrata.

Si è già avuto modo di accennare alle ragioni che suggeriscono l'opportunità di affidare l'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare al giudice del merito, nell'ambito della più ampia riflessione sulle caratteristiche peculiari diritti familiari che impongono un ripensamento del paradigma esecutivo. È ora necessario soffermarsi in modo più puntuale sui motivi che rendono il processo esecutivo e il giudice dell'esecuzione strutturalmente inadeguati a presidiare l'attuazione dei provvedimenti in parola. Il legislatore del 1942 aveva prefigurato il processo esecutivo come sede riservata ad attività meramente pratiche, dove non fosse necessario accertare la sussistenza o il modo di essere dei rapporti sostanziali, ma solo realizzare quanto consacrato nel documento che fonda l'esercizio del diritto di agire *in executivis*: il titolo esecutivo<sup>114</sup>. Coerentemente con questa impostazione, la dottrina ha tradizionalmente descritto il rapporto tra cognizione ed esecuzione nei termini di una “*assoluta e reciproca alterità*”<sup>115</sup>: la prima precede la seconda o al più, vi si innesta

---

soggettive oggetto di tutela”; B. POLISENO, *op.cit.*, pagg. 420-423, che suggerisce di riprodurre la regola di cui all'art. 337-ter, comma 2°, c.c., dettata con riguardo ai provvedimenti di affidamento della prole. Nell'opinione dell'a. il criterio di cui all'art. 337-ter, comma 2°, c.c., trova conforto in altre norme, e segnatamente negli artt. 342-ter, comma 4°, c.c., 669-duodecies c.p.c. e 709-ter c.p.c. Nella stessa direzione v. anche F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 547, che si mostra favorevole “*ad incrementare il ruolo del giudice della cognizione poiché, a differenza, del giudice dell'esecuzione che quand'anche legittimato a risolvere le difficoltà insorte nell'esecuzione vede pur sempre il proprio intervento necessariamente delimitato dal programma risultante dal titolo e non dispone dei poteri necessari per adeguare quest'ultimo alla mutata realtà sostanziale, il giudice della cognizione mantiene pieni poteri decisori*”.

<sup>111</sup> V. *infra* par. 2.2.3.

<sup>112</sup> Così, C. MARINO, *Nuove regole per l'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori*, in *Fam. dir.*, 2022, pag. 404.

<sup>113</sup> R. DONZELLI, *Il processo di famiglia nel prisma della tutela giurisdizionale differenziata dei diritti dei figli minori cit.*, pag. 74.

<sup>114</sup> Così, B. CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2023, pagg. 54-55.

<sup>115</sup> B. CAPPONI, *ibidem*.

incidentalmente mediante le parentesi oppositive. È vero che la prassi applicativa ha in parte ridimensionato il rigore di questa ricostruzione, mostrando come, in talune ipotesi, anche il giudice dell'esecuzione sia chiamato a conoscere dei diritti, quale presupposto per l'adozione dei suoi provvedimenti. Ma non è questa la sede per affrontare tale evoluzione<sup>116</sup>. Resta il fatto che l'azione del giudice dell'esecuzione è rigidamente perimetrata dal contenuto del titolo esecutivo, mentre la complessità delle relazioni familiari non tollera simili argini, richiedendo una latitudine di poteri e una maggiore discrezionalità in capo al giudice. In definitiva, il rapporto tra cognizione ed esecuzione deve essere ripensato nella materia familiare, alla luce delle sue inedite caratteristiche, che esigono una profonda compenetrazione dei profili cognitivi e attuativi, se non una loro identificazione tout court, soluzione da tempo invocata da larga parte della dottrina e oggi finalmente accolta dalla Riforma Cartabia.

Il quadro appena delineato, già complesso e articolato sul piano teorico, si rivela ancor più complicato nella concreta realtà dell'attuazione. La conflittualità che investe i rapporti familiari in crisi raggiunge le sue vette più aspre proprio nella fase attuativa, più che in quella cognitiva, rendendo ancor più delicata la gestione delle controversie familiari<sup>117</sup>. Ecco perché, accanto all'opportuna soluzione recepita dalla Riforma Cartabia e sin qui motivata, merita di essere richiamato- come lucidamente suggerito da parte della dottrina<sup>118</sup>- un criterio che finora non ha trovato consacrazione a livello positivo, ma che sarebbe quanto mai auspicabile che trovasse applicazione nella materia che ci occupa: il buon senso, spesso sconosciuto dalle coppie in crisi e la cui assenza finisce per compromettere, in concreto, l'effettività stessa della tutela giurisdizionale.

---

<sup>116</sup> Per cui si rinvia a B. CAPPONI, *op.cit.*, spec. pagg. 57-59.

<sup>117</sup> Così, C. CECHELLA, *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, cit., pag. 223: “[...] l'attuazione dei provvedimenti in materia di relazioni familiari è profilo centrale dell'intera costruzione sulla tutela differenziata, poiché il conflitto manifesta nella attuazione, per le sue asperità e intensità, una maggiore resistenza al diritto anche dopo che la regola concreta di comportamento che le parti devono tenere è stata dettata dal giudice in sede cognitiva”. Ma v. anche L. QUERZOLA, *op.cit.*, pag. 672.

<sup>118</sup> Così, L. QUERZOLA, *op.cit.*, pag. 701, che osserva come “ragionare secondo buon senso richiede sangue freddo e lucidità, mentre le coppie « scoppiate » continuano per lungo tempo, talvolta per tutta la vita, a rimanere accecate dalle ceneri della deflagrazione, con le note conseguenze. E qui il diritto rivela uno dei suoi limiti: l'incapacità di cura delle ferite. Che è di altri saperi.”

## CAPITOLO II

### GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE: L'EVOLUZIONE FINO ALLA RIFORMA CARTABIA

**Sommario:** 2.1. Gli strumenti privilegiati di tutela del credito familiare; 2.1.1. La disciplina previgente: strumenti diversi per situazioni omogenee; 2.1.2. La Riforma Cartabia e la razionalizzazione degli strumenti di attuazione dei provvedimenti economici; 2.2. Le soluzioni proposte nel tempo alla *vexata quaestio* dell'attuazione dei provvedimenti di affidamento dei minori: un itinerario ricostruttivo; 2.2.1. La fase prelegislativa: tra il vuoto normativo e la creatività degli interpreti; 2.2.2. L'art.709-ter c.p.c.: una risposta parziale al problema; 2.2.3. La Riforma Cartabia e la consacrazione dell' "*esecuzione in via breve*"; 2.3. L'esecuzione indiretta nelle controversie familiari; 2.3.1. Cenni sull'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. e sulla sua evoluzione fino alla Riforma Cartabia; 2.3.2. I rapporti tra l'art. 614-bis c.p.c. e le misure coercitive speciali: dall'art. 709-ter all'art. 473-bis.39 c.p.c.; 2.3.3. L'incoercibilità del diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario.

#### 2.1.GLI STRUMENTI PRIVILEGIATI DI TUTELA DEL CREDITO FAMILIARE

Si è già avuto modo di constatare che l'indagine sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare prende le mosse dalla tradizionale *summa divisio* tra provvedimenti relativi all'affidamento della prole e provvedimenti relativi all'adempimento degli obblighi familiari<sup>119</sup>. Sebbene siano stati messi in luce i limiti di una siffatta distinzione, è utile recuperarla ai fini di un'ordinata sistematica della trattazione. Della *vexata quaestio* dell'eseguibilità dell'obbligo di consegna dei minori, sprovvisto di uno specifico dispositivo esecutivo riconducibile agli strumenti ordinari del libro III, si darà conto nel prosieguo della trattazione<sup>120</sup>. La questione, infatti, merita uno svolgimento autonomo, rappresentando, proprio per la sua spinosità e irriducibilità ontologica al paradigma esecutivo, il terreno nel quale più vivacemente si è scatenata la fantasia degli interpreti, le cui proposte, sono culminate, da ultimo, nella soluzione accolta dalla Riforma Cartabia.

Quanto al secondo crinale di provvedimenti, se è vero che i crediti familiari possono essere tutelati attraverso gli strumenti esecutivi tradizionali, non è men vero che le specificità che si è avuto modo

---

<sup>119</sup> V. *supra* par. 1.2.

<sup>120</sup> V. *infra* par. 2.2.

di evidenziare suggeriscono, da tempo risalente, l'opportunità di un loro concorso con strumenti di tutela rafforzata e privilegiata, introdotti già con la riforma del 1975. Prima dell'intervento della Riforma Cartabia, tuttavia, la disciplina degli istituti *de quibus* si connotava per una spiccata frammentazione ed eterogeneità: non istituti di applicazione generale, ma un istituto diverso a seconda della variabile configurazione del rapporto e del suo stadio. Erano infatti previsti strumenti tra loro affini, ma distinti, a presidio di situazioni sostanzialmente omogenee, per cui da più parti si invocava un intervento di riordino della materia<sup>121</sup>, capace di superare il carattere settoriale della disciplina e ricondurla ad unità.

### 2.1.1. LA DISCIPLINA PREVIGENTE: STRUMENTI DIVERSI PER SITUAZIONI OMOGENEE

Nella prospettiva di cogliere la portata più o meno innovativa dell'intervento riformatore, si impone una rassegna degli istituti che trovavano applicazione nel quadro normativo previgente. Seguendo l'impostazione della migliore dottrina classica<sup>122</sup>, si comincerà dall'esame degli istituti posti a garanzia dell'adempimento degli obblighi familiari patrimoniali, per proseguire poi con quelli che, stanti le peculiarità del diritto di famiglia, danno luogo a una loro inedita attuazione.

In tale prospettiva, è opportuno iniziare dalle due forme di sequestro da affrontare distintamente perché, aldilà del *nomen*, presentano apprezzabili differenze<sup>123</sup>. Il sequestro di cui all'art 146, 3° comma, c.c. contempla<sup>124</sup> la facoltà del giudice di ordinare, secondo le circostanze, il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi ingiustificatamente dalla residenza familiare nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi patrimoniali verso l'altro coniuge e verso la prole. L'istituto in parola non era estraneo neppure alla versione originaria del codice del 1942 e al codice del 1865, ancorché fosse diversamente conformato in ragione della ormai superata supremazia del marito sulla moglie e della posizione subalterna di quest'ultima nella compagine familiare. Il sequestro prefigurato dal legislatore del 1865, e mantenuto nella versione originaria del codice del 1942, operava in maniera asimmetrica ed era previsto esclusivamente in caso di allontanamento della moglie e non anche del marito, conseguentemente circoscrivendo l'oggetto ai frutti dei beni parafernali.

Problema dibattuto e attuale è quello della natura del sequestro in parola che, lungi dal rappresentare una questione meramente teorica, è un nodo preliminare da sciogliere ai fini di ricavare le norme

---

<sup>121</sup> Così, *ex multis*, v. E. VULLO, *op.ult.cit.*, pag. 8; A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia*, cit., pag. 278; ID, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, cit., pag. 895.

<sup>122</sup> Così, F. CARPI, *op.cit.*, pag. 221.

<sup>123</sup> Così, F. CARPI, *op.cit.*, pag. 213; *Contra* A. ATTARDI, *Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia* diretto da G. CIAN-G. OPPO-A. TRABUCCHI, Padova, 1977, pag. 973.

<sup>124</sup> La disposizione citata è stata mantenuta dalla Riforma Cartabia.

applicabili al procedimento. L'opinione maggiormente accreditata in dottrina<sup>125</sup> propende per la natura cautelare del sequestro in esame, una *species* che condivide con il *genus* di appartenenza i caratteri della strumentalità e della provvisorietà<sup>126</sup> rispetto all'emanando provvedimento di condanna a carico del coniuge allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare. In particolare, gli autori favorevoli a ricondurre il sequestro ex art 146, 3° comma, c.c. al *genus* dei provvedimenti cautelari ravvisano una sua contiguità con il sequestro conservativo, nel quale però la valutazione del *periculum in mora* è sottratta alla discrezionalità dell'interprete e avocata dal legislatore che la individua nell'allontanamento dalla dimora coniugale, mentre la valutazione del *fumus boni iuris* è rimessa alla discrezionalità del giudice che in *subiecta* materia si esprime con una latitudine inedita, richiesta dalla già evidenziata peculiarità delle situazioni sostanziali protette<sup>127</sup>. Di diverso avviso, tuttavia, si è mostrata la giurisprudenza di legittimità<sup>128</sup>, sebbene abbastanza risalente, che riconosce al sequestro in discorso “una *funzione coercitiva e sanzionatoria diretta a far cessare l'allontanamento ingiustificato del coniuge*”, laddove la funzione di garanzia degli obblighi patrimoniali tra coniugi continuerebbe a trovare copertura nell'ordinario strumento di cui all'art 671 c.p.c. Se si aderisce alla ricostruzione della misura condivisa dalla dottrina maggioritaria, ne discende l'applicabilità del procedimento cautelare uniforme; se, invece, si nega la natura cautelare, la questione delle norme applicabili al procedimento volto a ottenere il sequestro in discorso dovrà essere sciolta con molte incertezze in via interpretativa o *de iure condendo* dal legislatore<sup>129</sup>.

Un'altra forma di sequestro era prevista dall'art 156, 6° comma, c.c. riservata alla sede specifica della separazione tra coniugi, a testimonianza del carattere parcellizzato della previgente disciplina degli strumenti di tutela privilegiata del credito familiare. Tale forma di sequestro era concessa a tutela dell'inadempimento degli obblighi di mantenimento stabiliti con la sentenza di separazione ovvero, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo imposto dal giudice di prestare la garanzia reale o personale imposta a presidio dei suddetti obblighi. A differenza della prima forma di sequestro trattata, il sequestro in commento è concesso a tutela di un diritto già accertato nella sentenza di separazione, a fronte di una concreta inadempienza e non già di un mero pericolo di inadempimento. Ne discende che in tale ipotesi difetta la strumentalità, carattere precipuo dei provvedimenti cautelari, con la conseguente impossibilità di ricondurli entro la medesima categoria. A tale tesi, volta a negare la natura cautelare del sequestro in parola, si potrebbe eccepire che anche un provvedimento cautelare tout court quale il sequestro conservativo o giudiziario ben potrebbe essere concesso anche dopo la

---

<sup>125</sup> Così, A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia*, cit., spec. pag. 254; ma v. anche, nella dottrina più risalente, F. CARPI, *op.cit.*, pag. 215.

<sup>126</sup> V., per tutti, il classicissimo studio di Piero Calamandrei ripreso da V. ANDRIOLI, *Sull' "Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari" di Piero Calamandrei*, in *IlForoit.*, 2009, pagg. 205 ss.

<sup>127</sup> Così, F. CARPI, *ibidem*.

<sup>128</sup> Cass., *Sentenza n. 5948* del 29 novembre 1985, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it)

<sup>129</sup> Così A. GRAZIOSI, *L'esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, cit., pag. 896.

sentenza di primo grado, nelle more dei giudizi di impugnazione e del passaggio in giudicato dell'accertamento ivi contenuto. Una simile ricostruzione, tuttavia, neglige di considerare, come hanno messo in luce alcuni autori<sup>130</sup>, la clausola di provvisoria esecutività di cui è munita già la sentenza di primo grado, con la conseguente carenza d'interesse ad agire in via cautelare dell'attore già dotato di un titolo esecutivo giudiziale. Pur non volendo accedere a questa tesi, rimane comunque il rilievo, difficilmente superabile, del presupposto applicativo di tale forma di sequestro: un inadempimento attuale, concreto, già verificatosi, che rende difficile sostenere la natura cautelare del sequestro in esame. Isolate rimangono le voci di alcuni autori che, atteso il contenuto e la funzione del sequestro in commento, propongono di ricondurlo nel novero delle misure *lato sensu* cautelari<sup>131</sup>. Anche la giurisprudenza per orientamento più che consolidato escludeva la natura cautelare della misura<sup>132</sup>. Nella giurisprudenza di merito, tuttavia, si sono registrate alcune ambiguità nei tentativi di qualificare la misura, propendendo ora per una "*natura cautelare atipica*", ora per "*una natura coercitiva atipica*", ora per una indefinita "*natura atipica tout court*"<sup>133</sup>. Autorevoli voci dottrinali, nel tentativo di fare luce sulla sua configurazione "*avvolta nelle nebbie del mistero*"<sup>134</sup>, hanno proposto di inquadrare il sequestro in parola entro i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, collocandolo a fianco dell'azione surrogatoria e revocatoria tra gli strumenti volti a tutelare il debitore da atti dispositivi pregiudizievoli<sup>135</sup>. Anche qui l'indagine intorno alla natura del provvedimento non ha sapore squisitamente tassonomico, ma è dirimente ai fini di individuare le norme applicabili al procedimento. Qui, lo si ricorda, a differenza dell'ipotesi precedentemente esaminata, il presupposto è individuato nell'inadempimento e non già nel mero pericolo di inadempimento. Il giudice chiamato a valutare la concessione della misura è infatti svincolato dalla valutazione sia del *fumus boni iuris* dal momento che il diritto è già accertato nella sentenza di separazione, sia del *periculum in mora* dal momento che il presupposto è individuato nell'inadempimento. Ecco che la maggior parte della dottrina è compatta nell'escludere la natura

---

<sup>130</sup> Così, F. CARPI, *op.cit.*, pag. 219.

<sup>131</sup> Così, F. DE SANTIS, *Il "sequestro" di parte dei beni del coniuge ex art. 156, comma 6°, c.c.: natura della tutela e problematica dei controlli*, in *Corr. Giur.*, 2004, pagg. 269 ss., ma v. anche L. MONTESANO-G. ARIETA, *Diritto processuale civile*, Torino, 1999, pagg. 385 ss.; F. CIPRIANI, *Il giudice istruttore e la competenza a provvedere ex art. 156, comma 6°, c.c.*, in *IlForoit.*, 1996, c. 3604 ss.; F. DE SANTIS, *Profili attuali delle tutele speciali dei crediti di mantenimento*, in *Il giusto proc. civ.*, 2013, pagg. 55 ss., spec. pag. 77. In questo senso, v. anche Cass., **Sentenza n. 1518** del 2 febbraio 2012, in *Corr. giur.*, 2012, pagg. 463 ss., con nota di V. CARBONE, *Inadempimento del coniuge obbligato al mantenimento e sequestro dei beni*.

<sup>132</sup> V., tra le tante, Cass. **Sentenza n. 10273** del 28 maggio 2004, in *Corr. giur.*, 2004, pagg. 995 ss., con nota di V. CARBONE, *Separazione personale dei coniugi*.

<sup>133</sup> V. Trib. Messina **Sentenza** del 7 maggio 1993, in *IlForoit.*, 1993, c. 1989 ss.; Trib. Monza, **Sentenza** del 27 ottobre 1989, in *Giust. civ.*, 1990, pagg. 485 ss., con nota di F.M. CERVELLI, *Biogenetica, fecondazione artificiale e problemi giuridici emergenti*; Cass., **Sentenza n. 2479** del 19 febbraio 2003, in *IlForoit.*, 2004, c. 830 ss., con nota di S. CAPORUSSO, *Sequestro dei beni del coniuge obbligato al mantenimento e ricorso per cassazione*; in *Fam. dir.*, 2003, pagg. 339 ss., con nota di A. SABATINI, *Sequestro dei beni coniugali ex art. 156 c.c. e inammissibilità del ricorso straordinario*.

<sup>134</sup> Così, icasticamente, M. ACONE, *op.cit.*, pag. 53.

<sup>135</sup> Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 903; B. POLISENO, *op.cit.*, pag. 383.

cautelare del sequestro contemplato dall'art. 156, 6° comma, c.c.<sup>136</sup> Coerentemente, il procedimento applicabile al sequestro in commento si ricavava, secondo alcuni autori, dall'art 38, commi 2° e 3°, disp. att. c.c., che stabiliscono la competenza residuale del Tribunale ordinario, che decide in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero, tutti i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria<sup>137</sup>.

Muovendo ora all'esame del sequestro previsto in sede di divorzio ex art 8, comma 7., L. 898/1970<sup>138</sup>, possono applicarsi *mutatis mutandis* le considerazioni svolte per il sequestro appena esaminato previsto in regime di separazione<sup>139</sup>, con l'unica non trascurabile differenza del presupposto richiesto per la sua concessione: non l'inadempimento, ma l'esigenza di "*assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore*". Tale presupposto riecheggia l'esigenza cautelare sottesa al sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c., ma com'è stato osservato<sup>140</sup>, il rischio di sovrapposizione tra i due istituti era scongiurato *in re ipsa*: il primo poteva essere concesso a valle della sentenza di divorzio, laddove il secondo è ontologicamente destinato ad intervenire prima della sentenza di merito, in ciò risiedendo la cifra della strumentalità dei provvedimenti cautelari tout court. Ne discende la conseguente impossibilità di applicazione analogica del rito cautelare uniforme, dovendosi propendere anche in tale ipotesi per il procedimento camerale argomentando ex art. 38, commi 2° e 3° disp. att. c.c.<sup>141</sup>

Altra forma di sequestro era prevista dall'art. 3, comma 2, secondo periodo, l. 219 del 2012, per estendere la tutela ai figli nati fuori del matrimonio e che pertanto non potevano giovare degli strumenti fin ora esaminati. Aldilà dell'ambito soggettivo di applicazione, per il resto l'istituto ricalcava, per espresso rinvio, i presupposti dell'omologo sequestro previsto in materia di divorzio<sup>142</sup>.

---

<sup>136</sup> Così, M. ACONE, *op.cit.*, pagg. 53 ss.; F. CARPI, *op.cit.*, pag. 219; F. CARPI-A. GRAZIOSI, voce *Procedimenti in tema di famiglia*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1996, pag. 548; E. VULLO, *Inapplicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme ai provvedimenti ex art. 156, comma 6°, c.c.*, in *Fam. dir.*, 1995, pag. 370; M. CANTILLO-F. SANTANGELI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 2003, pagg. 473 ss.

<sup>137</sup> Così A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 903.

<sup>138</sup> In seguito l. div.

<sup>139</sup> Anche qui la natura cautelare va esclusa dato che il diritto "cautelando" è già stato accertato nella sentenza di divorzio. Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pagg. 908-909.

<sup>140</sup> Così, A. GRAZIOSI, *ibidem*.

<sup>141</sup> Così, ancora, A. GRAZIOSI, *ibidem*.

<sup>142</sup> C. CECHELLA, *op.ult.cit.*, pag. 232.; L. QUERZOLA, *op.cit.*, pag. 676; B. POLISENO, *op.cit.*, pag. 382, ove l'a. ritiene che il rinvio all'art. 8, comma 7, l. div., sia da intendere nel senso che il giudice, come previsto per il sequestro autorizzato in sede di divorzio e diversamente da quello previsto in sede di separazione, possa concederlo a fronte del mero pericolo di inadempimento e che possa dunque prescindere dal concreto ed effettivo inadempimento del genitore obbligato.

A questo punto della trattazione, già solo con l'esame delle variegate forme di sequestro contemplate dalla legislazione previgente, ci si avvede agevolmente della estrema frammentazione e atomizzazione della disciplina che invocava un intervento riformatore di riordino e uniformità.

Resta da capire come veniva risolto nel quadro previgente il problema che afferisce al tema centrale della presente trattazione, cioè l'esecuzione delle varie forme di sequestro fin qui esaminate. Ancorché la dottrina maggioritaria fosse compatta nel negare, nella maggioranza dei casi, la loro natura cautelare, finiva nondimeno per ammettere l'applicazione analogica degli artt. 678 e 679 c.p.c., a seconda che l'oggetto del sequestro fosse un bene mobile o immobile<sup>143</sup>. Non avrebbe potuto trovare applicazione, invece, l'art 686 c.p.c., che disciplina la conversione del sequestro in pignoramento, dato che tali misure non sono strumentali a una futura pronuncia di merito come i provvedimenti cautelari tout court, ma la presuppongono. In altri termini, il creditore legittimato a ottenere le varie forme di sequestro positivizzate, è già munito di un titolo esecutivo giudiziale per intraprendere una valida azione espropriativa. Il sequestro in tali ipotesi, come emerge da un *obiter dictum* della Corte costituzionale<sup>144</sup>, “non può convertirsi in pignoramento e non ha natura cautelare, essendo finalizzato ad una funzione di coazione, anche psicologica all'adempimento degli obblighi di mantenimento”.

Esaurita la trattazione delle varie forme di sequestro che il legislatore ha previsto a garanzia degli obblighi patrimoniali familiari, resta ora da passare in rassegna l'altro filone di strumenti cui il legislatore ha demandato la tutela privilegiata dei crediti familiari: gli strumenti di diversione o distrazione del reddito.

Esempi di questo meccanismo erano rinvenibili nell'art. 148 c.c.<sup>145</sup>, nell'art. 156, 6° comma c.c. e nell'art. 8, l. div., all'ultimo comma. Aldilà delle differenze che pure esistono tra questi istituti<sup>146</sup>, il comune denominatore va rintracciato in un primo, timido e disorganico tentativo del legislatore del 1975 di rafforzare l'attuazione degli obblighi familiari attraverso strumenti processuali inediti per

---

<sup>143</sup> Così, C. CECHELLA, *op.ult.cit.*, pag. 233.

<sup>144</sup> V. Corte cost., *Sentenza n. 258* del 19 luglio 1996, in *Corr. giur.*, 1996, pagg. 1180 ss.

<sup>145</sup> Il d.lgs. 154/2013 ha trasfuso il meccanismo di distrazione dei redditi delineato dall'art 148 c.c. nell'art. 316-bis c.c., mantenuto dalla Riforma Cartabia e attualmente in vigore.

<sup>146</sup> Per una puntuale disamina degli istituti in parola v. nella migliore dottrina classica v. A. ATTARDI, *op.cit.*, pagg. 281 ss.; E. GABRIELLI, *L'ordine giudiziale di pagare a familiari del creditore*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, pagg. 455-457; F. CARPI, *op.cit.*, pag. 222, in particolare v. nota 41ove l'a. ravvisa la prima apprezzabile diversità nell'oggetto dei provvedimenti in commento: l'art. 8 l. div. si esprime in termini di “*quota dei redditi o proventi di lavoro dell'obbligato*”; l'art 148 c.c. di “*quota dei redditi dell'obbligato*”; l'art. 156 c.c. parla più genericamente di “*somme di denaro*” anche periodiche. Diversamente da E. GABRIELLI, *op.cit.*, pag. 457, che enfatizza la distanza tra gli istituti, l'a. propende per un'interpretazione estensiva della formula “*redditi dell'obbligato*”, idonea a ricomprendere qualsivoglia somma di denaro di cui sia creditore l'obbligato. Altre differenze si registrano sul versante della legittimazione attiva: nell'ipotesi dell'art. 148 c.c. può agire “*chiunque vi ha interesse*”; ai sensi dell'art 156 c.c. la legittimazione è circoscritta all'avente diritto; infine, all'art 8 l. div. il problema è lasciato insoluto, tanto da spingere parte della dottrina a ritenere plausibile una pronuncia d'ufficio. L'a., tuttavia, invoca l'applicazione dei principi generali e segnatamente del principio della domanda anche a tale ipotesi non regolata.

l'epoca, strutturati come ordini giudiziali di versamento all'avente diritto di una parte di redditi dell'obbligato.

Procedendo con ordine, l'art. 148 c.c. consentiva al coniuge su cui gravavano gli oneri economici della famiglia di ottenere una parziale diversione del flusso di reddito dell'altro coniuge. A fronte dell'inadempimento gli obblighi verso la prole di cui all'art. 147 c.c., il giudice, su istanza di chiunque vi avesse interesse, ordinava che una quota dei redditi del coniuge obbligato fosse versata all'altro coniuge o al soggetto che, ai sensi del primo comma dell'art. 148 c.c., sopportava le spese per il mantenimento dei figli. Secondo parte della dottrina,<sup>147</sup> l'inadempimento costituiva presupposto necessario e sufficiente all'attivazione del meccanismo di diversione del reddito, ma altra opinione<sup>148</sup> richiedeva un preliminare accertamento giurisdizionale che avesse già provveduto a quantificare le relative prestazioni. Prescindendo dall'esatta individuazione dei presupposti applicativi, era pressoché condivisa l'opinione che rinveniva nell'istituto in commento *“una forma di tutela preventiva, che anticipa quanto è normalmente realizzabile attraverso l'espropriazione di crediti del debitore”*<sup>149</sup>. Quanto al problema dell'applicabilità all'istituto in parola dei limiti di impignorabilità stabiliti dall'art. 545 c.p.c., la giurisprudenza di merito l'aveva esclusa, essendo l'ordine di pagamento irriducibile al pignoramento<sup>150</sup>, soluzione condivisa da autorevole dottrina<sup>151</sup>, che ammoniva tuttavia circa la necessità di tenere in debita considerazione le esigenze del creditore (si pensi alla costituzione di una nuova famiglia con la conseguente nascita di nuovi analoghi obblighi verso la stessa).

Passando ora all'esame dell'art. 156, 6° comma c.c., la norma prevedeva un analogo meccanismo di deviazione del flusso di reddito del coniuge resosi inadempiente agli obblighi di mantenimento, però in sede di separazione. In particolare: *“In caso di inadempimento, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può (...) ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”*. Diversamente dall'ipotesi precedente, tuttavia, qui la legittimazione è circoscritta all'avente diritto, *rectius* il coniuge titolare dell'assegno di mantenimento, e gli obblighi sono già precisati e definiti nella sentenza di separazione<sup>152</sup>. Nondimeno, anche qui il presupposto è individuato in un adempimento concreto e attuale. Com'è noto, la sentenza di separazione è titolo esecutivo per i capi di condanna all'adempimento degli obblighi patrimoniali, e anche se di primo grado, è munita della clausola di

---

<sup>147</sup> Così, F. CARPI, *op.cit.*, pag. 223.

<sup>148</sup> Così invece A. TRABUCCHI, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, cit., pag. 280.

<sup>149</sup> A. ATTARDI, *op.cit.*, pag. 984.

<sup>150</sup> Così, Trib. Milano, *Sentenza* del 26 settembre 1973, in *www.onelegale.it*, Trib. Roma, *Sentenza* del 16 febbraio 1974, *ivi*.

<sup>151</sup> Così, F. CARPI, *op.cit.*, pag. 226.

<sup>152</sup> Così, F. CARPI, *op.cit.*, pag. 238.

provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c. Ci si interrogava dunque, come ha fatto autorevole dottrina<sup>153</sup>, sull'utilità della misura in esame, atteso che l'avente diritto avrebbe già potuto agire *in executivis* nelle forme ordinarie contro il terzo *debitor debitoris* per soddisfarsi sulla somma dovuta al coniuge inadempiente. L'unico vantaggio di avvalersi dell'art. 156 c.c. risiederebbe nella possibilità di valicare i limiti di impignorabilità posti dall'art. 545 c.p.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza con riferimento all'analogo meccanismo delineato dall'art. 148 c.c. Autorevoli voci dottrinali recuperavano uno spazio operativo utile alla misura in parola, sostenendo che fosse idonea a rafforzare la tutela del credito secondo quanto segue: accertato un inadempimento preesistente, era possibile anticipare, tramite l'ordine rivolto al terzo, l'attuazione coattiva delle mensilità future dell'assegno di mantenimento<sup>154</sup>.

Con la riforma della disciplina del divorzio, intervenuta con l. 74/1987, il legislatore si era spinto ancora oltre, introducendo un'azione esecutiva diretta nei confronti del terzo debitore dell'ex coniuge obbligato in favore del coniuge titolare dell'assegno. Com'è stato osservato da autorevole dottrina<sup>155</sup>, l'istituto di nuovo conio era candidato ad annoverarsi tra i più incisivi ed efficaci nel *mare magnum* degli strumenti di tutela privilegiata del credito familiare. Infatti, era sufficiente che il creditore costituisse in mora il debitore e, in caso di persistente inadempimento, provvedesse alla notifica del provvedimento al terzo *debitor debitoris* con l'invito a corrispondere direttamente a lui le somme dovute all'ex coniuge, dispensandolo dall'onere di investire nuovamente il giudice della questione, diversamente dalle altre ipotesi esaminate<sup>156</sup>. Nell'ipotesi poi di mancato adempimento dell'intimazione<sup>157</sup>, il coniuge creditore poteva agire *in executivis* direttamente nei suoi confronti, senza necessità di dotarsi di un nuovo titolo esecutivo. Ne risultava quindi uno strumento di tutela penetrante, rapido ed efficace nella disponibilità del coniuge creditore dell'assegno di divorzio, che pure non è andato esente dalle critiche di quanti esprimevano perplessità legate alla presumibile lesione del diritto di difesa del terzo, esposto ad un'azione esecutiva intrapresa sulla base di un titolo alla cui formazione egli non aveva e non avrebbe potuto partecipare<sup>158</sup>. Se è vero che l'istituto *prima*

---

<sup>153</sup> Così, ancora, F.CARPI, *op.cit.*, pag. 239.

<sup>154</sup> Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 906.

<sup>155</sup> A.GRAZIOSI, *L'esecuzione dei provvedimenti in materia di famiglia, cit.*, spec. pagg. 266-267; Sul punto v. anche A. CARRATTA, *Provvedimenti presidenziali nel divorzio e ordine di pagamento diretto*, in *Fam. dir.*, 1998, pagg. 268 ss.; G. SERVETTI, *Garanzie patrimoniali dei provvedimenti economici nella separazione e nel divorzio*, in *Fam. dir.*, 1994, pagg. 91 ss.

<sup>156</sup> Per un approfondimento circa la carica straordinariamente innovativa ed efficace dell'istituto introdotto in seno alla l. div. e la sua distanza dagli altri strumenti di tutela del credito maturato in ambito familiare v. *infra* par. 2.1.2.

<sup>157</sup> Così, A. GRAZIOSI, *L'esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia, cit.*, pag. 911, per cui dovrebbe parlarsi a rigore di vera e propria intimazione e non di mero invito, essendovi *expressis verbis* riconnessa dal legislatore la possibilità di agire esecutivamente nei confronti del terzo.

<sup>158</sup> Così, F.CIPRIANI-E. QUADRI, *La nuova legge sul divorzio*, Napoli, 1987, pagg. 192 e ss.; L. BARBIERA, *Il divorzio dopo la seconda riforma*, Bologna, 108, pag. 106, i quali si spingono financo a dubitare della legittimità costituzionale della norma per violazione dell'art 24 Cost.

*facie* alimentava il dubbio di determinare un eccessivo allentamento dei diritti del terzo, tali questioni avrebbero potuto essere agevolmente risolte, come suggerito opportunamente da autorevole dottrina<sup>159</sup>, riportando l'istituto entro le maglie della tutela esecutiva tout court. Così la notifica del provvedimento e l'invito rivolto al terzo avrebbero dovuto essere assimilati *quoad effecta* alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto prevista dall'art. 479 c.p.c. e al terzo avrebbe dovuto essere riconosciuta la possibilità di opporsi all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c.

Il meccanismo di distrazione dei redditi dell'obbligato ivi delineato, corredato dall'inedita possibilità di agire *in executivis* direttamente nei confronti del terzo, era poi esteso mediante rinvii alla tutela dei figli nati fuori del matrimonio dall'art 3, comma 2, l. 219/2012 e alla tutela degli assegni stabiliti in sede di scioglimento dell'unione civile ex art. 1, comma 25, l. n. 76 del 2016<sup>160</sup>.

L'estensione dell'azione esecutiva diretta a tali limitate ipotesi dava luogo a un paradosso, com'è stato notato<sup>161</sup>: i figli delle coppie divorziate, delle coppie di fatto e degli uniti civilmente accedevano a un livello di tutela molto più efficace ed incisivo di quello riservato ai figli di coppie ancora unite in matrimonio.

Dalla disamina fin qui condotta, emerge un quadro estremamente frammentato e disorganico, che la migliore dottrina non ha mancato di stigmatizzare con puntuali rilievi critici. Il legislatore del 1975 e degli interventi che si sono succeduti prima della Riforma Cartabia, anziché predisporre una figura generale di sequestro e un meccanismo unitario di distrazione dei redditi, valido per qualsiasi tipologia di assegno e avulso dal rapporto familiare sottostante, hanno scelto di segmentare la disciplina in una pluralità di previsioni e di correlativi istituti. In tale prospettiva, si rinvenivano norme distinte per il matrimonio (art. 146, 3° comma, c.c.), per la separazione (art. 156, 6° comma, c.c.), per il divorzio (art. 8, comma 7, l. div.), per gli assegni di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 3, comma 2, l. 219/2012), nonché per gli assegni stabiliti in sede di scioglimento dell'unione civile (art. 1, comma 25, l. 76/2016). Tale stratificazione normativa, pur sorretta dall'intento di potenziare la tutela dei crediti familiari, ha finito per generare un sistema complesso e poco organico, che la Riforma Cartabia, come si vedrà nel paragrafo successivo, si è proposta di razionalizzare.

---

<sup>159</sup> Così, A.GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 912.

<sup>160</sup> La disposizione citata prevede che alle unioni civili tra persone dello stesso sesso trovino applicazione gli artt. 5, comma 6, l. div., sull'assegno di divorzio, e 8 l. div. Pertanto, la parte dell'unione civile titolare dell'assegno di mantenimento potrà, in caso di inadempimento dell'obbligato, ottenerne il sequestro dei beni ai sensi dell'art. 8, comma 7, l. div., così come esperire l'azione esecutiva diretta nei confronti del terzo debitore dell'obbligato ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4 della medesima legge.

<sup>161</sup> Così, A.GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pagg. 912-913.

## 2.1.2 LA RIFORMA CARTABIA E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ECONOMICI

Si è avuto modo di constatare l'eccessiva frammentarietà e disorganicità che connotavano la panopia degli strumenti privilegiati del credito familiare nel previgente quadro normativo. Con l'intento di porre rimedio a tale situazione, aggravata dalla "sensibilità"<sup>162</sup> delle posizioni soggettive tutelate in *subiecta materia*, la legge delega 206/2021 ha prescritto, nell'alveo dei principi e criteri direttivi<sup>163</sup>, la razionalizzazione delle previsioni dettate in materia di "contributi economici". Tale formula omnicomprensiva, impiegata dal legislatore delegante, intende riferirsi alla congerie di istituti disseminati in luoghi sparsi della codificazione e della legislazione speciale, già analizzati nelle pagine che precedono<sup>164</sup>: l'art. 156 c.c. nell'ambito della separazione, l'art. 8 l. div. nell'ambito dell'istituto eponimo della legge, l'art. 316-bis c.c. per i crediti di mantenimento verso i figli maturati in costanza di matrimonio, nonché l'art. 3, comma 2, l. 219/2012, a tutela del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Prima di scendere nell'esame dettagliato della portata innovativa della Riforma Cartabia, attuata con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, occorre svolgere una considerazione preliminare: mentre l'art 8 l. div. e l'art. 3, comma 2, l. 219/2012 sono stati abrogati e assorbiti, con le opportune modifiche, nelle disposizioni di nuovo conio, il legislatore ha seguito una strada diversa per quanto riguarda invece gli artt. 156 e 316-bis c.c.<sup>165</sup> Se, infatti, l'art. 156 c.c. è stato conservato solo nella parte in cui stabilisce i presupposti del diritto all'assegno di mantenimento - mentre per il resto è confluito nel nuovo rito familiare unitario, in coerenza con il disegno di riordino prefigurato dal legislatore della Riforma - l'art 316-bis c.c. ha subito una sorte differente. In tale ipotesi, il pagamento del terzo trova ancora titolo nel provvedimento del giudice, rinunciando così allo strumento stragiudiziale previsto ora a tutela di tutti gli altri crediti dall'art. 473-bis.37 c.p.c.<sup>166</sup>. Il modello di riferimento assunto dal

---

<sup>162</sup> L'espressione è di A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 881.

<sup>163</sup> Segnatamente alle lett. ii) e ll) del comma 23 della l. 206/2021 che prescrivono rispettivamente: "procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onere e per il sequestro;"

<sup>164</sup> V. *supra* par. 2.1.1.

<sup>165</sup> Così, F. TOMMASEO, *Sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare, cit.*, pag. 971.

<sup>166</sup> Una scelta che ha suscitato perplessità in dottrina, per cui v. F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, nota 18. L'a. osserva, infatti, che la legge delega aveva chiaramente incluso l'art. 316-bis c.c. nel progetto di unificazione volto a istituire un modello processuale generale, strutturato sull'impianto procedurale già delineato dall'art. 8 l. div. Tuttavia, la norma continua a contemplare una forma di tutela realizzata mediante l'emissione di un decreto, eventualmente contenente l'ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo, nell'ambito di un procedimento avente natura monitoria. Avverso tale decreto, sia le parti sia il terzo possono proporre opposizione. Quest'ultima, inizialmente disciplinata, secondo il testo originario,

legislatore delegato è stato l'art. 8 della l. div. relativamente agli aspetti procedurali, e l'art. 156 c.c., relativamente all'assenza di limiti in relazione ai beni che possono formare oggetto di sequestro o di pignoramento.

Lo schema dell'azione esecutiva diretta, assunto a modello procedimentale di riferimento, si rivela particolarmente idoneo all'attuazione di obbligazioni periodiche, quali gli assegni di mantenimento del coniuge e/o della prole, perché dispensa il creditore dal ricorso all'espropriazione presso terzi, consentendogli di agire direttamente contro il terzo<sup>167</sup>. La preferenza espressa per l'azione esecutiva diretta prevista dal nuovo art. 473-bis.37 c.p.c., in luogo del procedimento monitorio mantenuto dal legislatore della riforma all'art. 316-bis c.c., ma abbandonato in tutte le altre ipotesi, solleva i medesimi dubbi di eccessiva compressione dei diritti del terzo a suo tempo generati dalla l. div.<sup>168</sup> Devono ripetersi, *mutatis mutandis*, le considerazioni già svolte idonee a salvare il procedimento dalle censure di incostituzionalità, ossia la necessità di estendere al terzo le garanzie proprie del processo esecutivo e, segnatamente, la facoltà di proporre opposizione in via preventiva ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c.<sup>169</sup>, fino alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento notificatogli, paralizzando così le iniziative intraprese nei suoi confronti. Diversamente opinando, al terzo non residuerebbe altra scelta se non quella di intraprendere un ordinario processo di cognizione, agendo ex art. 700 c.p.c. al fine di neutralizzare l'avvio dell'esecuzione forzata nei suoi confronti<sup>170</sup>.

Il ricorso al modulo procedimentale delineato dall'art. 8 della l. div., oltre ad assicurare al creditore uno strumento attuativo straordinariamente efficace e incisivo, svincolato dalla necessità di adire nuovamente l'autorità giudiziaria, risponde inoltre ad una finalità deflattiva del contenzioso, tra i principali motivi ispiratori dell'intervento riformatore, determinando l'obsolescenza dei procedimenti aventi ad oggetto l'ordine diretto al terzo *debitor debitoris*<sup>171</sup>.

---

dalle norme sul procedimento per ingiunzione è stata ora assoggettata, a seguito della Riforma, alle disposizioni proprie del rito della giustizia familiare di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.

<sup>167</sup> Per uno studio sulle azioni dirette in generale v G. BALENA, *Contributo allo studio delle azioni dirette*, Bari, 1990, passim., ma v anche per l'adozione dello schema dell'azione diretta a presidio di obbligazioni periodiche, A. PROTO PISANI, *Su Alcuni problemi attuali del processo familiare*, in *IlForoit.*, 2004, c. 2539.

<sup>168</sup> V. *supra* par. 2.1.1.

<sup>169</sup> Possibilità che presuppone l'equiparazione della notificazione del provvedimento al terzo alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.: v *supra*, *ibidem*.

<sup>170</sup> Così, C. MARINO, *op.cit.*, pag. 710. Tale soluzione, tuttavia, è stata negata dalla giurisprudenza di merito: a seguito dell'entrata in vigore della Riforma, Trib. Roma, **Decreto** del 4 luglio 2024 in *osservatoriofamiglia.it* ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal terzo, destinatario di un ordine di pagamento ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., su iniziativa dell'avente diritto. Il giudice investito della questione ha ritenuto che la tutela cautelare atipica non fosse esperibile nella fattispecie, in quanto risultano previsti rimedi impugnatori tipici, sottolineando che il datore di lavoro può far valere le proprie ragioni attraverso l'opposizione all'esecuzione disciplinata dagli artt. 615 ss. c.p.c.

<sup>171</sup> Come si legge nel Dossier sulla riforma del processo civile del 18 ottobre 2021, pagg. 114 ss. In tal senso v. anche C. MARINO, *op.cit.*, pag. 409; B. FICCARELLI, *Luci ed ombre della tutela del credito nel contenzioso familiare: la portata precettiva degli artt. 473-bis.36 e 37 c.p.c. e la complicata relazione con l'art. 473-bis. 39 c.p.c. (prima e dopo il correttivo)* in *www.judicium.it*, 2024.

Il richiamo all'art. 156 c.c. si rivela, invece, funzionale a rafforzare la tutela del creditore dell'obbligazione sotto altro profilo, consentendogli di ottenere sequestri o pignoramenti fino alla concorrenza dell'intero credito vantato e non soltanto fino alla metà<sup>172</sup>. La ratio del superamento dei limiti indicati nell'art. 8, comma 7, l. div.,<sup>173</sup> secondo quanto evidenziato dal Dossier della riforma del processo civile del 18 ottobre 2021, risponde all'esigenza di scongiurare il pericolo, statisticamente frequente nei processi familiari, che il debitore occulti disponibilità patrimoniali (con intestazioni simulate o trasferimenti immobiliari a terzi), compromettendo le garanzie del creditore<sup>174</sup>. Alcune voci dottrinali hanno, tuttavia, suggerito l'opportunità di ripristinare *de iure condendo* taluni limiti con riferimento alle somme spettanti all'obbligato a titolo di stipendio e pensione, invocando, in tali ipotesi specifiche, l'applicabilità dell'art. 545 c.p.c.<sup>175</sup>

Esaurita la premessa sulle direttrici che hanno ispirato l'intervento riformatore, è opportuno ora entrare nel dettaglio degli artt. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c., le norme cui il legislatore ha affidato il compito di uniformare la disciplina degli strumenti per l'attuazione dei provvedimenti economici. In particolare, l'art. 473-bis.36 c.p.c. attribuisce ai provvedimenti, inclusi quelli temporanei<sup>176</sup>, efficacia immediatamente esecutiva<sup>177</sup>, oltre a prevedere che essi costituiscano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale<sup>178</sup>. L'utilità del primo periodo della disposizione in esame, com'è stato osservato da parte della dottrina con riguardo ai previgenti artt. 156, 5° comma c.c. e 8, comma 5, l. div.<sup>179</sup>, è probabilmente limitata all'estensione di tale qualifica ai provvedimenti temporanei. Per i provvedimenti definitivi in materia di contributo economico, infatti, difficilmente si potrebbe dubitare della loro appartenenza al novero delle sentenze di condanna *tout court*<sup>180</sup>, come tali già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 2818, 1° comma, c.c.<sup>181</sup> Il che renderebbe forse ridondante e pleonastica anche la previsione dell'efficacia esecutiva immediata, potendo comunque trovare

---

<sup>172</sup> Così, B. FICCARELLI, *ibidem*; ma v. anche C. MARINO, *op.cit.*, pag. 408.

<sup>173</sup> A mente del quale: "...Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6".

<sup>174</sup> Così, C. MARINO, *op.cit.*, pag. 410; ma v. anche B. FICCARELLI, *ibidem*.

<sup>175</sup> Così, ancora, C. MARINO, *ibidem*.

<sup>176</sup> La Riforma consente espressamente l'iscrizione ipotecaria anche a garanzia dell'adempimento di provvedimenti temporanei, una possibilità che era stata recisamente esclusa anche dalla stessa Corte cost., *Sentenza n. 272* del 17 giugno 2002, in *Dir. Fam. pers.*, 2003, pagg. 26 ss., ma v. anche F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pagg. 674 ss.

<sup>177</sup> L'efficacia esecutiva può essere sospesa dal giudice d'appello solo "se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile" ai sensi del nuovo art. 283 c.p.c.

<sup>178</sup> Così F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 972.

<sup>179</sup> Così A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 900; ma v. anche F. SCARDULLA, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*, Milano, 1996, pag. 355 e A. FINOCCHIARO-M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia: legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Milano, 1984, pag. 652, che tentavano di recuperare l'utilità del previgente art. 156 comma 5° c.c. riferendolo anche alla sentenza di separazione non definitiva.

<sup>180</sup> Così, A. GRAZIOSI, *La sentenza di divorzio*, Milano, 1997, pagg. 133 ss.

<sup>181</sup> "Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore".

applicazione alle sentenze di condanna, già in primo grado e prima del passaggio in giudicato, l'art. 282 c.p.c. e la clausola di provvisoria esecutività ivi prevista. La norma in parola dispone altresì che “*se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96*”<sup>182</sup>. Il legislatore ha così inteso risolvere il frequente problema delle c.d. iscrizioni ipotecarie esorbitanti, estendendo loro la sanzione del risarcimento del danno a carico del creditore che abbia agito senza la normale prudenza. La norma deve essere letta in combinato disposto con la fattispecie di cui all'art. 2872 c.c. in materia di riduzione delle ipoteche: un'iscrizione ipotecaria sproporzionata attribuisce al debitore il diritto sia di chiederne la riduzione, secondo i principi di diritto comune, sia di ottenere il risarcimento del danno ai sensi della disciplina sulla responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., oggetto di espressa estensione ad opera della disposizione di nuovo conio<sup>183</sup>. Com'è stato osservato<sup>184</sup>, la norma tace in merito alla competenza a conoscere della domanda di risarcimento. Le indicazioni sulla competenza offerte dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.36 c.p.c. si riferiscono esclusivamente ai provvedimenti previsti dal secondo comma in poi. Se ne deve inferire, dunque, che la competenza a conoscere la domanda di risarcimento spetterà al giudice adito per la riduzione dell'ipoteca, nell'ambito di un procedimento instaurato secondo le regole del nuovo processo di cognizione di cui agli artt. 163 ss. c.p.c. Va inoltre rilevato che la norma in commento richiama espressamente solo il secondo comma dell'art. 96 c.p.c., dovendosi così escludere l'ulteriore possibilità che il creditore sia altresì condannato al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende contemplata dal 4° comma<sup>185</sup>.

Muovendo ora all'esame del secondo comma dell'art. 473-bis.36 c.p.c., va osservato *in limine* che esso riproduce l'obbligo già previsto dalle disposizioni previgenti<sup>186</sup> di prestare idonea garanzia reale o personale, “*se esiste il pericolo che possa sottarsi all'adempimento degli obblighi di contenuto economico*”. Si tratta di provvedimenti che sottendono un'evidente esigenza cautelare e che sono quindi destinati a concorrere con i provvedimenti cautelari tout court di cui agli artt. 670 ss. c.p.c.<sup>187</sup> Anche in tale ambito si ripropongono, tuttavia, dubbi in punto di norme applicabili al procedimento volto all'applicazione delle misure in esame, peraltro richieste di rado nella prassi. Un' indicazione utile è offerta dall'ultimo comma dello stesso art. 473-bis.36 c.p.c. che radica la competenza presso il giudice del procedimento pendente, che tuttavia non fugge le incertezze sulla competenza territoriale laddove la misura sia richiesta in un momento anteriore o successivo al giudizio di merito. A questo

---

<sup>182</sup> La configurabilità della responsabilità del creditore presuppone che l'ipoteca venga iscritta su beni con un valore eccedente di un quinto l'importo dovuto, così inferendo dagli artt. 2873, 2° comma e 2874 c.c.

<sup>183</sup> Così, F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 972; B. FICCARELLI, *op.cit.*

<sup>184</sup> Così, F. TOMMASEO, *ibidem*.

<sup>185</sup> Così, ancora, F. TOMMASEO, *ibidem*.

<sup>186</sup> Il riferimento è agli abrogati artt. 156, comma 4° c.c. e 8, comma 1, l. div.

<sup>187</sup> Così, F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 973.

proposito, viene in rilievo l'art. 473-bis.29 c.p.c., dettato per i giudizi di revisione, ma suscettibile di applicazione generale, come sarà approfondito più avanti<sup>188</sup>.

Ulteriori dubbi riguardano la possibilità che l'imposizione della misura rientri tra i poteri officiosi del giudice ovvero se debba trovare applicazione in siffatta ipotesi il principio dispositivo sancito dall'art. 2907 c.c. e dall'art. 99 c.p.c. Come già ampiamente evidenziato<sup>189</sup>, la preminenza e la rilevanza pubblicistica assunta dall'interesse del minore giustificano notevoli deroghe ai principi generali del processo, deroghe che hanno trovato consacrazione positiva nell'art. 473-bis.2 c.p.c. In quest'ottica, non si vede perché la soluzione al problema citato non dovrebbe essere individuata proprio valorizzando tale indice positivo: ne consegue che l'imposizione officiosa della misura dovrebbe ritenersi ammissibile ogniqualvolta essa risulti idonea a realizzare la tutela degli interessi dei minori<sup>190</sup>.

Se il problema dell'iniziativa ad imporre la misura *de qua* può ben trovare soluzione sul piano sistematico, resta comunque fermo che l'ordine del giudice non può valere di per sé a costituire la garanzia<sup>191</sup>, atteso che tale effetto incontra il limite della necessità di coinvolgere terzi nella prestazione della stessa. L'attuazione dell'ordine imposto dal giudice resta così affidata al dovere di leale collaborazione imposto alle parti dall'art. 473-bis.18 c.p.c., la cui violazione può dar luogo a responsabilità ex art 96 c.p.c.<sup>192</sup>

Il terzo comma dell'art 473-bis.36 c.p.c. introduce un ulteriore strumento di garanzia a tutela del creditore "*a cui spetta la corresponsione periodica*" di contributi economici: il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. La figura generale di sequestro introdotta dalla Riforma Cartabia mutua segmenti di disciplina dalle frastagliate previsioni vigenti anteriormente all'intervento di riordino della materia. In tale prospettiva, va rilevato che il sequestro di recente introduzione richiede quale presupposto non già la concreta e attuale inadempienza<sup>193</sup>, come previsto dall'abrogato art. 156 c.c., bensì l'esigenza *lato sensu* cautelare di "*assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento*", riproducendo in tal modo la formula contenuta in precedenza nell'art. 8, comma 7, l. div. e aderendo in questo alle prescrizioni della legge delegante. La sovrapposizione del sequestro di nuovo conio a quello contemplato in sede di divorzio consente

---

<sup>188</sup> V. *infra* pag. 44.

<sup>189</sup> V. *supra* par. 1.1.

<sup>190</sup> In questo senso, v. F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 973; F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 671.

<sup>191</sup> Così, F. TOMMASEO, *ibidem*; ma v. anche B.FICCARELLI, *op.cit.*

<sup>192</sup> In questo senso v. ancora F. TOMMASEO, *ibidem*, ma v. anche F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pagg. 669 ss.

<sup>193</sup> Così R. DONZELLI, *Manuale del processo familiare e minorile*, Torino, 2024, pag. 256, che però avverte "*evidenti ragioni sistematiche e costituzionali impongono di ritenere che l'accoglimento dell'istanza dipenda quantomeno dalla prova di un pericolo di inadempimento*".

di riferirgli le medesime considerazioni svolte in precedenza<sup>194</sup> circa le norme applicabili al procedimento e, segnatamente, l'impossibilità di estendervi le norme del procedimento cautelare uniforme, in difetto del carattere della strumentalità, posto che il creditore sequestrante già vanta un accertamento del suo credito che lo legittima ad agire *in executivis*<sup>195</sup>. In definitiva, il sequestro disciplinato dall'art. 473-bis.36 c.p.c., pur fondandosi su un presupposto latamente cautelare, esplica una funzione più propriamente coercitiva, volta a sollecitare l'adempimento degli obblighi gravanti sul debitore<sup>196</sup>.

Una considerazione conclusiva merita infine di essere formulata in ordine al sequestro tratteggiato dall'art. 473-bis.36 c.p.c.: a differenza del modello prefigurato dall'art. 8, comma 7, l. div., cui il legislatore della riforma si è chiaramente ispirato, non è previsto alcun limite quantitativo, dovendosi quindi ritenere che il sequestro possa essere disposto fino a concorrenza dell'intero importo vantato, e non soltanto fino alla metà<sup>197</sup>.

Proseguendo nell'esegesi dell'art. 473-bis.36 c.p.c., il suo quarto comma prevede la possibilità di chiedere e ottenere "*qualora sopravvengano giustificati motivi*" la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati, formula identica a quella già impiegata dall'abrogato art. 156, 7° comma c.c., e che riecheggia quella contenuta nell'attuale art. 473-bis.29 c.p.c., norma generale di riferimento per la revisione dei provvedimenti adottati a tutela dei minori e in materia di contributi economici nel nuovo rito familiare<sup>198</sup>. È dunque a quest'ultima disposizione che occorre fare riferimento per determinare la competenza "*in mancanza di un procedimento in corso*" e quindi per individuare il giudice cui rivolgere la richiesta dei provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 473-bis.36 c.p.c. In definitiva, competente a conoscere la richiesta di provvedimenti che impongono garanzie personali o reali, autorizzano il sequestro o dispongono la revoca o la modifica delle predette misure, sarà il giudice del procedimento pendente; in mancanza di tale procedimento, si riepanda la norma generale per la modificabilità dei provvedimenti (*rectius*: l'art. 473-bis.29 c.p.c.), con la

---

<sup>194</sup> V. *supra* par. 2.1.1.

<sup>195</sup> Così, la prevalente dottrina, *ex multis* v. F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 975; F. DANОВI, *op.ult.cit.*, pagg. 679 ss.; A. GRAZIOSI, *L'esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, *cit.*, pag. 909; C. CECHELLA, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022*, *cit.*, pag. 28: l'a. insiste sulla necessità di non confondere il sequestro in commento con l'omonima misura cautelare sia perché la prima è disposta in coincidenza con la misura di merito che già costituisce titolo esecutivo, consentendo alla parte di agire *in executivis* prima ancora di porre in esecuzione il sequestro, sia perché il vincolo imposto al patrimonio dell'obbligato segue uno sviluppo indipendente dalla prosecuzione del giudizio di merito, che potrebbe essersi già concluso. per più ampie considerazioni, v *supra* par. 2.1.1.

<sup>196</sup> Si ricordi, a conforto di tali argomentazioni, la già richiamata Corte cost., *Sentenza n. 258* del 19 luglio, *cit.* e, segnatamente, le considerazioni svolte nel suo *obiter dictum*, v. *supra* pag. 34.

<sup>197</sup> Così B. FICCARELLI, *op.cit.*; R. DONZELLI, *op.ult.cit.*, pagg. 255-256.

<sup>198</sup> Così, B. FICCARELLI, *ibidem*.

conseguente necessità di promuovere un procedimento secondo le norme del nuovo rito familiare di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.<sup>199</sup>

Un'ulteriore e spinosa questione interpretativa attiene ai mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti emessi ai sensi del 2° e del 3° comma dell'art. 473-bis.36 c.p.c., atteso che la norma tace anche su questo punto. La soluzione richiede di sciogliere preliminarmente la questione dell'applicabilità analogica a tali ipotesi della disciplina del reclamo alla corte d'appello contemplata dall'art. 473-bis.24 c.p.c. La dottrina che si è interrogata sul punto<sup>200</sup> ha distinto tre ipotesi. Procedendo con ordine, è pacifico che, qualora i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473-bis.36 c.p.c. accedano ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati nell'interesse delle parti o dei figli a norma dell'art. 473-bis.22 c.p.c., che per espressa previsione possono formare oggetto di reclamo, sono attratti all'interno della medesima disciplina. “*In mancanza di un procedimento in corso*”, come si è già visto, per espresso rinvio all'art. 473-bis.29 c.p.c., troveranno applicazione i mezzi di impugnazione previsti dal nuovo rito familiare. Il problema rimane aperto, invece, qualora i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.36 c.p.c. vengano adottati nel corso di un procedimento, ma non in sede di provvedimenti temporanei e urgenti. In tale ipotesi, infatti, l'estensione analogica dell'art. 473-bis.24 c.p.c. sul reclamo in appello incontra un ostacolo positivo, rafforzato dall'intervento correttivo di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, che sembra limitare i provvedimenti reclamabili alle ipotesi completate dall'elenco tassativo ivi contenuto<sup>201</sup>. Per porre rimedio a una simile lacuna normativa, parte della dottrina<sup>202</sup> ha suggerito l'applicabilità del reclamo cautelare di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., possibilità avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, almeno con riferimento al sequestro previsto dall'art. 156 6° comma, c.c.<sup>203</sup>. Vero è che si tratterebbe di una forzatura, se si condividono le considerazioni svolte sulla natura del sequestro concepito a tutela degli obblighi familiari<sup>204</sup>, ma forse necessaria in difetto di altre soluzioni *de iure condito*.

Esaurita l'analisi dell'art. 473-bis.36 c.p.c., è possibile procedere all'esame dell'articolo successivo, l'art. 473-bis.37 c.p.c., rubricato “*Pagamento diretto del terzo*”, altra disposizione cui il legislatore della riforma, in ossequio alle indicazioni della legge delega, ha demandato l'attuazione del progetto

---

<sup>199</sup> Sul punto v. ancora B. FICCARELLI, *ibidem*; F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pagg. 974-975.

<sup>200</sup> Così, B. FICCARELLI, *ibidem*; F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pagg. 975-976; C. CECHELLA, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, Pisa, 2024, pagg. 139 ss.

<sup>201</sup> “*Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:*

1) *contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22;*

2) *contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.*”

<sup>202</sup> Così, B. FICCARELLI, *op.cit.*

<sup>203</sup> V. Cass. **Sentenza n. 2479** del 19 febbraio 2003, *cit.*

<sup>204</sup> V. *supra* par. 2.1.1.

di armonizzazione della disciplina. La norma stabilisce che il creditore, al quale spetta la corresponsione del contributo economico, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita, in cui è stabilita la misura dell'assegno, ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore dispone di un'azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Come già osservato<sup>205</sup>, il legislatore, nella congerie frammentata di disposizioni previgenti, ciascuna disciplinante strumenti differenziati di diversione del flusso di reddito dell'obbligato, ha eletto a modello di riferimento il procedimento delineato dall'art. 8 l. div. Si tratta, lo si ricorda, dello strumento più potente ed efficace a disposizione del creditore, in quanto gli garantisce un'azione esecutiva diretta nei confronti del terzo debitore dell'obbligato, sollevandolo dall'onere di adire nuovamente l'autorità giudiziaria per accertare l'esistenza del suo credito nei confronti dell'obbligato e ancorando le vicende dell'ordine di pagamento a un meccanismo interamente stragiudiziale<sup>206</sup>. Il procedimento, tuttavia, è ricondotto entro le maglie della tutela giurisdizionale, e segnatamente di quella esecutiva, laddove il terzo non adempia all'intimazione ricevuta, circostanza che converte la notificazione del provvedimento e la richiesta di versamento delle somme dovute nelle formalità prodromiche previste all'art. 479 c.p.c. È questa una soluzione cui si perviene in via interpretativa, ma necessaria, come si è già detto<sup>207</sup>, al fine di sottrarre l'istituto alle censure di incostituzionalità. Giova, peraltro, ribadire che il legislatore della Riforma ha reso ancora più incisiva la tutela dei crediti di mantenimento nella misura in cui, a differenza del suo archetipo già particolarmente efficace per le ragioni anzidette, non riproduce il limite della metà delle somme dovute. Si comprendono allora le perplessità suscitate in dottrina da una siffatta disposizione, soprattutto in relazione al caso in cui il terzo sia datore di lavoro, pubblico o privato, dell'obbligato, giacché la richiesta illimitata potrebbe vanificare il suo diritto alla retribuzione<sup>208</sup>.

---

<sup>205</sup> V. *supra*, pagg. 39-40.

<sup>206</sup> Così, C. CECHELLA, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs. n. 149/2022*, cit., pag. 29, per cui “*Si genera, quale effetto tutto stragiudiziale, una sorta di accolto ex lege in forza del quale il terzo assume il debito, senza ovviamente liberare l'obbligato originario, fin tanto che questi non adempia*”. Non si genera ancora l'effetto esecutivo, il quale consegue all'eventuale inadempimento del terzo.

<sup>207</sup> V. *supra* par. 2.1.1.

<sup>208</sup> Così, F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 976: l'a. alla nota 24 osserva come la scelta di politica legislativa sottesa alla disposizione in commento si ponga in contrasto con la tutela che il legislatore normalmente riserva ai crediti derivanti da rapporti di lavoro e che si ricava con evidenza dall'art. 545 c.p.c., laddove è stabilito che “*Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato*”.

A fronte dell'inadempimento del terzo all'ordine ricevuto, si instaura un procedimento di esecuzione forzata che, se da un lato prende avvio secondo le forme ordinarie con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, seguita dal pignoramento dei beni del *debitor debitoris*, riconoscendo al terzo la facoltà di esperire le opposizioni esecutive, dall'altro si connota per taluni profili di specialità. Si tratta, infatti, di una procedura esecutiva che è svincolata dalle ordinarie regole del concorso dei creditori, il che se, da una parte, rappresenta un ulteriore e indubbio vantaggio per il creditore, titolare di una sorta di prelazione processuale *ex lege*, dall'altra pregiudica evidentemente i creditori personali del terzo, ai quali è precluso di intervenire nella procedura e di soddisfarsi sul ricavato<sup>209</sup>.

La specialità di tale procedura, e la deviazione rispetto alle regole generali sul concorso dei creditori, emerge altresì dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.37 c.p.c. È previsto infatti che “*qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno*”. Tale ultimo inciso, dal tenore ambiguo, parrebbe attribuire al giudice il potere di incidere discrezionalmente sulle regole del concorso tra creditori, ma, in realtà, si limita a recepire le disposizioni codicistiche che riconoscono privilegio ai crediti alimentari e di mantenimento, sebbene limitatamente a quelli maturati negli ultimi tre mesi, ai sensi degli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, c.c.<sup>210</sup>

Dall'indagine condotta si ricava che, almeno sul versante dell'attuazione dei provvedimenti economici, la Riforma Cartabia si è mossa nella giusta direzione, accogliendo gli auspici della dottrina più avvertita di dar luogo a una “*rimeditazione complessiva*”<sup>211</sup> della materia, eliminando disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee.

Permangono, tuttavia, alcune lacune, talvolta colmate attraverso soluzioni ermeneutiche non sempre lineari, talaltra lasciate prive di adeguata risposta, in particolare con riguardo alla disciplina dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473-bis.36 c.p.c.

Non mancano, inoltre, riserve circa l'eccessiva compressione dei diritti del terzo, che la riconduzione del procedimento nell'alveo dell'esecuzione forzata si propone di compensare, ma che comunque non appaga del tutto, giacché il terzo è pur sempre trascinato in una procedura avviata sulla base di un titolo esecutivo alla cui formazione è rimasto del tutto estraneo. La conferma della titolarità dell'azione esecutiva diretta nei confronti del terzo, l'assenza di limiti alle somme suscettibili di sequestro o pignoramento, a prescindere dalla loro natura, e la deroga alle ordinarie regole del

---

<sup>209</sup> Così, F. TOMMASEO, *ibidem*; C. CECHELLA, *op.ult.cit.*, pag. 29.

<sup>210</sup> Le disposizioni citate contengono un riferimento letterale esclusivo ai crediti alimentari, ma trovano applicazione anche ai crediti di mantenimento. Si è espressa in questo senso Corte cost., *Sentenza n 17* del 21 gennaio 2000, in *Fam. dir.*, 2000, pagg. 537 ss., con nota di A. FIGONE, *La Corte costituzionale si pronuncia sui crediti alimentari e di mantenimento*.

<sup>211</sup> L. QUERZOLA, *op.cit.*, pag. 681, nota 36.

concorso tra creditori, concorrono a corroborare la tesi, esposta fin dalle prime pagine<sup>212</sup>, secondo cui la riforma Cartabia abbia impresso al diritto di famiglia una marcata svolta pubblicistica. In questo contesto, l'esigenza di realizzare prioritariamente la tutela dei soggetti deboli, e in particolare dei minori, si traduce in significative deroghe ai principi generali dell'ordinamento giuridico, imponendo un delicato temperamento tra effettività della tutela e salvaguardia delle garanzie difensive delle parti coinvolte.

---

<sup>212</sup> V. *supra* par. 1.1.

## 2.2. LE SOLUZIONI PROPOSTE NEL TEMPO ALLA VEXATA QUAESTIO DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE: UN ITINERARIO RICOSTRUTTIVO

Esaurita la disamina degli strumenti concepiti dal legislatore per rafforzare l'attuazione dei crediti che sorgono in ambito familiare, - i quali, pur connotati da specificità tali da giustificare strumenti privilegiati, potrebbero comunque trovare tutela attraverso i mezzi esecutivi ordinari - occorre ora affrontare il delicato problema dell'attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole. Si è già avuto modo di sottolineare l'opportunità di impiegare, in tale ambito, il termine “attuazione” in luogo del classico “esecuzione”, trattandosi di provvedimenti insuscettibili di essere ricondotti nell'alveo di un'esecuzione *stricto sensu* intesa, delineata dal Libro III del Codice di procedura civile. Nel tentativo di dare conto delle variegate soluzioni che nel tempo sono state prospettate per affrontare l'annoso problema in esame<sup>213</sup>, appare opportuno articolare la trattazione in tre momenti distinti. Seguendo una scansione diacronica, saranno dapprima illustrate le soluzioni elaborate in assenza di qualsivoglia indicazione specifica del legislatore; quindi, si darà conto dell'elaborazione successiva all'entrata in vigore della l. 54/2006, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 709-ter c.p.c.; infine, il tema sarà inquadrato alla luce delle innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia.

### 2.2.1. LA FASE PRELEGISLATIVA: TRA IL VUOTO NORMATIVO E LA CREATIVITÀ DEGLI INTERPRETI

La prima delle fasi individuate si caratterizzava per un grave vuoto normativo in relazione alla problematica oggetto di trattazione. Il legislatore non aveva ancora preso atto della specialità del tema, lasciando così all'interprete il delicato compito di individuare il canale cui demandare l'attuazione dei provvedimenti che dispongono in ordine alla collocazione “spaziale”<sup>214</sup> del minore. Detta specialità, com'è stato autorevolmente osservato<sup>215</sup>, si manifesta su un triplice piano: funzionale, in quanto preordinata a realizzare quel superiore interesse del minore<sup>216</sup> che orienta teleologicamente l'intervento del giudice; strutturale, attesa l'irriducibilità ontologica dei provvedimenti in parola agli schemi esecutivi tradizionali; ambientale, se si considera l'ulteriore e delicato ostacolo rappresentato dalle possibili resistenze opposte dal minore stesso, nonché dal genitore non collocatario<sup>217</sup>.

---

<sup>213</sup> È emblematica sul punto la riflessione di A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia*, cit., spec. pagg. 231-232, che rileva in questa materia specifica “una gigantesca lacuna normativa”, in cui “si è ovviamente sbizzarrita la fantasia degli interpreti e degli operatori [...]”, approdando a una vera e propria “babele di soluzioni”.

<sup>214</sup> F.DANOVI, *Le misure sanzionatorie a tutela dell'affidamento (art 709-ter c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, pag. 603.

<sup>215</sup> Così, F.DANOVI, *op.ult.cit.*, *ibidem*.

<sup>216</sup> V. *supra* par.1.1. per più ampie considerazioni sul tema.

<sup>217</sup> V. *infra* par. 2.3.3.

È opportuno chiarire, a questo punto, la latitudine oggettiva dei provvedimenti suscumbibili nell'ampio *genus* dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole. Vi rientrano le decisioni assunte in sede di separazione e divorzio o nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio dal giudice ordinario, i provvedimenti di sospensione o rimozione del tutore affidatario ex art. 384 c.c. adottati dal giudice tutelare, nonché quelli in materia di affidamento familiare o preadottivo disciplinati dalla legge sull'adozione<sup>218</sup>.

L'esame dei contributi dottrinali sul tema dell'esecuzione dei provvedimenti in materia di affidamento della prole consente di isolare tre principali approdi: radicale ineseguibilità di tali provvedimenti; ricorso a strumenti coercitivi<sup>219</sup>; l'ipotesi di un'esecuzione diretta o adattando gli schemi del libro III o suggerendo la costruzione di nuovi modelli esecutivi. Si individuano così due filoni contrapposti: da una parte, chi propendeva per la possibilità di configurare l'esecuzione diretta anche degli obblighi connessi all'affidamento della prole; dall'altra chi escludeva in radice tale possibilità. Ulteriore questione interpretativa, che verrà approfondita in seguito<sup>220</sup>, concerne la possibilità di cumulare l'esecuzione diretta con quella indiretta, eventualità che risulta compatibile con entrambi gli orientamenti appena richiamati<sup>221</sup>.

Come si è anticipato, una prima soluzione si esprime nel senso della strutturale ineseguibilità dei provvedimenti in materia di affidamento dei minori<sup>222</sup>. L'argomento principale addotto a sostegno di tale orientamento risiede nell'asserita infungibilità dell'obbligo. Tuttavia, com'è stato brillantemente obiettato in dottrina<sup>223</sup>, a ben vedere gli obblighi discendenti dai provvedimenti in parola non sono necessariamente infungibili, non sono intrinsecamente corredate da quell'*intuitus personae* che rende impossibile la surrogabilità del comportamento dell'obligato. Ciò non significa negare le peculiarità e le difficoltà esecutive che connotano la materia e su cui si è ampiamente argomentato, ma significa, più semplicemente, che tali peculiarità non conducono a rinunciare radicalmente e definitivamente

---

<sup>218</sup> Così, F. DANOVI, *L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento e alla consegna dei minori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., pag. 531.

<sup>219</sup> Si noti che, in considerazione della scansione temporale seguita nella presente trattazione, gli strumenti coercitivi cui qui si allude devono essere intesi estensivamente, ricomprendendo qualsiasi istituto, anche penalistico, idoneo a esercitare una coazione psicologica dell'obligato all'adempimento. Il riferimento espresso all'*astreinte* di origine francese si deve al definitivo e a lungo auspicato recepimento di tale strumento anche nel nostro ordinamento, intervenuto tuttavia solo in epoca successiva rispetto al periodo storico di cui qui si discute. Per più ampie considerazioni sugli strumenti di esecuzione indiretta, v. *infra* par. 2.3.

<sup>220</sup> V. *infra*, *ibidem*.

<sup>221</sup> Così M. FORNACIARI, *L'attuazione dell'obbligo di consegna di minori*, Milano, 1991, pagg. 13-15.

<sup>222</sup> In tal senso v. nella giurisprudenza e dottrina più risalenti: P. Nardò, 18 agosto 1981, in *Giur.it.*, 1982, pag. 302; P. FERRONE, *Inapplicabilità dell'esecuzione in forma specifica al permesso dato al coniuge separato di visitare i figli*, in *Nuovo dir.*, 1972, pagg. 240 ss.; L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, pagg. 3-4, nota 1., richiamati da M. FORNACIARI, *ibidem*.

<sup>223</sup> Così, M. FORNACIARI, *op.cit.*, pagg. 20-22.

alla loro attuazione, sia pure conformata in modo difforme rispetto agli schemi tradizionali. In altri termini, è indubbia la difficoltà di imbrigliare l'attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento entro gli schemi rigidi e preconfezionati dal legislatore, ma tali difficoltà non sono imputabili all'impossibilità per gli organi esecutivi di sostituirsi all'obbligato, almeno nella misura in cui la prestazione dal punto di vista puramente materiale venga ricostruita nei caratteri minimi ed essenziali di un atto di consegna<sup>224</sup>. Le reali difficoltà derivano piuttosto da ragioni di diversa natura, come quelle sopra delineate<sup>225</sup>.

La seconda posizione raccoglie, invece, coloro che, pur rifiutando il ricorso agli schemi esecutivi codicistici, hanno ipotizzato la configurazione di procedure esecutive atipiche. Il rigetto delle forme esecutive preconizzate nel Libro III c.p.c. si fonda essenzialmente sul rilievo che tali strumenti troverebbero applicazione esclusiva alle situazioni aventi contenuto patrimoniale<sup>226</sup>. Tale argomento però è agevolmente superabile laddove si condivida l'impostazione di quanti ravvisano anche nell'obbligo di collocazione spaziale del minore un "alone" di patrimonialità, valorizzando la formulazione dell'art. 1174 c.c., che ammette che la prestazione possa corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore, purché sia suscettibile di valutazione economica. Anche prescindendo da tale impostazione, pare comunque difficile sostenere che le procedure descritte agli artt. 605 e 612 ss. c.p.c. siano state concepite a tutela esclusiva delle situazioni aventi contenuto patrimoniale. Argomenti testuali<sup>227</sup> e sistematici militano, infatti, in senso contrario, a cominciare dalla lettera degli artt. 2930, 2931 e 2933 c.c., che impiegano la formula generica di "obblighi" e non di "obbligazioni" in senso stretto. E, anche a voler porre nel nulla il dato testuale, rimarrebbe comunque aperta la strada dell'interpretazione analogica. Ne consegue che non sembra possibile far dipendere l'inapplicabilità delle procedure esecutive *lato sensu* intese dalla mancanza di patrimonialità della prestazione oggetto dei provvedimenti di affidamento<sup>228</sup>.

---

<sup>224</sup> Così, F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 531.

<sup>225</sup> V. *supra* pag. 48 ma v. anche per più ampie considerazioni sull'inadeguatezza dei canoni esecutivi tradizionali *supra* par. 1.3.

<sup>226</sup> In tal senso v. P. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1985, pag. 623; V. DENTI, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano, 1953, pagg. 68, 235; M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, Milano, 1968, pag. 24, cui rinvia M. FORNACIARI, *op.cit.*, pag. 22: l'a. riscontra un'impresione terminologica nell'impiego agli artt. 2930-2931 c.c. del termine "obbligato" anziché "obbligazione"; U. ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, 1966, pag. 343; L. SACCHETTI, *L'esecuzione dei provvedimenti riguardanti i minori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1988, pag. 279.

<sup>227</sup> Tra gli autori che hanno valorizzato l'argomento letterale v. G. BORRE', *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, Napoli, 1966, pag. 928; C.M.CEA, *L'esecuzione coattiva degli obblighi di affidamento della prole*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, pag. 928; L. MONTESANO, *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 163, pagg. 79-80; in giurisprudenza v. Cass., *Sentenza nn. 5374 e 5375* del 7 ottobre 1980, in *Il Foro.it.*, 1980, c. 2707.

<sup>228</sup> Così, M. FORNACIARI, *op.cit.*, pag. 29, che perviene alla medesima conclusione, sia pure riferita alle procedure esecutive previste nel codice di procedura civile. L'a. infatti propende per l'applicabilità dell'esecuzione per consegna o rilascio ai provvedimenti di affidamento della prole, diversamente dall'orientamento espresso dalla dottrina maggioritaria e dal legislatore della Riforma Cartabia. Si tratta, ad ogni modo, di una conclusione che converge nell'ottica di negare rilievo alle procedure esecutive atipiche.

Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio le varie proposte di procedure esecutive atipiche, tutte accomunate dalla degiurisdizionalizzazione del procedimento e dalla conseguente natura esclusivamente amministrativa<sup>229</sup>. Basti ricordare, per completezza, che si è teorizzata la devoluzione dell'esecuzione dei provvedimenti di affidamento della prole al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria, alla forza pubblica, agli ufficiali giudiziari. Vale però la pena evidenziare una considerazione che consente di escludere radicalmente tali soluzioni. Si è già detto che questa materia è intrisa di rilevanti interessi pubblici che potrebbero in astratto giustificare la costruzione di un procedimento esecutivo di natura amministrativa. Tuttavia, il legislatore ha insindacabilmente scelto di affidare l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i minori agli organi e alle forme giurisdizionali. Non si vede, pertanto, come "la garanzia giurisdizionale"<sup>230</sup> possa essere sacrificata, in assenza di indici positivi, quando si transiti dalla cognizione all'esecuzione (*rectius* attuazione, nella materia che ci occupa)<sup>231</sup>. Come si legge in pronunce giurisprudenziali risalenti<sup>232</sup>, ma che conservano perdurante attualità, l'interesse superiore del minore, di rilevanza pubblicistica, giustifica e impone il mantenimento del crisma della giurisdizionalità, *a fortiori* nella fase esecutiva. Analoghe considerazioni hanno indotto ad abbandonare la soluzione che faceva riferimento alla competenza del giudice tutelare<sup>233</sup>.

Proseguendo in questa *pars destruens*, prima di approdare alle soluzioni più appaganti, e scartate le proposte di procedure esecutive atipiche, meritano autonoma considerazione le proposte tese a ricercare il *modus exequendi* dei provvedimenti di affidamento della prole restando nell'ambito degli strumenti di esecuzione in forma specifica prefigurati dal libro III del codice di rito.

La procedura prevista per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare ha incontrato il favore della maggior parte della dottrina<sup>234</sup> e ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza, e di legittimità e

---

<sup>229</sup> Per un'ampia disamina di tali soluzioni si rinvia a M. FORNACIARI, *op.cit.*, pagg. 37-56.

<sup>230</sup> Cass., **Sentenza n. 2823** del 1° dicembre 1966, in *Il Foro it.*, 1967, c. 273: "la considerazione dell'interesse pubblico, connessa alla doverosa salvaguardia delle esigenze di vita fisiche e morali della prole, costituisce semmai argomento di rinvio a conferma del mantenimento della garanzia giurisdizionale anche nella fase esecutiva".

<sup>231</sup> Così, M. FORNACIARI, *op.cit.*, pag. 50.

<sup>232</sup> Così, Cass. **Sentenza n. 2823** del 1° dicembre 1966, *cit.*; Cass., **Sentenze nn. 5374 e 5375** del 7 ottobre 1980, *cit.*; Cass., **Sentenza n. 6912** del 15 dicembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, pagg. 792 ss., con nota di A. FINOCCHIARO, *Ancora sull'esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento della prole*.

<sup>233</sup> Sul tema, v. M. FORNACIARI, *op.cit.*, pagg. 60 ss.

<sup>234</sup> Così, C. MANDRIOLI, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1960, pag. 768, nota 6; S. MAZZAMUTO, *L'esecuzione forzata in Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1985, pagg. 284 ss.; R. BARCHI, *Il procedimento di separazione personale dei coniugi*, Padova, 1987, pagg. 63 ss.; F. CARPI-A. GRAZIOSI, *Procedimenti in tema di famiglia*, *cit.*, pag. 552; F. FARINA, *L'esecuzione forzata dell'obbligo di consegna dei minori*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, pag. 270.

costituzionale<sup>235</sup>. Tale favore si deve alla duttilità che caratterizza la procedura in esame, garantita dalla presenza immediata e costante del giudice, il quale è chiamato determinare le modalità dell'esecuzione, a differenza della procedura per consegna, e può conformarle in ragione delle peculiarità del caso concreto. Questa opzione è stata preferita anche per superare la principale obiezione rivolta contro la procedura per consegna o rilascio: l'assimilazione del minore a una *res*, a un oggetto<sup>236</sup>. La soluzione in parola viene sostenuta qualificando, non senza qualche forzatura secondo alcuni<sup>237</sup>, l'obbligo di consegna del minore come *species* del più ampio *genus* degli obblighi di fare.

La soluzione di ricorrere all'altra procedura di esecuzione in forma specifica disciplinata dal terzo libro del codice di procedura civile ha incontrato minor seguito<sup>238</sup>. Tra gli autori dei contributi più noti a favore di tale prospettazione, merita di essere ricordato Carnelutti che esprime in termini perentori la diretta applicabilità della tradizione coattiva all'obbligo di consegna dei minori<sup>239</sup>, ritenendo quale unico ostacolo a tale soluzione, il “*pudore giuridico, per cui ripugna di concepire il corpo umano come oggetto di diritti*”<sup>240</sup>. A tale impostazione ha aderito raramente la giurisprudenza<sup>241</sup>, proprio per la riluttanza ad accogliere l'equiparazione carneluttiana dell'uomo (*rectius* del minore) a mero oggetto di diritto<sup>242</sup>. È stata tuttavia ripresa da parte della dottrina<sup>243</sup> che, richiamandosi anche agli orientamenti della dottrina tedesca, ha tentato di aggirare l'ostacolo, spostando l'attenzione dall'oggetto della consegna al comportamento materiale: da questo peculiare angolo visuale, non vi sarebbe differenza tra la consegna di una *res* vera e propria e quella di un minore, in quanto entrambe si sostanzierebbero nel trasferimento della sua disponibilità materiale da

---

<sup>235</sup> Così, Cass. *Sentenza n. 5374 e 5375* del 7 ottobre 1980, *cit.*; Corte cost., *Sentenza n. 68* del 2 marzo 1987, in *IlForo.it.*, 1987, c. 2913. L'orientamento in parola è stato confermato da Cass. *Sentenza n. 6912* del 15 dicembre 1982, *cit.*; Cass. *Sentenza n. 5696* del 12 novembre 1984, in *www.onelegale.it*; nella giurisprudenza di merito, v. App. Palermo, *Decreto* del 20 aprile 1990, in *Riv. dir. fam. pers.*, 1990, pagg. 1187 ss.; Trib. Roma, *Sentenza* del 8 aprile 1988, in *IlForo.it.*, 1990, c. 1392 ss.; App. Ancona, *Sentenza* del 18 luglio 1979, in *Giur. merito*, 1980, pagg. 282 ss., con nota di A. D'ALESSIO, *In tema di esecuzione dell'obbligo di consegna dei minori*.

<sup>236</sup> Così, M. FORNACIARI, *op.cit.*, pagg. 83-91; ma v. anche F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 535, dove l'a., facendo leva sul dato letterale degli artt. 605 c.p.c., che si riferisce espressamente a una *consegna di beni mobili*, e 2930 c.c., che disciplina espressamente l'obbligo di consegnare *una cosa determinata, mobile*, intende escludere che la procedura in commento possa attagliarsi all'obbligo relativo ai minori.

<sup>237</sup> Così M. FORNACIARI, *op.cit.*, pag. 87, che sostiene che una simile argomentazione è strumentale ad evitare la “*scabrosa*” assimilazione del minore a una *res*, conclusione obbligata del ricorso alla procedura per consegna.

<sup>238</sup> Così, M. FORNACIARI, *op.cit.*, pag. 97.

<sup>239</sup> Così, F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile. Progetto di esecuzione*, Padova, 1932, pagg. 36 ss.

<sup>240</sup> F. CARNELUTTI, *ibidem*.

<sup>241</sup> Così, Trib. Roma, *Sentenza* del 12 ottobre 1951 in *Foro.it.*, 1952, pagg. 123 ss., con osservazioni di V. ANDRIOLI, *In tema di esecuzione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole*; P. Roma *Ordinanza* del 24 luglio 1965, in *Temì Romana*, 1966, pagg. 141 ss, richiamate da M. FORNACIARI, *op.cit.*, pag. 98.

<sup>242</sup> Così, F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 536, che rifiuta una simile soluzione “*per assoluta mancanza di coerenza e sensibilità (tanto morale quanto giuridica)*”; F. CARPI-A. GRAZIOSI, voce *Procedimenti in tema di famiglia, cit.*, pagg. 547 ss.; A. GRAZIOSI, *La sentenza di divorzio, cit.*, pag. 226; ID, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia, cit.*, spec. pag. 232, ove l'a. ritiene l'approdo « *ripugnante sul piano morale, poiché sostanzialmente muove dall'equiparazione tra un essere umano, un bambino per l'esattezza, ed una res [...]* ».

<sup>243</sup> Così, M. FORNACIARI, *op.cit.*, pagg. 163 ss.

un soggetto ad un altro. Tale tesi, per quanto suggestiva, è rimasta piuttosto isolata. L'obiezione principale muove dalla constatazione che l'oggetto dell'obbligo, lungi dal risolversi in un mero atto materiale di passaggio da un genitore all'altro, consiste nella costruzione di un rapporto personale con il minore, ben più complesso<sup>244</sup>. Inoltre, l'inadeguatezza della procedura per consegna si registrava anche sotto il profilo strutturale, essendo svincolata dalla presenza del giudice<sup>245</sup>.

Tuttavia, com'è stato osservato già in epoca anteriore al primo intervento del legislatore in materia, anche il procedimento descritto agli artt. 612 c.p.c. ss. presenta significative criticità. Non si rivelano risolutivi, come detto, i rilievi fondati sulla generale ineseguibilità degli obblighi connessi all'affidamento della prole e che fanno leva sulla loro mancanza di patrimonialità per le ragioni sopra esposte. L'obiezione più rilevante e che sembra ispirare il legislatore degli interventi successivi, in particolare la Riforma Cartabia, è che il modello esecutivo degli obblighi di fare, pur presentando le caratteristiche che si sono messe in luce e che lo rendono *prima facie* il più idoneo a garantire l'attuazione dei provvedimenti in parola, rimane pur sempre una procedura esecutiva, con tutto il corredo di formalismi e aggravii procedurali che mal si attagliano alle esigenze di speditezza e celerità imposte dagli interessi coinvolti. Come si è già evidenziato, infatti, i provvedimenti in materia familiare sono ontologicamente precari, muniti della *clausola rebus sic stantibus*, soggetti alla mutevolezza delle situazioni coinvolte e soprattutto della volontà del minore, elementi incompressibili entro il rigido schema titolo esecutivo-attuazione.

Ne discende, in conclusione, la sostanziale irriducibilità ontologica dei provvedimenti di affidamento della prole al paradigma dell'esecuzione forzata tradizionale, così come disciplinata nel libro III del codice di procedura civile. Di ciò gli interpreti hanno preso consapevolezza già prima del legislatore, auspicando *de iure condendo* soluzioni che, consapevoli delle caratteristiche peculiari dei provvedimenti familiari, accentuassero il ruolo del giudice della cognizione, il quale, a differenza del giudice dell'esecuzione, non incontra i rigidi limiti segnati dal programma cristallizzato nel titolo esecutivo, sul modello di quanto già previsto in materia cautelare.<sup>246</sup>

Il legislatore ha preso in considerazione per la prima volta il problema dell'attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole con la l. 74/1987, che ha modificato l'art. 6, comma 10, l.

---

<sup>244</sup> Così F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 536.

<sup>245</sup> In tal senso v. E. FAZZALARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1986, pag. 117; L. MONTESANO, voce *Esecuzione specifica*, *Enc. dir.*, Milano, 1966, pagg. 533 ss.

<sup>246</sup> Si veda l'art 669-duodecies c.p.c., nella parte in cui dispone che “*l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti*”.

div., introducendo una disposizione dal seguente tenore: “*All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare*”.

La portata della norma era stata ridimensionata da quanti, offrendone un’interpretazione restrittiva, ne limitavano l’efficacia all’individuazione della competenza del giudice della cognizione, lasciando impregiudicate le forme e le procedure tipiche del processo esecutivo<sup>247</sup>. Altre voci dottrinali, tuttavia, hanno ravvisato nella disposizione non soltanto una norma determinativa della competenza, ma la costruzione di un nuovo modello attuativo, più rispondente alle caratteristiche dei provvedimenti familiari e svincolato dalle rigide forme del paradigma esecutivo. L’esecuzione “*in via breve*”, com’è stata definita, si caratterizzerebbe per un’agilità e duttilità di forme, a lungo auspicata in questa materia, ma che scongiura il pericolo insito nelle soluzioni atipiche proposte in precedenza, atteso che rimane pur sempre una forma giurisdizionale di attuazione<sup>248</sup>.

Pur volendo accedere a questa più ampia interpretazione della norma, restava tuttavia il problema di chiarirne l’ambito applicativo, circoscritto alla materia del divorzio, a testimonianza della mancanza di una visione olistica in materia familiare, come si è già notato<sup>249</sup>, prima dell’intervento della Riforma Cartabia. L’applicazione in via analogica della disposizione di nuovo conio era stata ipotizzata, senza particolari problemi, ai provvedimenti emessi in sede di separazione, valorizzando l’interpretazione dell’art. 23 l. 74/1987, che estende al giudizio di separazione le disposizioni processuali racchiuse nella l. div.<sup>250</sup>. Tuttavia, non ci si poteva spingere oltre all’epoca, atteso che l’eccezionalità della norma sconsigliava estensioni analogiche oltre tali ipotesi.

Proprio dal superamento di tali limiti muove, come si vedrà, il legislatore del 2006, con l’introduzione dell’art. 709-ter c.p.c., destinato a inaugurare un nuovo corso nella disciplina dell’attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole.

---

<sup>247</sup> Così M. FORNACIARI, *op.cit.*, pagg. 233 ss., che, segnatamente, propende per l’esecuzione per consegna di cui agli artt. 605 ss. c.p.c.

<sup>248</sup> Così, F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 549.

<sup>249</sup> V. *supra* parr. 2.1.1. e 2.1.2. per analoghe considerazioni svolte con riferimento alla frammentarietà della disciplina a tutela dei crediti familiari.

<sup>250</sup> Tra gli autori che hanno aderito a tale interpretazione, v. F. CIPRIANI, *La riforma dei processi di divorzio e di separazione*, ora in *Matrimonio e processo*, Napoli, 1990, pagg. 203 ss.; F. TOMMASEO, *sub. art. 23 l. 74/87*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. CIAN-G. OPPO-A. TRABUCCHI, Padova, 1993, pagg. 558 ss.

## 2.2.2. L'ART.709-TER C.P.C.: UNA RISPOSTA PARZIALE AL PROBLEMA

Si è già affrontato il problema dell'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole, esaminando le soluzioni prospettate dalla dottrina in un contesto normativo affetto da gravi lacune e privo di indicazioni esplicite da parte del legislatore. Si è evidenziato, in particolare, come taluni interpreti abbiano tentato di ricondurre l'esecuzione di tali provvedimenti - da alcuni ritenuti radicalmente ineseguibili - nell'alveo delle tradizionali forme codicistiche dell'esecuzione per consegna ovvero dell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare. La dottrina maggioritaria, tuttavia, ha da tempo rilevato l'irriducibilità di tali provvedimenti agli schemi disciplinati nel libro III del codice di rito, trattandosi di statuizioni che, per le loro peculiarità, postulano la necessità di un'esecuzione altrettanto peculiare, deformalizzata, attratta alla competenza dello stesso giudice della cognizione, "*in via breve*" com'è stata definita. Tale soluzione, elaborata in via interpretativa, guardando al modello cautelare, ha trovato un primo riconoscimento normativo in seno alla l. div., segnatamente all'art 6, comma 10, come modificato dalla l. 74/1987. Si trattava però, lo si è detto, di una previsione riferibile esclusivamente alla sede del divorzio, e tutt'al più estensibile ai provvedimenti adottati in sede di separazione, non potendo forzare l'analogia oltre la predetta ipotesi. In questa fase intermedia - che si è individuata a fini espositivi tra un sostanziale vuoto normativo e la successiva Riforma Cartabia- si colloca l'intervento dell'art. 2 della l. 54/ 2006 che ha introdotto nel codice di rito l'art. 709-ter c.p.c.<sup>251</sup>. A differenza della precedente disposizione contenuta nella l. div., la norma ha significativamente ampliato il suo perimetro applicativo. Benché inserita nel capo dedicato alla separazione personale dei coniugi, trovava infatti applicazione anche ai "*procedimenti di scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio, nullità del matrimonio nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati*"<sup>252</sup>. L'intervento legislativo, oltre a dilatare l'ambito di applicazione della disciplina, ha avuto il pregio di consolidare la centralità del giudice della cognizione nell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, ancorando la competenza in capo al "*giudice del procedimento in corso*", ed eliminando quel diaframma tra cognizione ed

---

<sup>251</sup> Per approfondire lo studio dell'art. 709-ter c.p.c. v. L. SALVANESCHI, *I procedimenti di separazione e divorzio*, in *Fam. dir.*, 2006, pagg. 356 ss.; G. BALENA, *Il processo di separazione personale dei coniugi*, in G. BALENA-M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, pagg. 420 ss.; G. DE MARZO, *L'affidamento condiviso, profili sostanziali*, in *IForoit.*, 2006, c. 95-96; C.M. CEA, *L'affidamento condiviso, profili processuali*, in *Foro it.* 2006, c. 100 ss.; M.A. LUPOLI, *Commento all'art. 709 ter c.p.c.*, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura civile*, a cura di F. CARPI-V. COLESANTI-M. TARUFFO, Padova, 2006, pag. 2019; ID, *Aspetti processuali della normativa sull'affido condiviso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, pag. 1092; C. ONNIBONI, *Ammonizione e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell'art. 709 ter c.p.c.*, nota a Trib. Modena, **Ordinanza** del 29 gennaio 2007, in *Fam. dir.*, 2007, pagg. 823 ss.; A. GRAZIOSI, *Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, pagg. 1881 ss.; ID, *I processi di separazione e di divorzio*, Torino, 2011, pagg. 234 ss.; G. OBERTO, *I rimedi all'inadempimento degli obblighi di mantenimento nell'ambito della crisi della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2008, pagg. 77 ss.; S. VERONESI, *L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori*, Milano, 2008, pagg. 235 ss.-pagg. 268 ss.

<sup>252</sup> Art. 4, comma 2, l. 8 febbraio 2006, n. 54.

esecuzione che la dottrina da tempo sconsigliava in materia familiare, ponendosi in linea di continuità con il modello cautelare.

L'art. 709-ter c.p.c. - oggi abrogato dalla Riforma Cartabia - merita comunque un breve esame, utile a cogliere le linee evolutive dell'ordinamento, prodromico alla comprensione dell'assetto attuale e delle innovazioni apportate dal recente intervento riformatore, che sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo successivo.

Dall'analisi della disposizione,<sup>253</sup> emerge con chiarezza un dato che è stato puntualmente evidenziato in dottrina<sup>254</sup>: il legislatore del 2006 ha scelto la via dell'esecuzione indiretta, connotata però da una significativa peculiarità consistente nella sua attrazione nella fase cognitiva e nella conseguente attribuzione della competenza al giudice del merito. Il tema dell'esecuzione indiretta nella materia familiare sarà oggetto di trattazione autonoma<sup>255</sup>; qui è sufficiente ricordare che l'esecuzione indiretta ricorre nei casi in cui la soddisfazione del creditore non è realizzata mediante la sostituzione del debitore nell'adempimento, bensì attraverso l'irrogazione di misure coercitive, funzionali a sollecitare l'adempimento dietro la minaccia di sanzioni<sup>256</sup>. La norma in commento, pur configurando una forma di esecuzione indiretta degli obblighi connessi all'affidamento della prole, non aderisce integralmente a nessuno degli omologhi istituti stranieri<sup>257</sup>. L'art 709-ter c.p.c., infatti, costruisce un apparato sanzionatorio che si ispira a modelli eterogenei: la misura di cui al n. 4 rievoca il contiguo strumento dell'esecuzione indiretta accolto in Germania<sup>258</sup>, trattandosi di una sanzione pecuniaria destinata allo Stato<sup>259</sup>; quelle, invece, di cui ai nn. 2 e 3 sembrano mutuare le caratteristiche tipiche

---

<sup>253</sup> «Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

*I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari»*

<sup>254</sup> Così, G. FINOCCHIARO-E. POLI, *Esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori*, in *Dig. civile*, 2007.

<sup>255</sup> V. *infra* par. 2.3.

<sup>256</sup> Così, S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, *cit.*, pag. 202; E. SILVESTRI-M. TARUFFO, voce «Esecuzione forzata e misure coercitive», in *Enc. giur.*, Roma, 1989, pagg. 2 e 4.

<sup>257</sup> Così, G. FINOCCHIARO-E. POLI, *op.cit.*; A. PROTO PISANI, *Condanna (e misure coercitive)*, in *IlForo.it.*, 2007, c. 1 ss.

<sup>258</sup> Il riferimento è al noto *Zwangsstrafen* del sistema tedesco richiamato da B. CAPPONI, *op.cit.*, pag. 28.

<sup>259</sup> Sul punto v. A. PROTO PISANI, *op.cit.*, c. 2; *Contra* F. DANNOVI, *Le misure sanzionatorie a tutela dell'affidamento*, *cit.*, pag. 616 che riconduce la misura di cui al n. 4 all'archetipo francese, malgrado la sua natura pubblicistica

dell'*astreinte* francese, configurandosi come pene private in favore della parte danneggiata, ancorché si registri una divergenza quanto al criterio di determinazione del *quantum*: se nell'esperienza d'Oltralpe, essa è stabilita nella misura necessaria ad assicurare l'adempimento spontaneo, nell'impostazione accolta dall'art. 709-ter c.p.c., soprattutto se si condivide la natura sanzionatoria del catalogo di misure ivi contenuto di cui si dirà in seguito, sembrerebbe doversi commisurare all'entità della lesione subita.<sup>260</sup>

La natura delle misure previste dall'art. 709-ter c.p.c. ha alimentato un vivace dibattito dottrinale. Secondo l'opinione prevalente, esse esplicherebbero una funzione eminentemente sanzionatoria e non risarcitoria<sup>261</sup>, malgrado l'impiego, nella lettera della norma, di formule che lascerebbero intendere il contrario<sup>262</sup>. Si tratterebbe, invero, in tale prospettiva, di vere e proprie sanzioni irrogate a fronte dell'inottemperanza ai provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria, manifestando una carica marcatamente pubblicistica. Tale carattere emerge con evidenza dalla misura di cui al n. 4, ma si rifletterebbe, secondo tale parte della dottrina, anche negli altri rimedi.

La qualificazione delle misure, aldilà dei risvolti teorici, incide direttamente sulla questione della necessità dell'istanza di parte. Se si propende per la natura sanzionatoria, sorretta dalla rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, tutte le misure contemplate dalla disposizione dovrebbero essere svincolate dall'iniziativa di parte e consentire comunque l'impulso officioso<sup>263</sup>. Diversamente, ove si opti per la loro natura risarcitoria, l'attivazione delle misure dovrebbe ritenersi subordinata all'iniziativa di parte, con l'unica eccezione rappresentata dalla misura di cui al n. 4, la cui natura squisitamente sanzionatoria è difficilmente confutabile<sup>264</sup>. Sul punto si segnala anche una posizione intermedia<sup>265</sup>, favorevole alla pronuncia *ex officio* della misura di cui al n. 2, trattandosi di un provvedimento suscettibile di incidere esclusivamente nella sfera del minore, e come tale, come si è già visto<sup>266</sup>, idoneo a giustificare deroghe al principio della domanda. La questione interpretativa non era, del resto, di agevole soluzione a fronte della formulazione piuttosto ambigua della norma: l'inciso "*a seguito del ricorso*" si prestava a una duplice lettura, sia come indice della necessità dell'istanza

---

<sup>260</sup> Così, G. FINOCCHIARO-E.POLI, *op.cit.*

<sup>261</sup> Così, F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 613; A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia, cit.*, spec. pag. 241; M.A. LUPOI, voce *Procedimento di separazione e di divorzio*, in *Enc. dir.*, Milano, 2007, pagg. 956 ss., spec. pag. 980; G. FREZZA, *Appunti e spunti sull'art. 709-ter cod. proc. civ.*, in *Giust. civ.*, 2009, pagg. 31 ss., spec. pag. 42; G. FACCI, *L'art. 709-ter cod. proc. civ., l'illecito endofamiliare e i danni punitivi*, in *Fam. dir.*, 2008, pagg. 1024 ss., spec. pag. 1027, che rileva la natura sanzionatoria dei provvedimenti previsti dalla norma in commento a carico del genitore inadempiente, con la conseguenza che non è necessaria la prova del pregiudizio subito; I. ZINGALES, *Misure sanzionatorie e processo civile: osservazioni a margine dell'art. 709-ter cod. proc. civ.*, in *Dir. fam. pers.*, 2009, pagg. 417 ss.; ma *contra* v. E. VULLO, *Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, cit.*, spec. pagg. 324-325.

<sup>262</sup> Il riferimento è all'impiego ai nn. 2 e 3 del termine "*risarcimento dei danni*".

<sup>263</sup> Così F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 614; I. ZINGALES, *op.ult.cit.*, pagg. 411 ss.

<sup>264</sup> In tal senso, v. F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pagg. 401 ss.; G. DE MARZO, *op.cit.*, c. 95; M.A. LUPOI, *Commento all'art. 709-ter c.p.c., cit.*, pag. 2019; ID, *Aspetti processuali della normativa sull'affido condiviso, cit.*, pag. 1092.

<sup>265</sup> In tal senso, v. ancora G. DE MARZO, *ibidem*.

<sup>266</sup> V. *supra* par. 1.1

di parte, sia come semplice richiamo all'atto introduttivo del procedimento, neutro rispetto alla natura dei provvedimenti adottabili.<sup>267</sup>

Quanto al contenuto delle singole misure annoverate dall'art. 709-ter c.p.c., "l'ammonimento", di cui al n. 1, configurava una misura formale di richiamo al genitore inadempiente, accompagnata dall'avvertimento che inadempienze ulteriori avrebbero potuto giustificare l'adozione delle ben più incisive misure contemplate dai numeri successivi<sup>268</sup>. I provvedimenti di cui ai nn. 2 e 3, quale che fosse la loro natura, risultavano comunque funzionali a riparare danni patrimoniali e non, subito rispettivamente dal minore e dall'altro genitore.

Per quanto concerne, infine, la misura di cui al n. 4, si è già detto della sua natura ibrida, che condivide tratti tanto dell'*astreinte* francese quanto degli strumenti di esecuzione indiretta propri dell'ordinamento tedesco. Nella prassi applicativa, tale misura ha trovato un peculiare ambito di elezione in quei casi in cui non fosse riscontrabile alcun danno e, dunque, risultasse precluso il ricorso agli altri strumenti<sup>269</sup>.

Quanto al novero dei comportamenti sanzionabili, non era possibile fornirne un'elencazione tassativa. Dall'esame delle pronunce giurisprudenziali rese nel vigore dell'art. 709-ter c.p.c., possono ricordarsi a titolo esemplificativo, l'assunzione unilaterale di decisioni di rilievo, specie ove confliggenti con l'interesse del minore, come nel caso del trasferimento della sua residenza deciso arbitrariamente dal genitore collocatario<sup>270</sup>.

Discussa era, infine, la questione relativa all'ambito oggettivo della norma: se essa dovesse applicarsi esclusivamente ai provvedimenti di carattere personale - come sembrerebbe ricavarsi dall'incipit della norma che fa espresso riferimento "*all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento*", ovvero anche alle inadempienze di natura economica. A favore di un'interpretazione estensiva si era pronunciata in qualche occasione la giurisprudenza di merito<sup>271</sup>, valorizzando il dato

---

<sup>267</sup> Così, F. DANOVI, *op.ult.cit.*, nota 39.

<sup>268</sup> In realtà, come notato da F.DANOVI, *op.ult.cit.*, nota 42, la reiterata inottemperanza da parte del genitore poteva legittimare non solo l'adozione delle ulteriori misure contemplate dall'art. 709-ter c.p.c., ma anche modifiche al regime di affidamento sino alla pronuncia di provvedimenti particolarmente incisivi quali l'affidamento all'altro genitore o ad un terzo.

<sup>269</sup> In tal senso v. ad es. Trib. Pisa, **Decreto** del 24 gennaio 2008, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it).

<sup>270</sup> V. Trib. Pisa, **Ordinanza** del 20 dicembre 2006, in *Fam. dir.*, 2007, pagg. 1051 ss., con nota di M. IANNACCONI, *Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli*; Trib. Pisa, **Decreto** del 24 gennaio 2008, *cit.*

<sup>271</sup> Ad esempio, v. Trib. Modena, **Ordinanza** del 29 gennaio 2007, *cit.*, ove si è statuito che «*le sanzioni previste dall'art. 709 ter c.p.c. sono applicabili anche nell'ipotesi di inadempimenti o violazioni concernenti le statuizioni di natura patrimoniale e non soltanto in quelle concernenti l'esercizio della potestà genitoriale o le modalità di affidamento*». Nel solco di tale orientamento si pongono anche Trib. Bologna, **Decreto** del 19 giugno 2007 in [www.affidamentocondiviso.it](http://www.affidamentocondiviso.it); Trib. Reggio Emilia, **Ordinanza** del 30 aprile 2007, *ivi*.

letterale<sup>272</sup> “*gravi inadempienze*” “*atti che comunque arrechino pregiudizio al minore*”, potenzialmente idoneo a ricomprendere anche le inottemperanze di natura economica, sul presupposto che anche la violazione di tali provvedimenti potrebbe rivelarsi contraria all’interesse del minore. Tuttavia, l’opinione prevalente ha negato tale lettura estensiva sul rilievo che la ratio sottesa all’introduzione della disposizione in commento fosse proprio quella di accordare tutela a provvedimenti, quali quelli personali, che, come si è visto, difficilmente possono trovare attuazione nelle forme ordinarie, a differenza dei provvedimenti economici, che, oltre a poter accedere alle forme esecutive ordinarie, sono peraltro da tempo assistiti da strumenti privilegiati di tutela.<sup>273</sup>

### 2.2.3. LA RIFORMA CARTABIA E LA CONSACRAZIONE DELL’ “ESECUZIONE IN VIA BREVE”

Proseguendo secondo la scansione temporale che si è individuata, resta ora da esaminare la soluzione da ultimo adottata dalla Riforma Cartabia, che segna l’approdo alla disciplina attualmente vigente. Come si è visto, l’introduzione dell’art. 709-ter c.p.c. ha rappresentato un primo, timido tentativo del legislatore di predisporre un contenitore generale per l’attuazione dei provvedimenti aventi contenuto personale, cercando di porre fine all’annoso dibattito mediante un apparato di strumenti tutti riconducibili al repertorio dell’esecuzione indiretta. La disciplina di nuovo conio prosegue, in parte, su questa linea, continuando a prevedere - com’è altamente opportuno in una materia tanto delicata - misure coercitive che ricalcano, sia pure con talune significative variazioni, l’apparato sanzionatorio delineato dal previgente art. 709-ter c.p.c., ora confluito nell’art. 473-bis.39 c.p.c. Tuttavia, l’intervento riformatore non si è esaurito in un’operazione di mero recepimento dell’impostazione previgente, ma si segnala per alcuni profili di straordinaria novità.

La Commissione presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso, incaricata di redigere le direttrici dell’intervento riformatore<sup>274</sup>, ha infatti finalmente preso atto della necessità, a lungo ignorata dal legislatore, di offrire definitiva sistemazione al tormentato tema dell’esecuzione dei provvedimenti personali adottati in materia familiare<sup>275</sup>, ora del tutto trascurato, ora affrontato con iniziative legislative settoriali, ambigue, fino a essere confinato, da ultimo, nell’ambito dell’esecuzione indiretta, rinunciando di fatto alla via dell’esecuzione diretta.

---

<sup>272</sup> Così, A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 237.

<sup>273</sup> In tal senso v. F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 618; C. ONNIBONI, *op.cit.*, spec. pag. 828. Per tale orientamento restrittivo in giurisprudenza v. Trib. Pisa, *Sentenza n. 367* del 12 marzo 2008, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Corte cost., *Sentenza n. 145* del 10 luglio 2020, *ivi*. Per un’ampia disamina di tali strumenti sia consentito rinviare *supra* par. 2.1.

<sup>274</sup> V. Le proposte normative e note illustrative in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), pag. 135.

<sup>275</sup> Sul punto v. B. FICCARELLI, *Il nodo critico degli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.: riflessioni sul procedimento e una proposta interpretativa*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2024.

Prima di analizzare nel dettaglio le disposizioni di recente introduzione, meritano di essere fissati in apertura i punti salienti dell'intervento riformatore. Il legislatore della Riforma Cartabia conferma la scelta, già sperimentata e a lungo caldeggiata dalla dottrina, di concentrare l'esecuzione nella fase cognitiva, attraendo anche la prima nella competenza del giudice di merito. La maturità di tale scelta di fondo si riflette anche sul piano terminologico nell'impiego del termine "attuazione", in luogo di "esecuzione", già nella rubrica dell'art. 473-bis.38 c.p.c., oltre che, coerentemente, nel corpo della disposizione. Si tratta di un'accortezza lessicale non casuale, ma che cristallizza una precisa opzione sistematica: quella di confondere, nella materia che ci occupa, i due ambiti della giurisdizione<sup>276</sup>. Tale soluzione, consacrata dalla Riforma Cartabia, lo si è già visto<sup>277</sup>, si era già affacciata nell'art. 6, comma 10, l. div., sia pure nel suo circoscritto ambito applicativo, e si rinveniva altresì nell'art. 709-ter c.p.c. Se la compenetrazione delle tutele, cognitiva ed esecutiva, era già presente, *in nuce*, anche negli interventi legislativi più risalenti, la vera novità della Riforma Cartabia, occorre ribadirlo, risiede nell'aver finalmente affrontato in modo espresso e per la prima volta il tema dell'esecuzione diretta dei provvedimenti a contenuto personale, fino ad allora relegati alla sola sfera dell'esecuzione indiretta.

Ulteriore questione preliminare da evidenziare riguarda il rapporto di complementarità che intercorre tra le due norme di recente introduzione: l'art. 473-bis.38 c.p.c., dedicato ai profili procedurali e l'art. 473-bis.39 c.p.c., riferito a quelli squisitamente rimediali. L'interdipendenza tra le due norme si lega alle peculiari caratteristiche delle statuizioni rese in materia familiare, di cui si è già detto<sup>278</sup>, ontologicamente precarie, instabili, mutevoli, per cui il giudice chiamato a curarne l'attuazione, non può prescindere dai profili di merito, donde la necessità di riunire entrambe le competenze in capo ad unico soggetto. Ecco che, com'è stato notato, al giudice investito della controversia attuativa deve necessariamente riconoscersi il cumulo della titolarità dei poteri previsti da entrambe le norme, compreso il potere di modificare d'ufficio i provvedimenti assunti in precedenza, espressamente richiamato dall'art. 473-bis.39 c.p.c.<sup>279</sup>.

Quanto, infine, all'ambito di applicazione della novella disciplina, l'art. 473-bis.38 c.p.c., comma primo, contiene un riferimento testuale ai "provvedimenti sull'affidamento del minore". È tuttavia

---

<sup>276</sup> Così, B. FICCARELLI, *ibidem*; F. TOMMASEO, *Sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare*, cit., nota 29 dove l'a. enfatizza lo "scrupolo verbale" del legislatore, che manifesta la consapevolezza dell'estraneità di queste regole al paradigma esecutivo, non diversamente da quanto già manifestato in ambito cautelare dove si prevede la stessa accortezza terminologica, segnatamente all'art. 669-duodecies c.p.c.

<sup>277</sup> V. *supra* par. 2.2.1.

<sup>278</sup> V. *supra* par. 1.3.

<sup>279</sup> Così, R. DONZELLI, *L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*, in *NLCC*, 2023, pag. 913; ma v. anche B. FICCARELLI, *op.cit.*

pacifico<sup>280</sup> che le liti attuative possano riguardare non solo le decisioni rese dal giudice, ma anche quelle concordate dai genitori e oggetto di omologazione successiva da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., nonché gli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita.

Svolta tale premessa, è opportuno ora soffermarsi singolarmente sulle due disposizioni cui il legislatore della Riforma ha affidato il compito di dare risposta alle risalenti questioni in precedenza approfondite: l'art. 473-bis.38 e l'art. 473-bis.39 c.p.c.

Procedendo con ordine, l'art. 473-bis.38 c.p.c. individua in apertura la regola di competenza "*per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale*". Si è già enfatizzata in premessa l'importanza di tale "*scrupolo*"<sup>281</sup> terminologico e i suoi riflessi sulla devoluzione della materia al giudice di merito. Resta ora da chiarire come si determini concretamente la competenza, che segue due distinti sviluppi, a seconda che la lite attuativa insorga in un procedimento incidentale o autonomo. Nel primo caso, *rectius* "*se pende un procedimento*", la competenza è individuata in capo al giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Viceversa, in assenza di un procedimento pendente, la competenza spetta invece al giudice che ha emesso il provvedimento della cui attuazione si tratta, da intendersi riferita all'ufficio giurisdizionale cui apparteneva detto giudice, aderendo così all'interpretazione offerta all'art. 669-decies c.p.c.<sup>282</sup>, in materia cautelare. Il modello cautelare, non a caso, come si vedrà, ha ispirato in più occasioni il legislatore della Riforma, rinvenendosi propria in tale ambito l'archetipo dell' "*esecuzione in via breve*". Nell'ipotesi di trasferimento del minore, invece, la competenza è individuata ai sensi dell'art. 473-bis.11, comma primo, c.p.c., che la ancora al tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, purché il trasferimento presso la nuova residenza sia stato autorizzato. Diversamente, e sempreché non sia decorso ancora un anno, è competente il tribunale del luogo "*dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento*"<sup>283</sup>.

Quanto al modulo procedimentale delineato dai commi successivi dell'art. 473-bis.38 c.p.c., il procedimento è introdotto con ricorso, a seguito del quale "*il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico*

---

<sup>280</sup> Così, R. DONZELLI, *op.cit.*, pag. 914; B. FICCARELLI, *ibidem*.

<sup>281</sup> F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, nota 29, con riferimento all'impiego del termine "*attuazione*".

<sup>282</sup> Tale norma detta una regola di competenza analoga per la proposizione dell'istanza di revoca o modifica di un provvedimento cautelare, per il caso in cui "*il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto*". In tal senso v. E. MERLIN, *La revoca e la modifica*, in *Il processo cautelare*, a cura di G. TARZIA – A. SALETTI, Milano, 2015, pag. 472.

<sup>283</sup> Sul punto v. B. FICCARELLI, *op.ult.cit.*; F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 978; R. DONZELLI, *op.ult.cit.*, pagg. 916-917.

ministero<sup>284</sup>, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore". Se ne ricava che il modello esecutivo adottato dal legislatore del 2022 si ispira chiaramente a quello cautelare della c.d. "esecuzione in via breve", tratteggiato dall'art. 669-duodecies c.p.c.<sup>285</sup> per l'attuazione dei provvedimenti cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare. In entrambe le ipotesi, infatti l'attuazione è attratta alla competenza del giudice del merito, cui è demandata altresì la determinazione delle relative modalità. Il paradigma dell' "esecuzione in via breve" si riflette proprio in questo: nell'assorbimento della tutela esecutiva entro le maglie della tutela cognitiva in una scansione temporale unitaria, priva di soluzioni di continuità, giustificata dalla specialità della materia, e affidata a un unico ufficio giudiziario. In definitiva, le peculiarità delle situazioni familiari incise dai provvedimenti in esame – già diffusamente illustrate<sup>286</sup>- hanno opportunamente suggerito al legislatore della Riforma Cartabia di intraprendere la strada dell' "esecuzione in via breve", un procedimento cioè celere, agile, deformalizzato, scevro degli appesantimenti procedurali tipici degli schemi esecutivi del libro III, a partire dalle formalità preliminari della notifica del titolo esecutivo e del precetto<sup>287</sup>. Esattamente in ciò si apprezza la portata innovativa dell'intervento riformatore: la presa di coscienza, da tempo sollecitata dalla dottrina, dell'inadeguatezza delle forme esecutive tradizionali in tale ambito, e della conseguente necessità di costruire un contenitore procedimentale *ad hoc*, che tuttavia non precluda radicalmente la possibilità di accedere agli strumenti di esecuzione diretta.

Procedendo nell'analisi, il 4° comma dell'art. 473-bis.38 c.p.c. dispone che "se nel corso dell'attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei"<sup>288</sup>. Il giudice prosegue la norma al 5° comma, "può autorizzare l'uso della forza

---

<sup>284</sup> Nota bene F.TOMMASEO, *ibidem*: la norma in commento omette il riferimento all'audizione del minore, ma, in via interpretativa, non può dubitarsi della sua necessità argomentando ex art. 473-bis.4 c.p.c.

<sup>285</sup> Osserva infatti F.P. LUISO, *Diritto processuale civile, I processi speciali*, Milano, 2023, pagg. 236 ss. che l'attuazione può atteggiarsi secondo due forme alternative: secondo gli schemi dell'esecuzione forzata del III libro del codice di procedura civile ovvero secondo le forme della cosiddetta "esecuzione in via breve". Al primo modello hanno aderito l'ordinamento francese e quello tedesco, trattando il provvedimento cautelare alla stregua di un qualunque titolo esecutivo. A fronte dell'inadempimento del debitore, l'avente diritto può quindi agire in *executivis* nelle forme ordinarie. Diverso, è invece il modello accolto nell'ordinamento interno all'art. 669-duodecies c.p.c. Nell' "esecuzione in via breve", il legislatore ha stabilito una regola di competenza diversa da quella operante in sede di esecuzione forzata. Mentre l'art. 26 c.p.c. dispone che per l'esecuzione forzata per consegna e rilascio "è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano" e per gli obblighi di fare e non fare "è competente il giudice del luogo ove l'obbligo deve essere adempiuto", qui la competenza è accentrata in capo allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento cautelare.

<sup>286</sup> V. *supra* par. 1.3.

<sup>287</sup> Sul punto v. ad es. G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile, I processi speciali e l'esecuzione forzata*, Bari, 2023, pag. 322.; E. MERLIN, voce *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Torino, 1996, pag. 425.

<sup>288</sup> Non diversamente dalle difficoltà che il giudice dell'esecuzione deve fronteggiare ai sensi degli artt. 610 e 613 c.p.c., sul punto v. B. FICCARELLI, *op.ult.cit.*

*pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze*". La possibilità dell'intervento della forza pubblica, com'è stato osservato<sup>289</sup>, è destinata ad assolvere una funzione di coazione all'adempimento, recuperando anche qui uno spazio all'esecuzione indiretta. L'accesso a tale impiego, tuttavia, è espressamente circoscritto ai casi in cui ne sia comprovata l'assoluta indispensabilità, da valutarsi sempre alla luce del superiore interesse del minore<sup>290</sup>. A riprova dell'eccezionalità del ricorso alla forza pubblica, il legislatore ne presidia l'utilizzo di numerose garanzie, precisando che "*è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze*". Nell'ipotesi in cui sussista un pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice può determinare le modalità dell'attuazione anche con decreto adottato *inaudita altera parte*, con il quale dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi e all'udienza provvede con ordinanza<sup>291</sup>. Ne risulta uno schema attuativo dotato di quella "*duttilità indispensabile*"<sup>292</sup> da più parti invocata, che conferisce al giudice ampi margini di discrezionalità, non essendo rigidamente vincolato al rispetto di forme e modalità predeterminate. Il legislatore non delimita in modo tassativo neppure il contenuto dei provvedimenti da adottare, consentendo così al giudice di modularli in ragione delle specificità della situazione concreta sottoposta alla sua attenzione, peraltro fisiologicamente soggetta all'instabilità che connota le statuizioni in materia familiare<sup>293</sup>.

Occorre ora passare all'esame dell'altra disposizione cui il legislatore ha affidato il compito di risolvere le criticità attuative dei provvedimenti di affidamento della prole, facendo in questo caso esclusivo ricorso agli strumenti dell'esecuzione indiretta: l'art. 473-bis.39 c.p.c. La disposizione in commento, salvo alcune significative modifiche che saranno all'uopo esaminate, riproduce il contenuto del previgente art. 709-ter c.p.c., strutturandosi come un complesso di sanzioni di graduale

---

<sup>289</sup> Così, B. FICCARELLI, *ibidem*; F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 980.

<sup>290</sup> Così, ancora, B. FICCARELLI, *ibidem*; ID, *Il programma di riforma della giustizia familiare e la tutela esecutiva dei diritti personali: la modifica dell'art. 709-ter c.p.c.*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, a cura di R. TISCINI-F.P. LUISO, Pisa, 2022, pagg. 820 ss.; F. TOMMASEO, *ibidem*, dove l'a. osserva come il criterio dell'assoluta indispensabilità posto dall'art. 473-bis.38 c.p.c. sia ben più restrittivo del criterio della necessità previsto dalla regola generale sull'impiego della forza pubblica di cui all'art. 68 c.p.c.

<sup>291</sup> Si tratta di una regola che riproduce fedelmente, com'è stato notato da F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 979, il disposto dell'art. 669-sexies c.p.c. "*Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento*".

<sup>292</sup> A. PROTO PISANI, *Alcuni problemi attuali del processo familiare, cit.*, pag. 2540.

<sup>293</sup> In tal senso, v. F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 979, che suggerisce di trarre indicazioni sul punto dalla disciplina in materia di ordini di protezione di cui all'art. 473-bis.70 c.p.c.

e crescente intensità, rispettose del principio di proporzionalità<sup>294</sup>, che dovrebbero indurre il genitore obbligato ad adempiere spontaneamente, pena la loro irrogazione. Occorre preliminarmente rilevare che la norma si limita a prevedere un catalogo di misure coercitive, senza prevedere nulla in ordine alla competenza del giudice o ai profili procedurali, per cui devono ritenersi applicabili le indicazioni offerte dall'art. 473-bis.38 c.p.c., secondo quanto ricostruito in precedenza<sup>295</sup>. Muovendo all'analisi della disposizione va osservato, in primo luogo, che è stato conservato il presupposto applicativo delle “*gravi inadempienze*” o di “*atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale*”. Tuttavia, a differenza del passato, il legislatore ha chiaramente esteso l'applicazione delle misure anche alle inottemperanze di natura economica<sup>296</sup>, ponendo così fine al dibattito interpretativo che aveva visto schierarsi due opposti orientamenti, originati dall'ambiguità della precedente formula normativa. Analizzando nel dettaglio il primo comma dell'art. 473-bis.39 c.p.c., la lettera a) conferma la sanzione dell'ammonimento del genitore inadempiente; la lettera b) consente al giudice di “*individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento*”; Il rinvio alle misure di coercizione indiretta previste dall'art. 614-bis, esplicitato dal legislatore della Riforma, sarà oggetto di autonomo approfondimento in seguito<sup>297</sup>. Qui preme sottolineare le altre modifiche che il legislatore ha operato trasponendo il previgente apparato sanzionatorio nella disposizione di nuovo conio<sup>298</sup>. Quindi, la lettera c) riproduce la condanna al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Muovendo al secondo comma, si rinviene un'autonoma previsione dedicata al risarcimento del danno, a mente della quale: “*Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore*”. Con tale scissione strutturale tra i due commi, il legislatore ha voluto definitivamente fugare i dubbi che, nella vigenza dell'art. 709-ter c.p.c., avevano alimentato un acceso dibattito sulla natura, sanzionatoria o risarcitoria, del catalogo di misure ivi contemplato. La Riforma Cartabia ha preso posizione netta, separando in modo inequivoco le misure squisitamente sanzionatorie, ora contenute

---

<sup>294</sup> Così R. DONZELLI, *L'attuazione dei provvedimenti*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n°149*, a cura di C. CECHELLA, Torino, 2023, pag. 168.

<sup>295</sup> Così, B. FICCARELLI, *op.cit.*; R. DONZELLI, *L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*, *cit.*, pag. 919; in tal senso in giurisprudenza v. Trib. Verona, **Ordinanza** del 5 maggio 2023 in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it). Per la ricostruzione del rapporto di complementarietà esistente tra le due norme v. *supra* pag. 60.

<sup>296</sup> In aggiunta ai nuovi strumenti di attuazione dei provvedimenti aventi contenuto patrimoniale di cui agli artt. 473-bis.36 e 37 per cui v. *supra* par. 2.1.

<sup>297</sup> V. *infra* par. 2.3., specificamente dedicato all'esecuzione indiretta.

<sup>298</sup> Per un'ampia ricostruzione delle differenze tra il previgente art. 709-ter c.p.c. e il nuovo art. 473-bis.39 v. F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pagg. 980-981; B. FICCARELLI, *op.ult.cit.*; R. DONZELLI, *op.ult.cit.*, pagg. 918-921.

nel primo comma, da quelle risarcitorie, racchiuse nel secondo. Ulteriori conferme in tal senso provengono dalla Relazione illustrativa al decreto attuativo della Riforma, nella quale si afferma esplicitamente la natura “*tipicamente sanzionatoria*”<sup>299</sup> delle misure previste al primo comma.

Come già rilevato<sup>300</sup>, tale qualificazione incide direttamente anche sul relativo regime processuale: corollario necessario della ridefinita distinzione tra le misure sanzionatorie e risarcitorie è l’irrogabilità d’ufficio, in ogni caso, delle prime<sup>301</sup>, in ragione della loro valenza pubblicistica. Diversamente, per le misure risarcitorie la facoltà di intervento giudiziale è espressamente circoscritta ai casi in cui il risarcimento venga disposto in favore del minore<sup>302</sup>. Nell’ipotesi, invece, in cui il ristoro sia riconosciuto all’altro genitore, riprende vigore il generale principio dispositivo di cui all’art. 112 c.p.c., richiedendosi quindi l’istanza di parte, essendo in tal caso coinvolta una situazione giuridica soggettiva disponibile. Alla luce di tali nuovi indici positivi, risulta oggi estremamente difficile, se non ormai insostenibile, qualificare in termini sanzionatori la previsione risarcitoria di cui al secondo comma dell’art. 473-bis.39 c.p.c.

Resta ora da considerare il sistema dei mezzi di controllo predisposto dal legislatore in relazione ai provvedimenti di attuazione. L’ultimo comma dell’art. 473-bis.38 c.p.c. stabilisce che: “*Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell’articolo 473 bis.12 entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore*”. Da ciò si desume che eventuali vizi della fase attuativa possono essere fatti valere con le opposizioni, rimedio tipico del processo esecutivo<sup>303</sup>. Com’è noto, nel processo esecutivo ordinario, ogni contestazione relativa all’*an* o al *quomodo* dell’esecuzione, non può essere trattata nell’ambito dello stesso procedimento, ma dà luogo a un’autonoma parentesi cognitiva. Analogamente, anche nell’ambito dell’ “*esecuzione in via breve*”, le controversie eventualmente insorte trovano composizione mediante l’esperimento di un’opposizione incidentale. È chiaro, dunque, che se il legislatore ha facoltà di conformare diversamente la disciplina delle opposizioni nei due modelli attuativi, non può certo escludere del

---

<sup>299</sup> Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, che precisamente osserva che la loro natura “*tipicamente sanzionatoria, può essere ricondotta, a quei “punitive damages” molto diffusi nei paesi di Common law, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla c.d. “malice” (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali*”.

<sup>300</sup> V. *supra* par. 2.2.2.

<sup>301</sup> Possibilità ammessa in termini espliciti dal primo comma dell’art. 473-bis.39 c.p.c.: “*il giudice del procedimento in corso può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:*

*a) ammonire il genitore inadempiente;*  
*b) individuare ai sensi dell’articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;*  
*c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.”*

<sup>302</sup> Regola che, come nota giustamente F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pag. 981, è ricognitiva delle attribuzioni officiose riconosciute dal nuovo art. 473-bis.2 c.p.c.

<sup>303</sup> Così, B. FICCARELLI, *op.ult.cit.*

tutto tale presidio di legalità nell'attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole, per quanto affidata a forme semplificate e più flessibili<sup>304</sup>. Per comprendere il diverso atteggiarsi del rimedio oppositivo nell' "esecuzione *in via breve*", è utile ancora una volta riferirsi al modello cautelare, cui il legislatore della Riforma si è largamente ispirato. In particolare, l'art. 669-duodecies c.p.c., ultimo comma, dispone laconicamente: "*Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito*". Tale meccanismo, tuttavia, non sempre può trovare realizzazione in concreto, in quanto presuppone l'esistenza di un giudizio di merito in cui dedurre le contestazioni e che potrebbe mancare in concreto o perché non ancora instaurato, o perché estinto, o ancora perché l'attuazione ha ad oggetto provvedimenti cautelari anticipatori, che, per definizione, lo precedono<sup>305</sup>. In tali ipotesi, si è fatta strada in dottrina<sup>306</sup> la soluzione fondata sull'applicazione analogica delle norme dettate per la risoluzione delle controversie nascenti nel processo esecutivo. Così, come nel processo esecutivo ordinario è competente a conoscere delle questioni relative alla validità dei singoli atti esecutivi il giudice dell'esecuzione, allo stesso modo, nel procedimento cautelare, sarà competente il giudice chiamato a curare l'attuazione delle misure cautelari, i.e. il giudice del merito<sup>307</sup>.

Traslando tali considerazioni al contesto dell'art. 473-bis.38 c.p.c., come si ricorderà, il legislatore ha espressamente previsto, all'ultimo comma, uno specifico mezzo di impugnazione, eleggendo l'opposizione disciplinata dal nuovo rito unificato a strumento di contestazione dell'ordinanza che risolve la lite attuativa. Prima dell'intervento del d.lgs. 164/2024, si riteneva ammissibile la proposizione sia dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. sia dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., con la sola esclusione dell'opposizione di terzo<sup>308</sup>. A seguito del correttivo, che ha introdotto un termine perentorio di dieci giorni per la proposizione dell'opposizione, dovrebbe ritenersi ammissibile la sola opposizione agli atti esecutivi. Del resto, anche prima della modifica citata, pur ritenendo astrattamente possibili entrambi i tipi oppositivi<sup>309</sup>, si riconosceva la rilevanza preminente dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ritenuta più aderente alle caratteristiche delle contestazioni in materia di attuazione dei provvedimenti di affidamento, che, più spesso, riguardano il *quomodo* dell'esecuzione, piuttosto che l'*an*<sup>310</sup>.

---

<sup>304</sup> Così, , F.P. LUISO, *Diritto processuale civile, cit.*, pagg. 241-242.

<sup>305</sup> Così, ancora, F.P. LUISO, *ibidem*.

<sup>306</sup> Così, E. VULLO, *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Torino, 2001, pagg. 211 ss.

<sup>307</sup> In tal senso v. F.P. LUISO, *op.ult.cit.*, pag. 242; ma v. anche B. FICCARELLI, *op.ult.cit.*

<sup>308</sup> Così, B. FICCARELLI, *ibidem*.

<sup>309</sup> Doveva comunque escludersi l'opposizione preesecutiva di cui al primo comma dell'art. 615 c.p.c., essendo le formalità preliminari omesse nell' "esecuzione *in via breve*".

<sup>310</sup> Così G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile, cit.*, pagg. 201 ss. ; B. FICCARELLI, *op.ult.cit.*, che propone l'esempio del provvedimento avente ad oggetto l'attuazione del diritto di visita e che abbia disposto l'uso della forza pubblica, disattendendo il criterio normativo della sua assoluta indispensabilità e in spregio alla tutela del preminente interesse del minore.

Occorre ora coordinare la ricostruzione sin qui condotta con il diverso mezzo di impugnazione previsto nell'art. 473-bis.39 c.p.c., il cui ultimo comma dispone che *“I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”*. Si tratta di una clausola di chiusura che riproduce fedelmente il previgente art. 709-ter c.p.c. e che, per essere compiutamente interpretata, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 473-bis.24 c.p.c. del nuovo rito unificato. In particolare, il n. 2 della disposizione da ultimo richiamata ammette la proponibilità del reclamo *“contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”*. In tale previsione, secondo parte della dottrina<sup>311</sup>, devono ritenersi ricompresi anche i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 473-bis.38 e 39 c.p.c., con conseguente ammissibilità del reclamo ove essi assumano natura provvisoria. Viceversa, qualora rivestano carattere definitivo, il rimedio esperibile sarà quello delle opposizioni esecutive.

In conclusione, si impone ora un momento di sintesi della ricostruzione diacronica sin qui condotta. L'evoluzione dell'ordinamento in materia di attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole manifesta una progressiva tendenza al superamento dei tradizionali schemi esecutivi codicistici, rivelatisi inadeguati rispetto alla complessità della materia. Dalla fase iniziale, segnata da un sostanziale vuoto normativo e dominata dall'ingegnosa fantasia degli interpreti, che ha prodotto una vera e propria *“babele”*<sup>312</sup> di soluzioni variegata, il legislatore ha intrapreso un primo tentativo di sistemazione, affidandosi esclusivamente agli strumenti dell'esecuzione indiretta. In tale contesto, affiorava già, in filigrana, un modello attuativo atipico, accentrato nelle mani del giudice della cognizione. È tuttavia con la Riforma Cartabia che si compie un salto qualitativo decisivo: il legislatore conferisce sistematicità e coerenza all'elaborazione pregressa, formalizzando il paradigma dell' *“esecuzione in via breve”*, ispirandosi all'archetipo cautelare. Gli artt. 473-bis.38 e 39 c.p.c., in un rapporto di reciproca integrazione, disegnano un sistema bifasico: il primo configura un modulo procedimentale generale, celere e deformalizzato, idoneo a far rivivere, sia pure con le opportune cautele, forme di esecuzione diretta, a lungo trascurate; il secondo ripropone sostanzialmente un apparato di misure coercitive riconducibili alla logica dell'esecuzione indiretta, ponendosi in linea di continuità con il passato. A orientare il giudice nella selezione delle modalità esecutive nel caso concreto, è, ancora una volta, il principio del superiore interesse del minore, che permea

---

<sup>311</sup> Così, B. FICCARELLI, *ibidem*.

<sup>312</sup> A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia, cit.*, pag. 232.

teleologicamente anche la disciplina dell'attuazione dei provvedimenti familiari e che la Riforma Cartabia contribuisce ulteriormente a valorizzare, rafforzandone la connotazione "*paidocentrica*"<sup>313</sup>.

---

<sup>313</sup> M.SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, cit., pag. 763; ID, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, cit., pag.1054; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Prospettiva "paidocentrica" e attuazione dei doveri nella nuova giustizia familiare*, cit., pag. 103. Per più ampie considerazioni su tale connotazione v. *supra* par. 1.1.

### 2.3. L'ESECUZIONE INDIRETTA NELLE CONTROVERSIE FAMILIARI

Si era lasciato in sospeso il tema dell'esecuzione indiretta, che merita uno svolgimento autonomo, in ragione della stratificazione normativa che l'ha riguardata e della vasta letteratura giuridica formatasi sull'argomento. Come si è visto<sup>314</sup>, dopo una fase di sostanziale vuoto normativo, il legislatore ha imboccato la via dell'esecuzione indiretta per fronteggiare l'annoso problema dell'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole. Tale predilezione legislativa, espressa inizialmente dall'art. 709-ter c.p.c.-antesignano, in un ambito settoriale quale il diritto di famiglia, della successiva previsione generale introdotta solo nel 2009<sup>315</sup> con l'art. 614-bis c.p.c.<sup>316</sup> - è da ascrivere alla pretesa infungibilità dell'obbligo di consegna del minore. Com'è noto, di infungibilità della prestazione si discorre allorquando non sia indifferente che a eseguirla sia l'obbligato ovvero un terzo, risultando determinante la componente personale della prestazione connotata dal c.d. *intuitus personae*<sup>317</sup>.

---

<sup>314</sup> V. *supra* par. 2.2.2.

<sup>315</sup> Si noti però che diverse iniziative avevano abbozzato la costruzione di un sistema generale di misure compulsorie, tra cui il progetto di Carnelutti del 1926, segnatamente agli artt. 667-668 prevedevano il «*creditore può chiedere che il debitore sia condannato a pagargli una pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dal giorno stabilito dal giudice*». A tale progetto è seguito il disegno di legge n. 2246 della VI legislatura, il cui art. 23 contemplava l'introduzione nel c.p.c. di un art. 279-bis, rubricato «*violazione degli obblighi di fare e di non fare*», dal seguente tenore: «*la sentenza che accerta la violazione di un obbligo di fare o di non fare, oltre a provvedere sul risarcimento del danno, ordina la cessazione del comportamento illegittimo e dà gli opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti della violazione; a tale scopo può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione*

*dei provvedimenti contenuti nella sentenza, specificando, se del caso, i soggetti ovvero istituzioni pubblici o privati a cui favore tali somme sono attribuite*». Tra le proposte successive, si annovera lo schema di d.d.l. delega del 1981 per la riforma generale del codice, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1981, pagg. 645 ss., il cui punto 24 prevedeva «*il potere del giudice, che accerti l'inadempimento di obbligazioni di fare o di non fare infungibili ma non richiedenti particolare abilità professionale e non attinenti a diritti della personalità, obbligazioni da determinarsi comunque per legge, di condannare l'obbligato, su istanza di parte, al pagamento di pene pecuniarie a favore dell'avente diritto per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, entro limiti minimi e massimi prefissati dalla legge*». Ancora va ricordato lo schema di d.d.l. delega elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Giuseppe Tarzia, in *Riv. dir. proc.*, 1996, pagg. 945 ss., che conteneva analoga previsione al punto 25. In seguito, il d.d.l. del 23 luglio 2003, n. S/2430, aveva proposto di modificare l'art. 282 c.p.c. con l'aggiunta della seguente previsione «*su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita. Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione ad ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non sia iniziata l'esecuzione forzata. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative al rapporto di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazioni di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva*». Infine va menzionato il d.d.l. Mastella del 24 aprile 2007, n. S/1524, che propone una prima embrionale versione dell'art. 614-bis: «*Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615*».

<sup>316</sup> La regola di applicazione generale era stata preceduta, oltre che dall'art. 709-ter c.p.c., anche da altre norme speciali: ad es. l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori per favorire l'attuazione dell'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, dalla legge sul diritto d'autore, dal codice della proprietà industriale, o dal codice del consumo con previsioni a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti.

<sup>317</sup> Così, C. MANDRIOLI, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare*, *cit.*, pag. 552, per il quale «*infungibilità dell'obbligazione di fare null'altro significa che inidoneità del comportamento di una persona diversa dal debitore a far conseguire al creditore la soddisfazione immediata e diretta dell'interesse tutelato*».

Tuttavia, occorre interrogarsi, come hanno fatto autorevoli voci dottrinali, se tale obbligo sia effettivamente infungibile, al punto da escludere radicalmente la possibilità di un'esecuzione diretta per surrogazione; ovvero se, come parte della dottrina sostiene, non si tratti, in realtà, di un obbligo infungibile tout court, ove lo si ricostruisca nei suoi termini minimi ed essenziali, alla stregua di un mero atto materiale di consegna<sup>318</sup>. Se si ammette, dunque, l'eseguibilità coattiva degli obblighi connessi alla consegna dei minori, le ragioni che spingono comunque a preferire l'esecuzione indiretta sono da ricercare altrove. Il punto è che le forme di esecuzione diretta “racchiudono tutte potenzialmente un momento di forza”<sup>319</sup>, suscettibile di incidere negativamente sulla personalità del minore coinvolto. L'intervento della forza pubblica che, non a caso, la Riforma Cartabia, ha circondato di una serie di cautele e ha circoscritto ai soli casi di “assoluta indispensabilità”, può infatti rivelarsi profondamente traumatico per i minori e, per quanto possibile *in rerum natura*, dovrebbe rappresentare sempre e comunque l'*extrema ratio*. Ne consegue che, in una materia in cui vengono in rilievo situazioni “sensibili”<sup>320</sup>, la regola dovrebbe essere quella dell'adempimento spontaneo, indotto dalla minaccia di sanzioni pecuniarie e idoneo a neutralizzare i risvolti violenti e traumatici connessi all'uso della forza<sup>321</sup>. Com'è stato efficacemente osservato in dottrina, “se l'esecuzione diretta realizza il diritto facendo a meno della prestazione, l'esecuzione indiretta mira a realizzare il diritto spingendo con maggior forza l'obbligato all'adempimento”<sup>322</sup> ed è questo un esito quanto mai auspicabile, specie in materia familiare, per le ragioni che si sono esposte. È ora opportuno, prima di calare il funzionamento dell'esecuzione indiretta nel contesto della crisi familiare, soffermarsi preliminarmente sulla disposizione generale cui il legislatore ha affidato la disciplina dell'istituto: l'art. 614-bis c.p.c.

### 2.3.1. CENNI SULL'INTRODUZIONE DELL'ART. 614-BIS C.P.C. E SULLA SUA EVOLUZIONE FINO ALLA RIFORMA CARTABIA

L'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. si deve all'art. 49, comma 1, della l. 69/2009, ed era sorretta dall'intento di adeguare il nostro ordinamento alla linea già seguita da altri Paesi dell'Unione Europea, nonché alle indicazioni da tempo offerte dalla dottrina processualcivilistica<sup>323</sup>. La svolta,

---

<sup>318</sup> Così, F. DANOVÌ, *L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento e alla consegna dei minori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, cit., pag. 531; ma in generale v. *supra* par. 2.2.1.

<sup>319</sup> A. RONCO, *L'art. 614-bis c.p.c. e le controversie in materia di famiglia*, in *Giur.it.*, 2014, pag. 762.

<sup>320</sup> L'espressione è di A. GRAZIOSI, *L'esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, cit., pag. 881.

<sup>321</sup> Così, A. RONCO, *op.cit.*, pag. 762.

<sup>322</sup> M. BOVE, *La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pag. 781.

<sup>323</sup> Così, A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla riforma del 2022*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, pag. 1214; S. CHIARLONI, *L'esecuzione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.: confini e problemi*, in *Giur.it.*, 2014, pag. 731; A. GRAZIOSI, *Sull'applicabilità ai procedimenti in materia di famiglia del dispositivo di esecuzione forzata indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. AIAF*, 2012, pag. 5. Tra gli autori che hanno caldeggiato l'introduzione della misura coercitiva generale, v. *ex multis*, V. COLESANTI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, pagg. 601 ss.; G.

non a caso definita “*epocale*”<sup>324</sup>, segnata dalla tanto auspicata introduzione di una misura coercitiva generale, si apprezza alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che deve dimostrarsi capace di garantire all’avente diritto, per usare la celebre espressione chiovendiana, “*tutto quello e proprio quello che gli spetta*”<sup>325</sup>. I tratti essenziali dell’istituto, non travolti dagli interventi legislativi che l’hanno nel tempo rivisitato, prevedono la possibilità per il giudice di determinare, su istanza di parte, una somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Si tratta dunque di un provvedimento accessorio<sup>326</sup> al provvedimento di condanna, cui è espressamente attribuita la qualità di titolo esecutivo.

Il modello di riferimento adottato dal legislatore italiano è stato l’*astreinte* francese<sup>327</sup>, e le analogie più significative si riscontrano sotto un duplice profilo: in primo luogo, la sanzione conseguente alla mancata esecuzione del provvedimento ha natura esclusivamente pecuniaria<sup>328</sup>; in secondo luogo, essa è destinata al creditore, configurandosi come pena privata, a differenza dei modelli accolti negli ordinamenti anglogermanici<sup>329</sup>.

---

TARZIA, *Presente e futuro delle misure coercitive civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, pagg. 800 ss.; V. DENTI, *A proposito di esecuzione forzata e politica del diritto*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, pagg. 130 ss.; ID., «*Flashes*» su accertamento e condanna, in *Riv. dir. proc.*, 1985, pagg. 255 ss.; F. CARPI, *Note in tema di tecniche di attuazione dei diritti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, pagg. 110 ss.; M. TARUFFO, *L’attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, pagg. 142 ss.; E. SILVESTRI-M. TARUFFO, Voce “*Esecuzione forzata e misure coercitive*”, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, pagg. 1 ss.; F. TOMMASEO, *Provvedimenti d’urgenza a tutela dei diritti implicanti un fare infungibile*, in *Studium iuris*, 1997, pagg. 1277 ss.; B. CAPPONI, *Astreintes nel processo civile italiano*, in *Giust. civ.*, 1999, pagg. 157 ss.; A. PROTO PISANI, *L’attuazione dei provvedimenti di condanna*, in *Foro it.*, 1988, c. 177 ss.; ID., *Condanna (e misure coercitive)*, cit., c. 1 ss.

<sup>324</sup> E. MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l’attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pag. 1546.

<sup>325</sup> G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935, pagg. 39 ss.

<sup>326</sup> Così, F. DE STEFANO, *L’esecuzione indiretta: la coercitoria via italiana delle “asterintes”*, *Corr. mer.*, 2009, pagg. 1181 ss.; in tal senso v. anche B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell’esecuzione civile*, cit., pagg. 23-24, secondo il quale “*dal punto di vista funzionale, si tratta non di una condanna autonoma, bensì di una previsione ancillare ad un distinto provvedimento del quale si voglia garantire l’esatta e tempestiva osservanza*”.

<sup>327</sup> Si tratta di una creazione pretoria dei giudici francesi risalente a circa due secoli fa e recepita soltanto in tempi relativamente recenti a livello legislativo. In argomento v. B. CAPPONI, *Perché in Italia l’astreinte non si ama*, in *Giustiziainsieme.it*, 2021, che tra l’altro svolge articolate considerazioni sulla scarsa attenzione dimostrata dalla giurisprudenza italiana all’istituto in parola, a differenza della dottrina.

<sup>328</sup> Incide solo sul patrimonio dell’obbligato. Nella dottrina più risalente v. L. FERRARA, *L’esecuzione processuale indiretta*, Napoli, 1915, pag. 265, il quale parlava di “*comminatoria di speciali svantaggi patrimoniali*”. Diversamente, il sistema tedesco e austriaco contemplano anche sanzioni restrittive della libertà personale come l’arresto, mentre, e più radicalmente, il sistema anglosassone configura come reato (*contempt of the court*) l’inadempimento di un provvedimento del giudice, che costituisce la base per l’applicazione di pene detentive.

<sup>329</sup> V. *supra* pagg. 56-57, in cui si è già notato che nel sistema tedesco le sanzioni pecuniarie sono devolute allo Stato, ma v. anche S. CHIARLONI, *op.ult.cit.*, pag. 731; A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 1214, che però alla nota 1, mette in luce, oltre alle analogie con il modello francese, alcune peculiari caratteristiche che lo allontanano dall’*astreinte*, a partire dalla circostanza che i giudici d’oltralpe possono irrogarla anche d’ufficio e non incontrano limiti oggettivi di applicazione. Per ulteriori approfondimenti sull’*astreinte* francese l’a. rinvia a M. DONNIER-J.B. DONNIER, *Voies d’exécution et procédures de distribution*, Parigi, 2017, pagg. 144 ss.; T. FOSSIER, *Les astreintes*, in *Droit et pratique des voies d’exécution*, diretto da S. GUINCHARD-T. MOUSSA, Dalloz, 2015/2016, pagg. 393 ss.; F. GUERCHOUN, voce *Astreinte*, in *Dalloz, Répertoire proc.civ., Juris-Classeur. proc.civ.*, 2012; A. LEBORGNE, *Droit de l’exécution*, Parigi 2014, pagg. 341 ss.; R. LAUBA, *Le contentieux de l’exécution*, Parigi 2017, pagg. 687 ss.; S. PIEDELIÈVRE, *Procédures civiles d’exécution*, Parigi 2016, pagg. 374 ss.; P. HOONAKKER, *Procédures civiles d’exécution*, Bruxelles 2016, pagg. 116 ss.; F. CHABAS-S.DEIS BEAUQUESNE, voce *Astreinte*, cit.; L. MINIATO, *Procédures civiles d’exécution*, Paris 2017, pagg. 15 ss.

L'*astreinte* concepita dal legislatore del 2009 era soggetta un doppio limite applicativo: da un lato, la disponibilità degli strumenti del libro III precludeva l'accesso alle misure di coercizione indiretta<sup>330</sup>; dall'altro, l'ineseguibilità nelle forme ordinarie non ne garantiva comunque l'utilizzo, essendo questo ulteriormente circoscritto agli obblighi di fare o non fare (o disfare)<sup>331</sup>. Peraltro, la rubrica "*normativa*"<sup>332</sup>, com'è stata efficacemente definita in quanto tracciava singolarmente i confini applicativi della disposizione, generava un'ambiguità interpretativa, atteso che sembrava riferire l'infungibilità esclusivamente agli obblighi di fare e non anche a quelli di non fare<sup>333</sup>.

Con l'intento dichiarato di superare tali imiti applicativi e le incertezze che circondavano l'istituto, il legislatore è intervenuto nuovamente nel 2015<sup>334</sup>, emancipando la misura dall'esecuzione per obblighi di fare e non fare, nonché dal presupposto dell'infungibilità della prestazione e generalizzandone l'applicazione: tanto si ricavava già dalla nuova rubrica "*Misure di coercizione indiretta*" e dalla rinnovata collocazione topografica della norma<sup>335</sup>. L'universalizzazione<sup>336</sup> della misura non è stata tuttavia indiscriminata, poiché il primo comma ne limitava l'applicazione ai

---

<sup>330</sup> Si trattava, infatti, di uno strumento che, nella sua concezione originaria, avrebbe dovuto garantire l'adempimento delle obbligazioni che per essere realizzate richiedono la fattiva collaborazione del debitore e rispetto alle quali le forme esecutive ordinarie si atteggiavano come "*vere e proprie armi spuntate*", espressione di A. CARRATTA, *Le modifiche al terzo libro del codice*, in C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Come cambia il processo civile. Legge 18 giugno 2009 n. 69 «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»*, Torino, 2009, pag.92.

<sup>331</sup> Tale novità, com'è stato osservato, era idonea a scalfire la necessaria e tradizionale correlazione tra condanna ed eseguibilità forzata, aprendo all'inclusione entro l'area della condanna delle prestazioni infungibili, tradizionalmente escluse in virtù del noto brocardo "*nemo ad factum precise cogi potest*". Così, B. CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. esec. forz.*, 2017, pag. 571; C. MANDRIOLI, *Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, pagg. 1341 ss.; A. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1978, pagg. 1104 ss.; ID, *Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo)*, in *IlForoit.*, 2010, c. 257 ss.; ma v. anche A.SALETTI, *sub art. 614 bis*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69)*, a cura di A.SALETTI-B.SASSANI, Torino, 2009, pag. 194, che osserva giustamente "*alla luce dell' art. 614 bis c.p.c. è sicuramente possibile chiedere la condanna all'esecuzione di un'obbligazione infungibile, ancorché difetti la possibilità di sua realizzazione coattiva. Quindi la tutela di condanna, oggi, non incontra più, indiscutibilmente, i limiti del passato*".

<sup>332</sup> B. CAPPONI, *ibidem*; ma v. *contra* G.F. RICCI, *La riforma del processo civile: legge 18 giugno 2009, n. 69 : disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, Torino 2009, pagg. 88 ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pagg. 197 ss., i quali si oppongono all'attribuzione di forza precettiva alla rubrica e ne ridimensionano la portata.

<sup>333</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pagg. 570-571; ID, *Diritto dell'esecuzione civile, cit.*, pagg. 37-39; M. BOVE, *op.cit.*, pag. 783; A. CHIZZINI, *sub art. 614-bis*, in G. BALENA-R. CAPONI-A. CHIZZINI-S. MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino, 2009, pag. 141; ma v. *contra* S. CHIARLONI, *op.ult.cit.*, pag. 732, che riteneva la norma applicabile anche agli obblighi di fare o non fare fungibili, cioè suscettibili di esecuzione per surrogazione.

<sup>334</sup> Segnatamente, la riforma si deve all'art. 13, 1° comma, lett. cc ter), d.l. 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.132.

<sup>335</sup> Il legislatore del 2015 ha infatti affrancato l'art. 614-bis c.p.c. dal titolo IV, dedicato all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (la sua originaria ubicazione) per farlo confluire in un autonomo titolo IV-bis, rubricato appunto *Delle misure di coercizione indiretta*.

<sup>336</sup> Si rileva che parte della dottrina si opponeva alla generalizzazione della misura: v., ad es. G. MICCOLIS, *Prospettive ed evoluzione del processo esecutivo in Italia*, in *www.judicium.it*, 2017, pag. 84: ove l'a. afferma che "*l'applicazione della misura coercitiva a fianco anche del provvedimento di condanna al pagamento di somma di danaro determinerebbe un vero e proprio supplizio in capo al debitore inadempiente*", per poi procedere a una ricognizione del complesso degli oneri già gravanti sul debitore.

provvedimenti di condanna “*all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro*”, escludendo altresì, *ad instar* della versione previgente, i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.<sup>337</sup> Se ne ricava pertanto un’estensione *a contrariis* ai provvedimenti di condanna alla consegna di beni mobili o al rilascio di beni immobili, nonché agli obblighi di fare, non fare e disfare<sup>338</sup>.

L’art. 614-bis c.p.c. è stato ulteriormente modificato dal legislatore della Riforma Cartabia<sup>339</sup>. Prima di tornare a concentrare l’analisi sull’esecuzione indiretta nel contesto familiare, che costituisce l’oggetto specifico della presente trattazione, è opportuno esaminare da vicino le novità apportate dal d.lgs. 149/2022<sup>340</sup>. La Riforma ha accolto le preoccupazioni di quanti, criticando la vaghezza dei criteri previgenti<sup>341</sup>, temevano un eccesso di discrezionalità in capo al giudice nella concessione della misura e nella determinazione del suo ammontare. In tale prospettiva, la Novella va salutata con favore nella parte in cui consente al giudice di fissare un termine dilatorio per la decorrenza degli effetti della misura<sup>342</sup>. Si tratta di un’integrazione opportuna, già anticipata da alcune pronunce giurisprudenziali, le quali subordinavano l’efficacia della misura alla comunicazione legale del provvedimento<sup>343</sup>, riconoscendo all’obbligato un congruo lasso di tempo per adempiere prima di incorrere nella sanzione pecuniaria<sup>344</sup>. Coerentemente, la Riforma ha introdotto anche la possibilità

---

<sup>337</sup> Si tratta delle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato nonché dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale esclusione è stata confermata, non senza critiche, dalla Riforma Cartabia. Sul punto v. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., pag. 253; A. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo)*, cit., c. 265; M. TARUFFO, *Note sull’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare*, in *Giur. it.* 2014, pag. 749; S. MAZZAMUTO, *L’esordio della comminatoria di cui all’art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di merito*, in *Giur. it.* 2010, pagg. 652 ss.

<sup>338</sup> Così, I. GAMBOLI, *Le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2016, pag. 1284.

<sup>339</sup> V., nello specifico l’art. 3, comma 44 del d.lgs. 149/2022.

<sup>340</sup> Per comodità di lettura, si riporta di seguito il testo del novellato art. 614-bis c.p.c.: “*Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.*

*Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612.*

*Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.*

*Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409”.*

<sup>341</sup> Così, B. CAPPONI, *Diritto dell’esecuzione civile*, cit., pag. 44.

<sup>342</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 1216. Prima della riforma l’omessa indicazione di una finestra temporale di efficacia della misura era stata criticata da G. TARZIA, *op.ult.cit.*, pag. 808. Critica peraltro fondata se si considera che la previsione di un termine iniziale è una caratteristica consolidata, da tempo risalente, nel modello francese e oggetto di espressa disposizione di cui all’art. R. 131-1, al. 1, c.p.c.e.

<sup>343</sup> In tal senso, v. Trib. Roma, *Sentenza* del 7 aprile 2017, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it), che ancora l’efficacia della misura alla comunicazione del provvedimento; ma v. anche Trib. Palermo, *Sentenza* del 29 marzo 2014, ivi, che la fa decorrere, invece, dalla notifica del provvedimento condannatorio.

<sup>344</sup> Così, ancora, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 1216.

di fissare un termine finale<sup>345</sup>, onde scongiurare il rischio di un'ingiusta locupletazione da parte del creditore, che potrebbe altrimenti trarre un vantaggio economico dalla protratta inadempienza ovvero ritardare surrettiziamente l'avvio dell'esecuzione forzata al solo scopo di incamerare, *medio tempore*, l'importo della misura coercitiva<sup>346</sup>.

Un'altra rilevante novità introdotta dalla Riforma Cartabia è rappresentata dall'attribuzione di una competenza concorrente al giudice dell'esecuzione per la concessione della misura coercitiva, qualora la relativa istanza non sia stata formulata stata nel processo di cognizione. Si tratta di una competenza a lungo auspicata dalla dottrina<sup>347</sup> e finalmente mutuata dall'archetipo francese. Tale innovazione si rivela tanto più opportuna se si considera che è proprio nella fase esecutiva che si manifestano con maggiore evidenza le resistenze dell'obbligato, e che è il giudice dell'esecuzione, chiamato a dirigere tale fase, a poter meglio valutare l'opportunità della concessione della misura a fronte di un inadempimento persistente e attuale.<sup>348</sup>

In forza del richiamo all'art. 612 c.p.c., il modulo procedimentale per avanzare la richiesta al giudice dell'esecuzione è mutuato dalla procedura relativa all'esecuzione degli obblighi di fare: il creditore, dunque, qualora l'inadempimento perduri dopo la notifica del precetto, dovrà depositare il ricorso presso il giudice dell'esecuzione competente, il quale, previa audizione delle parti in apposita udienza, potrà accogliere o rigettare la richiesta.

L'attribuzione della competenza concorrente manifesta la sua utilità anche sotto un diverso profilo: non solo consente di formulare la richiesta in sede esecutiva, ove non proposta nel giudizio di cognizione, ma, in base al nuovo dettato normativo, autorizza la concessione della misura coercitiva anche in presenza di un titolo esecutivo diverso da un provvedimento di condanna. Ne discende che, a seguito della Riforma, anche i titoli esecutivi di formazione stragiudiziale possono essere assistiti dalla misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c., una volta avviato il processo esecutivo: possibilità che, prima della Riforma, in mancanza di indicazioni legislative, aveva diviso la dottrina<sup>349</sup>. La

---

<sup>345</sup> Possibilità che, come si legge nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022, è circoscritta alle obbligazioni di fare e in cui l'adempimento si concreta in un contegno positivo, circostanza che suggerisce l'indicazione di un tetto massimo per evitare l'irrogazione di sanzioni sproporzionate rispetto alla prestazione oggetto della condanna principale; la previsione di un termine finale, di contro, non trova ragion d'essere con riguardo agli obblighi di non fare poiché l'efficacia della misura decorre dall'inadempimento dell'obbligato, mentre l'adempimento è garantito da un contegno meramente negativo.

<sup>346</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 1217.

<sup>347</sup> Così, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, pag. 206; D. AMADEI, *Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pag. 357; A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e Francia*, Napoli 2019, pag. 280.

<sup>348</sup> Così, A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla riforma del 2022, cit.*, pag. 1218., v. in particolare nota 11, dove l'autore osserva come tale competenza concorrente, attribuita al giudice dell'esecuzione, per quanto opportuna, sollevi alcune riflessioni sulla rimeditazione complessiva del ruolo del giudice dell'esecuzione, ontologicamente limitato all'attuazione del programma contenuto nel titolo esecutivo, e ora invece investito di valutazioni tipicamente cognitive, che contribuiscono a infrangere la storica paratia tra cognizione ed esecuzione.

<sup>349</sup> La tesi prevalente, valorizzando il contenuto negoziale del verbale di conciliazione giudiziale, osteggiava la sua assimilazione a un provvedimento di condanna, negando di conseguenza la possibilità di collegarlo alla misura coercitiva di cui all'art. 614 bis c.p.c.: così, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op.cit.*, pag. 202; C. CONSOLO-F. GODIO, *sub art.*

riforma Cartabia ha superato tale empasse interpretiva, eliminando le disparità di trattamento in precedenza esistenti tra creditori muniti di provvedimenti di condanna- gli unici legittimati a fruire della misura coercitiva nella configurazione previgente- e quelli muniti di titoli esecutivi stragiudiziali.

Muovendo ora ai criteri stabiliti dal legislatore per la determinazione del *quantum* della sanzione pecuniaria, va preliminarmente rilevato che sono stati conservati i criteri originari, con l'aggiunta di un ulteriore parametro: "il *vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento*". Sono state tuttavia disattese le sollecitazioni di quanti, in dottrina, invocavano la previsione di una cornice edittale definita, quale argine alla discrezionalità del giudice nella quantificazione della misura<sup>350</sup>.

### 2.3.2. I RAPPORTI TRA L'ART. 614-BIS E LE MISURE COERCITIVE SPECIALI: DALL'ART. 709-TER ALL'ART. 473-BIS.39 C.P.C.

Esaurita l'analisi dell'art. 614-bis c.p.c., è ora opportuno calare l'istituto nel contesto specifico oggetto della presente trattazione, esaminandone le frontiere applicative nelle controversie familiari. A tal fine, è necessario recuperare ancora una volta la prospettiva diacronica in precedenza proposta e approfondire l'aspetto sinora lasciato in sospeso: l'esecuzione indiretta nel vigore dell'art. 709-ter c.p.c., con particolare riguardo alla possibilità di concorso tra le misure coercitive particolari ivi previste e la figura generale di cui all'art. 614-bis c.p.c., sino a giungere all'assetto attuale delineato dalla Riforma Cartabia.

L'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c., ad opera del legislatore del 2009, ha infatti originato un acceso dibattito circa la sua potenziale applicabilità all'attuazione dei provvedimenti familiari, sebbene tali provvedimenti beneficiassero già dell'apparato progressivo di misure coercitive speciali - ampiamente illustrato in precedenza<sup>351</sup>- e introdotto tre anni prima. L'interesse per l'applicazione

---

*614-bis*, in *Codice di procedura civile, Commentario* diretto da C. CONSOLO, Milano, 2018., pag. 1338; A. CARRATTA, *op.ult.cit.*, pag. 727; C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Come cambia il processo civile, cit.*, pag. 97; F.P.LUISSO, *op.ult.cit.*, pagg. 250 ss.; A. CHIZZINI, *op.cit.*, pag. 146; G. COSTANTINO, *Tutela di condanna e misure coercitive*, in *Giur. it.* 2014, pag. 742; I. PAGNI, *La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado*, in *Corr. giur.*, 2009, pag. 1316; G. BASILICO, *La tutela civile preventiva*, Milano, 2013, pag. 220, nota 117. Altra parte della dottrina, invece, ammetteva tale possibilità a condizione che il verbale di conciliazione giudiziale fosse l'esito di un'intesa tra le parti ratificata successivamente dal giudice: così, M. BOVE, *op. cit.*, pag. 785; E. SILVESTRI, *op. cit.*, pag. 505; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova 2019, pag. 1803. Peraltro si segnala che già l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010, confermato dalla Riforma Cartabia, contemplava la possibilità di assistere il verbale di mediazione con versamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'adempimento. Tuttavia alcune voci dottrinali, tra cui B. CAPPONI, *Un nuovo titolo esecutivo nella disciplina della mediazione/conciliazione*, in *www.judicium.it*, 2011; R. TISCINI, *La mediazione civile e commerciale*, Torino 2011, pag. 264 assimilavano simili previsioni alla clausola penale di cui agli artt. 1382 ss. c.c., scorgendovi una funzione più risarcitoria che sanzionatoria, caratteristica invece delle misure coercitive.

<sup>350</sup> Così, B. CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile, cit.*, pag. 44; A. GRAZIOSI, *Sull'applicabilità ai procedimenti in materia di famiglia del dispositivo di esecuzione forzata indiretta ex art. 614 bis c.p.c., cit.*, pag. 6.

<sup>351</sup> V. *supra* par. 2.2.2.

degli strumenti esecutivi indiretti a tale ambito dovrebbe ormai risultare evidente, ma giova ribadirlo: pur avendo recuperato margini di operatività all'esecuzione diretta, conformata in modo affatto peculiare a fronte dell'inadeguatezza dei canoni esecutivi tradizionali, i diritti personalissimi che caratterizzano la materia familiare mal si conciliano con modalità esecutive violente, che presuppongono l'intervento della forza pubblica, e per di più, non possono rimanere inseguite per lungo tempo senza che il loro titolare subisca pregiudizi irreparabili<sup>352</sup>.

Ebbene, sulla possibilità di concorso tra le due norme si erano formati in dottrina due orientamenti diametralmente opposti<sup>353</sup>. Da una parte<sup>354</sup>, si escludeva l'applicabilità dell'istituto generale- *rectius*, dell'art. 614-bis c.p.c. - ogniqualvolta fossero disponibili misure coercitive speciali, invocando a sostegno il principio secondo cui *lex posterior generalis non derogat priori specialis*. Dall'altra, parte della dottrina ammetteva il cumulo tra le due misure, valorizzando il diverso momento temporale in cui esse sono destinate a intervenire: l'art. 614-bis c.p.c., infatti, esplicherebbe una funzione preventiva e dissuasiva rispetto all'inadempimento, mentre le misure speciali di cui all'art. 709-ter c.p.c. interverrebbero a valle, sanzionando un inadempimento già verificatosi<sup>355</sup>. Tale vivace dibattito dottrinale ha trovato definitiva composizione con la Riforma Cartabia, che ha consacrato a livello positivo la possibilità di applicare l'art. 614-bis c.p.c. nell'ambito delle controversie familiari<sup>356</sup>. In particolare, l'art. 1, comma 33, ha modificato il n. 3) dell'art. 709-ter, 2° comma, c.p.c., introducendo un richiamo esplicito all'art. 614-bis c.p.c.<sup>357</sup> Tale modifica ha avuto tuttavia efficacia transitoria, essendo stata superata dall'integrale sostituzione della norma ad opera del nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., entrato in vigore il 30 giugno 2023. Della disposizione di nuovo conio si è già trattato in

---

<sup>352</sup> Per più ampie e articolate considerazioni sulle caratteristiche delle situazioni familiari che impongono deviazioni dal paradigma esecutivo tradizionale v. *supra* par. 1.3

<sup>353</sup> Per la ricostruzione di tali filoni dottrinali, v. A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 1225.

<sup>354</sup> In tal senso v. B. CAPPONI, *Un nuovo titolo esecutivo nella disciplina della mediazione/conciliazione*, *cit.*, pagg. 6 ss.; R. TISCINI, *op. cit.*, pag.264; E. VULLO, *Affidamento dei figli, competenza per le sanzioni ex art. 709 ter e concorso con le misure attuative del fare infungibile ex art. 614 bis*, in *Fam. dir.*, 2010, pagg. 931-932, nota a Trib. Salerno, **Sentenza** del 22 dicembre 2009.

<sup>355</sup> Così, invece, A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia*, *cit.*, pagg. 247-248; ID, *Sull'applicabilità ai procedimenti in materia di famiglia del dispositivo di esecuzione forzata indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, *cit.*, pag. 8; A. RONCO, *op.cit.*, pag. 761; B. FICCARELLI, *L'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori: l'esperienza italiana e francese a confronto*, in *Fam. dir.*, 2016, pag. 103; C. CECHELLA, *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, *cit.*, pagg. 249 ss.; D. AMADEI, *op. cit.*, pag. 348; R. DONZELLI, *I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art. 709 ter c.p.c.*, *cit.*, pagg. 134 ss.; C. SILVESTRI, *Strumenti di esecuzione indiretta: artt. 709 ter e 614 bis c.p.c.*, in *Trattato della separazione e divorzio, La normativa processuale*, a cura di M.A. LUPOI, Santarcangelo di Romagna, 2015, pagg. 464 ss.; F. TEDIOLI, *Osservazioni critiche all'art. 614 bis cod. proc. civ.*, in *NGCC.*, 2013, pagg. 71-72; A tale orientamento ha aderito anche la prevalente giurisprudenza di merito: Trib. Firenze, **Ordinanza** dell'10 novembre 2011, in *Danno resp.*, 2012, pagg. 781 ss., con nota di D. AMRAM, *Cumulo dei provvedimenti ex art. 709-ter e 614-bis c.p.c. e adempimento dei doveri genitoriali*; Trib. Salerno, **Sentenza** del 22 dicembre 2009, *cit.* Ma *contra* v. Trib. Mantova, **Sentenza** del 12 luglio 2018, in *www.onelegale.it*.

<sup>356</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 1224.

<sup>357</sup> Il n. 3) dell'art. 709 ter c.p.c., per effetto della modifica, recitava: «Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis».

precedenza<sup>358</sup>; qui interessa approfondire alcuni profili specificamente legati all'esecuzione indiretta. Anzitutto, l'art. 473-bis.39 c.p.c. conferma esplicitamente, nel solco della modifica intervenuta in seno all'art. 709-ter c.p.c., il concorso tra l'art. 614-bis c.p.c. e le altre sanzioni ora confluite al suo interno, poste a presidio dell'adempimento dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei minori. Inoltre, si segnala per aver riconosciuto il concorso non più soltanto "elettivo"<sup>359</sup> tra tali misure, come ammetteva parte dottrina formatasi anteriormente alla Riforma, ma sancendo espressamente la possibilità di una loro applicazione congiunta<sup>360</sup>. Ne consegue che la misura di cui all'art. 614-bis c.p.c. potrà essere concessa all'esito del giudizio di merito, senza che ciò precluda la successiva irrogazione delle misure di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.; e, viceversa, l'art. 614-bis potrà affiancare tali sanzioni anche a fronte di un inadempimento già accertato<sup>361</sup>.

Degna di nota è, inoltre, l'attribuzione al giudice dell'inedito potere di irrogare d'ufficio, oltre, come si è visto<sup>362</sup>, al catalogo di misure sanzionatorie ivi previsto, anche quella di cui all'art. 614-bis c.p.c., che in tutti gli altri procedimenti, rimane tuttora subordinata all'istanza di parte<sup>363</sup>.

Ulteriore significativa deroga al regime generale dell'art. 614-bis c.p.c. si riscontra con riferimento ai limiti oggettivi di applicazione che, in *subiecta materia*, vengono superati. L'art. 473-bis.39 c.p.c., come si è visto<sup>364</sup>, ha espressamente esteso l'applicabilità delle misure ivi previste anche a fronte di inadempienze di natura economica, e tale estensione abbraccia anche l'art. 614-bis c.p.c., ove applicato alle controversie familiari. Si ricorda<sup>365</sup>, infatti, che a livello generale il ricorso a tale misura è espressamente escluso per i provvedimenti aventi ad oggetto obblighi pecuniari<sup>366</sup>.

Alla luce dell'indagine sin qui condotta, può constatarsi che la Riforma Cartabia ha avuto il merito di risolvere l'annosa questione dell'applicabilità dell'art. 614-bis c.p.c. in materia familiare, mostrando consapevolezza dell'importanza dell'esecuzione indiretta in un ambito in cui il coinvolgimento dei minori sconsiglia il ricorso indiscriminato a interventi violenti e implicantanti l'uso della forza. La

---

<sup>358</sup> V. *supra* par. 2.2.3.

<sup>359</sup> A. GRAZIOSI, *Sull'applicabilità ai procedimenti in materia di famiglia del dispositivo di esecuzione forzata indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, cit., pag. 8, ma per gli altri autori v. *supra* nota 231

<sup>360</sup> È eloquente in tal senso la formula legislativa "anche congiuntamente" impiegata all'art. 473-bis.39 c.p.c.

<sup>361</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 1228; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Effettività della tutela del minore e misure di coercizione indiretta. Gli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c. nella riforma del processo della famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 2022, pag. 638; ma *contra* v. invece R. DONZELLI, *op.ult.cit.*, pagg. 221 ss; C. MARINO, *op.cit.*, pagg. 412 ss.; A. GRAZIOSI, *op.ult.cit.*, pag. 8, i quali propendono ancora per un'applicazione alternativa delle due norme.

<sup>362</sup> V. *supra* par. 2.2.2.

<sup>363</sup> A favore della pronuncia officiosa dell'art. 614-bis c.p.c. si erano già espressi, prima della Riforma: Trib. Milano, *Sentenza* del 7 gennaio 2018, in *www.onelegale.it*; Trib. Roma, *Sentenza* del 23 dicembre 2017, in *Fam. dir.*, 2018, pagg. 380 ss., con nota di M.NITTI, *La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale*. In tal senso, in dottrina, v. A. GRAZIOSI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia*, cit., pagg. 247-248, che riconosce in *subiecta materia* la possibilità di introdurre vistose deroghe al principio dispositivo.

<sup>364</sup> V. *supra* par. 2.2.3.

<sup>365</sup> V. *supra* pag. 72.

<sup>366</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pagg. 1229-1230.

Riforma ha introdotto, in tale contesto, inedite deviazioni rispetto alla disciplina generale, giustificate ancora una volta dalla rilevanza pubblicistica dell'interesse del minore, che legittima deroghe al principio dispositivo, svincolando la concessione della misura dalla necessità dell'istanza di parte e ampliandone l'ambito di applicazione oltre i limiti oggettivi ordinariamente previsti. Tuttavia, sebbene le innovazioni siano state generalmente accolte con favore, non sono mancate perplessità circa la scelta del legislatore di circoscriverne gli effetti alla sola materia familiare<sup>367</sup>. Estendere tali deroghe al regime generale avrebbe potuto rappresentare un ulteriore passo verso la piena valorizzazione dell'esecuzione indiretta quale strumento di promozione dell'effettività della tutela giurisdizionale, di rilevanza paradigmatica nei rapporti familiari, ma potenzialmente idoneo a rafforzare la posizione del creditore anche in altri settori dell'ordinamento.

### 2.3.3. L'INCOERCIBILITA' DEL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL FIGLIO MINORE SPETTANTE AL GENITORE NON COLLOCATARIO

Prima di concludere l'analisi dedicata all'attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento della prole, è opportuno dare conto di un ulteriore scenario, ricorrente nella prassi, su cui di recente ha preso posizione la giurisprudenza. Finora si è concentrata l'attenzione sulle conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di consegna del minore gravante sul genitore affidatario o collocatario e, segnatamente, sull'applicabilità delle sanzioni previste dal previgente art. 709-ter c.p.c., ora confluite nell'art. 473-bis.39 c.p.c., eventualmente combinate con la misura coercitiva generale di cui all'art. 614-bis c.p.c.

Merita ora attenzione la fattispecie speculare, nella quale è il genitore non collocatario a rifiutarsi di esercitare il proprio diritto di visita<sup>368</sup>: una situazione sulla quale si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione<sup>369</sup>, escludendo la possibilità di ricorrere agli strumenti di esecuzione indiretta, tanto a quelli previsti dall'art. 709-ter c.p.c.<sup>370</sup>, quanto all'art. 614-bis c.p.c., con considerazioni, non a torto definite “*metagiuridiche*”<sup>371</sup>, che convergono, ancora una volta, verso l'obiettivo di tutelare il superiore interesse del minore.

---

<sup>367</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 1233.

<sup>368</sup> In argomento, v. E. VULLO, *Non coercibilità del diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario*, *cit.*, pagg. 792 ss.; A. NASCOSI, *Il dovere di visita del genitore, secondo la corte, non è coercibile*, *cit.*, pagg. 777 ss.; B. FICCARELLI, *Misure coercitive e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario*, *cit.*, pagg. 332 ss.; D. NOVIELLO, *Un criticabile regime di attuazione a “doppio binario” per l'obbligo di visita del genitore non collocatario*, *cit.*, pagg. 1394 ss.

<sup>369</sup> Cass., **Ordinanza n. 6471** del 6 marzo 2020, *cit.*

<sup>370</sup> L'art. 709-ter c.p.c. era applicabile *ratione temporis* al caso di specie, ma la ricostruzione offerta dalla Cassazione nell'ordinanza in commento è suscettibile di essere traslata al nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. che, come si è visto *supra* par. 2.2.3., recepisce con alcune variazioni la disposizione previgente.

<sup>371</sup> E. VULLO, *op.ult.cit.*, pag. 793.

È utile, a tal fine, ripercorrere sinteticamente i fatti di causa. Tizia, madre del minore Caio, nato fuori dal matrimonio, aveva vittoriosamente esperito un'azione di dichiarazione giudiziale della paternità, all'esito della quale veniva accertata la paternità di Sempronio. Conseguentemente, il tribunale adito disponeva che quest'ultimo incontrasse periodicamente il figlio, assistendo tale obbligo con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 614-bis c.p.c., determinata in euro 100 per ogni eventuale e futura inottemperanza. Avverso tale provvedimento, Sempronio interponeva reclamo presso la Corte d'appello.

A seguito del rigetto del reclamo, Sempronio proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 709-ter c.p.c., e contestando, nello specifico, l'applicabilità delle misure coercitive al diritto di visita, asseritamente inquadrabile nello schema del diritto potestativo, rimesso quindi al libero esercizio del genitore non collocatario e, *in re ipsa*, incoercibile. Tizia, resisteva con controricorso, ribadendo invece l'ammissibilità delle misure richieste, sottolineando come, in ambito familiare, l'art. 614-bis c.p.c. assuma, accanto alla precipua funzione coercitiva, un'inedita valenza pedagogica, funzionale a garantire l'adempimento del dovere di frequentazione<sup>372</sup>.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha imperniato il proprio ragionamento sul “*duplice contenuto*”<sup>373</sup>, ravvisato dagli Ermellini, nel diritto-dovere di visita del genitore non collocatario. “*Nella sua configurazione attiva*”<sup>374</sup>, quale diritto del genitore non collocatario a non subire ingerenze da parte dell'altro nell'esercizio della sua frequentazione con il figlio, è ritenuto tutelabile e coercibile mediante gli strumenti di esecuzione indiretta<sup>375</sup>. Diversamente, “*nella sua configurazione passiva*”<sup>376</sup>, intesa come dovere di frequentare il minore, la Corte ha escluso ogni possibilità di impiegare gli strumenti coercitivi, ivi compresa la misura generale di cui all'art. 614-bis c.p.c., ritenendo che si tratti di un “*potere-funzione*”<sup>377</sup>, il cui esercizio è rimesso esclusivamente all’*“autonoma e spontanea osservanza dell'interessato”*<sup>378</sup>, corollario della sua autodeterminazione e frutto di libere scelte. A sostegno di tale impostazione, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU<sup>379</sup>, costante nell'invitare gli Stati ad osservare “*grave prudenza*” nell'impiego delle misure coercitive in una materia tanto delicata quale il diritto di famiglia, raccomandando che la loro

---

<sup>372</sup> Per la ricostruzione dei fatti di causa v. anche A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 778.

<sup>373</sup> Cass., **Ordinanza n. 6471** del 6 marzo 2020, *cit.*

<sup>374</sup> *Ibidem.*

<sup>375</sup> Per l'impiego degli strumenti di esecuzione indiretta in materia familiare v *supra* par. 2.3.2.

<sup>376</sup> Cass., **Ordinanza n. 6471** del 6 marzo 2020, *cit.*

<sup>377</sup> *Ibidem.*

<sup>378</sup> *Ibidem*; Così, E. VULLO, *op.ult.cit.*, pagg. 792-793.

<sup>379</sup> Corte Europea dei diritti dell'uomo, **Sentenza** Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01 del 22 novembre 2005, spec. par. 53, in [www.eurlex.eu](http://www.eurlex.eu); Corte Europea dei diritti dell'uomo, **Sentenza** Voleský c. Repubblica ceca, n. 63627/00 del 29 giugno 2004, ivi, spec. par. 118; Corte Europea dei diritti dell'uomo, **Sentenza** Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, del 27 giugno 2000, ivi, spec. par. 128.

adozione sia rispettosa delle scelte individuali e sempre sorretta da un rigoroso bilanciamento con il superiore interesse del minore e con i diritti allo stesso riservati dall'art. 8 della CEDU<sup>380</sup>.

Secondo la Cassazione, dunque, costringere il genitore recalcitrante ad adempiere al proprio dovere di visita finirebbe per tradire la ratio stessa della sua previsione, che risiede nella “*realizzazione dell'interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza*”<sup>381</sup>, e si tradurrebbe in “*una grave banalizzazione*”<sup>382</sup> di un dovere essenziale gravante sui genitori, degradandolo a onere suscettibile di “*monetizzazione preventiva*”<sup>383</sup>. Si comprende allora perché, in premessa, si sia fatto riferimento ad argomenti “*metagiuridici*”<sup>384</sup>: la motivazione della Corte, condivisibile o meno<sup>385</sup>, non si fonda su considerazioni di stretto diritto, ma riflette valutazioni extragiuridiche, proprie di ambiti quali la psicologia, pedagogia, insuscettibili pertanto di elevarsi a principi generali, atteso che dipendono strettamente dalla peculiarità del singolo caso. In altri termini, che il diritto alla bigenitorialità, nella visione dei giudici di legittimità, non debba essere garantito da misure compulsorie può rivelarsi una soluzione adeguata nel caso specifico, ma nulla esclude che, in altre ipotesi, risulti più conforme all'interesse del minore costringere il genitore a frequentarlo<sup>386</sup>.

Ciò nondimeno, i giudici di legittimità non lasciano la condotta del genitore inerte priva di conseguenze. Sul versante civilistico, la Corte individua strumenti alternativi di reazione al rifiuto opposto dal genitore non collocatario nella possibilità di disporre l'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore ai sensi dell'art. 316, 1° comma c.c. ovvero nell'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c.; nei casi più gravi, paventa anche il ricorso allo strumento penalistico previsto dall'art. 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, purché le condotte contestate integrino una “*sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali*”, tale da compromettere “*il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore*”<sup>387</sup>. Aldilà della gravità delle condotte richieste per l'attivazione di tali strumenti, che non necessariamente ricorre nel caso del mero esercizio sporadico del diritto di visita, la soluzione adottata ha suscitato perplessità anche nel merito. Parte della dottrina<sup>388</sup>, infatti, ha messo in dubbio l'effettiva efficacia di tali strumenti, osservando come essi, anziché perseguire la finalità di preservare una

---

<sup>380</sup> Così, E. VULLO, *op.ult.cit.*, pagg. 792-793.

<sup>381</sup> Cass., **Ordinanza n. 6471** del 6 marzo 2020, *cit.*

<sup>382</sup> *Ibidem.*

<sup>383</sup> *Ibidem.*

<sup>384</sup> E. VULLO, *op.ult.cit.*, pag. 793.

<sup>385</sup> Il ragionamento condotto dalla Suprema Corte ha suscitato perplessità in alcuni autori, v. ad es. A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 779, preoccupati dei riflessi lesivi di questa ricostruzione sul diritto personale alla genitorialità, riconosciuto anche a livello internazionale dall'art. 9 della convenzione di New York, dall'art. 8 CEDU, oltre che, a livello interno, dagli artt. 2,29,30 Cost. e dagli artt. 315-bis, 337-ter c.c.

<sup>386</sup> Così, E. VULLO, *op.ult.cit.*, pagg. 793-794.

<sup>387</sup> Cass. Pen., **Sentenza n. 51488** del 24 ottobre 2013, in *Cass. pen.*, 2014, pag. 1564, con nota di L. MENGONI, *Art. 570 c.p. e inadempimento agli obblighi di assistenza: il reato si configura solo nei casi più gravi.*

<sup>388</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 780.

relazione equilibrata con entrambi i genitori, possano produrre l'effetto opposto, contribuendo a vulnerare ulteriormente il rapporto con il genitore in questione, fino a comprometterlo irreversibilmente.

Per concludere, si condivida o meno il ragionamento della Corte, occorre prendere atto dell'orientamento attualmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude l'applicabilità degli strumenti di esecuzione indiretta nei confronti del genitore non collocatario che rifiuti di esercitare il proprio diritto-dovere di visita. Le considerazioni sviluppate nel presente paragrafo, complessivamente dedicato all'esecuzione indiretta, rimangono tuttavia pienamente attuali e trovano applicazione nel diverso caso in cui sia il genitore collocatario ad ostacolare il rapporto tra il figlio e l'altro genitore: condotte tuttora sanzionabili attraverso l'apparato progressivo ora confluito nell'art. 473-bis.39 c.p.c., nonché mediante l'art. 614-bis c.p.c., come pacificamente chiarito dalla Riforma Cartabia.

Per il resto, non si può che fare appello a un principio extragiuridico già evocato<sup>389</sup>: quello del buon senso, confidando che, là dove il diritto oggi si arresta, siano i genitori a farsi carico spontaneamente dei propri doveri, orientando sempre le proprie scelte in funzione del superiore interesse del minore.

---

<sup>389</sup> V. *supra* pag. 28.

## CAPITOLO III

### L'EFFICACIA ESECUTIVA DEL CAPO SULLE SPESE STRAORDINARIE NEI PROVVEDIMENTI FAMILIARI

**Sommario:** 3.1. La delicata distinzione fra spese ordinarie e straordinarie; 3.2. Il recupero forzoso delle spese straordinarie alla prova della giurisprudenza; 3.2.1. L'orientamento restrittivo: la necessità di un nuovo titolo esecutivo; 3.2.2. La svolta giurisprudenziale: il superamento del dogma dell'autosufficienza del titolo esecutivo e l'apertura all'eterointegrazione; 3.2.3. L'orientamento intermedio: il recente compromesso giurisprudenziale.

#### 3.1. LA DELICATA DISTINZIONE TRA SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

L'esecuzione forzata è governata dal principio cardine *nulla executio sine titulo*, a mente del quale non può darsi luogo a esecuzione in mancanza di un valido titolo esecutivo. Tale regola, che subordina l'avvio dell'azione esecutiva al possesso di un titolo, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 474 c.p.c., che apre il libro III del Codice di procedura civile, prescrivendo che il titolo esecutivo si riferisca a un diritto "*certo, liquido ed esigibile*"<sup>390</sup>.

Tuttavia, come già osservato<sup>391</sup>, le peculiarità delle situazioni "*sensibili*"<sup>392</sup> che caratterizzano il diritto di famiglia giustificano deroghe significative ai principi e agli schemi tradizionali su cui si fonda l'ordinamento giuridico. In tale prospettiva, il presente capitolo si propone di indagare l'idoneità esecutiva dei provvedimenti economici adottati nei giudizi che definiscono le sorti del nucleo familiare a seguito della sua disgregazione evidenziando come, in tale ambito, si renda necessaria una lettura meno dogmatica e più flessibile dei tipici requisiti richiesti per il titolo esecutivo.

Come già rilevato<sup>393</sup>, tali provvedimenti si conformano allo schema della condanna in futuro. Al loro interno, è possibile isolare una particolare categoria di crediti di mantenimento che pone le maggiori criticità di adattamento al paradigma esecutivo classico: le cosiddette spese straordinarie, Esse, oltre a essere destinate a produrre effetti in un momento successivo rispetto alla pronuncia dei provvedimenti che le contemplanò, risultano incerte non solo nel *quando* e nel *quantum*, ma anche

---

<sup>390</sup> Non è questa la sede per approfondire i cardini del processo esecutivo. Per più ampi studi si rinvia, *ex multis*, a R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino 1983, pagg. 43 ss.

<sup>391</sup> V. *supra* par. 1.3.

<sup>392</sup> L'espressione è di A. GRAZIOSI, *L'esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia, cit.*, pag. 881.

<sup>393</sup> V. *supra* par. 1.3.

nell' *an*<sup>394</sup>. La questione principale concerne, dunque, l' idoneità dei provvedimenti che regolano gli aspetti economici della crisi familiare a fungere da valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., legittimando il creditore ad intraprendere l' azione esecutiva a fronte del semplice rifiuto dell' obbligato di partecipare alla spesa straordinaria. Una risposta negativa imporrebbe, invece, all' avente diritto l' onere di adire nuovamente l' autorità giudiziaria perché accerti l' *an* e il *quantum* di dette spese, prima di poter agire *in executivis*. Tale questione sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo<sup>395</sup>. Il presente paragrafo si propone invece di affrontare, in via preliminare, la nozione di spese straordinarie, partendo dal loro inquadramento sostanziale, per poi scendere nel merito della loro distinzione rispetto alle spese ordinarie coperte dall' assegno di mantenimento.

Com' è noto<sup>396</sup>, il diritto al mantenimento dei figli trova il proprio fondamento sostanziale negli artt. 147, 148, 315-bis, 337-ter c.c., ed è consacrato a livello costituzionale nell' art. 30 Cost.<sup>397</sup> In particolare, l' art. 315-bis c.c., che riproduce specularmente il contenuto dell' art. 147 c.c., ma nella prospettiva attiva di configurazione dei diritti dei figli stabilisce che *“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”*. Gli artt. 148 e 316 bis c.c. corroborano lo statuto dei diritti dei figli, sancendo il principio di proporzionalità nel concorso al mantenimento, ancorato alle rispettive capacità economiche di ciascun genitore<sup>398</sup>. Nella fase patologica della vita familiare, il substrato sostanziale di riferimento è rappresentato dall' art. 337-ter c.c., introdotto con il d.lgs. 154/2013, che costituisce la base per l' adozione dei provvedimenti relativi alla prole. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, i diritti dei figli non devono subire alcuna compressione a seguito della crisi familiare<sup>399</sup>: la prole conserva *“il diritto ad un mantenimento*

---

<sup>394</sup> Così, F. DANOVI, *La Cassazione amplia le maglie del titolo esecutivo per le spese “straordinarie” (mediche e scolastiche) nei processi della famiglia*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, pag. 1059.

<sup>395</sup> V. *infra*, pagg. 9 ss.

<sup>396</sup> Per una più approfondita rassegna degli obblighi familiari v. *supra* par. 1.2.1.

<sup>397</sup> In giurisprudenza, v. Cass. **Ordinanza n. 21273** del 18 settembre 2013, in *Fam. dir.*, 2014, pagg. 105 ss., con nota di L.C. NATALI-S. PISELLI, *La Suprema Corte interviene sulle spese “straordinarie” per i figli: il padre facoltoso deve pagare di più: “sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost., e dell'art. 155 c.c.”* Dette disponibilità, come ricorda Cass., **Sentenza n. 9915** del 24 aprile 2007, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it), non sono limitate ai redditi formalmente dichiarati dai coniugi, dovendosi avere *“riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro ...”*,

<sup>398</sup> *“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”*.

<sup>399</sup> Così, A. ARCERI, *Onere di mantenimento della prole e spese straordinarie nella recente giurisprudenza della Cassazione*, in *Fam. dir.*, 2013, pag. 118, nota a Cass. **Sentenza n. 9372** dell'8 giugno 2012 e a Cass. **Sentenza n. 10174** del 20 giugno 2012; ID, *Commento all' art. 155 c.c.*, in AA.VV., *Codice della famiglia*, Milano, 2009, pag. 570; R. ROSSI, *Il mantenimento dei figli*, in *L' affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, a cura di M. SESTA-A. ARCERI, Torino, 2012, pagg. 290 ss.; A. SBRESSA AGNENI-S. SBRESSA AGNENI, *Crisi coniugale*, Milano, 2007, che si esprimono in termini di *“ultrattività”* del dovere di mantenimento, con riferimento alla sua sopravvivenza alla dissoluzione della coppia coniugale. In giurisprudenza v. Cass., **Sentenza n. 3974** del 19 marzo 2002, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it)

*tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza*<sup>400</sup>. Tali diritti e i correlativi obblighi a carico dei genitori, infatti, sono consustanziali all'evento stesso della filiazione e si estinguono soltanto con la sua cessazione (si pensi ad. es. all'adozione da parte di terzi), ovvero con il conseguimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio, la quale non necessariamente coincide con il raggiungimento della maggiore età. I doveri connessi allo *status filiationis*, e segnatamente, quello di mantenimento, permangono infatti finché il genitore non dimostri che il mancato conseguimento dell'autosufficienza economica sia imputabile al figlio<sup>401</sup>.

La legge 54/2006 sull'affidamento condiviso ha consolidato tali principi<sup>402</sup> e l'intervento successivo realizzato dal d.lgs. 154/2013 ha poi perpetuato, in particolare, il rispetto del principio di proporzionalità nel concorso al mantenimento in seno all'art. 337-ter, 4° comma, a mente del quale, *“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”*. La giurisprudenza ha enfatizzato più volte la latitudine di tale dovere, affermando che esso *“obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”*<sup>403</sup>.

A seguito della riforma del 2006, l'affidamento condiviso rappresenta il modello ordinario, per cui l'obbligo di mantenimento trova un canale privilegiato di assolvimento nella forma diretta, in quanto ciascun genitore vi provvede nei periodi di permanenza del minore presso di sé<sup>404</sup>. Tuttavia, va precisato che la regola dell'affidamento condiviso non implica necessariamente una distribuzione rigidamente paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore<sup>405</sup>. Ben può accadere, infatti, che il figlio sia collocato presso soltanto uno dei genitori, epperò tale circostanza non può vanificare il suo diritto ad essere mantenuto da entrambi i genitori. Pertanto, allo scopo di ripristinare il principio di proporzionalità richiamato dal dettato normativo, che può subire concreti squilibri e sfasature in caso di affidamento esclusivo o, più frequentemente, a causa della durata

---

<sup>400</sup> Cass., **Ordinanza n. 21273** del 18 settembre 2013, *cit.*

<sup>401</sup> Così, L.C. NATALI-S.PISELLI, *op cit.*, pag.107; in giurisprudenza v. Cass. **Ordinanza n. 23590** del 22 novembre 2010, in *Fam. dir.*, 2011, pagg. 183 ss.; Cass., **Sentenza n. 1773** dell'8 febbraio 2012, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it) ; Cass., **Sentenza n. 2171** del 23 febbraio 2012, *ivi*; Cass. **Sentenza n. 5174** del 30 marzo 2012, *ivi*.

<sup>402</sup> Così, A. ARCERI, *Onere di mantenimento della prole e spese straordinarie nella recente giurisprudenza della Cassazione, cit.*, pag. 118.

<sup>403</sup> Cass., **Ordinanza n. 21273** del 18 settembre 2013, *cit.*

<sup>404</sup> Così, A. FRASSINETTI, *Sull'efficacia di titolo esecutivo della sentenza di separazione che condanna a contribuire alle ordinarie spese scolastiche e mediche sostenute per i figli*, in *Fam. dir.*, 2012, pag. 266, nota a Cass., **Sentenza n. 11316** del 23 maggio 2011; A. ARCERI, *op.ult.cit.*, pag. 119.

<sup>405</sup> Così, A. FRASSINETTI, *ibidem*; A. ARCERI, *ibidem*.

asimmetrica della permanenza presso ciascun genitore, il giudice può disporre, in via residuale, come suggerisce l'inciso "ove necessario", un assegno di mantenimento in favore del minore<sup>406</sup>, determinato con riguardo alle "attuali esigenze del figlio"<sup>407</sup>.

La predilezione legislativa per l'assolvimento diretto dell'obbligo di mantenimento riflette l'intento di dare piena attuazione al diritto del minore alla bigenitorialità, garantendo la continuità del sostegno materiale e morale del figlio, anche a seguito della disgregazione del nucleo familiare<sup>408</sup>. Tuttavia, come si vedrà più approfonditamente in seguito, tale modalità di assolvimento diretto dell'obbligo di mantenimento risulta incompatibile con la natura delle spese straordinarie, le quali non possono gravare integralmente sul genitore che, al momento dell'esborso, ha il minore presso di sé, né possono essere previste e coperte preventivamente dall'assegno di mantenimento<sup>409</sup>. Ne deriva che il giudice è tenuto a valutare, caso per caso, se un determinato esborso sia riconducibile alle spese ordinarie, come tali coperte dall'assegno periodico, ovvero se debba essere considerato straordinario e, in quanto tale, essere suddiviso tra i genitori in una percentuale previamente stabilita, a integrazione del contributo mensile<sup>410</sup>.

Per affrontare adeguatamente la questione, più strettamente processuale, dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti economici che dispongono il mantenimento della prole, è imprescindibile prendere le mosse dalla vacillante distinzione tra spese ordinarie e straordinarie<sup>411</sup>, oggetto di annose e perduranti incertezze interpretative e sistematiche<sup>412</sup>.

---

<sup>406</sup> Così, art. 337-ter, 4° comma, c.c., a mente del quale nella determinazione dell'assegno di mantenimento funzionale a ripristinare, ove necessario, il principio di proporzionalità, il giudice tiene conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

<sup>407</sup> Così, Cass., **Ordinanza n. 21273** del 18 settembre 2013, *cit.*, ove si legge che "Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio, che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore".

<sup>408</sup> Così, A. ARCERI, *op.ult.cit.*, pag. 119.

<sup>409</sup> Così, A. ARCERI, *ibidem*.

<sup>410</sup> In tal senso, v. Trib. Taranto, **Sentenza** del 9 maggio 2000, in *Fam. dir.*, 2001, pagg. 177 ss., con nota di C.D. FIORAVANTI, *Separazione personale: assegno di mantenimento e spese correnti, scioglimento della comunione legale, restituzione e rimborsi*, per cui l'assegno di mantenimento in favore della prole, "stabilito in sede di separazione, ha la funzione di garantire in misura predeterminata il contributo del coniuge non affidatario alle spese di mantenimento dei figli: pertanto, ove sorga la necessità di far fronte a bisogni che superino le normali esigenze di vita dei figli, le relative spese vanno sostenute da entrambi i coniugi".

<sup>411</sup> In argomento v., *ex multis*, C.M. BIANCA, *Diritto civile II. La famiglia - Le successioni*, Milano, 2005, pagg. 243 ss.; M. FLORIO, *Aspetti economici nella crisi della famiglia. Le spese straordinarie*, nota a Cass. **Sentenza n. 8676** del 12 aprile 2010, in *Fam. dir.*, 2010, pagg. 890 ss.; L. OLIVERO, *L'assegno a favore del coniuge e dei figli*, in *La separazione personale dei coniugi*, a cura di G. FERRANDO- L. LENTI, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, diretto da G. ALPA-S. PATTI, Padova, 2011, pagg. 367 ss. e pagg. 425 ss.; G. BALLARANI, *Gli accordi tra i genitori e le determinazioni giudiziali*, in *Provvedimenti riguardo ai figli: artt. 155-155 sexies*, a cura di S.PATTI-L.ROSSI CARLEO, in *Commentario del c.c.* a cura di V. SCIALOJA-G. BRANCA, Bologna-Roma, 2010, pagg. 131 ss.; R. RUSSO, *Ancora sull'assegno divorzile: la Cassazione conferma l'orientamento*, nota a Cass., **Sentenza n. 15611** del 12 luglio 2007, in *Fam. dir.*, 2007, pagg. 1093 ss.

<sup>412</sup> Così, S. CHERTI, *Spese ordinarie e straordinarie nella crisi della famiglia*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, pag. 505.

La figura delle spese straordinarie è, infatti, una creazione giurisprudenziale, del tutto ignorata dal Codice civile<sup>413</sup>. Proprio per tale ragione non risulta agevole individuare con certezza le voci di spesa effettivamente riconducibili a tale categoria, atteso che, in assenza di indici positivi, è demandato al giudice il delicato compito di valutarne la ricorrenza nel caso concreto, oggi coadiuvato dai protocolli d'intesa elaborati dai singoli tribunali<sup>414</sup>. Le ragioni sottese alla creazione di tale figura si radicano nell'impossibilità di predeterminare, già in sede di liquidazione dell'assegno di mantenimento, tutte le future esigenze della prole. Le spese straordinarie, infatti, sono ontologicamente legate a contingenze occasionali e imprevedibili, che comportano esborsi ulteriori rispetto a quelli già coperti dall'assegno periodico<sup>415</sup>. Proprio per far fronte a tali inopinate evenienze, la giurisprudenza ha enucleato la categoria delle spese straordinarie, destinate ad affiancare e integrare la misura ordinaria del mantenimento<sup>416</sup>. A differenza delle spese ordinarie, coperte dall'assegno periodico e connesse a bisogni ciclici e regolari della prole<sup>417</sup>, come si ricorderà, le spese straordinarie sono incerte sia nell'*an* sia nel *quantum*, essendo collegate a esigenze che trascendono la quotidianità del minore. In prima battuta, quindi, esse sono individuate in negativo, ricomprendendo ogni esborso eccedente rispetto all'ammontare dell'assegno mensile<sup>418</sup>. La giurisprudenza, più precisamente, ha ravvisato la cifra della straordinarietà in due attributi: da un lato, l'imprevedibilità e imponderabilità rispetto alla normalità statistica; dall'altro, l'eccezionalità rispetto alla normalità economica, intesa come rilevante onerosità, da valutarsi con riguardo al tenore di vita della famiglia<sup>419</sup>. Ne discende che il *proprium* della straordinarietà va apprezzato sia con riguardo all'oggetto su cui la spesa ricade ma anche con riguardo alla sua entità. Da ciò emerge l'impossibilità di imbrigliare tali oneri accessori in una rigida tassonomia e la necessità di impiegare, piuttosto, una categoria mobile, non astrattamente predeterminabile, influenzata dal contesto familiare concreto, dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e dalle concrete esigenze sopravvenute dei figli. Si conferma così, ancora una volta il comune denominatore che abbraccia le statuizioni in materia familiare: la

---

<sup>413</sup> Così, A. NASCOSI, *L'esecutività del capo sulle spese straordinarie nei provvedimenti in materia di famiglia*, in *Fam. dir.*, 2014, pag. 737.

<sup>414</sup> Ancora a titolo esemplificativo, si veda il protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma adottato d'intesa con il relativo Ordine forense, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it), che tripartisce le voci di spesa in tre categorie: “*spese comprese nell'assegno di mantenimento*” (es. vitto, abbigliamento, tasse scolastiche), “*spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori*” (es. spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive) e “*spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione*” (es. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto).

<sup>415</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 738.

<sup>416</sup> Così, A. NASCOSI, *ibidem*.

<sup>417</sup> Così, Trib. Lamezia Terme, **Ordinanza** del 4 maggio 2005, in *Fam. dir.*, 2005, pagg. 617 ss., con nota di V. VELLUZZI, *Sul mantenimento dei figli minori e su alcune questioni ad esso correlate*, per cui rientrerebbero tra le spese straordinarie quelle che “*non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale*”.

<sup>418</sup> Così, S. CHERTI, *op.cit.*, pag. 505.

<sup>419</sup> In tal senso v. Cass., **Sentenza n. 9372** dell'8 giugno 2012, *cit.*, che qualifica le spese straordinarie come “*quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli*”.

mutevolezza, che rende i provvedimenti in materia familiare fisiologicamente muniti della clausola *rebus sic stantibus*<sup>420</sup>.

Proprio in ragione della loro intrinseca insuscettibilità di essere predeterminate e quantificate *ex ante*, le spese straordinarie rappresentano sovente terreno di accesi contrasti tra i genitori. Il provvedimento giudiziale che dispone il contributo economico in favore della prole, infatti, può tenere luogo delle sole spese ordinarie, riconducibili alle consuetudini di vita della prole e agevolmente preventivabili, mentre, quanto alle spese straordinarie, si limita, al più, a fornirne un elenco meramente esemplificativo. Tali spese, infatti, per definizione, sfuggono a un'elencazione tassativa.

Dibattuta è stata, altresì, la questione concernente l'inclusione forfettaria delle spese straordinarie nell'assegno di mantenimento. Un primo indirizzo giurisprudenziale ne ammetteva la quantificazione preventiva, incorporandole nell'importo omnicomprendivo liquidato in favore della prole<sup>421</sup>. Tuttavia, un secondo orientamento, oggi prevalente, ha recisamente respinto tale prassi<sup>422</sup>, paventando il rischio che essa potesse condurre, in concreto, a una compromissione dei diritti della prole “*a vedere soddisfatte tutte quelle particolari esigenze che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita e che ne necessitano di interventi economici straordinari*”<sup>423</sup>, e ritenendola logicamente incompatibile con le caratteristiche intrinseche delle spese straordinarie, ontologicamente imprevedibili e refrattarie a ogni stima preventiva<sup>424</sup>. In effetti, se da un lato la determinazione forfettaria delle spese straordinarie dispensava il genitore antistatario dall'onere di presentare periodicamente i documenti giustificativi degli esborsi sostenuti per ottenerne il rimborso pro quota, contribuendo in tal modo a deflazionare il contenzioso, dall'altro, tale soluzione avrebbe potuto dare luogo a due scenari poco auspicabili, in palese frizione con il principio di proporzionalità che informa il dovere di mantenimento dei figli<sup>425</sup>: o il genitore beneficiario dell'assegno avrebbe incamerato un contributo eccessivo rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti in determinati periodi dell'anno, ovvero quello stesso importo si sarebbe potuto rivelare insufficiente in altri frangenti, costringendo il beneficiario dell'assegno a sopportare per intero l'eccedenza e privandolo della possibilità di ottenere il rimborso pro quota<sup>426</sup>.

---

<sup>420</sup> Per ampie considerazioni sulle caratteristiche comuni ai provvedimenti emessi in materia familiare v. *supra* par. 1.3.

<sup>421</sup> Così, Cass., **Sentenza n. 2196** del 14 febbraio 2003, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it).

<sup>422</sup> Così, *ex multis*, Cass. **Sentenza n. 9372** dell'8 giugno 2012, *cit.*

<sup>423</sup> App. Napoli, **Sentenza n. 2201** del 6 giugno 2008, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it).

<sup>424</sup> Così, App. Napoli, **Sentenza n. 2201** del 6 giugno 2008, *cit.*

<sup>425</sup> Così, A. ARCERI, *op.ult.cit.*, pag. 120.

<sup>426</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 739, in giurisprudenza v. Cass. **Sentenza n. 9372** dell'8 giugno 2012, *cit.*; Trib. Firenze, **Sentenza** del 3 ottobre 2007, in *Fam. dir.*, 2008, pagg. 39 ss., con nota di E. AL MUREDEN, *Tenore di vita e assegni di mantenimento tra diritto ed econometria*.

Ulteriore questione problematica attiene all'individuazione dei casi in cui, prima di sostenere l'esborso straordinario, gravi sul genitore l'onere di preventiva comunicazione e concertazione con l'altro<sup>427</sup>. La soluzione dipende dal regime di affidamento vigente nel caso concreto, come chiarito dalla giurisprudenza. In ipotesi di affidamento esclusivo, è pacificamente riconosciuto al genitore esercente la responsabilità genitoriale il potere di assumere unilateralmente le decisioni in ordine alle spese straordinarie, salvo che esse afferiscano a decisioni di maggior interesse per il figlio<sup>428</sup>. In tal caso, ai sensi dell'art. 337-ter, 3° comma, c.c. è comunque richiesto l'accordo dei genitori<sup>429</sup>. Viceversa, nell'ipotesi, che dovrebbe costituire ormai la regola a seguito della l. 54/2006<sup>430</sup>, di affidamento condiviso, si registra un contrasto di opinioni: parte della dottrina ritiene sempre sussistente l'onere di preventiva comunicazione all'altro genitore circa l'intenzione di sostenere una spesa straordinaria<sup>431</sup>. Altra parte della dottrina, invece, fatta eccezione per le decisioni di maggior interesse, lo esclude<sup>432</sup>. La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che si tratta di due categorie concettuali da tenere distinte<sup>433</sup>, ancorché talvolta sovrapponibili. Va considerato, infatti, che nelle decisioni di maggior interesse rientrano sia quelle che non comportano alcun sacrificio economico (es. la scelta di una confessione religiosa) sia decisioni implicanti esborsi piuttosto consistenti (es. un soggiorno di studio all'estero o la scelta di un istituto scolastico privato). In definitiva, il confronto con l'altro genitore è obbligatoriamente prodromico solo alle decisioni di maggior interesse, in coerenza con il disposto dell'art. 337-ter c.c.

In ogni caso, è pacifico che l'onere di preventiva informazione cede dinanzi all'urgenza di provvedere tempestivamente, al fine di evitare un pregiudizio al minore. (si pensi ad es. a un intervento chirurgico indifferibile). Resta comunque salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per dirimere un eventuale contrasto tra i genitori. In tal caso, qualora il giudice ritenga che la decisione assunta unilateralmente dall'altro genitore, nonostante l'assenza di preventiva concertazione o il dissenso espresso dall'altro genitore, risulti comunque conforme all'interesse del minore e proporzionata al

---

<sup>427</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 738.

<sup>428</sup> Si tratta delle decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore.

<sup>429</sup> "Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori".

<sup>430</sup> Sempre che l'affidamento esclusivo non si ponga in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole.

<sup>431</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 739; M. FLORIO, *op.cit.*, pag. 893.

<sup>432</sup> Così, A. ARCERI, *op.ult.cit.*, pag. 121, che comunque fa salva l'ipotesi in cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, prevedano convenzionalmente che anche le spese straordinarie non afferenti a decisioni di maggior interesse siano subordinate all'onere di preventiva concertazione tra i genitori; A. FRASSINETTI, *op.cit.*, pag. 269.

<sup>433</sup> Così, Cass., *Sentenza n. 9376* del 27 aprile 2011, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Cass., *Ordinanza n. 8676* del 12 aprile 2010, *cit.*; Cass., *Sentenza n. 2182* del 28 gennaio 2009, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Cass., *Sentenza n. 4459* del 5 maggio 1999, in *Fam. dir.*, 1999, pagg. 318 ss., con nota di R.C. DELCONTE, *Genitore affidatario e concertazione con l'altro coniuge delle spese straordinarie*.

tenore di vita della famiglia, il genitore antistatario conserva il diritto al rimborso pro quota dell'esborso sostenuto<sup>434</sup>.

Quanto, infine, alle modalità operative che presiedono alla concreta distribuzione delle spese straordinarie, il provvedimento emesso all'esito della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza, nel caso di genitori non coniugati, stabilisce, di norma, la percentuale di partecipazione di ciascun genitore agli esborsi, parametrandola alle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, in ossequio al principio di proporzionalità richiamato dall'art. 337-ter c.c.<sup>435</sup>. In difetto di una specifica statuizione giudiziale sul punto, troverà applicazione, in via residuale, il criterio della suddivisione paritaria al 50%<sup>436</sup>.

Per concludere, non è possibile tracciare una rigida linea di confine tra spese ordinarie e straordinarie, trattandosi di una distinzione rimessa a una valutazione caso per caso che tenga conto dell'eccezionalità dell'esborso rispetto alle esigenze ordinarie della prole e al tenore di vita normalmente goduto dalla famiglia. Una volta sciolta la delicata questione della qualificazione della spesa come straordinaria, e, dunque, estranea alla misura percepita dal genitore collocatario a titolo di assegno periodico, questi avrà diritto al rimborso pro quota dell'importo anticipato. Tale quota potrà anche non essere paritaria, atteso che gli squilibri reddituali tra i genitori possono giustificare una ripartizione asimmetrica degli oneri straordinari. Chiarita, sia pure nei limiti delle persistenti incertezze interpretative da risolversi alla luce delle specificità del caso concreto, la nozione di spesa straordinaria, resta da indagare se, a fronte del rifiuto dell'altro genitore di adempiere all'obbligo di rimborso, il genitore antistatario possa azionare direttamente il provvedimento che regola il mantenimento della prole, allegando i relativi documenti giustificativi, ovvero se sia, invece, necessario reiterare il ricorso all'autorità giudiziaria affinché accerti la natura e l'ammontare della spesa straordinaria prima di poter procedere all'esecuzione forzata.

---

<sup>434</sup> Così, A. FRASSINETTI, *op.cit.*, pag. 267; A. ARCERI, *op.ult.cit.*, pag. 121. in giurisprudenza v. Cass., **Sentenza n. 2182** del 28 gennaio 2009, *cit.*

<sup>435</sup> Così, Cass., **Ordinanza n. 21273** del 18 settembre 2013, *cit.*, che ha stabilito che al padre facoltoso può essere imposto il pagamento dell'80% delle spese straordinarie del figlio minore, atteso che il principio di proporzionalità giustifica una maggiore partecipazione del genitore che abbia maggiori disponibilità economiche.

<sup>436</sup> Così, S. CHERTI, *op.cit.*, pag. 508, che richiama la formula ricorrente nei provvedimenti dei giudici "oltre le spese straordinarie nella misura del 50%"

### 3.2. IL RECUPERO FORZOSO DELLE SPESE STRAORDINARIE ALLA PROVA DELLA GIURISPRUDENZA

È ora opportuno soffermarsi sugli orientamenti giurisprudenziali che, nel tempo, si sono formati sull'annosa questione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti che dispongono il mantenimento in favore della prole e, segnatamente, nella parte in cui stabiliscono la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori. La questione che si profila nella prassi applicativa riguarda, in particolare, la possibilità di porre direttamente in esecuzione il provvedimento che definisce la crisi familiare, riconoscendogli immediata valenza di titolo esecutivo. In tal modo, il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria potrebbe limitarsi a notificare il provvedimento originario e il precetto, a fronte del rifiuto dell'altro genitore di rimborsare la quota di propria spettanza.

Diversamente opinando, si graverebbe il genitore antistatario dell'onere di adire nuovamente l'autorità giudiziaria, mediante l'instaurazione di un nuovo procedimento di cognizione, eventualmente anche monitorio, volto ad ottenere un titolo esecutivo che determini l'*an* e il *quantum* dell'esborso sostenuto, quale presupposto indefettibile per l'avvio dell'esecuzione forzata. Come già osservato, la problematicità del tema è acuita dalle incertezze che dominano la materia delle spese straordinarie, trattandosi di una categoria germinata dall'elaborazione pretoria e assolutamente priva di indicazioni legislative, tanto sul piano della loro individuazione, quanto su quello della loro tutela esecutiva<sup>437</sup>. Analizzando le pronunce che hanno affrontato la questione, è possibile isolare tre distinti orientamenti giurisprudenziali: un orientamento restrittivo, che nega efficacia esecutiva immediata ai provvedimenti in parola; un orientamento estensivo, affermatosi nel solco della svolta operata dalle Sezioni Unite che ha determinato il superamento del paradigma dell'autosufficienza del titolo esecutivo, cui sarà dedicato un autonomo approfondimento<sup>438</sup>; e, da ultimo, un orientamento intermedio in cui sembra essersi recentemente attestata la giurisprudenza<sup>439</sup>.

#### 3.2.1. L'ORIENTAMENTO RESTRITTIVO: LA NECESSITA' DI UN NUOVO TITOLO ESECUTIVO

La rassegna prende le mosse dall'orientamento più risalente, di segno restrittivo,<sup>440</sup> che ha escluso la possibilità di attribuire efficacia esecutiva immediata al capo del provvedimento giudiziale che

---

<sup>437</sup> Così, C. MANCUSO, *La Cassazione torna sulle spese straordinarie: verso una tutela rapida del credito familiare?*, in *Fam. dir.*, 2024, pag. 24, nota a Cass., **Ordinanza n. 14564** del 25 maggio 2023.

<sup>438</sup> V. *infra* par. 3.2.2.

<sup>439</sup> Così, C. MANCUSO, *ibidem*.

<sup>440</sup> Così, Cass., **Sentenza n. 1758** del 28 gennaio 2008, in *Fam. dir.*, 2008, pagg. 297 ss., secondo la quale: “il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore non costituisce titolo esecutivo; pertanto, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, si richiede un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della

disciplina la ripartizione delle spese straordinarie, ritenendolo idoneo a fungere da valido titolo esecutivo per il recupero delle somme anticipate dal genitore creditore dell'assegno di mantenimento. Tale impostazione si fonda su una lettura dogmatica e rigorosa dei requisiti richiesti per il titolo esecutivo<sup>441</sup> dall'art. 474 c.p.c.<sup>442</sup>, rilevandone il difetto nei provvedimenti che si limitano a ripartire gli oneri tra i genitori. La soluzione della questione, di notevole rilevanza pratica, chiama dunque in causa l'interpretazione dei principi generali che governano l'esecuzione forzata e la possibilità di discostarsene in una materia, quale il diritto di famiglia, che rivendica esigenze di flessibilità, legate in primis alla realizzazione del superiore interesse del minore<sup>443</sup>. Secondo questo primo orientamento, il provvedimento che, *in parte qua*, dispone la ripartizione delle spese straordinarie, senza specificarne oggetto e ammontare, non soddisferebbe i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità imprescindibili per avviare un processo di esecuzione forzata, posto che la spesa straordinaria è *in re ipsa* incerta e imprevedibile e solo a fronte del concreto avverarsi della sopravvenienza che fa sorgere l'esborso potrebbe valutarsene l'effettiva utilità e determinarne l'entità<sup>444</sup>. Accertamenti, questi, relativi all'*an* e al *quantum*, che non potrebbero essere demandati alla fase esecutiva, diretta da un giudice ontologicamente privo del potere di conoscere i presupposti sostanziali della pretesa, chiamato unicamente ad attuare diritti certi e cristallizzati nel titolo esecutivo<sup>445</sup>. Ne discenderebbe, pertanto, la necessità di sollecitare un nuovo intervento del giudice della cognizione, anche mediante

---

*condanna*". Ma v. anche Trib. Milano, *Sentenza* del 21 giugno 2008, in *Fam. dir.*, 2008, pag. 815 con nota di M.C. CAMPAGNOLI, *Divorzio, spese scolastiche, azionabilità del titolo esecutivo*, che si esprime nei seguenti termini: "la statuizione contenuta in una sentenza di scioglimento di matrimonio che prevede l'obbligo a carico di un coniuge di corrispondere il cinquanta per cento delle spese scolastiche affrontate dall'altro coniuge in favore del figlio, risulta essere un titolo generico e, come tale, inattuabile in difetto di un ulteriore accertamento sull'esborso"; Trib. Piacenza, *Sentenza* del 2 febbraio 2010, in *Corr. merito*, 2010, pag. 606, con nota di G. CASABURI-L. CASTELLI-G. CHINÉ-M. CRISCUOLO-L. GANDOLFI-F.A. MAGNI-E. SCARANTINO-V. TOMARCHIO; Giudice di Pace Bari, *Sentenza* del 31 gennaio 2009, in *Dir. fam. pers.*, 2009, pagg. 1798 ss., con nota di I. ZINGALES, *Obbligazioni pecuniarie e titoli esecutivi nella separazione consensuale dei coniugi*. In dottrina v. S. NARDI, *Sull'inidoneità del provvedimento di separazione a valere come titolo esecutivo in ordine alle spese straordinarie per il mantenimento della prole*, in *Giust. civ.*, 2010, pagg. 1002 ss.; G. DE MARZO, *Provvedimenti sul mantenimento della prole: considerazioni pratiche in tema di spese c.d. straordinarie*, in *IlForoit.*, 2011, c. 3051 ss.; B. FERRAMOSCA, *Spese straordinarie nella crisi della famiglia ed esecuzione forzata*, in *Riv. AIAF*, 2012, pagg. 44 ss., 52; L. QUERZOLA, *op.cit.*, pagg. 683-687.

<sup>441</sup> Per un approfondito studio dei requisiti del titolo esecutivo si rinvia ancora a R. VACCARELLA, *op.cit.*, pagg. 27 ss.; F. TOMMASEO, *L'esecuzione forzata*, Assago, 2009, pagg. 45 ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Attualità del titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pag. 69; B. CAPPONI, *Sub art. 474*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, a cura di L.P. COMOGLIO – C. CONSOLO – B. SASSANI – R. VACCARELLA, Torino, 2012, pag. 41.

<sup>442</sup> Così, L. CONIGLIARO CANCELLIERE, *Spese straordinarie di mantenimento ed esecuzione forzata*, in [www.inexecutivis.it](http://www.inexecutivis.it), 2021; C. MANCUSO, *op.cit.*, pag. 24.

<sup>443</sup> Così, C. MANCUSO, *ibidem*; F. DANOVÌ, *op.ult.cit.*, pag. 1059.

<sup>444</sup> Così, L. CONIGLIARO CANCELLIERE, *op.cit.*

<sup>445</sup> Non è questa la sede per approfondire il delicato rapporto tra cognizione ed esecuzione all'interno del processo esecutivo, peraltro oggetto di rieducazione a seguito dei più recenti interventi del legislatore che sembrerebbero attribuire al giudice dell'esecuzione veri e propri poteri cognitivi, a dispetto del ruolo tradizionalmente riconosciutogli. Sul punto v. B. CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, cit., pagg. 54 ss.; si veda anche C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2011, pagg. 37-38, ove si sottolinea la necessaria presenza, in particolare, dei requisiti di esigibilità e liquidità, affinché il giudice dell'esecuzione possa limitarsi ad attuare il programma contenuto nel titolo esecutivo, senza sconfinare in valutazioni riservate al giudice del merito.

ricorso al procedimento monitorio, allegando al provvedimento originario i documenti giustificativi della spesa straordinaria sostenuta<sup>446</sup>.

Per meglio comprendere le ragioni che conducono a escludere l'efficacia esecutiva immediata, giova richiamare brevemente le interpretazioni tradizionalmente offerte ai tre requisiti individuati dall'art. 474 c.p.c.

L'esigibilità si riferisce alla possibilità di soddisfazione immediata del credito, per non essere il diritto sottoposto né a termini né a condizioni<sup>447</sup>; la liquidità è un attributo dei diritti consacrati nei titoli che recano una somma di danaro determinata nel loro ammontare o il cui ammontare sia agevolmente determinabile in base a elementi ricavabili dal titolo stesso<sup>448</sup>; la certezza, infine, ricorre quando il titolo individua esattamente l'oggetto della prestazione, il soggetto obbligato e l'avente diritto<sup>449</sup>.

Tornando ora alla questione oggetto della presente indagine, gli autori che hanno aderito a tale primo orientamento restrittivo, valorizzando una lettura rigorosa dell'art. 474 c.p.c., hanno ravvisato le maggiori criticità di adattamento dei provvedimenti in esame in relazione ai requisiti della certezza e della liquidità. Quanto al requisito della esigibilità, invece, non sembrano porsi particolari problemi, ove si riconducano i provvedimenti in parola all'ampio *genus* delle condanne in futuro, pacificamente riconosciuto anche dalla prevalente dottrina e giurisprudenza<sup>450</sup>, condizionate al verificarsi di un evento futuro e incerto. Entro tale categoria possono agevolmente iscriversi anche i provvedimenti in

---

<sup>446</sup> Così, A. NASCOSI, *op.ult.cit.*, pag. 740; S. PATTI, *Diritto della famiglia*, Milano, 2011, pag. 549; G. CONTIERO, *Il mantenimento dei figli maggiorenni nella separazione e nel divorzio: presupposti, modalità, durata*, Milano, 2017, pagg. 56 ss.; A.M. SOLDI, *op.cit.*, pagg. 32 ss.

<sup>447</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 120.

<sup>448</sup> Così, ancora, B. CAPPONI, *ibidem*.

<sup>449</sup> Questo l'orientamento della prevalente dottrina per cui v. B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 122; S. SATTA, *Commentario del codice di procedura civile*, Milano, 1965, pag. 86; N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2010, pag. 575; in giurisprudenza v., *ex multis*, Cass., **Sentenza n. 1455** del 25 febbraio 1983, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it) per cui: "requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall'art. 474 c.p.c. è la certezza del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo; in difetto di tale intrinseco requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto come tale, né può attingere aliunde siffatta certezza, nemmeno, ove si tratti di esecuzione forzata di obblighi di fare, attraverso i provvedimenti resi dal pretore ex art. 613 c. p. c. avendo questi l'esclusiva funzione di rimuovere le difficoltà di ordine tecnico che sorgono in sede di concreta attivazione del comando contenuto nel provvedimento costituente titolo esecutivo, non anche quella di integrare il provvedimento stesso che sia eventualmente carente nell'indicazione della suddetta situazione giuridica."; ma v. *contra* F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011, pag. 22 e G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2012, pag. 81, i quali circoscrivono il requisito della certezza alle esecuzioni in forma specifica, escludendone la rilevanza nell'espropriazione forzata.

<sup>450</sup> V., *ex multis*, G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2009, pagg. 297 ss.; C. MANDRIOLI, *op.ult.cit.*, pagg. 72 ss.; B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 125, ove l'a. riconduce entro tale categoria anche l'*astreinte*, per cui v. *supra* par. 2.3.; In giurisprudenza v. Cass., **Sentenza n. 7841** del 22 dicembre 1986, per la quale "La sentenza condizionata, che subordina l'efficacia della condanna ad un evento futuro ed incerto, è ammessa nell'ordinamento giuridico italiano, poiché, oltre a rispondere ad esigenze di economia di giudizi, non pone affatto in essere una condanna da valere per il futuro, ma accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento, del pari attuale, di tale obbligo ad una circostanza il cui avveramento, da accertarsi in sede esecutiva senza bisogno di ulteriori indagini di merito, fa sì che la sentenza acquisti efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c. p. c." in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Cass., **Sentenza n. 6239** del 27 novembre 1979, *ivi*.

esame, se si guarda al momento dell'effettiva sopportazione dell'onere accessorio come condizione di esigibilità coattiva di un diritto già accertato *apud iudicem*<sup>451</sup>. L'avveramento della condizione o del termine per l'esercizio del diritto va infatti riferito al momento di avvio dell'esecuzione forzata, e non già a quello di formazione del titolo esecutivo<sup>452</sup>, legittimando così l'immediato esperimento dell'azione esecutiva e spostando sul debitore esecutato l'onere di contestarne l'avveramento in sede di opposizione.

Le maggiori criticità, come già anticipato, sorgono con riguardo agli altri due requisiti individuati dall'art. 474 c.p.c. Le gravi lacune normative che affliggono la materia hanno spinto talune voci dottrinali a negare, per ciò stesso, efficacia esecutiva immediata ai provvedimenti di condanna al pagamento delle spese straordinarie, incerte per definizione e, dunque, *a fortiori* inidonee a soddisfare il requisito della certezza richiesto dalla norma.<sup>453</sup>

Va rammentato, inoltre, che il provvedimento della cui efficacia esecutiva qui si discute, si limita, oltre a determinare la misura dell'assegno di mantenimento periodico, ad enunciare i criteri di ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, senza specificare - né potrebbe fare diversamente, attesa la natura intrinsecamente eventuale di tali oneri - l'oggetto della spesa e il relativo ammontare, con evidenti difficoltà nel sostenere, in concreto, l'esistenza della certezza e della liquidità del diritto. Questo, almeno, finché si rimanga ancorati al dogma dell'autosufficienza del titolo esecutivo e della sua identificazione con il luogo documentale in cui è consacrato, escludendo il ricorso a integrazioni extratestuali e confinando l'ambito operativo del giudice dell'esecuzione alla mera attuazione del programma contenuto nel documento che incorpora il titolo esecutivo<sup>454</sup>.

Oltre a tali considerazioni di carattere teorico, imperniate su una rigorosa interpretazione dei principi che governano il processo esecutivo, la dottrina che ha aderito a tale orientamento restrittivo, ha richiamato altresì considerazioni di opportunità: se si consentisse al genitore antistatario di agire direttamente *in executivis*, sulla base della generica previsione di riparto contenuta nel provvedimento che disciplina i profili patrimoniali della crisi, senza accertare preliminarmente l'effettiva utilità dell'esborso e la sua adeguatezza al tenore di vita della famiglia, il genitore non collocatario o non affidatario sarebbe privo di strumenti per opporsi "ai capricci dei figli"<sup>455</sup>, finendo per subire pretese arbitrarie e sproporzionate, senza che il giudice dell'esecuzione possa avocare a sé accertamenti e valutazioni propri della fase cognitiva<sup>456</sup>.

---

<sup>451</sup> Così, F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pag. 1061.

<sup>452</sup> Così, F. DANOVI, *ibidem*; F.P. LUISO, *op.ult.cit.*, pag. 23; A. MASSARI, voce *Titolo esecutivo*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1973, pag. 380.

<sup>453</sup> Così, S. NARDI, *op.cit.*, pagg. 1003-1004;

<sup>454</sup> Così, F. DANOVI, *op.ult.cit.*, pagg. 1061-1062; S. NARDI, *ibidem*.

<sup>455</sup> S. NARDI, *op.cit.*, pag. 1004;

<sup>456</sup> Così, ancora, S. NARDI, *ibidem*; ma v. anche M.C. CAMPAGNOLI, *op.cit.*, pag. 818, per la quale, "giova far rilevare come al coniuge separato o divorziato sia "inibita" un'azione esecutiva de plano, tesa a recuperare la quota di spese eccezionali che - nell'interesse della prole - abbia totalmente sopportato, essendo indispensabile un preciso intervento

### 3.2.2.LA SVOLTA GIURISPRUDENZIALE: IL SUPERAMENTO DEL DOGMA DELL'AUTOSUFFICIENZA DEL TITOLO ESECUTIVO E L'APERTURA ALL'ETEROINTEGRAZIONE

Sul tema dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti che dispongono in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie ha inciso in maniera dirompente la celebre sentenza delle Sezioni Unite<sup>457</sup>, chiamate a dirimere la delicata questione dell'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo. La portata innovativa della pronuncia non si esaurisce tuttavia nella materia oggetto privilegiato della presente indagine, ma merita un autonomo approfondimento, atteso che essa si pone in aperto contrasto con le più consolidate acquisizioni dottrinali circa la struttura e la funzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale<sup>458</sup>. Tradizionalmente, infatti, al titolo esecutivo<sup>459</sup> è stata attribuita la funzione di legittimare l'esercizio astratto dell'azione esecutiva, la quale segue sviluppi indipendenti e autonomi rispetto al processo di cognizione da cui trae origine. Esso incarna la cesura, la paratia tra cognizione ed esecuzione<sup>460</sup>, facendo valere il diritto per come è in esso incorporato, disinteressandosi alla sua genesi sostanziale. In tale prospettiva, il già evocato principio *nulla executio sine titulo* assurge tanto a baluardo contro azioni esecutive spiegate in difetto di titolo, quanto a presidio contro pretese fondate su elementi estranei rispetto al contenuto oggettivo del titolo stesso<sup>461</sup>. A fronte di tali assunti istituzionali, pressoché unanimi nella dottrina classica, si comprende la portata rivoluzionaria e al tempo stesso antidogmatica della pronuncia in commento, la quale, disattendendo i tradizionali predicati di certezza, autonomia e astrattezza universalmente riconosciuti al titolo esecutivo, giunge a riconoscere l'esistenza di "fonti di integrazione del titolo esecutivo" idonee a interpretare "il pensiero del giudice consegnato alla sentenza"<sup>462</sup>. Avallare l'idea dell'eterointegrazione significa, tuttavia, snaturare la nozione stessa di titolo esecutivo: se esso non è più autosufficiente, ma richiede l'apporto di elementi da reperire *aliunde*, si finisce per esautorarlo della sua funzione tipica, con il rischio di giungere ad un'evidente antinomia terminologica<sup>463</sup>.

---

*giudiziale volto ad accertare l'entità e la realistica sopravvenienza degli specifici esborsi, non suscettibili di essere desunti dagli elementi di fatto contenuti nel provvedimento di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".*

<sup>457</sup> Cass., **Sentenza n. 11067** del 2 luglio 2012, *cit.*

<sup>458</sup> Così, B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corr. giur.*, 2012, pag. 1169, nota a Cass., **Sentenza n. 11067** del 2 luglio 2012.

<sup>459</sup> In tal senso, v., *ex multis*, B. CAPPONI, *ibidem*; F. TOMMASEO, *op.ult.cit.*, pagg. 47 ss.; D. DALFINO, *Il titolo esecutivo e il precetto*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di G. MICCOLIS-C. PERAGO, Torino, 2009, pagg. 11 ss.; A.M. SOLDI, *op.cit.*, pagg. 63 ss.

<sup>460</sup> Così, B. CAPPONI, *ibidem*; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Attualità del titolo esecutivo*, *cit.*, pagg. 67 ss.; R. VACCARELLA, *Esecuzione forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pagg. 1 ss.

<sup>461</sup> Così, B. CAPPONI, *ibidem*; E. FABIANI, *op.cit.*, pag. 98; C. DELLE DONNE, *In morte della regola "nulla executio sine titulo": impressioni su S.U. n. 11067/2012*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2012.

<sup>462</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 1170.

<sup>463</sup> Così, B. SASSANI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, cit.*, pag. 81, che criticamente osserva: "un titolo che non funziona da sé ma che necessita di un giudizio integrativo, è solo il presupposto (uno dei presupposti) di quel che sarà poi il titolo effettivo dell'effetto giuridico e dunque... non è titolo di niente e dà luogo ad una *contradictio in terminis*".

Prima di scendere nel merito delle questioni giuridiche sottoposte all'esame della Corte di Cassazione, giova ripercorrere, sia pure sinteticamente, i fatti di causa. L'INPS proponeva opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, 1° comma, c.p.c., lamentando il difetto di esatta quantificazione del credito precettato in base alla sentenza che fungeva da titolo esecutivo nel caso di specie, con particolare riguardo al calcolo degli interessi anatocistici su un importo relativo all'indennità di disoccupazione agricola<sup>464</sup>. L'opposizione veniva accolta, rilevandosi la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo esecutivo, atteso che il calcolo dei suddetti interessi presupponeva il ricorso ad elementi estrinseci non desumibili dal titolo stesso<sup>465</sup>. Avverso tale decisione, la parte creditrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 474 c.p.c., sostenendo che l'importo fosse determinabile attraverso un mero calcolo matematico fondato su elementi che, ancorché non esplicitati nel titolo esecutivo, potevano essere ricavati dagli atti del processo in cui esso si era formato<sup>466</sup>. La terza sezione civile della Cassazione, con le ordinanze gemelle nn. 26943 e 26944 del 14 dicembre 2011<sup>467</sup>, rilevava l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità dell'eterointegrazione del titolo esecutivo e investiva le Sezioni Unite del ricorso. Prima dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite si fronteggiavano infatti due opposti orientamenti di legittimità: uno più rigoroso<sup>468</sup>, affermatosi soprattutto in seno alla sezione lavoro, che ammetteva l'integrazione del titolo solo con elementi testualmente desumibili dal titolo stesso o con parametri notori (saggio legale degli interessi, gli indici ISTAT di rivalutazione monetaria, ecc.<sup>469</sup>); l'altro, più flessibile, incline ad ammettere

---

<sup>464</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 1171

<sup>465</sup> Così, B. CAPPONI, *ibidem*; M. PILLONI, *op.cit.*, pag. 116; segnatamente il numero di giornate indennizzate come base di computo prima per gli interessi e quindi per gli interessi sugli interessi, per cui v. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, cit.*, pag. 84, nota 5.

<sup>466</sup> Così, B. CAPPONI, *ibidem*.

<sup>467</sup> In *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 2 ss., con nota di A. MAJORANO, *Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione e di interpretazione del titolo esecutivo*.

<sup>468</sup> Così, Cass., **Ordinanza n. 2816** del 5 febbraio 2011, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Cass., **Sentenza n. 10164** del 28 aprile 2010, in *Illav. nella giur.*, 2010, pagg. 725 ss., con nota di C.A. GIOVANARDI-G. GUARNIERI-G. LUDOVICO-G. TREGLIA, che si è espressa nei seguenti termini: "un titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo della pronuncia"; Cass., **Sentenza n. 9693** del 23 aprile 2009, in *Corr. giur.*, 2010, pagg. 29 ss., con nota di G. TRAVAGLINO, *Condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione*; Cass., **Sentenza n. 9245** del 17 aprile 2009, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Cass., **Sentenza n. 24649** del 21 novembre 2006, *ivi*; Cass., **Sentenza n. 9132** del 6 giugno 2003, *ivi*; Cass., **Sentenza n. 2760** del 9 marzo 1995, *ivi*; In dottrina v. F. BUCOLO, *L'opposizione all'esecuzione*, Padova, 1982, pagg. 105 ss.; F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile, cit.*, pagg. 22 ss.; C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, Torino, 2010, pag. 25; E. GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, *Enc. dir.*, Milano, 1992, pagg. 692 ss., secondo cui "poiché la certezza, la liquidità e l'esigibilità del diritto devono sussistere nel momento in cui si esercita l'azione esecutiva ...il titolare della situazione di vantaggio non può pretendere l'intervento dell'organo giudiziario, se non sia possibile desumere quelle qualità dallo stesso titolo, senza fornire la prova mediante la produzione di un atto o di un provvedimento integrativo".

<sup>469</sup> Così, M. PILLONI, *op.cit.*, pag. 118.

l'eterointegrazione<sup>470</sup>, sacrificando il principio di literalità del titolo esecutivo in nome di esigenze di economia processuale e di tutela del diritto del creditore a ricevere soddisfazione in tempi ragionevoli<sup>471</sup>. È sempre stata pacifica, infatti, la possibilità di integrare il titolo esecutivo giudiziale con elementi ricavabili testualmente dalla sentenza: una sorta di autointegrazione<sup>472</sup>, atteggiandosi il titolo come “*normativa autosufficiente*” secondo la terminologia di Salvatore Satta. Tuttavia, tale impostazione della dottrina classica ha dovuto fare i conti con prassi redazionali invalse presso i nostri tribunali a confezionare dispositivi *per relationem*, soprattutto in materia laburistica, che postulano la necessità di essere integrati attraverso elementi esterni alla sentenza<sup>473</sup>. La Suprema Corte, chiamata a sciogliere la questione “*se, per intendere il significato e l'estensione dell'accertamento compiuto dal giudice con la sentenza ... sia dato integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice*”<sup>474</sup>, ha deciso di superare l'assunto tradizionale dell'identificazione del titolo esecutivo col documento in cui è cristallizzato l'obbligo da eseguire, principale ostacolo all'interpretazione extratestuale. Per giungere ad ammettere l'eterointegrazione, la Corte ha ribaltato l'equazione tradizionale titolo esecutivo=documento, sostituendola con una nuova: titolo esecutivo=giudizio che ha condotto alla sua formazione, comprensivo di tutti gli elementi ad esso acquisiti (atti, documenti, verbali, relazioni, ecc.)<sup>475</sup>. Secondo le Sezioni Unite, i requisiti prefigurati dall'art. 474 c.p.c. per il diritto consacrato nel titolo esecutivo non postulano di necessità “*un'esigenza di completezza del documento giudiziario, la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento è formato, data la funzione propria di quel documento, che è di esprimere il giudizio che sulla base appunto di quegli atti è destinato a doversi formare all'esito della relativa fase del procedimento*”<sup>476</sup>. In altri termini, per le Sezioni Unite titolo esecutivo non è solo il documento-sentenza che lo incorpora, ma l'intero processo che ne ha determinato la formazione,

---

<sup>470</sup> Così, Cass., **Ordinanza n. 4651** del 22 febbraio 2008, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Cass., **Sentenza n. 14000** del 15 giugno 2007, ivi; Cass., **Sentenza n. 5683** del 15 marzo 2006, ivi; Cass., **Sentenza n. 22427** del 29 novembre 2004, ivi; Cass., **Sentenza n. 6983** dell'8 maggio 2003, ivi; Cass., **Sentenza n. 478** del 19 gennaio 1999, ivi; Cass., **Sentenza n. 5656** dell'11 giugno 1990, ivi.

<sup>471</sup> Così, M. PILLONI, *op.cit.*, pag. 120.

<sup>472</sup> Così, B. SASSANI, *op.ult.cit.*, pag. 81; ID, *Da “normativa autosufficiente” a “titolo aperto”, Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2012, pag. 81, per il quale “*se, come pare indubitabile, il titolo esecutivo non è (di norma) il dispositivo, ma è la sentenza, l'integrazione fatta attraverso l'estrazione dal testo della sentenza degli elementi necessari non configura eterointegrazione, ma autointegrazione. Nulla quaestio allora sulla sua praticabilità ... Diverso è il caso in cui, per aversi integrazione, occorre far riferimento a materiale esterno alla sentenza/titolo, cioè agli atti del processo. E qui è la stessa idea di eterointegrazione ad entrare in conflitto logico con il concetto di “titolo”: un titolo che non funziona da sé ma che necessita di un giudizio integrativo, è solo il presupposto (uno dei presupposti) di quel che sarà poi il titolo effettivo dell'effetto giuridico e dunque ... non è titolo di niente e dà luogo ad una contradictio in terminis*”.

<sup>473</sup> Così, M. PILLONI, *op.cit.*, pag. 116.

<sup>474</sup> Cass., **Sentenza n. 11067** del 2 luglio 2012, *cit.*

<sup>475</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 1172; E. FABIANI, *op.cit.*, pagg. 95-96.

<sup>476</sup> Cass., **Sentenza n. 11067** del 2 luglio 2012, *cit.*

“come la chiocciola porta alle spalle la sua magione”<sup>477</sup>, per riprendere l’efficace immagine di Capponi.

L’inversione di paradigma operata dalle Sezioni Unite non ha mancato di sollevare diffuse perplessità in dottrina. Il primo profilo problematico risiede nel rilievo che non tutti i titoli esecutivi giudiziali costituiscono l’esito di un giudizio, per cui non si comprende come la nuova equazione formulata dalla Suprema Corte possa attagliarsi al decreto ingiuntivo ovvero ai titoli emessi all’esito di cognizione sommaria<sup>478</sup> e, *a fortiori*, ai titoli di formazione stragiudiziale<sup>479</sup>. Le critiche più serrate, tuttavia, si appuntano sul rovesciamento della tradizionale concezione di titolo esecutivo che dal diritto romano ai giorni nostri<sup>480</sup> ha sempre garantito l’esercizio astratto dell’azione esecutiva, affrancandola dalle vicende del processo di cognizione che ha condotto alla sua formazione. Tale rivoluzionario stravolgimento della nozione istituzionale di titolo esecutivo riecheggia nelle stesse parole della Suprema Corte: “non è sulla base del titolo esecutivo che inizia l’esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del precetto (art. 479, primo comma, c.p.c.), il quale a sua volta deve contenere la specificazione che della prestazione della parte obbligata vi è fatta dalla parte istante (art. 480, primo comma, e 605, primo comma, c.p.c.), al fine di consentirne lo spontaneo adempimento (art. 494 c.p.c.) nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge”<sup>481</sup>. Com’è stato osservato<sup>482</sup>, la visione prospettata dalle Sezioni Unite affida il rispetto del requisito della certezza del diritto, richiesto dall’art. 474 c.p.c., non già al titolo in sé, ma alla lettura che ne offre il creditore nel precetto, alla quale il debitore precettato può aderire offrendo il pagamento spontaneo ovvero contestare spiegando opposizione all’esecuzione. Ne consegue l’attribuzione al precetto di un’inedita funzione di *provocatio ad opponendum*<sup>483</sup>, allontanandolo dalla sua veste istituzionale di mera intimazione all’adempimento della prestazione, minacciando, in difetto, di agire *in executivis*. Non consola, in tal senso, l’appello rivolto alle parti a “parlar chiaro”<sup>484</sup>, obiettivo in funzione del quale le Sezioni Unite

---

<sup>477</sup> B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 1172.

<sup>478</sup> Così, B. CAPPONI, *ibidem*; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op.ult.cit.*, pag. 88, che richiamano sul punto la teoria sattiana di “normativa senza giudizio” per cui si rinvia a S. SATTA, *op.cit.*, *passim*.

<sup>479</sup> Così, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *ibidem*.

<sup>480</sup> Sul punto v. B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 1172; R. VACCARELLA *op.ult.cit.*, pagg. 11 ss.; E. FABIANI, *op.cit.*, pag. 98.

<sup>481</sup> Cass., *Sentenza n. 11067* del 2 luglio 2012, *cit.*

<sup>482</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 1173; E. FABIANI, *op.cit.*, pag. 96.

<sup>483</sup> Così, Cass., *Sentenza n. 11067* del 2 luglio 2012, *cit.*, nella cui motivazione si legge: “sull’inizio delle operazioni esecutive può essere attivato il sindacato del giudice attraverso le opposizioni che precedono tale inizio e con le quali da un lato è possibile attaccare il precetto, se la prestazione che vi è stata richiesta non si presenti formulata con la specificità necessaria a mostrarne la derivazione dal titolo esecutivo (art. 617, primo comma, c.p.c.), dall’altro è possibile sollevare contestazioni a riguardo della stessa specificità dell’oggetto della condanna espressa nel titolo (art. 615, primo comma, c.p.c.), sì da poter ottenere che lo stesso inizio dell’esecuzione sia sospeso (art. 618, secondo comma e 615, primo comma, c.p.c.)”.

<sup>484</sup> Nello specifico, Cass., *Sentenza n. 11067* del 2 luglio 2012, *cit.*, si esprime nei seguenti termini: “il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l’inizio dell’esecuzione od affidandole al giudice dell’esecuzione ai fini del suo controllo sull’estensione del titolo; il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale ai fini di accertamento di

aderiscono alla soluzione in commento, perché il *clare loqui*, come puntualmente rilevato in dottrina, dovrebbe essere già proprio del titolo esecutivo<sup>485</sup>.

A risultare alterato è anche il delicato rapporto tra cognizione ed esecuzione: la fase esecutiva, istituzionalmente deputata a realizzare e non ad accertare diritti, viene così eletta a luogo in cui precisare la portata del titolo esecutivo, con il pericolo di riprodurre in sede di opposizione all'esecuzione<sup>486</sup> o peggio ancora davanti al giudice dell'esecuzione nell'esplicazione dei suoi poteri di verifica dell'esistenza del titolo esecutivo<sup>487</sup>, accertamenti che dovrebbe rimanere circoscritti al giudizio di merito. È questo il precipitato della nuova nozione di titolo esecutivo, inteso quale "*titolo aperto*" o "*fattispecie a formazione progressiva*"<sup>488</sup>, aperto appunto ad accertamenti e specificazioni ulteriori in seno al processo esecutivo<sup>489</sup>. Il ragionamento che conduce la Corte a sconfessare il tradizionale divieto di eterointegrazione del titolo esecutivo, sebbene osteggiato dalla dottrina maggioritaria, si pone tuttavia nel solco di posizioni sostenute da altra autorevole dottrina, per la quale *«il titolo esecutivo [...] non è l'oggetto dell'esecuzione, ma la fattispecie in presenza della quale si ha l'azione esecutiva, il diritto processuale alla tutela esecutiva del diritto sostanziale. Oggetto della tutela esecutiva non è il titolo esecutivo, sibbene il diritto sostanziale da tutelare. Ciò significa che l'esecuzione forzata costituisce l'attuazione non del provvedimento del giudice, sibbene della situazione sostanziale protetta»*<sup>490</sup>. Tale filone dottrinale ha da sempre distinto il titolo esecutivo "*in senso sostanziale da cui sorge l'effetto giuridico di rendere tutelabile in via esecutiva una situazione sostanziale protetta*"<sup>491</sup> e che legittima l'intervento degli organi esecutivi, dal documento che lo incorpora e che ne contiene una rappresentazione soltanto parziale<sup>492</sup>. Tale impostazione autorevolmente sostenuta dalla dottrina citata, è stata poi condivisa da altre voci dottrinali che hanno avallato l'approdo dalle Sezioni Unite, valorizzando l'assunto che il diritto sostanziale da far valere

---

*quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore*".

<sup>485</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 210: "*a parlar chiaro deve essere innanzi tutto il titolo esecutivo. L'esperienza pratica ci suggerisce che molti problemi dell'esecuzione forzata sarebbero risolti in radice, o non si manifesterebbero affatto, se i titoli giudiziali fossero redatti in modo più chiaro e senza riferimenti a elementi esterni*".

<sup>486</sup> Accertamenti che, per dottrina consolidata, per i titoli giudiziali, come nel caso di specie, dovrebbero limitarsi alla verifica del diritto del creditore istante di agire *in executivis*. Sul punto v. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op.ult.cit.*, pag. 87; E. GARBAGNATI, voce *Opposizione all'esecuzione*, *Nov. dig. it.*, Torino, 1965, pagg. 1068 ss.; C. MANDRIOLI, voce *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, *Enc. dir.*, Milano, 1980, pagg. 439 ss.; M. PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, Torino, 2011, pagg. 202 ss.; D. LONGO, in *L'esecuzione forzata riformata*, *cit.*, pagg. 555 ss.; ma v. anche A. PROTO PISANI, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *IlForo.it.*, 2009, c. 1 ss., ove si legge: "*L'opposizione all'esecuzione è il mezzo di difesa esperibile dal debitore e dal terzo assoggettato all'esecuzione per contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, nonché per contestare i poteri dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo*".

<sup>487</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pagg. 1176-1177; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op.ult.cit.*, pag. 87; E. FABIANI, *op.cit.*, pag. 96.

<sup>488</sup> B. SASSANI, *Da "normativa autosufficiente" a "titolo aperto". Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia*, *cit.*

<sup>489</sup> Così, E. FABIANI, *op.cit.*, pag. 99.

<sup>490</sup> F.P. LUIISO, *Diritto processuale civile*, *cit.*, pag. 31.

<sup>491</sup> F.P. LUIISO, *op.ult.cit.*, pag. 34.

<sup>492</sup> Così, F.P. LUIISO, *op.ult.cit.*, pag. 36.

*in executivis* non si esaurisce nel documento in cui è incorporato, che ne rappresenta una “*pallida immagine*”<sup>493</sup>, funzionale a semplificare le operazioni demandate all’ufficio esecutivo, ma è suscettibile di essere integrato con gli atti e i documenti acquisiti al procedimento in cui si è formato<sup>494</sup>.

Alcuni autori<sup>495</sup> hanno messo in luce ulteriori criticità della ricostruzione prospettata dalla Suprema Corte, che riequilibra solo apparentemente la posizione del debitore dotandolo del “*sicuro vantaggio*” di poter contestare l’asserita carenza dei requisiti formali del titolo esecutivo con il rimedio oppositivo. In concreto, infatti, l’unico giudice legittimato a sospendere l’efficacia esecutiva del titolo è quello dell’opposizione a precetto, ma ben difficilmente il debitore precettato riuscirà a evitare il pignoramento ottenendo un siffatto provvedimento di inibitoria entro i dieci giorni previsti dall’art. 482 c.p.c. Ne discende una situazione di evidente disparità: il creditore proporrà la sua lettura del titolo esecutivo nel precetto, minacciando l’avvio dell’esecuzione forzata, laddove il debitore potrà eventualmente contestarla spiegandovi opposizione, ma senza alcuna concreta e realistica prospettiva di neutralizzare l’inizio delle operazioni esecutive<sup>496</sup>.

E a poco giova, secondo tale critico filone dottrinale, il tentativo della Cassazione di rassicurare, chiarendo che non si tratta di “*dare spazio ad un accertamento che è mancato*”, ma di “*precisarne l’oggetto*”, trattandosi di una labile e sfumata linea di confine, destinata a moltiplicare il contenzioso, dovendosi caso per caso verificare se si sia dinanzi a un’integrazione inammissibile ovvero se si tratti di precisare un oggetto che “*il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato*», integrandosi «*ciò che nel provvedimento è dichiarato, con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso*”<sup>497</sup>.

In conclusione, avendo passato in rassegna luci e ombre della svolta segnata dall’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione<sup>498</sup> nella sua composizione più autorevole, è opportuno ora calarne gli approdi nel contesto specifico che qui rileva: l’esecuzione forzata delle spese straordinarie sostenute in favore della prole. Si tratta, come visto, di esborsi legati a esigenze imprevedibili e imponderabili, non suscettibili di essere ricompresi nell’ammontare dell’assegno di mantenimento. Nella prospettiva della loro esecuzione forzata, il dibattito si concentra sulla possibilità di riconoscere

---

<sup>493</sup> M. CATTANI, *Non sempre la forma è sostanza: le sezioni unite si pronunciano sulla legittimità della integrazione del titolo esecutivo giudiziale mediante le risultanze processuali*, in *Riv. it. dir. lav.*, pag. 152.

<sup>494</sup> Così, M. CATTANI, *op.cit.*, pag. 152.

<sup>495</sup> Così, B. CAPPONI, *op.ult.cit.*, pag. 1173; C. DELLE DONNE, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, cit.*, pag. 110.

<sup>496</sup> Così, B. CAPPONI, *ibidem*.

<sup>497</sup> Cass., *Sentenza n. 11067* del 2 luglio 2012, *cit.*, ma v. sul punto M. PILLONI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, cit.*, pag. 125.

<sup>498</sup> Cass., *Sentenza n. 11067* del 2 luglio 2012, *cit.*

a tali provvedimenti efficacia immediatamente esecutiva, il che presuppone l'integrazione dei requisiti tradizionalmente previsti dall'art. 474 c.p.c. Alla luce dell'approdo raggiunto dalle Sezioni Unite in punto di eterointegrazione del titolo esecutivo, si potrebbe dispensare il genitore antistatario dall'onere di dotarsi di un nuovo titolo esecutivo, consentendogli di agire sulla base del provvedimento originario di ripartizione delle spese, integrato da elementi esterni e successivi alla sua formazione. In concreto, egli potrebbe autoliquidare l'importo nel precetto, allegando i documenti giustificativi della spesa sostenuta e di cui si richiede il rimborso, con conseguente traslazione sul debitore dell'onere di contestare la quantificazione così operata nel precetto sperando opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rimedio cui la Cassazione nella pronuncia in commento ha attribuito un'inedita funzione di *provocatio ad opponendum*.

Tale soluzione, confortata dall'apertura all'eterointegrazione del titolo esecutivo, risponde ad esigenze di economia processuale, particolarmente avvertite in una materia in cui vengono in rilievo situazioni “*sensibili*”<sup>499</sup> e nella quale assume rilievo preminente il superiore interesse del minore; tuttavia, essa collide con i principi istituzionali che governano l'esecuzione forzata, segnatamente sotto il profilo della certezza del diritto, posto che le spese straordinarie, per definizione, non possono essere esattamente individuate nel provvedimento che ne dispone il riparto. Proprio in considerazione di tali criticità, la giurisprudenza più recente ha intrapreso la ricerca di soluzioni di compromesso, dando corpo a un orientamento intermedio, volto a superare tanto la tesi dell'ineseguibilità diretta quanto quella dell'immediata efficacia esecutiva *tout court*<sup>500</sup>. A tale indirizzo, oggi prevalente, sarà dedicato il paragrafo successivo.

### 3.2.3. L'ORIENTAMENTO INTERMEDIO: IL RECENTE COMPROMESSO GIURISPRUDENZIALE

L'elaborazione più recente della Corte di cassazione<sup>501</sup> ha consolidato un approccio intermedio, isolando due categorie interne alla classe delle spese straordinarie, volto ad evitare, da un lato, l'inconveniente pratico della tesi restrittiva che invocava in ogni caso la necessità di un nuovo titolo esecutivo e, dall'altro, le derive insite a un ricorso senza limiti alla teoria dell'eterointegrazione. Il confine è segnato dalla prevedibilità statistica delle spese nella vita del minore: gli esborsi scolastici e medici, pur estranei alla quota determinata nell'assegno di mantenimento e incerti nel *quantum* e nel *quando*, sono nondimeno reputati certi nell'*an*, in quanto espressione di bisogni primari e ricorrenti del minore quali l'educazione e la salute. Essi integrano pertanto l'assegno di mantenimento

---

<sup>499</sup> L'espressione è di A. GRAZIOSI, *L'esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, cit., pag. 881.

<sup>500</sup> Così, C. MANCUSO, *op.cit.*, pag. 25.

<sup>501</sup> Cass., **Ordinanza n. 14564** del 25 maggio 2023, cit.

e ammettono esecuzione immediata in forza del titolo originario. Per tutte le altre spese, invece, realmente eccezionali per imprevedibilità o onerosità, si riepande la regola generale: è necessario un accertamento *ad hoc* che si traduca in un nuovo titolo esecutivo, in ossequio all'art. 474 c.p.c.<sup>502</sup>.

La certezza nell'*an* che la giurisprudenza riconosce alle spese scolastiche e mediche non discende dalla possibilità di predeterminarne l'importo, che per definizione difetta, bensì dalla possibilità di prevederne il ripetersi. Il titolo familiare che ripartisce pro quota gli oneri tra i genitori ingloba tali voci di spesa, sicché l'indeterminatezza originaria degrada a questione di mera specificazione contabile, risolvibile mediante l'allegazione di idonei giustificativi. La pronuncia del 2023<sup>503</sup>, che ha cristallizzato l'orientamento in commento, occasionata da un conflitto inerente all'iscrizione a una scuola privata, ha ribadito il doppio binario delle spese straordinarie e, richiamando precedenti<sup>504</sup> che già avevano qualificato le spese mediche e scolastiche come componenti variabili dell'assegno, ha ammesso la facoltà per il genitore antistatario di procedere coattivamente sulla base del mero titolo originario, traslando sul genitore obbligato l'onere di spiegare opposizione per contestare opportunità e congruità degli esborsi sostenuti. Si è così circoscritta la necessaria di reiterare il ricorso al giudice della cognizione alle sole ipotesi di esborsi che, per natura e ammontare, recidono ogni legame con l'ordinarietà statistica ed economica<sup>505</sup>, incarnando in pieno la cifra della straordinarietà tout court. L'immediata eseguibilità delle spese mediche e scolastiche si innesta, dunque, sul recupero dei requisiti tradizionali previsti dall'art 474 c.p.c.: l'esigibilità, che come visto<sup>506</sup>, non pone particolari problemi, sorge quando il genitore sostiene l'esborso; per quanto riguarda gli altri due requisiti, più problematici, la liquidità si ricava attraverso un calcolo aritmetico operato sulla scorta degli scontrini e delle fatture prodotte; la certezza si radica nel contenuto precettivo del titolo originario, che ha già individuato i soggetti obbligati e rispettive percentuali di riparto. Tale ricostruzione, per certi versi antidogmatica rispetto a uno dei cardini del processo esecutivo, consente di scongiurare il pericolo che in una materia tanto delicata quale il diritto di famiglia, l'indeterminatezza originaria si traduca in un *minus* di tutela. Resta fermo, tuttavia, che l'accertamento pieno deve necessariamente riepandersi a fronte delle spese straordinarie tout court, del tutto imprevedibili o particolarmente onerose<sup>507</sup>.

In concreto, per le voci straordinarie routinarie, al genitore antistatario sarà sufficiente provvedere alla notifica del titolo familiare e del precetto, accompagnata dall'autoliquidazione puntuale dell'importo sulla base dei giustificativi, con l'indicazione della percentuale di riparto, dell'arco

---

<sup>502</sup> Così, C. MANCUSO, *op.cit.*, pagg. 25 ss.

<sup>503</sup> Cass., **Ordinanza n. 14564** del 25 maggio 2023, *cit.*

<sup>504</sup> Cass., **Ordinanza n. 3835** del 15 febbraio 2021, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Cass., **Sentenza n. 11316** del 23 maggio 2011, *cit.*

<sup>505</sup> Così, C. MANCUSO, *op.cit.*, pagg. 24-25.

<sup>506</sup> V. *supra* pagg. 91-92.

<sup>507</sup> Così, C. MANCUSO, *op.cit.*, pag. 27.

temporale considerato e della somma complessiva. Tale attività di specificazione non altera il comando giudiziale, ma lo esplicita alla luce di fatti sopravvenuti in costanza del rapporto, assurgendo il precetto a un'inedita funzione di *provocatio ad opponendum*, così come disegnata dalle Sezioni unite nella storica sentenza richiamata nel paragrafo precedente<sup>508</sup>, e relegando al rimedio oppositivo il sindacato su utilità, riconducibilità e proporzionalità dell'esborso.

Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. svolge, nella prospettiva delineata, una funzione di garanzia per il genitore debitore, convogliando in sede esecutiva le doglianze sull'inutilità della spesa, sulla sproporzione rispetto alle risorse dei genitori, sullo scostamento dai parametri di tenore di vita fissati dal giudice della famiglia, senza imporre un nuovo passaggio dinanzi al giudice della cognizione. In altri termini, il genitore obbligato, se ritiene arbitraria la scelta dell'istituto scolastico o non necessaria la prestazione sanitaria può far valere il proprio dissenso instaurando una parentesi oppositiva, ma senza che tali contestazioni paralizzino la tutela esecutiva delle spese anticipate dall'altro genitore<sup>509</sup>.

Muovendo ora alle spese straordinarie *stricto sensu* intese, si è detto che si tratta di esborsi connotati da imprevedibilità e rilevante onerosità, rispetto ai quali il titolo non può che limitarsi a ripartire gli oneri tra i genitori, senza tuttavia presentare un nucleo di certezza sufficiente a sorreggere l'esecuzione forzata. L'oggetto della prestazione, la concreta utilità e la congruità dell'importo esigono, in tali ipotesi, una verifica cognitiva, anche in sede monitoria, che si traduca in un nuovo titolo esecutivo, idoneo a soddisfare i canoni dell'art. 474 c.p.c.; diversamente opinando, si correrebbe il rischio di piegare la teoria dell'eterointegrazione a surrogato di accertamenti che non sono stati mai compiuti<sup>510</sup>.

L'orientamento intermedio in commento delinea quindi un sistema dicotomico di tutela: per le spese routinarie, la certezza dell'*an* si radica nel titolo originario con l'individuazione delle percentuali di riparto tra i genitori, sicché l'integrazione documentale è sufficiente a soddisfare i requisiti fissati dall'art. 474 c.p.c.; viceversa, in tutte le altre spese straordinarie tout court difetta quella soglia minima di certezza che non può essere colmata con la mera produzione successiva di giustificativi, rendendosi necessario l'intervento del giudice per valutarne utilità e proporzionalità alla luce dell'interesse del minore<sup>511</sup>.

Tale orientamento giurisprudenziale mostra piena consapevolezza delle potenzialità e dei rischi connessi all'apertura all'integrazione extratestuale: essa è ammissibile solo quando il diritto da eseguire sia già individuato nei suoi elementi essenziali, richiedendo una mera specificazione

---

<sup>508</sup> Cass., **Sentenza n. 11067** del 2 luglio 2012, *cit.*

<sup>509</sup> Così, C. MANCUSO, *op. cit.*, pagg. 24-25.

<sup>510</sup> V. *supra* par. 3.2.2. per più ampie considerazioni sulle derive di un ricorso incontrollato all'eterointegrazione.

<sup>511</sup> Così, Cass., **Ordinanza n. 14564** del 25 maggio 2023, *cit.*; ma v. anche Cass., **Sentenza n. 379** del 13 gennaio 2021, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Cass., **Ordinanza n. 7169** del 18 marzo 2024, *ivi*.

documentale per la determinazione del *quantum* da allegare al precetto; non può, invece, attribuirsi agli atti prodromici del processo esecutivo il compito di supplire ad accertamenti che sono del tutto mancati, con il pericolo di indebite commistioni tra fase esecutiva e cognitiva. In simili ipotesi, il rinnovato ricorso alla cognizione si rivela imprescindibile. Le riserve dottrinali espresse circa le derive di un'eterointegrazione senza limiti<sup>512</sup> trovano così composizione nel modello bifasico delineato dalla giurisprudenza: il precetto, corredato dai documenti giustificativi della spesa, non crea nuovi obblighi *ex abrupto*, ma si limita a specificare quelli già accertati dal giudice della famiglia in sede di definizione della crisi; al circuito cognitivo restano invece affidati gli accertamenti relativi ai crediti connessi a esborsi realmente eccezionali.

Si è già avuto modo di constatare la difficoltà insita nella qualificazione della spesa come straordinaria o ordinaria in un ambito privo di indicazioni legislative e interamente plasmato dall'elaborazione giurisprudenziale<sup>513</sup>. Per quanto qui interessa, e con specifico riferimento alla distinzione individuata all'interno della categoria delle spese straordinarie, la giurisprudenza sottolinea che il *nomen* della spesa non ha rilievo dirimente: l'iscrizione a un istituto privato, una terapia specialistica ad alto costo o un ciclo extracurricolare intensivo possono, in concreto, scivolare nell'alveo dell'imprevedibilità o della rilevante onerosità e richiedere pertanto un nuovo vaglio di merito e, in prospettiva esecutiva, un titolo integrativo. Dall'analisi delle pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato il tema, emerge che il concreto inquadramento della spesa e il conseguente regime processuale richiedono una valutazione da svolgersi caso per caso<sup>514</sup>.

In conclusione, nella dialettica procedimentale tracciata dalla giurisprudenza per il recupero forzoso delle spese mediche e scolastiche, il genitore antistatario è chiamato a notificare il precetto, corredandolo di giustificativi completi e leggibili, ad ordinare cronologicamente le spese e a esporre i riferimenti del titolo con indicazione delle rispettive percentuali di riparto, così da porre l'obbligato nella condizione di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa e da ridurre il rischio di opposizioni meramente pretestuose. L'equilibrio perseguito dall'orientamento intermedio in commento, oltre a rafforzare l'effettività della tutela del minore, evita le lungaggini della riscossione per le voci di più frequente verifica e, al tempo stesso, salvaguarda il requisito della certezza per gli esborsi realmente eccezionali, distribuendo in modo razionale gli oneri di allegazione e di prova.

---

<sup>512</sup> V. *supra* par. 3.2.2.

<sup>513</sup> V. *supra* par. 3.1.

<sup>514</sup> Così, Cass., **Ordinanza n. 17546** del 20 giugno 2023, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it), ove si chiarisce che l'entità particolarmente onerosa dell'esborso, ancorché destinato a coprire la retta di una scuola pubblica, lo attraeva al regime delle spese straordinarie; ma v. anche Cass., **Ordinanza n. 34100** del 12 novembre 2021, che qualifica le tasse universitarie, le rette di collegio e i libri di studio come spese ordinarie, essendo destinate a soddisfare bisogni ordinari e attuali dello studente universitario, non ricorrendo profili di rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità tali da ricondurle nell'alveo delle spese straordinarie.

L'ordinanza in commento si pone nel solco dei precedenti del 2011 e del 2021<sup>515</sup>, che avevano già aperto alla possibilità di agire esecutivamente per il recupero delle spese mediche e scolastiche, limitando la necessità di un nuovo titolo esecutivo alle sole voci davvero straordinarie. Essa consacra il corso inaugurato da tali autorevoli antesignani, rendendo esplicita la soluzione bifasica, oggi seguita con crescente uniformità. Il diritto vivente si allinea così alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di attuazione privilegiata dei crediti familiari, confermando la necessità di introdurre deroghe ai canoni tradizionali del processo esecutivo in nome del superiore interesse del minore<sup>516</sup>. Il doppio binario così delineato, rispettoso dei confini e dei limiti della fase esecutiva e, al tempo stesso, attento alla tutela del minore, delinea due distinti modelli procedimentali a seconda dell'oggetto dell'esborso: ove questo rientri nella prevedibilità statistica della vita scolastica e sanitaria del minore, l'esecuzione diretta rappresenta il naturale completamento di un obbligo già accertato e che richiede una mera specificazione; al contrario, ove la spesa si presenti del tutto eccezionale o particolarmente onerosa, l'esecuzione immediata è preclusa e il creditore dovrà munirsi di un nuovo titolo esecutivo, idoneo a integrare i requisiti contemplati dall'art. 474 c.p.c., all'esito di un controllo di merito sull'utilità e sull'equilibrio della pretesa<sup>517</sup>.

---

<sup>515</sup> Cass., **Ordinanza n. 3835** del 15 febbraio 2021, *cit.*; Cass., **Sentenza n. 11316** del 23 maggio 2011, *cit.*

<sup>516</sup> Per più ampie considerazioni, v. *supra* par.1.3.

<sup>517</sup> Cass., **Ordinanza n. 14564** del 25 maggio 2023, *cit.*; Cass., **Ordinanza n. 3835** del 15 febbraio 2021, *cit.*; Cass., **Sentenza n. 11316** del 23 maggio 2011, *cit.*

## CONCLUSIONI

La ricostruzione svolta consente di affermare che la linea evolutiva del diritto di famiglia si sia progressivamente assestata attorno alla centralità della filiazione, con un deciso trasferimento del baricentro normativo e assiologico dal rapporto orizzontale tra adulti alla relazione verticale genitori–figli. In quest’ultima si concentrano i doveri che l’ordinamento circonda dei più intensi presidi pubblicistici e che, per la loro intrinseca ibridazione tra dimensione personale e dimensione patrimoniale, impongono alla tutela giurisdizionale di assumere forme funzionalmente coerenti con la peculiare natura ancipite dei bisogni da soddisfare. In tale prospettiva, non è più possibile riproporre la dicotomia ormai consunta tra doveri coercibili e doveri incoercibili: la protezione del minore esige che l’effettività della tutela esecutiva non si infranga contro la rigidità e il formalismo delle tecniche tradizionali, ma ne orienti la conformazione, rivendicando duttilità di forme e di modelli, capaci di adeguarsi alla mutevolezza dei rapporti familiari, fisiologicamente segnati dalla clausola *rebus sic stantibus*.

L’approdo più significativo dell’indagine risiede nel superamento del diaframma tra cognizione ed esecuzione: la Riforma Cartabia ha consacrato un modello di attuazione che non replica pedissequamente gli schemi del libro terzo, ma affida al giudice del merito la regia dell’intero ciclo di tutela, dalla conformazione del comando alla sua realizzazione, sino all’eventuale rimodulazione in presenza di sopravvenienze. Tale osmosi funzionale non è una costruzione teorica fine a sé stessa, ma la lucida presa d’atto che i provvedimenti familiari incidono su situazioni ontologicamente instabili, nelle quali la protezione del minore esige risposte tempestive e meditate, capaci di anticipare l’intervento prima che l’inadempimento produca pregiudizi irreparabili, e di adattarlo al mutare del quadro fattuale. La conferma che il giudice del merito sia il soggetto istituzionalmente più idoneo a presiedere l’attuazione discende dalla natura stessa della vicenda familiare che non si risolve in un fatto puntuale, ma si sviluppa come rapporto di durata, proiettandosi nel tempo, esigendo continuità nella conoscenza degli elementi di fatto e nella loro periodica valutazione. In questo quadro, la scissione tradizionale tra chi accerta e chi esegue, forgiata per il diritto delle obbligazioni in senso stretto, mal si attaglia a relazioni composite, che compendiano simultaneamente profili personali e patrimoniali e nelle quali la decisione deve già racchiudere le chiavi per la propria realizzazione, offrendo modalità attuative coerenti con tali caratteristiche, pronte a essere ricalibrate allorché la realtà lo richieda.

La nozione stessa di “*attuazione*”, assunta dal legislatore a vessillo terminologico di una precisa opzione sistematica, esprime la volontà di edificare un procedimento capace di sottrarsi agli appesantimenti propri dell’esecuzione forzata *stricto sensu* intesa. In materia familiare, l’imperativo di rendere utili e attuali le statuizioni impone di ridurre al minimo attriti temporali e formalismi, preservando al contempo gli indispensabili presidi di legalità. Le misure non sono più ritagliate su un paradigma astratto di obbligazione, ma sulla concreta fisionomia del rapporto genitoriale e sull’esigenza primaria di garantire la continuità del contributo materiale e morale dovuto al figlio.

Particolarmente eloquente della svolta sistematica impressa dalla Riforma Cartabia si rivela il tormentato terreno dell’attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole, da tempo risalente oggetto di una copiosa elaborazione dottrinale, e nel quale la tensione tra principio di effettività e “*sensibilità*”<sup>518</sup> dei diritti coinvolti raggiunge la sua massima asperità. In questo ambito, dopo i reiterati e infruttuosi tentativi di trasporre gli schemi esecutivi ordinari, sulla scia delle suggestioni dottrinali, il legislatore ha compiuto una scelta netta: con la Riforma Cartabia ha consacrato il modello dell’ “*esecuzione in via breve*”, recuperando spazi all’esecuzione diretta, pur relegando l’impiego della forza pubblica a rimedio eccezionale, circondato da stringenti cautele volte a preservare l’integrità psicofisica del minore.

Sul versante dell’esecuzione indiretta, l’istituzionalizzazione dell’art. 614-bis c.p.c. in materia familiare ha conferito dignità positiva a un’opzione da tempo invocata dagli interpreti: il ricorso alla leva economica quale strumento di coazione psicologica volto a favorire l’adempimento. In un ambito tanto “*sensibile*”<sup>519</sup> in cui l’uso della forza pubblica, pur rivitalizzato dalla Riforma Cartabia, deve restare comunque residuale sì da scongiurare risvolti traumatici per il minore, l’*astreinte* si configura come rimedio privilegiato. L’impiego calibrato di tale misura, affiancato da ammonimenti, sanzioni pecuniarie e ristori risarcitori, consolida il catalogo sanzionatorio previgente e ne affida la graduazione alla prudente valutazione del giudice della cognizione, assunto a regista dell’intera sequenza giurisdizionale, in quanto il più consapevole ed edotto della situazione sostanziale cui è chiamato a dare concreta attuazione.

Residua, nondimeno, uno spazio in cui anche l’intervento pubblicistico deve necessariamente arretrare, cedendo il passo alla responsabilità e al buon senso dei genitori, spesso offuscati dall’elevata conflittualità che accompagna la crisi familiare. Emblematica, in tal senso, è la parabola del diritto-

---

<sup>518</sup> A. GRAZIOSI, *L’esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, cit., pag. 881.

<sup>519</sup> A. GRAZIOSI, *ibidem*.

dovere di visita del minore spettante genitore non collocatario: esso si presta a essere tutelato contro gli ostacoli frapposti dall'altro genitore, ma resta affidato allo spontaneo adempimento del genitore stesso ove sia lui a opporre resistenza. In questa prospettiva, la vera sfida è garantire il diritto alla bigenitorialità senza coltivare l'illusione che esso possa essere integralmente prodotto per via autoritativa e imposto dall'alto, ma piuttosto favorito e orientato attraverso misure che stimolino l'adempimento spontaneo e contengano al minimo il rischio di traumi per il figlio.

Volgendo lo sguardo all'ambito dei provvedimenti economici, la ricognizione degli strumenti di tutela privilegiata del credito familiare, all'esito della Riforma Cartabia, evidenzia un'operazione di razionalizzazione che ha superato la frammentazione previgente, riorganizzando i rimedi lungo un doppio binario. Da un lato, si assiste all'introduzione di una figura generale di sequestro, concepita per preservare le ragioni del creditore in ordine all'adempimento. Si tratta di uno strumento che, pur evocando esigenze *lato sensu* cautelari, se ne differenzia, atteso che il creditore sequestrante in tale ipotesi vanta già un accertamento che lo legittima ad agire *in executivis*.

Dall'altro, il pagamento diretto del terzo, che, rielaborando l'esperienza maturata con la disciplina divorzile ed elevandola a paradigma generale, consente di intercettare i flussi periodici destinati all'obbligato e dispensa l'avente diritto dall'onere di attivare l'espropriazione presso terzi. La previsione di un canale di soddisfazione immediata, fondato sulla mera notificazione al terzo del provvedimento e sulla successiva possibilità di agire direttamente nei suoi confronti, si iscrive nella descritta tendenza a favorire la continuità dei crediti di mantenimento, i quali, per la loro natura periodica, mal si conciliano con le lungaggini dell'esecuzione tradizionale.

L'elezione dell'azione diretta contro il terzo a modello generale non comporterebbe un sacrificio eccessivo delle prerogative del *debitor debitoris*, trascinato *ex abrupto* nel circuito attuativo, ove si accolga la lettura che riconduce il procedimento entro le maglie del processo esecutivo ed estende a suo favore le relative garanzie, in primis la facoltà oppositiva. Resta tuttavia aperto l'interrogativo sulla tenuta costituzionale di una disciplina che, anche con tale correttivo ermeneutico, continua a incidere in misura significativa sui diritti del terzo, rimasto estraneo alla formazione del titolo. È un nodo che la prassi applicativa non ha ancora sciolto del tutto e che, verosimilmente, potrà trovare una risposta più compiuta soltanto *de iure condendo*.

Su tale impianto, che privilegia garanzie di effettività e di continuità nella fruizione dei crediti di mantenimento, si innestano gli esiti ricostruttivi in materia di recupero forzoso delle spese straordinarie. Il punto di partenza è rappresentato dalla definizione di spesa straordinaria enucleata dalla giurisprudenza, in assenza di riferimenti normativi: non un catalogo chiuso, ma una categoria mobile la cui cifra distintiva risiede nell'imprevedibilità rispetto alla normalità statistica e

nell'eccezionalità economica valutata in rapporto al tenore di vita familiare. All'estremo opposto, si collocano le spese ordinarie, connesse ai bisogni ricorrenti della prole e già assorbite nell'assegno periodico.

L'indagine ha escluso la praticabilità della forfettizzazione delle spese straordinarie all'interno dell'assegno periodico, soluzione apparentemente appetibile per la sua vocazione deflattiva, ma in realtà incompatibile con la natura stessa degli esborsi *de quibus*. Una liquidazione omnicomprensiva rischierebbe, infatti, di produrre due effetti distorsivi speculari: da un lato, l'incameramento di somme eccedenti rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti in determinati periodi, con conseguente surrettizia alterazione del principio di proporzionalità; dall'altro, un vuoto di tutela a fronte di esigenze sopravvenute non preventivabili, che verrebbero a gravare interamente sul genitore antistatario, privato della possibilità di ottenere il rimborso pro quota. La soluzione accolta dalla presente trattazione valorizza, invece, un meccanismo di integrazione dinamica dell'assegno attraverso il rimborso documentato delle spese straordinarie, che consente di coniugare la tutela del minore con il rispetto del principio di proporzionalità che informa la distribuzione del dovere di mantenimento tra i genitori.

L'itinerario ricostruttivo degli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza in ordine all'idoneità del capo che ripartisce le spese straordinarie a fungere da titolo esecutivo ha restituito tre approdi distinti. La tesi restrittiva, ancorata a una lettura rigorosa dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto consacrato nel titolo esecutivo, esclude la possibilità di agire direttamente *in executivis*, atteso che la spesa straordinaria è incerta nell'*an* e nel *quantum* sino al suo verificarsi, richiedendo un accertamento sull'utilità e sull'entità incompatibile con la funzione istituzionale della fase esecutiva. La tesi estensiva, muovendo dall'apertura all'eterointegrazione del titolo esecutivo, ammette invece l'integrazione de comando giudiziale mediante l'allegazione dei documenti giustificativi della spesa sostenuta, trasferendo al precetto la funzione di specificazione contabile e convogliando le contestazioni nella sede oppositiva. La soluzione oggi prevalente ha tuttavia respinto tanto l'inseguibilità *tout court* quanto il ricorso indiscriminato all'eterointegrazione, isolando una categoria interna alla classe delle spese straordinarie che consente di privilegiare l'effettività per le voci di prevedibile ricorrenza e di salvaguardare la certezza per gli esborsi realmente eccezionali.

Il criterio discretivo elaborato dalla soluzione di compromesso qualifica le spese mediche e scolastiche come esborsi certi nell'*an*, ancorché incerti nel *quando* e nel *quantum*, in ragione della loro fisiologica ripetizione e della connessione con bisogni primari del minore. Per tali voci, l'azione coattiva può fondarsi direttamente sul titolo originario, mediante l'autoliquidazione della somma nel precetto supportata da fatture, ricevute e attestazioni idonee a comprovare l'utilità e la proporzione della spesa rispetto al tenore di vita familiare. In questo modo, la liquidità discende da un mero calcolo aritmetico, la certezza è garantita dalla puntuale individuazione dei soggetti obbligati e delle rispettive

percentuali di riparto ad opera del provvedimento originario, mentre l'esigibilità, come per tutte le condanne in futuro, sorge al momento dell'esborso utile, così da evitare una paralisi di tutela nelle more di un nuovo accertamento di merito. Al contempo, il contraddittorio è preservato dal rimedio oppositivo, nel quale il debitore può far valere specifiche ragioni di superfluità, sproporzione o erronea imputazione alla categoria delle spese routinarie.

Al di fuori di tale perimetro, quando la spesa si connota per imprevedibilità sostanziale o per onerosità rilevante, viene meno quel nucleo minimo di certezza che legittima l'azione immediata e torna necessaria la formazione di un titolo specifico, anche nelle forme sommarie, che individui l'oggetto dell'obbligo e ne quantifichi l'entità. L'approdo non segna un arretramento dell'effettività, ma è piuttosto la riaffermazione del principio per cui l'eterointegrazione non può degenerare in un surrogato di accertamenti che sono del tutto mancati, né mistificare la funzione del precetto, snaturandolo in un luogo aperto ad accertamenti propriamente cognitivi allorché l'esborso, per natura e ammontare, reclama necessariamente un nuovo controllo di merito.

L'orientamento intermedio, oggi prevalente, realizza un equilibrio tra l'esigenza di effettività e la tutela del preminente interesse del minore, da un lato, e la salvaguardia dei cardini che governano il processo esecutivo, dall'altro. L'area delle spese mediche e scolastiche viene sottratta a inerzie incompatibili con i bisogni del minore grazie all'immediata azionabilità del titolo originario e alla specificazione contabile demandata al precetto; gli esborsi realmente eccezionali, invece, restano ancorati al presidio del giudizio di cognizione, che restituisce la necessaria certezza originariamente mancante e legittima, a valle, l'azione coattiva.

La sintesi dell'indagine condotta, che salda l'orizzonte teorico iniziale agli sviluppi più squisitamente processuali, restituisce dunque un sistema che ha tradotto la centralità acquisita dalla filiazione in scelte coerenti, riducendo lo iato tra la decisione e la sua realizzazione e delineando una graduazione di rimedi capaci di adattarsi alle specificità della situazione concreta. Il criterio dirimente nella selezione della misura non è affidato a formule astratte o a gerarchie precostituite, ma si radica nel preminente interesse del minore, che plasma teleologicamente la risposta giudiziale. Se ne ricava che l'attuazione non rappresenta più il segmento terminale della giurisdizione, ma, assorbito nelle maglie della cognizione, si erge a fulcro della tutela in materia familiare: dal primo inquadramento assiologico alla riorganizzazione degli strumenti patrimoniali, passando per la valorizzazione delle misure coercitive indirette e per il ruolo di direzione assunto dal giudice del merito, l'intero sistema è stato ripensato per promuovere l'effettività delle decisioni destinate a incidere nella vita quotidiana

del minore, con tempi commisurati ai suoi bisogni e cautele adeguate alla “*sensibilità*”<sup>520</sup> degli interessi coinvolti.

A suggello della presente indagine, non può che riprendersi l’immagine proposta in apertura, che ora reclama una profonda rivisitazione: se, a metà del Novecento, Jemolo poteva descrivere la famiglia come “*un’isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto*”<sup>521</sup>, oggi quell’immagine si rivela definitivamente superata. Da un lato, l’isola si è frantumata in un arcipelago di modelli familiari, espressione della pluralità relazionale che caratterizza il tessuto sociale contemporaneo. Dall’altro, lo spostamento dell’asse baricentrico verso la tutela del preminente interesse del minore ha progressivamente eroso gli spazi riservati all’autonomia privata, attirando un intervento pubblicistico sempre più incisivo, fatto di presidi inderogabili, ampliamento dei poteri officiosi del giudice, deroghe ai canoni processuali tradizionali e deviazioni dai paradigmi comuni. Così, il diritto non si limita più a lambire, ma penetra in profondità nella struttura policentrica del moderno diritto di famiglia, trovando nella Riforma Cartabia il più recente ed emblematico approdo di questa evoluzione.

---

<sup>520</sup> A. GRAZIOSI, *ibidem*.

<sup>521</sup> A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, cit., pag. 22 (anche in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, cit., pag. 241).

## BIBLIOGRAFIA

- ACONE M., *La tutela dei crediti di mantenimento*, Napoli, 1985.
- AL MUREDEN E., *Tenore di vita e assegni di mantenimento tra diritto ed econometria*, in *Fam. dir.*, 2008, pagg. 39 ss.
- AMADEI D., *Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pagg. 343 ss.
- AMRAM D., *Cumulo dei provvedimenti ex art. 709-ter e 614-bis c.p.c. e adempimento dei doveri genitoriali*, in *Danno Resp.*, 2012, pagg. 781 ss.
- ANDRIOLI, V., *Sull' "Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari" di Piero Calamandrei*, in *IlForoit.*, 2009, pagg. 205 ss.
- ANGELONI F., *Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari*, Padova, 1997.
- ARCERI A., *Commento all'art. 155 c.c.*, in AA.VV., *Codice della famiglia* (a cura di M. SESTA), Milano, 2009.
- ARCERI A., *Onere di mantenimento della prole e spese straordinarie nella recente giurisprudenza della Cassazione*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 113 ss.
- ATTARDI A., *Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia* diretto da G. CIAN-G. OPPO-A. TRABUCCHI, Padova, 1977.
- BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile, I processi speciali e l'esecuzione forzata*, Bari, 2023.
- BALENA G., *Contributo allo studio delle azioni dirette*, Bari, 1990.
- BALENA G., *Il processo di separazione personale dei coniugi*, in G. BALENA-M. BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006.
- BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2012.
- BALESTRA L., *L'evoluzione del diritto di famiglia e le diverse realtà affettive* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pagg. 1105 ss.
- BALLARANI G., *Gli accordi tra i genitori e le determinazioni giudiziali*, in *Provvedimenti riguardo ai figli: artt. 155-155 sexies*, a cura di S.PATTI-L.ROSSI CARLEO, in *Commentario del c.c.* a cura di V. SCIALOJA-G. BRANCA, Bologna-Roma, 2010.
- BARBIERA L., *Il divorzio dopo la seconda riforma*, Bologna, 1988.
- BARCHI R., *Il procedimento di separazione personale dei coniugi*, Padova, 1987.
- BASILICO G., *La tutela civile preventiva*, Milano, 2013.

BELLE' R., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 126 ss.

BIANCA C.M., *Diritto civile II. La famiglia - Le successioni*, Milano, 2005.

BIANCA C.M., *Diritto civile, 2.1, La famiglia*, a cura di M. BIANCA-P. SIRENA, Milano, 2023.

BILOTTI E., *La Corte costituzionale e la differenza tra il matrimonio e l'unione civile: rapporti distinti che condividono la "sostanza familiare"?*, in *Fam .dir.*, 2025, pagg. 105 ss.

BOCCHINI F., *Gli stati familiari: conflitti, patti e tutele*, Milano, 2020.

BONILINI G., *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2023.

BORRE' G., *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, Napoli, 1966.

BOVE M., *La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis*, in *Riv. trim. dir .proc. civ.*, 2010, pagg. 781 ss.

BUCOLO F., *L'opposizione all'esecuzione*, Padova, 1982.

BUSNELLI F.D., *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, pagg. 509 ss. e in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Atti del convegno svoltosi a Messina, 4-7 giugno 2002, Milano 2004.

CALAMANDREI P., *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, 1943.

CAMPAGNOLI M.C., *Divorzio, spese scolastiche, azionabilità del titolo esecutivo*, in *Fam. dir.*, 2008, pag. 815.

CANTILLO M.-SANTANGELI F., *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 2003.

CAPORUSSO S., *Sequestro dei beni del coniuge obbligato al mantenimento e ricorso per cassazione*, in *IlForoit.*, 2004, c. 830 ss.

CAPPONI B., *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. esec. forz.*, 2017, pag. 569 ss.

CAPPONI B., *Astreintes nel processo civile italiano*, in *Giust. civ.*, 1999, pagg. 157 ss.

CAPPONI B., *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corr. giur.*, 2012, pagg. 1169 ss.

CAPPONI B., *Diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2023.

CAPPONI B., *Perché in italia l'astreinte non si ama*, in *Giustiziainsieme.it*, 2021.

CAPPONI B., *Sub art. 474*, in *Commentario del Codice di procedura civile.*, a cura di L.P. COMOGLIO – C. CONSOLO – B. SASSANI – R. VACCARELLA, Torino, 2012.

CAPPONI B., *Un nuovo titolo esecutivo nella disciplina della mediazione/conciliazione*, in *www.judicium.it*, 2011.

CARAPEZZA FIGLIA G., *Effettività della tutela del minore e misure di coercizione indiretta. Gli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c. nella riforma del processo della famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 2022, pagg. 632 ss.

CARAPEZZA FIGLIA G., *Prospettiva “paidocentrica” e attuazione dei doveri nella nuova giustizia familiare*, in *Fam. dir.*, 2024, pagg. 103 ss.

CARBONE V., *Inadempimento del coniuge obbligato al mantenimento e sequestro dei beni*, in *Corr. giur.*, 2012, pagg. 463 ss.

CARBONE V., *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 225 ss.

CARBONE V., *Separazione personale dei coniugi*, in *Corr. giur.*, 2004, pagg. 995 ss.

CARNACINI T., *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, Milano, 1951.

CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto processuale civile. Progetto di esecuzione*, Padova, 1932.

CARPI F.-GRAZIOSI A., voce *Procedimenti in tema di famiglia*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1996.

CARPI F., *Doveri coniugali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, pagg. 207 ss.

CARPI F., *Note in tema di tecniche di attuazione dei diritti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, pagg. 110 ss.

CARRATTA A., *Provvedimenti presidenziali nel divorzio e ordine di pagamento diretto*, in *Fam. dir.*, 1998, pagg. 265 ss.

CASTORO P., *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1985.

CATTANI M., *Non sempre la forma è sostanza: le sezioni unite si pronunciano sulla legittimità della integrazione del titolo esecutivo giudiziale mediante le risultanze processuali*, in *Riv. it. dir. lav.*, pagg. 143 ss.

CEA C.M., *L'affidamento condiviso, profili processuali*, in *Il Foro it.*, 2006, c. 96 ss.

CEA C.M., *L'esecuzione coattiva degli obblighi di affidamento della prole*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, pagg. 923 ss.

CECHELLA C., *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, Bologna, 2018.

CECHELLA C., *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, Pisa, 2024.

CECHELLA C., *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori, e le famiglie: Legge 26 novembre 2021, n. 206*, Torino, 2022.

CECHELLA C., *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022*, in *QG*, 2023.

CECCHERINI A., *I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel fallimento*, Milano, 1996.

CERVELLI F.M., *Biogenetica, fecondazione artificiale e problemi giuridici emergenti*, in *Giust. civ.*, 1990, pagg. 485 ss.

CHERTI S., *Spese ordinarie e straordinarie nella crisi della famiglia*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, pagg. 503 ss.

CHIARLONI S., *L'esecuzione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.: confini e problemi*, in *Giur.it.*, 2014, pagg. 731 ss.

CHIARLONI S., *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980.

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933.

CHIZZINI A., *sub art. 614-bis*, in G. BALENA, *La riforma della giustizia civile: commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino, 2009.

CIPRIANI F.-QUADRI E., *La nuova legge sul divorzio*, Napoli, 1987.

CIPRIANI F., *Il giudice istruttore e la competenza a provvedere ex art. 156, comma 6°, c.c.*, in *Il Foro it.*, 1996, c. 3604 ss.

CIPRIANI F., *La riforma dei processi di divorzio e di separazione*, ora in *Matrimonio e processo*, Napoli, 1990.

COLESANTI V., *Misure coercitive e tutela dei diritti*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, pagg. 601 ss.

COMOGLIO L.P. -VACCARELLA R., *Codice di Procedura Civile commentato*, Torino, 2010.

CONIGLIARO CANCELLIERE L., *Spese straordinarie di mantenimento ed esecuzione forzata*, in [www.inexecutivis.it](http://www.inexecutivis.it), 2021.

CONSOLO C.-GODIO F., *sub art. 614-bis*, in *Codice di procedura civile: Commentario*, diretto da C. CONSOLO, Milano, 2018.

CONTIERO G., *Il mantenimento dei figli maggiorenni nella separazione e nel divorzio: presupposti, modalità, durata*, Milano, 2017.

COSTANTINO G., *Tutela di condanna e misure coercitive*, in *Giur. it.*, 2014, pagg. 737 ss.

D'ALESSIO A., *In tema di esecuzione dell'obbligo di consegna dei minori*, in *Giur. merito*, 1980, pagg. 282 ss.

DALFINO D., *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pagg. 907 ss.

DALFINO D., *Il titolo esecutivo e il precetto*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di G. MICCOLIS-C. PERAGO, Torino, 2009.

DANOVI F., *Criteri ispiratori, principi e caratteri del nuovo procedimento familiare*, in *Fam.d.*, 2023, pagg. 907 ss.

DANOVI F., *Il decreto correttivo e la giustizia familiare: snodi risolti e questioni ancora aperte*, in *Fam. dir.*, 2024, pagg. 1139 ss.

DANOVI F., *Il nuovo rito delle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2022, pagg. 837 ss.

DANOVI F., *Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, in *Giur. it.*, 2023, pagg. 712 ss.

DANOVI F., *L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento e alla consegna dei minori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in *Fam. dir.*, 2002, pagg. 531 ss.

DANOVI F., *La Cassazione amplia le maglie del titolo esecutivo per le spese “straordinarie” (mediche e scolastiche) nei processi della famiglia*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, pagg. 1059 ss.

DANOVI F., *Le misure sanzionatorie a tutela dell’affidamento (art 709-ter c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, pagg. 603 ss.

DE BENOIST A., *I demoni del bene. Dal nuovo ordine morale all’ideologia del genere*, Napoli, 2015.

DE FILIPPIS B.-CASABURI G., *Separazione e divorzio nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1998.

DE FILIPPIS B., *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 291 ss.

DE MARZO G., *L’affidamento condiviso, profili sostanziali*, in *IlForoit.*, 2006, c. 90 ss.

DE MARZO G., *Provvedimenti sul mantenimento della prole: considerazioni pratiche in tema di spese c.d. straordinarie*, in *IlForoit.*, 2011, c. 3051 ss.

DE SANTIS F., *Il “sequestro” di parte dei beni del coniuge ex art. 156, comma 6°, c.c.: natura della tutela e problematica dei controlli*, in *Corr. giur.*, 2004, pagg. 269 ss.

DE SANTIS F., *Profili attuali delle tutele speciali dei crediti di mantenimento*, in *Il giusto proc. civ.*, 2013, pagg. 55 ss.

DE STEFANO F., *L’esecuzione indiretta: la coercitoria via italiana delle “asterintes”*, *Corr. mer.*, 2009, pagg. 1181 ss.

DELCONTE R.C., *Genitore affidatario e concertazione con l’altro coniuge delle spese straordinarie*, in *Fam. dir.*, 1999, pagg. 318 ss.

DELLE DONNE C., *In morte della regola “nulla executio sine titulo”: impressioni su S.U. n. 11067/2012*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2012.

DELLE DONNE C., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 108 ss.

DENTI V., *A proposito di esecuzione forzata e politica del diritto*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, pagg. 130 ss.

DENTI V., *«Flashes» su accertamento e condanna*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, pagg. 255 ss.

DENTI V., *L’esecuzione forzata in forma specifica*, Milano, 1953.

DOGLIOTTI M., *Nuova filiazione: la delega al governo*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 279 ss.

DONZELLI R., *L’attuazione dei provvedimenti*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n°149*, a cura di C. CECHELLA, Torino, 2023.

DONZELLI R., *I provvedimenti nell’interesse dei figli minori ex art. 709-ter c.p.c.*, Torino, 2018.

DONZELLI R., *Il processo di famiglia nel prisma della tutela giurisdizionale differenziata dei diritti dei figli minori*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, pagg. 71 ss.

DONZELLI R., *L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*, in *NLCC*, 2023, pagg. 912 ss.

DONZELLI R., *Manuale del processo familiare e minorile*, Torino, 2024.

DOUGLAS G., *Marriage, Cohabitation and Parenthood - from Contract to Status?*, in *Cross Currents: family law and policy in the Us and England*, Oxford, 2000.

EMILIOZZI E.A., *I diritti patrimoniali nella crisi della convivenza di fatto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, pagg. 1324 ss.

FABIANI E., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 91 ss.

FACCI G., *L'art. 709-ter cod. proc. civ., l'illecito endofamiliare e i danni punitivi*, in *Fam. dir.*, 2008, pagg. 1023 ss.

FACCI G., *L'illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione*, in *Fam. dir.*, 2005, pagg. 365 ss.

FALZEA A., *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, pagg. 621 ss.

FARINA F., *L'esecuzione forzata dell'obbligo di consegna dei minori*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, pagg. 259 ss.

FAZZALARI E., *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1986.

FERRAMOSCA B., *Spese straordinarie nella crisi della famiglia ed esecuzione forzata*, in *Riv. AIAF*, 2012, pagg. 44 ss.

FERRARA L., *L'esecuzione processuale indiretta*, Napoli, 1915.

FERRONI F., *Recupero coatto del credito di mantenimento. Il sequestro dei beni e l'esecuzione forzata mobiliare-immobiliare e presso terzi. Le opposizioni*, in *Riv. AIAF*, 2020, pagg. 155 ss.

FICCARELLI B., *Il nodo critico degli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.: riflessioni sul procedimento e una proposta interpretativa*, in *www.judicium.it*, 2024.

FICCARELLI B., *Il programma di riforma della giustizia familiare e la tutela esecutiva dei diritti personali: la modifica dell'art. 709-ter c.p.c.*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, a cura di R. TISCINI-F.P. LUISO, Pisa, 2022.

FICCARELLI B., *L'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori: l'esperienza italiana e francese a confronto*, in *Fam. dir.*, 2016, pagg. 83 ss.

FICCARELLI B., *Luci ed ombre della tutela del credito nel contenzioso familiare: la portata precettiva degli artt. 473-bis.36 e 37 c.p.c. e la complicata relazione con l'art. 473-bis. 39 c.p.c. (prima e dopo il correttivo)* in *www.judicium.it*, 2024.

FICCARELLI B., *Misure coercitive e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario*, in *Fam. dir.*, 2020, pagg. 332 ss.

FICCARELLI B., *Riforma del processo di famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice*, in *www.judicium.it*, 2023.

FIGONE A., *La Corte costituzionale si pronuncia sui crediti alimentari e di mantenimento*, in *Fam. dir.*, 2000, pagg. 537 ss.

FINOCCHIARO A.-FINOCCHIARO M., *Diritto di famiglia: legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Milano, 1984.

FINOCCHIARO A., *Ancora sull'esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento della prole* in *Giust. civ.*, 1983, pagg. 793 ss.

FINOCCHIARO A., voce "Assegno alimentare e di mantenimento", in *Enc. dir.*, Milano, 2000.

FINOCCHIARO G.-POLI E., *Esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori*, in *Dig. civile*, 2007.

FIORAVANTI C., *Separazione personale: assegno di mantenimento e spese correnti, scioglimento della comunione legale, restituzione e rimborsi*, in *Fam. dir.*, 2001, pagg. 177 ss.

FLORIO M., *Aspetti economici nella crisi della famiglia. Le spese straordinarie*, in *Fam. dir.*, 2010, pagg. 890 ss.

FORNACIARI M., *L'attuazione dell'obbligo di consegna di minori*, Milano, 1991.

FRASSINETTI A., *Sull'efficacia di titolo esecutivo della sentenza di separazione che condanna a contribuire alle ordinarie spese scolastiche e mediche sostenute per i figli*, in *Fam. dir.*, 2012, pagg. 265 ss.

FREZZA G., *Appunti e spunti sull'art. 709-ter cod. proc. civ.*, in *Giust. civ.*, 2009, pagg. 29 ss.

GABRIELLI E., *L'ordine giudiziale di pagare a familiari del creditore*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, pagg. 445 ss.

GAMBIOLI I., *Le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2016, pagg. 1264 ss.

GARBAGNATI E., voce *Opposizione all'esecuzione*, *Nov. dig. it.*, Torino, 1965, pagg. 1068 ss.

GIOVANARDI C.A.-GUARNIERI G.-LUDOVICO G.-TREGLIA G., *Sentenza di condanna al risarcimento del danno da licenziamento, precetto e determinabilita' degli esatti importi dovuti*, in *Illav. nella giur.*, 2010, pagg. 725 ss.

GRASSO E., voce *Titolo esecutivo*, *Enc. dir.*, Milano, 1992, pagg. 692 ss.

GRAZIOSI A., *I processi di separazione e di divorzio*, Torino, 2011.

GRAZIOSI A., *L'esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, pagg. 880 ss.

GRAZIOSI A., *L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia*, in AA.VV., a cura di GRAZIOSI A., *Diritto processuale di famiglia*, Torino, 2016.

GRAZIOSI A., *La sentenza di divorzio*, Milano, 1997.

GRAZIOSI A., *Luci e ombre del nuovo processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, pagg. 425 ss.

GRAZIOSI A., *Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, pagg. 1881 ss.

GRAZIOSI A., *Sull'applicabilità ai procedimenti in materia di famiglia del dispositivo di esecuzione forzata indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. AIAF*, 2012, pagg. 4 ss.

GRAZIOSI A., *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti dinanzi al tribunale ordinario*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 264 ss.

IANNACCONE M., *Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli*, in *Fam. dir.*, 2007, pagg. 1051 ss.

JEMOLO A.C., *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, III-1949 (anche in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano 1957).

KRAUSE H.D., *Marriage for the New Millenium: Heterosexual, Same sex or Not at all?*, in *Family Law Quarterly*, 2000.

LENTI L., *Diritto della famiglia*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. IUDICA-P. ZATTI, Milano, 2021.

LIEBMAN E.T., *Fondamento del principio dispositivo*, in *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962.

LIPARI N., *Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, in E. FREZZA (a cura di) *Trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 2005.

LONGO D., in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di G. MICCOLIS-C. PERAGO, Torino, 2009.

LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, Milano, 2011.

LUISO F.P., *Diritto processuale civile*, Milano, 2023.

LUPOI M.A., *Aspetti processuali della normativa sull'affido condiviso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, pagg. 1063 ss.

LUPOI M.A., *Commento all'art. 709 ter c.p.c.*, in AA.VV., *Commentario breve al Codice di procedura civile*, a cura di F. CARPI-V. COLESANTI-M. TARUFFO, Padova, 2006.

LUPOI M.A., *Il processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, pagg. 1003 ss.

LUPOI M.A., voce *Procedimento di separazione e di divorzio*, in *Enc. dir.*, Milano, 2007.

MAJORANO A., *Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione e di interpretazione del titolo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 2 ss.

MANCUSO C., *La Cassazione torna sulle spese straordinarie: verso una tutela rapida del credito familiare?*, in *Fam. dir.*, 2024, pagg. 21 ss.

MANDRIOLI C.- CARRATTA A., *Come cambia il processo civile: Legge 18 giugno 2009 n. 69 «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»*, Torino, 2009.

MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, Torino, 2011.

MANDRIOLI C., *Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1976, pagg.1342 ss.

MANDRIOLI C., voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in *Noviss.dig.it.*, Torino, 1960.

MANDRIOLI C., voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in *Dig. civ.*, Torino, 1996.

MANDRIOLI C., voce *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, *Enc. dir.*, Milano, 1980.

MARINO C., *Nuove regole per l'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori*, in *Fam. dir.*, 2022, pagg. 400 ss.

MARTINOLI R., *Sospensione delle procedure esecutive sulla "prima casa" del debitore: la decisione della Corte costituzionale*, in *NGCC*, 2022, pagg. 44 ss.

MASSARI A., voce *Titolo esecutivo*, in *Noviss .dig. it.*, Torino, 1973.

MAZZAMUTO S., *L'esecuzione forzata* in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1985.

MAZZAMUTO S., *L'esordio della comminatoria di cui all'art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di merito*, in *Giur.it.*, 2010, pagg. 637 ss.

MENGONI L., *Art. 570 c.p. e inadempimento agli obblighi di assistenza: il reato si configura solo nei casi più gravi*, in *Cass. pen.*, 2014, pag. 1564.

MERLIN E., *La revoca e la modifica*, in *Il processo cautelare*, a cura di G.TARZIA – A.SALETTI, Milano, 2015.

MERLIN E., *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pagg. 1546 ss.

MERLIN E., voce *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Torino, 1996.

MICCOLIS G., *Prospettive ed evoluzione del processo esecutivo in Italia* , in *www.judicium.it*, 2017.

MONTESANO L.- ARIETA G., *Diritto processuale civile*, Torino, 1993.

MONTESANO L., *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965.

MONTESANO L., voce *Esecuzione specifica*, *Enc. dir.*, Milano, 1966.

NARDI S., *Sull'inidoneità del provvedimento di separazione a valere come titolo esecutivo in ordine alle spese straordinarie per il mantenimento della prole*, in *Giust. civ.*, 2010, pagg. 1002 ss.

NASCOSI A., *Il dovere di visita del genitore, secondo la corte, non è coercibile*, in *NGCC*, 2020, pagg. 775 ss.

NASCOSI A., *L'esecutività del capo sulle spese straordinarie nei provvedimenti in materia di famiglia*, in *Fam dir.*, 2014, pagg. 737 ss.

NASCOSI A., *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e Francia*, Napoli 2019.

NASCOSI A., *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla riforma del 2022*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, pagg. 1214 ss.

NATALI L.C.-S. PISELLI S., *La Suprema Corte interviene sulle spese "straordinarie" per i figli: il padre facoltoso deve pagare di più*, in *Fam. dir.*, 2014, pagg. 105 ss.

NICOLUSSI A., *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, pagg. 929 ss.

NITTI M., *La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale*, in *Fam. dir.*, 2018, pagg. 380 ss.

NOVIELLO D., *Un criticabile regime di attuazione a "doppio binario" per l'obbligo di visita del genitore non collocatario*, in *Corr. giur.*, 2020, pagg. 1394 ss.

OBERTO G., *I rimedi all'inadempimento degli obblighi di mantenimento nell'ambito della crisi della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2008, pagg. 77 ss.

OLIVERO L., *L'assegno a favore del coniuge e dei figli*, in *La separazione personale dei coniugi*, a cura di G. FERRANDO- L. LENTI, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, diretto da G. ALPA-S. PATTI, Padova, 2011.

ONNIBONI C., *Ammonizione e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell'art. 709 ter c.p.c.*, in *Fam. dir.*, 2007, pagg. 823 ss.

PAGNI I., *La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado*, in *Corr. giur.*, 2009, pagg. 1309 ss.

PARADISO M., *Famiglia e responsabilità civile endofamiliare*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, pagg. 14 ss.

PARADISO M., *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, pagg. 1306 ss.

PASQUILI R., *Le linee evolutive della responsabilità nelle relazioni familiari*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, pagg. 1080 ss.

PATTI S., *Diritto della famiglia*, Milano, 2011.

PATTI S., *La famiglia: dall'isola all'arcipelago?* in *Riv. dir. civ.*, 2022, pagg. 507 ss.

PICARDI N., *Manuale del processo civile*, Milano, 2010.

PILLONI M., *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, Torino, 2011.

PILLONI M., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 115 ss.

POLISENO B., *Poteri del giudice, relazioni investigative e tutela della prole*, in *Fam. dir.*, 2019, pagg. 472 ss.

POLISENO B., *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Napoli, 2017.

PROTO PISANI A., *Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo)*, in *IlForo it.* 2010, c. 257 ss.

PROTO PISANI A., *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1978, pagg. 1104 ss.

PROTO PISANI A., *Condanna (e misure coercitive)*, in *IlForo it.*, 2007, c. 1 ss.

PROTO PISANI A., *L'attuazione dei provvedimenti di condanna*, in *IlForo it.*, 1988, c. 177 ss.

PROTO PISANI A., *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *IlForo it.*, 2009, c. 1 ss.

PROTO PISANI A., *Su alcuni problemi attuali del processo familiare*, in *IlForo it.*, 2004, c. 2535 ss.

PUNZI C., *Il processo civile. Sistema e problematiche*, Torino, 2010.

QUADRI E., *Il principio contributivo tra fisiologia e patologia della vita familiare*, in *NGCC*, 2023, pagg. 659 ss.

QUADRI E., *Matrimonio, unione civile, convivenze*, in *NGCC*, 2020, pagg. 138 ss.

QUADRI E., *Obbligazione, obblighi e doveri nelle relazioni familiari*, in *NGCC*, 2024, pagg. 225 ss.

QUERZOLA L., *L'attuazione dei provvedimenti nella crisi familiare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, pagg. 671 ss.

RESCIGNO P., *Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche*, in *Famiglia*, 2002, pagg. 1 ss.

RESCIGNO P., voce "Obbligazioni" (diritto privato), in *Enc. dir.*, Milano, 1979.

RICCI G.F., *Alcune osservazioni sul nuovo processo di famiglia. Errori concettuali e disarmonie del sistema* in *Riv. dir. proc.*, 2024, pagg. 571 ss.

RICCI G.F., *La riforma del processo civile: legge 18 giugno 2009, n. 69 : disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, Torino, 2009.

ROCCO U., *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, 1966.

RONCO A., *L'art. 614-bis c.p.c. e le controversie in materia di famiglia*, in *Giur. it.*, 2014, pagg. 758 ss.

ROSSI R., *Il mantenimento dei figli*, in *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, a cura di M. SESTA-A. ARCERI, Torino, 2012.

RUSSO R., *Ancora sull'assegno divorzile: la Cassazione conferma l'orientamento*, in *Fam. dir.*, 2007, pagg. 1090 ss.

SABATINI A., *Sequestro dei beni coniugali ex art. 156 c.c. e inammissibilità del ricorso straordinario*, in *Fam. dir.*, 2003, pagg. 339 ss.

SACCHETTI L., *L'esecuzione dei provvedimenti riguardanti i minori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1988, pagg. 276 ss.

SALETTI A., *sub art. 614 bis*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69)*, a cura di A. SALETTI-B. SASSANI, Torino, 2009.

SALVANESCHI L., *I procedimenti di separazione e divorzio*, in *Fam. dir.* 2006, pagg. 356 ss.

SASSANI B., *Da "normativa autosufficiente" a "titolo aperto"*, *Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2012.

SASSANI B., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 78 ss.

SATTA S., *Commentario del Codice di procedura civile*, Milano, 1965.

SBRESSA AGNENI A.-SBRESSA AGNENI S., *Crisi coniugale: obbligo di mantenimento e accertamento dei redditi*, Milano, 2007.

SCALISI A., *La famiglia nella cultura del nostro tempo*, in *Dir. fam. pers.*, 2002, pagg. 701 ss.

SCALISI V., *"Famiglia" e "Famiglie" in Europa*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, pagg. 7 ss.

SCARDULLA F., *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*, Milano, 1996.

SCARSELLI G., *La riforma del processo di famiglia*, in *Giustiziainsieme.it*, 2021.

SCOTTI A., *Obbligo e obbligazione nel diritto di famiglia*, Torino, 2010.

SERRA M.L., *Diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e poteri ufficiosi del giudice*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 174 ss.

SERVETTI G., *Garanzie patrimoniali dei provvedimenti economici nella separazione e nel divorzio*, in *Fam. dir.*, 1994, pagg. 91 ss.

SESTA M., *Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi*, in *Fam. dir.*, 2019, pagg. 1049 ss.

SESTA M., *La crisi genitoriale tra pluralità di modelli di coppia e di regole processuali*, in *Fam. dir.*, 2017, pagg. 1145 ss.

SESTA M., *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, pagg. 763 ss.

SESTA M., *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, in *NLCC*, 2023, pagg. 1054 ss.

SESTA M., *Unicità dello stato di filiazione e nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 231 ss.

SILVESTRI C., *Strumenti di esecuzione indiretta: artt. 709 ter e 614 bis c.p.c.*, in *Trattato della separazione e divorzio, La normativa processuale*, a cura di M.A. LUPOI, Santarcangelo di Romagna, 2015.

SILVESTRI E.-TARUFFO M., voce *"Esecuzione forzata e misure coercitive"*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988.

- SIMEONE A., *La disciplina delle unioni civili*, in *Riv. AIAF*, 2016, pagg. 26 ss.
- SOLDI A.M., *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2019.
- TARUFFO M., *L'attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, pagg. 142 ss.
- TARUFFO M., *Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, pagg. 649 ss.
- TARUFFO M., *Note sull'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare*, in *Giur. it.* 2014, pagg. 744 ss.
- TARZIA G., *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2009.
- TARZIA G., *Presente e futuro delle misure coercitive civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, pagg. 800 ss.
- TEDIOLI F., *Osservazioni critiche all'art. 614 bis cod. proc. civ.*, in *NGCC.*, 2013, pagg. 267 ss.
- TISCINI R., *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2011.
- TOMMASEO F., *L'esecuzione forzata*, Assago, 2009.
- TOMMASEO F., *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 251 ss.
- TOMMASEO F., *Provvedimenti d'urgenza a tutela dei diritti implicanti un facere infungibile*, in *Studium iuris*, 1997, pagg. 1277 ss.
- TOMMASEO F., *sub. art. 23 l. 74/87*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. CIAN-G. OPPO-A. TRABUCCHI, Padova, 1993, pagg. 558 ss.
- TOMMASEO F., *Sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare*, in *Fam. dir.*, 2023, pagg. 970 ss.
- TOMMASINI M.F., *I rapporti familiari tra tradizione e attualità*, in *Dir. fam. pers.*, 2018, pagg. 259 ss.
- TRAVAGLINO G., *Condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione*, in *Corr. giur.*, 2010, pagg. 29 ss.
- TRIMARCHI M., *Affectio e unitarietà dei doveri di coppia*, in *Fam. dir.*, 2019, pagg. 1055 ss.
- TRIMARCHI M., *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. dir.*, 2013, pagg. 243 ss.
- VACCARELLA R., *Esecuzione forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pagg. 1 ss.
- VACCARELLA R., *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino 1993.
- VELLETTI M., *I poteri officiosi del giudice*, in *NLCC*, 2023, pagg. 845 ss.
- VELLUZZI V., *Sul mantenimento dei figli minori e su alcune questioni ad esso correlate*, in *Fam. dir.*, 2005, pagg. 617 ss.
- VERONESI S., *L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori*, Milano, 2008.

VULLO E., *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Torino, 2001.

VULLO E., *Affidamento dei figli, competenza per le sanzioni ex art. 709 ter e concorso con le misure attuative del fare infungibile ex art. 614 bis*, in *Fam. dir.*, 2010, pagg. 924 ss.

VULLO E., *Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*, in S.CHIARLONI (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile*, Bologna, 2011.

VULLO E., *Inapplicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme ai provvedimenti ex art. 156, comma 6°, c.c.*, in *Fam. dir.*, 1995, pagg 367 ss.

VULLO E., *Non coercibilità del diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario*, in *Fam. d.*, 2020, pagg. 792 ss.

ZATTIP., *Familia, Familiae- Declinazione di un'idea. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in *Familia*, 2002, pagg. 13 ss.

ZINGALES I., *Misure sanzionatorie e processo civile: osservazioni a margine dell'art. 709-ter cod. proc. civ.*, in *Dir. fam. pers.*, 2009, pagg. 404 ss.

ZINGALES I., *Obbligazioni pecuniarie e titoli esecutivi nella separazione consensuale dei coniugi*, in *Dir. fam. pers.*, 2009, pagg. 1798 ss.

ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Attualità del titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pagg 67 ss.

ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, pagg. 197 ss.

ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, pagg. 83 ss.

## GIURISPRUDENZA CITATA

- Corte Europea dei diritti dell'uomo, **Sentenza** Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, del 27 giugno 2000
- Corte Europea dei diritti dell'uomo, **Sentenza** Voleský c. Repubblica ceca, n. 63627/00 del 29 giugno 2004
- Corte Europea dei diritti dell'uomo, **Sentenza** Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01 del 22 novembre 2005
- Corte cost., **Sentenza** n. 185 del 14 luglio 1986
- Corte cost., **Sentenza** n. 68 del 2 marzo 1987
- Corte cost., **Sentenza** n. 258 del 19 luglio 1996
- Corte cost., **Sentenza** n. 17 del 21 gennaio 2000
- Corte cost., **Sentenza** n. 272 del 17 giugno 2002
- Corte cost., **Sentenza**, n. 145 del 10 luglio 2020
- Corte cost. **Sentenza** n. 128 del 22 giugno 2021
- Corte cost., **Sentenza**, n. 140 del 7 giugno 2022
- Cass., **Sentenza** n. 2823 del 1° dicembre 1966
- Cass., **Sentenza** n. 6239 del 27 novembre 1979
- Cass., **Sentenze** nn. 5374 e 5375 del 7 ottobre 1980
- Cass., **Sentenza** n. 6912 del 15 dicembre 1982
- Cass., **Sentenza** n. 1455 del 25 febbraio 1983
- Cass., **Sentenza** n. 5696 del 12 novembre 1984
- Cass., **Sentenza** n. 5948 del 29 novembre 1985
- Cass., **Sentenza** n. 7841 del 22 dicembre 1986
- Cass., **Sentenza** n. 5656 dell'11 giugno 1990
- Cass., **Sentenza** n. 2760 del 9 marzo 1995
- Cass., **Sentenza** n. 478 del 19 gennaio 1999
- Cass., **Sentenza** n. 4459 del 5 maggio 1999
- Cass., **Sentenza** n. 3974 del 19 marzo 2002
- Cass., **Sentenza** n. 2196 del 14 febbraio 2003
- Cass., **Sentenza** n. 2479 del 19 febbraio 2003
- Cass., **Sentenza** n. 6983 dell'8 maggio 2003

- Cass., *Sentenza n. 9132* del 6 giugno 2003
- Cass. *Sentenza n. 10273* del 28 maggio 2004
- Cass., *Sentenza n. 22427* del 29 novembre 2004
- Cass., *Sentenza n. 9801* del 10 maggio 2005
- Cass., *Sentenza n. 5683* del 15 marzo 2006
- Cass., *Sentenza n. 24649* del 21 novembre 2006
- Cass., *Sentenza n. 9915* del 24 aprile 2007
- Cass., *Sentenza n. 14000* del 15 giugno 2007
- Cass., *Sentenza n. 15611* del 12 luglio 2007
- Cass., *Sentenza n. 1758* del 28 gennaio 2008
- Cass., *Ordinanza n. 4651* del 22 febbraio 2008
- Cass., *Sentenza n. 2182* del 28 gennaio 2009
- Cass., *Sentenza n. 9245* del 17 aprile 2009
- Cass., *Sentenza n. 9693* del 23 aprile 2009
- Cass., *Ordinanza n. 8676* del 12 aprile 2010
- Cass., *Sentenza n. 10164* del 28 aprile 2010
- Cass., *Ordinanza n. 23590* del 22 novembre 2010
- Cass., *Ordinanza n. 2816* del 5 febbraio 2011
- Cass., *Sentenza n. 9376* del 27 aprile 2011
- Cass., *Sentenza n. 11316* del 23 maggio 2011
- Cass., *Ordinanze nn. 26943 e 26944* del 14 dicembre 2011
- Cass., *Sentenza n. 30196* del 30 dicembre 2011
- Cass., *Sentenza n. 1518* del 2 febbraio 2012
- Cass., *Sentenza n. 1773* dell'8 febbraio 2012
- Cass., *Sentenza n. 2171* del 23 febbraio 2012
- Cass., *Sentenza n. 5174* del 30 marzo 2012
- Cass., *Sentenza n. 9372* dell'8 giugno 2012
- Cass., *Sentenza n. 10174* del 20 giugno 2012
- Cass., *Sentenza n. 11067* del 2 luglio 2012
- Cass., *Ordinanza n. 21273* del 18 settembre 2013
- Cass., *Sentenza n. 51488* del 24 ottobre 2013
- Cass., *Sentenza n. 21178* del 24 agosto 2018
- Cass., *Ordinanza n. 6471* del 6 marzo 2020
- Cass., *Sentenza n. 379* del 13 gennaio 2021

- Cass., **Ordinanza n. 3835** del 15 febbraio 2021
- Cass., **Ordinanza n. 34100** del 12 novembre 2021
- Cass., **Ordinanza n. 4381** del 10 febbraio 2022
- Cass., **Ordinanza n. 14564** del 25 maggio 2023
- Cass., **Ordinanza n. 17546** del 20 giugno 2023
- Cass., **Ordinanza n. 7169** del 18 marzo 2024
- App. Ancona, **Sentenza** del 18 luglio 1979
- App. Palermo, **Decreto** del 20 aprile 1990
- App. Napoli, **Sentenza n. 2201** del 6 giugno 2008
- Trib. Milano, **Sentenza** del 26 settembre 1973
- Trib. Roma, **Sentenza** del 16 febbraio 1974
- Trib. Roma, **Sentenza** dell' 8 aprile 1988
- Trib. Monza, **Sentenza** del 27 ottobre 1989
- Trib. Messina, **Sentenza** del 7 maggio 1993
- Trib. Taranto, **Sentenza** del 9 maggio 2000
- Trib. Lamezia Terme, **Ordinanza** del 4 maggio 2005
- Trib. Firenze, **Sentenza** del 27 settembre 2006
- Trib. Pisa, **Ordinanza** del 20 dicembre 2006
- Trib. Modena, **Ordinanza** del 29 gennaio 2007
- Trib. Reggio Emilia, **Ordinanza** del 30 aprile 2007
- Trib. Bologna, **Decreto** del 19 giugno 2007
- Trib. Firenze, **Sentenza** del 3 ottobre 2007
- Trib. Pisa, **Decreto** del 24 gennaio 2008
- Trib. Pisa, **Sentenza n. 367** del 12 marzo 2008
- Trib. Milano, **Sentenza** del 21 giugno 2008
- Trib. Salerno, **Sentenza** del 22 dicembre 2009
- Trib. Piacenza, **Sentenza** del 2 febbraio 2010
- Trib. Firenze, **Ordinanza** del 10 novembre 2011
- Trib. Palermo, **Sentenza** del 29 marzo 2014
- Trib. Roma, **Sentenza** del 7 aprile 2017
- Trib. Roma, **Sentenza** del 23 dicembre 2017
- Trib. Milano, **Sentenza** del 7 gennaio 2018
- Trib. Mantova, **Sentenza** del 12 luglio 2018
- Trib. Verona, **Ordinanza** del 5 maggio 2023

- Trib. Roma, *Decreto* del 4 luglio 2024
- Giudice di Pace Bari, *Sentenza* del 31 gennaio 2009